

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO
Facoltà di Giurisprudenza

Tesi di laurea
in
DIRITTO DEL LAVORO

“IL LAVORO SPORTIVO IN EUROPA”

ABSTRACT

RELATORE
Ch.ma Prof.ssa
Maria Josè Vaccaro

CANDIDATO
Ciro Bisogno
matr. n. 011/100903

ANNO ACCADEMICO 2003 - 2004

INDICE

INTRODUZIONE

CAPITOLO I

LO SPORT: PROFILI ORGANIZZATIVI E PROFESSIONALI

1. Il sistema sportivo italiano: la sua organizzazione
2. Evoluzione storica della legge sullo sport
 - 2.1 Profili del lavoro sportivo nella legge 23 marzo 1981 n.91
 - 2.1 Modifiche alla legge del 1981: la legge 586/96
 - 2.2 Il lavoro sportivo in Italia: professionismo, dilettantismo e dintorni
 - 3.1 La figura del Team Manager e del Direttore Sportivo
 - 3.2 La figura del Direttore generale
 - 3.3 La figura dell'Agente dei calciatori
 - 3.4 La figura del Procuratore sportivo nel pugilato professionistico
4. Il sistema sportivo francese: cenni alla L. 610/84 in materia di organizzazione e promozione delle attività fisiche e sportive
 - 4.1 Il sistema sportivo francese ed italiano: una comparazione
 - 4.2 Problemi costituzionali dello sport in Germania
5. I sindacati-lavoratori negli sport professionistici: finalità e conseguenze del loro operare
 - 5.1 L'uso dello sciopero nell'ambito degli sport professionistici
 - 5.2 La nascita del Sindacato calciatori ed i suoi rapporti con la Football League nell'esperienza inglese
 - 5.3 L'evoluzione del fenomeno sindacale nel calcio professionistico italiano

CAPITOLO II

LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO LAVORO SPORTIVO

1. Il rapporto di lavoro sportivo tra autonomia e subordinazione
2. Il contratto di lavoro sportivo: forma, contenuto e sue vicende
 - 2.1 Il trasferimento a titolo definitivo del giocatore di calcio
 - 2.2 Il trasferimento a titolo temporaneo ed in compartecipazione. Lo svincolo
 - 2.3 La cessione del contratto
 - 2.4 Le clausole compromissorie nell'ordinamento sportivo ed il caso Garzya
3. I rapporti tra società e calciatori professionisti in Francia: il contratto a tempo determinato e l'estinzione del vincolo
 - 3.1 Il principio dell'indennità di formazione
 - 3.2 Il principio dell'indennità di rescissione ed il diritto di esclusività
4. L'abolizione del vincolo sportivo in Italia
 - 4.1 Il vincolo calcistico: evoluzione dell'istituto in alcuni Paesi europei ed extraeuropei

CAPITOLO III

LIBERA CIRCOLAZIONE DEGLI SPORTIVI E GIURISPRUDENZA EUROPEA

1. Sport e diritto comunitario: dalle prime pronunce della Corte di Giustizia al Trattato di Maastricht
 - 1.1 La dichiarazione sullo sport allegata al Trattato di Amsterdam
2. La libera circolazione in Europa degli sportivi: il caso Marc Bosman
3. Analisi dei conflitti giuridici nell'era post Bosman:
 - i casi Deliège e Lehtonen
 - lo slovacco Maros Kolpac
 - il caso Ronaldo
 - i casi Hagi e Vlaovic
 - i casi Ekong e Sheppard
 - i casi dei giocatori di pallavolo di nazionalità cubana Gato, Marshall, Hernandez, Dennis e Romero
 - il caso della cestista polacca Lilia Malaja
 - il caso Amime Khazari
- 3.1. Il caso Igor Simutenkov: il nuovo Marc Bosman
4. La libera circolazione degli allenatori nell'Unione Europea: considerazioni introduttive
 - 4.1. Gli allenatori e la normativa comunitaria
 - 4.2. L'attuazione della libera circolazione degli allenatori e il decreto legislativo 319/94
5. Il modello europeo di sport

CAPITOLO IV

IL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI PRIMA E DOPO LA SENTENZA BOSMAN

1. Il tesseramento
 - 1.1 Il tesseramento: una definizione dei calciatori italiani
 - 1.2 Il regolamento FIFA in materia di status e trasferimento dei calciatori
2. I giovani calciatori: un confronto tra la normativa prima e dopo Bosman
 - 2.1 Gli strumenti di tutela dei giovani calciatori
 - 2.2 I giovani ed il regolamento FIFA
3. Il vincolo a tempo indeterminato dei calciatori dilettanti
4. L'evoluzione del tesseramento dei professionisti comunitari ed extracomunitari
 - 4.1 La normativa in materia di tesseramento per calciatori stranieri a livello dilettantistico
5. I calciatori stranieri in Italia: gli anni 80

CAPITOLO V

MOBBING E SPORT

1. Profili definatori di una fattispecie: il mobbing
2. Tipologie
3. Unione Europea e mobbing
4. Le iniziative legislative
5. Il mobbing e lo sport professionistico.
 - 5.1. Profili soggettivi della fattispecie: l'allenatore-mobber ed il mobbing orizzontale...
 - 5.2. ...segue: il mobbing dal basso nei confronti dell'allenatore
6. La casistica nel calcio professionistico: tipologie di tutela

CONCLUSIONI

APPENDICE

Le tipologie contrattuali utilizzate dalla Lega Calcio e dalle principali Federazioni europee

BIBLIOGRAFIA

SITOGRAFIA

INTRODUZIONE

Questo lavoro si inserisce nel filone di studi condotto nell'ambito del Diritto del Lavoro con particolare riferimento al Diritto sportivo che, nell'ultimo ventennio, ha dedicato grande attenzione all'evoluzione dello sport professionistico e della sua giurisprudenza in Italia e, più in generale, in Europa. L'analisi proposta offre, da un lato, una organica sistemazione della bibliografia riferita all'organizzazione del sistema sportivo italiano e della relativa qualificazione giuridica, dall'altro, gli effetti e le ricadute che il "caso Bosman" ha provocato nel calcio e nell'ordinamento sportivo modificando forme e contenuti dei contratti di prestazione sia a livello professionistico che dilettantistico.

A riguardo e supporto del ragionamento, la ricerca ha individuato una serie di casi che hanno aperto dei veri e propri conflitti giuridici che hanno evidenziato una inadeguatezza delle normative comunitarie; nello specifico sono stati analizzati le vicende contrattuali di Deliège e Lehtonen, del calciatore della Roma Garzya, dello slovacco Maros Kolpac, di Ronaldo, Hagi e Vlaovic, Ekong e Sheppard, dei giocatori di pallavolo di nazionalità cubana Gato, Marshall, Hernandez, Dennis e Romero, della cestista polacca Lilia Malaja e di Amime Khazari.

L'accentuarsi della libera circolazione degli sportivi ha posto e imposto alla giurisprudenza un nuovo approccio soprattutto sotto il profilo del rispetto del vincolo, dei contratti a tempi determinato e indeterminato, del principio dell'indennità di rescissione e del diritto di esclusività delineando, in tal modo, un nuovo modello di sistema-sport e innescando complesse e articolate dinamiche di mercato.

Il vincolo calcistico, ad esempio, è tra quegli istituti giuridici che nell'ultimo decennio ha subito maggiori modifiche soprattutto in Francia, Inghilterra, Spagna, Portogallo, Svizzera e Olanda (per l' Europa) e l'Argentina e il Brasile (tra i Paesi extraeuropei) laddove in Italia il vincolo sportivo è stato addirittura abolito.

Se da un lato la sentenza Bosman ha gettato le basi per un mercato del lavoro più libero e aperto, dall'altro lato ha paradossalmente compromesso la tutela del lavoratore-sportivo che si trova in una condizione di precarietà maggiore rispetto a prima a danno della tranquillità e della serenità delle sue prestazioni.

Ecco, allora, spiegata la presenza in questo lavoro di una sezione, l'ultima, dedicata al mobbing che nello sport è un fenomeno sommerso ma costantemente presente e applicato in modalità e forme diverse.

CAPITOLO PRIMO

LO SPORT : PROFILI ORGANIZZATIVI E PROFESSIONALI

1. Il sistema sportivo italiano: la sua organizzazione

L'analisi dell'organizzazione del sistema sportivo italiano non può prescindere da una preliminare considerazione sul quello che è il rapporto tra l'ordinamento sportivo e quello giuridico, quest'ultimo considerato originario e sovrano. Parlare di ordinamento sportivo equivale ad intendere un complesso di norme, apparati e soggetti che vengono a costituire un ordinamento in senso tecnico¹.

L'esistenza di vari altri aggregati sociali², dei quali va tutelata e valorizzata l'azione quale esplicazione dell'autonomia privata, deve essere ricondotta senza dubbio al riconoscimento operato dalla Costituzione. Già la dottrina del Santi Romano³ aveva ricondotto ogni organizzazione ed istituzione sociale ad un vero e proprio ordinamento giuridico autonomo e particolare ma allo stesso tempo richiedeva un giudizio attraverso il quale la realtà sociale intermedia dovesse essere valutata dal punto di vista dell'ordinamento statale.

Una parte della dottrina aveva inquadrato tale rapporto tra i due ordinamenti come una relazione tra ordinamento legittimante e ordinamento legittimato⁴. La riflessione sul rapporto in questione si è fatta, col tempo, sempre più interessante alla luce della completezza dell'ordinamento sportivo ed alle frequenti sovrapposizioni che si verificano quando quello sportivo va a toccare rapporti già regolati dall'ordinamento statale.

¹ Cfr. Bianchi D'Urso – Vidiri, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in Riv. dir. sport., 1982, p. 3 ss.

² Nel nostro caso l'ordinamento sportivo

³ Tale dottrina aveva anticipato l'indirizzo costituzionale che attribuisce rilevanza giuridica alle organizzazioni sociali intermedie

⁴ Cfr. Breccia – Frataddocchi, *Profili evolutivi e istituzionali del lavoro sportivo*, in Diritto del lavoro, 1989, p. 72 e ss.

Quello sportivo è, allora, un ordinamento non sovrano ma riconosciuto dallo Stato e proprio quest'ultimo elemento è stato considerato come un possibile motivo di indebolimento dell'autonomia statale.

L'ordinamento sportivo italiano è caratterizzato da una pluralità di soggetti ai quali attribuisce funzioni ben distinte e caratterizzate, soggetti tutti organizzati coordinati ad un unico fine: la prestazione atletico – sportiva. Dal punto di vista organizzativo, però, si fa riferimento a quei soggetti ai quali lo Stato italiano, con propria disposizione, ha attribuito la funzione di gestire, organizzare e disciplinare lo Sport nell'interesse della collettività nazionale ed il potere di imporre a tutti gli altri soggetti del mondo sportivo comportamenti, regole tecniche, nonché disciplinari.

Il CONI costituisce l'ente centrale dell'intero sistema sportivo nazionale che è caratterizzato dalla presenza importante delle federazioni nazionali, senza dimenticare l'apporto delle società sportive e di tutti gli enti pubblici territoriali. Il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), ente pubblico⁵ di tipo federativo, fu fondato a Roma nel 1914 a seguito di un'iniziativa dell'on. Montrè il quale, riuniti i rappresentanti dei vari sports, diede vita ad una forma embrionale di quello che poi sarebbe diventato il Comitato.

La legge istitutiva del CONI risale invece al 16 febbraio 1942⁶ anche se l'evoluzione normativa che lo ha interessato ha contribuito a rendere la sua organizzazione e la sua funzionalità più rispondenti a quelle che sono le esigenze dell'intero settore sportivo. Si è passati, così, dalla legge del 1942, formata da soli 13 articoli, al d.P.R. 157/86⁷ che costituì il primo statuto del CONI, fino ad arrivare alla sua attuale configurazione giuridica che ha nel d.lgs. n. 242⁸ del 1999, il c.d. “ *Decreto Melandri* ”

⁵ E' curioso riportare qui, in sintesi, quanto la Suprema Corte di Cassazione ha inteso affermare sull'argomento, con la sentenza n. 6637 del 16 dicembre del 1981 : “ *Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano va riconosciuta la natura di ente pubblico non economico; in considerazione degli interessi generali che esso persegue nel settore sportivo, con attività ed organizzazione di tipo non imprenditoriale, nonché dell'espressa attribuzione di tale qualifica contenuta nella legge 20 marzo 1975, n. 70 sul riordinamento degli enti pubblici ; pertanto spetta alla cognizione del giudice amministrativo la controversia inerente al rapporto di lavoro dei dipendenti di detto Comitato o delle federazioni sportive nazionali* ”.

⁶ L. 16 febbraio 1942 n. 426, G.U. 11 maggio 1942, n. 112

⁷ D.P.R. 28 marzo 1986 n. 157, G.U. 13 maggio 1986, n. 109

⁸ La materia sportiva è stata riordinata di recente dal nostro legislatore con il decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242 (relativo al riordino del CONI), a norma degli artt. 11 e 14 della legge 15 marzo 1997 n. 59, c.d. legge Bassanini, entrato in vigore il 13 agosto 1999.

(recentemente modificato dal d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, c.d. “ *Decreto Pescante* ”) e nel suo nuovo statuto le sue principali fonti normative.

Questo lungo percorso normativo ha portato ad una ridefinizione della qualificazione del CONI, che era stato considerato, nella sua legge istitutiva, come la “ *Federazione delle federazioni*⁹ ”, espressione messa da parte dal Decreto Meandri che ha invece considerato le federazioni sportive nazionali come associazioni con personalità giuridica di diritto privato¹⁰, procedendo ad una vera e propria “ *privatizzazione* “delle federazioni nazionali.

Il Decreto Pescante, invece, ha restituito al CONI la sua configurazione giuridica di “ *Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate* ”, consolidando,così, il suo ruolo di ente centrale di tutta l’organizzazione sportiva¹¹.

Il CONI è, quindi, un ente pubblico non economico che ha la funzione di disciplinare, regolare e gestire tutte le attività sportive sul territorio nazionale ed è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali. Il Comitato è composto da una serie di organi quali il Consiglio Nazionale, la Giunta Nazionale, il Segretario generale ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente del CONI, da tutti i Presidenti delle FSN¹², dai membri italiani del CIO¹³, da una rappresentanza di atleti e tecnici, da sei rappresentanti delle strutture territoriali del CONI, da cinque rappresentanti degli Enti di Promozione

⁹ Definizione questa che nasceva dall’esigenza avvertita, in quel tempo, dalle federazioni sportive di unirsi in un’unica federazione delle federazioni e dando vita al CONI.

¹⁰ Tale nuova qualificazione è contenuta nell’art. 15, co. 2 , del d.lgs. 242/99, che puntualizza che esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.

¹¹ L’art. 2, d.lgs. 242/99, modificato dall’art. 1, d.lgs 15/02, statuisce così : “ *Il CONI è la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai principi dell’ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato Olimpico Internazionale. L’Ente cura l’organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale ed in particolare la preparazione degli atleti e l’approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali* ”.

¹² Le Federazioni sportive nazionali (FSN)

¹³ Il CIO è il Comitato Olimpico Internazionale; esso rappresenta la massima autorità del Movimento Olimpico ed è un’organizzazione internazionale non governativa e senza scopo di lucro che ha il compito di organizzare, a livello mondiale, il coordinamento, l’organizzazione e lo sviluppo dello sport e delle competizioni sportive, sia per le discipline olimpiche che per quelle non olimpiche.

Sportiva, da tre rappresentanti delle discipline sportive associate e da un rappresentante delle associazioni benemerite.

Il Consiglio Nazionale ha la funzione fondamentale di indirizzo e controllo¹⁴ e stabilisce le regole ed i principi generali cui tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo devono attenersi.

Tale organo può anche deliberare sul commissariamento delle FSN che abbiano compiuto gravi violazioni dell'ordinamento sportivo, irregolarità di gestione o si trovino in situazioni di impossibilità di funzionamento.

Il Consiglio Nazionale viene considerato come una sorta di assemblea degli associati mentre la Giunta Nazionale non è altro che il Consiglio di amministrazione, con funzioni di indirizzo dell'attività amministrativa e gestionale del CONI, attuate mediante la definizione degli obiettivi e dei programmi dell'Ente¹⁵.

Il Presidente¹⁶ è il legale rappresentante e la figura più importante dell'intero sistema sportivo nazionale ed è eletto dal Consiglio Nazionale ed è nominato con Decreto del Presidente della Repubblica¹⁷.

Il Segretario Generale¹⁸ è nominato dalla Giunta Nazionale e provvede alla gestione amministrativa del CONI secondo gli indirizzi della Giunta stessa ed è a capo dei servizi e degli uffici dell'Ente potendo essere considerato un vero e proprio Direttore Generale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed ha, ovviamente, compiti di vigilanza, controllo e verifica della gestione contabile ed amministrativa del CONI¹⁹. Il Decreto Pescante, d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, ha apportato alcune variazioni al c.d. Decreto Meandri (d.lgs. 242/99) che rimane comunque, nel suo testo modificato, la legge di riferimento per l'ordinamento e l'assetto del CONI. Il d.lgs. 242/99, oltre ad abrogare la legge istitutiva del 1942 e l'art. 14 della legge n. 91 del 1981, doveva

¹⁴ Art. 5, d.lgs. 242/99.

¹⁵ Art. 7, d.lgs. 242/99

¹⁶ Proprio in tema di eleggibilità del Presidente del CONI, il Decreto Pescante ha introdotto delle novità per ciò che riguarda i requisiti; infatti oltre ad essere tesserato oppure ex tesserato di una FSN per almeno quattro anni, il candidato deve o a) essere ex Presidente o Vice Presidente di una FSN o di una DSA, o ex membro di una Giunta Nazionale o di struttura territoriale del CONI; b) essere stato un atleta chiamato a fare parte di rappresentative nazionali; c) essere stato dirigente insignito dal CONI delle onorificenze del Collare o della Stella d'oro al merito sportivo.

¹⁷ Art. 8, d.lgs. 242/99.

¹⁸ Art. 12, d.lgs. 242/99.

poggiare su tre principi cardine: 1) la distinzione tra il CONI, ente di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, e le Federazioni sportive nazionali, con personalità giuridica di diritto privato, le quali svolgono la propria attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CONI e del CIO; 2) l'ineleggibilità dei Presidenti delle Federazioni sportive nazionali nella Giunta esecutiva del CONI, proprio per rompere quel non chiaro rapporto tra controllori – Giunta e controllati – Federazioni; 3) il rafforzamento della delegazione di atleti e tecnici sportivi nella Giunta esecutiva e nel Consiglio nazionale.

Il Decreto Pescante ha accresciuto la rappresentatività, all'interno del Consiglio Nazionale, di tutte le organizzazioni sportive riconosciute dal CONI²⁰ ed aumentando i poteri di controllo e di coordinamento sia del Consiglio che della Giunta. Di grande interesse è l'eliminazione dell'incompatibilità fra la carica di membro della Giunta e di Presidente di una FSN e la deliberazione annuale dei bilanci delle FSN da parte dei rispettivi Consigli di amministrazione²¹ e la successiva approvazione da parte della Giunta, derogando a quanto disposto dal codice civile per le associazioni con personalità giuridica di diritto privato²².

Le FSN e le discipline sportive associate, sono gli unici organismi riconosciuti ed autorizzati a rappresentare in Italia le singole discipline sportive. Le FSN per poter essere riconosciute dal CONI devono svolgere sul territorio nazionale un'attività sportiva, essere affiliate ad una federazione internazionale riconosciuta dal CIO ed avere un ordinamento a base democratica.

Le FSN svolgono un'attività diretta alla promozione, alla disciplina, all'organizzazione ed allo sviluppo del proprio sport, con autonomia tecnica, organizzativa e di gestione ma sempre²³ sotto la vigilanza del CONI.

¹⁹ Art. 11, d.lgs. 242/99.

²⁰ V. la l. 23 luglio 1999, n. 242, Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59

²¹ E non da parte delle assemblee.

²² Sul punto vedi M. Colucci, *Lo Sport e il Diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, 2004, p. 1 ss.

²³ Gli associati in questo caso sono soltanto le società e le associazioni sportive affiliate, mentre soltanto in casi previsti dagli statuti in relazione alla particolarità dell'attività possono essere i singoli tesserati.

Il potere di vigilanza del CONI, che si esplica ai sensi dell'art. 7 del suo nuovo Statuto²⁴, ha la sua espressione più importante nell'approvazione, ai fini sportivi, degli statuti, dei regolamenti, dei regolamenti per l'attuazione dello statuto, di giustizia sportiva e antidoping, da parte della Giunta del CONI. Quest'ultima ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali, agli indirizzi ed ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale.

La struttura organizzativa delle Federazioni è pressoché quella adottata dalle associazioni con personalità giuridica di diritto privato ma con alcune particolarità.

L'assemblea degli associati è l'organo sovrano delle federazioni che dopo il Decreto Pescante ha visto ridurre di molto il suo ruolo²⁵. Il Consiglio Federale è, invece, l'organo direttivo centrale delle FSN ed i cui componenti vengono eletti dall'assemblea che amministra e gestisce tutta l'attività federale. Dopo la riforma Pescante, il Consiglio federale, ha assunto anche il fondamentale compito non solo di predisporre ma anche di approvare il bilancio federale²⁶.

Una delle principali novità introdotte dal Decreto Meandri in relazione alla composizione degli organi direttivi federali²⁷ era stata la previsione di una quota di componenti riservata ai rappresentanti di atleti e tecnici, fissata in almeno il trenta per cento del numero totale dei membri degli organi stessi. Questa previsione è stata poi chiarita dalla Riforma Pescante che ha limitato la presenza dei rappresentanti di atleti e tecnici solamente agli organi direttivi federali nazionali e non anche più alle strutture periferiche.

Il nuovo Statuto del CONI ha specificato che il diritto di voto in assemblea per i rappresentanti delle due categorie suddette è limitato alle elezioni dei propri rappresentanti in seno ai Consigli Federali e all'elezione del Presidente, chiarendo una volta per tutte una circostanza che nel corso dell'ultimo quadriennio aveva portato un notevole numero

²⁴ La versione del nuovo Statuto del CONI è quella deliberata dal Consiglio Nazionale in data 23 marzo 2004 ed in fase di approvazione ministeriale.

²⁵ Il Decreto Meandri aveva stabilito che le assemblee ordinarie dovevano tenersi obbligatoriamente almeno una volta all'anno per procedere all'approvazione del bilancio, mentre quelle elettive alla fine di ogni quadriennio olimpico. Dopo il Decreto Pescante, invece, le assemblee di bilancio non si terranno più.

²⁶ Art. 15, co. 3, d.lgs. 242/99.

²⁷ Il riferimento è sia a quelli centrali che periferici.

di contenziosi innanzi l'autorità giudiziaria sia ordinaria sia amministrativa.

Le FSN, poi, a seconda, dell'importanza e del numero di affiliati, si articolano a livello regionale e provinciale in Comitati, i quali possono anche avere autonomia gestionale e contabile, e che hanno il ruolo di promuovere e attuare a livello periferico il perseguimento dei fini istituzionali della federazione.

La natura giuridica delle Federazioni è tuttora oggetto di numerosi contrasti tra dottrina e giurisprudenza. Non dimenticando che il Decreto Meandri ha trasformato, ex lege, le FSN in associazioni con personalità giuridica, gli orientamenti che si sono alternati nel corso degli anni vanno dalla natura pubblica, alla natura privata, nonché quelli che propongono la più suggestiva soluzione della “ *natura mista* ”.

Alla fine ha largamente prevalso la teoria secondo la quale le federazioni presentano un duplice aspetto, l'uno di natura pubblicistica, esercitando su delega del CONI²⁸ delle funzioni pubbliche proprie di quest'ultimo, l'altro di natura privatistica riconnesso alle loro specifiche attività separate ed autonome rispetto a quelle delegate dall'Ente²⁹.

Tale duplicità di natura e funzioni non è tuttavia venuta meno con l'acquisizione della personalità giuridica di diritto privato, ma è stata anzi confermata sia dal Decreto Pescante sia dal nuovo Statuto del CONI.

L'art. 22 di quest'ultimo, prende in considerazione una serie di attività poste in essere dalle FSN che rivestono carattere pubblicistico ed il riferimento è all'ammissione ed all'affiliazione delle società, delle associazioni sportive e dei singoli tesserati, alla revoca ed alla modificazione di provvedimenti di ammissione e affiliazione, al controllo del regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici, all'uso e alla gestione degli impianti sportivi. La norma però chiarisce che, comunque la valenza pubblicistica delle attività

²⁸ Cfr. S.N. Calzone, *Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Istituzione, organizzazione, federazione*, Catanzaro, 1999, p. 12 ss.

²⁹ Cass. civ., Sez. un., 11.10.2002, n. 14530 : “ *Nel regime anteriore al d.lgs. 242/99, le federazioni sportive nazionali presentano un duplice aspetto, l'uno di natura pubblicistica, riconducibile all'esercizio in senso lato di funzioni pubbliche proprie del CONI, e l'altro di natura privatistica, riconnesso alle specifiche attività delle Federazioni medesime, attività che, in quanto autonome, sono separate da quelle di natura pubblica e fanno capo soltanto alle dette Federazioni* ”.

svolte, non modifica l'ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse.

Nell'ambito della struttura organizzativa del sistema sportivo italiano non va dimenticato l'apporto che allo stesso viene dato dalle società sportive, dalle associazioni e dagli Enti locali.

Proprio per quanto riguarda questi ultimi ed in particolare per le regioni ed i comuni, la normativa di riferimento risiede nel d.lgs. n. 616 del 1977 il quale considera rientrante nell'ambito del turismo, costituzionalmente di competenza delle regioni, “ *la promozione di attività sportive e ricreative* ” ferme restando le attribuzioni del CONI³⁰ per l'organizzazione di attività agonistiche ad ogni livello³¹, ed ha attribuito alle regioni le funzioni attinenti alla tutela sanitaria delle attività sportive svolta dalla Federazione Italiana Medico – Sportiva e dai centri di medicina sportiva del CONI³².

Invece ai sensi dell'art.18, comma 1, Cost. sono state assegnate ai comuni le funzioni amministrative in materia, quali la promozione di attività sportive ricreative e la realizzazione di impianti e di attrezzature d'intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici³³. Nel linguaggio corrente e nella normativa sportiva, con l'espressione “ *società sportive* ” s'intende far riferimento, in modo generico, a quegli enti a base associativa operanti nell'ambito dello sport. Qualcuno ha ritenuto, quindi, che l'espressione può considerata come sostanzialmente alternativa a quella, altrettanto generica, di “ *associazioni sportive* ”. La stessa legge n. 91 del 1981 si applica alle società sportive professionistiche che a tal fine devono assumere la forma delle s.p.a. o s.r.l. Secondo lo Statuto del CONI, all'art. 29, le società e le associazioni sportive, fatti salvi i casi previsti dall'ordinamento ed i casi di deroga autorizzati dal Consiglio Nazionale del CONI o per sua delega dalle federazioni sportive nazionali non hanno scopo di lucro e sono rette da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità³⁴. Lo stesso art. 10 della n. 91

³⁰ Cfr. AA.VV., *Profili evolutivi del diritto dello sport*, Napoli, 2001

³¹ Art. 56, lett. B, d.lgs. n.616 del 1977

³² Art. 27, co. 2, lett. b, d.lgs. 616 del 1977

³³ Art. 60, d.lgs. n. 616 del 1977

³⁴ Cfr. G. Vidiri, *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, in Riv. it. dir. lav., 2002, I, p. 39 ss.

del 1981 che prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'art. 2330 del codice civile, le società devono ottenere l'affiliazione da una o da più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI. Il d.l. 485 del 1996, convertito con modificazioni nella legge n. 586 del 1996, sostituendo il comma 2 dell'art. 10 della legge n. 91 del 1981, ha consentito alle società professionistiche il perseguimento anche dello scopo di lucro.

Queste possono svolgere le loro attività in aree diverse da quelle strettamente agonistiche, ma strumentali ad esse, così fruttando economicamente tutte le attività che si sviluppano attraverso lo sport nel mercato: le sponsorizzazioni, merchandising, diritti televisivi. Accanto a quelle professionistiche vi sono, inoltre, una miriade di enti, sodalizi e semplici associazioni sportive dilettantistiche, sia riconosciute che di fatto, alle quali si applicherà la disciplina del codice civile in materia.

L' associazionismo, più volte oggetto di riforma e disegni di legge, è al contrario di quello professionistico poco disciplinato e tutelato, nonostante sia largamente preponderante rispetto al primo in termini di diffusione della pratica sportiva. Il fenomeno associazionistico è stato oggetto d'interesse solo sotto il profilo della disciplina tributaria e fiscale di riferimento³⁵.

2. Evoluzione storica della legge sullo sport

Il 4 marzo 1981 è una data storica per il mondo sportivo professionistico italiano: il Senato infatti una legge³⁶, la n° 91, che regolava finalmente i rapporti tra società e sportivi professionisti³⁷ anche se, secondo un'opinione diffusa e senza dubbio condivisibile, essa mirava a regolamentare essenzialmente lo sport del calcio, mondo caratterizzato da rilevanti incertezze interpretative ed applicative³⁸.

³⁵ In ordine alla quale si ricordano il d.lgs. n. 60 del 1999, le leggi nn. 133 del 1999 e 342 del 2000 e la legge finanziaria 289/2002.

³⁶ Cfr. Breccia – Frataddocchi, *Profili evolutivi ed istituzionali del lavoro sportivo*, in *Dir. lav.*, 1989, I, p. 79 ss.

³⁷ Cfr. F. Bianchi D'Urso, *Lavoro Sportivo e ordinamento giuridico dello Stato: calciatori professionisti e società sportive*, in *Dir. lav.*, 1972, 396 ss.

³⁸ Cfr. Fois, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1982, 627 ss.

Infatti, la convinzione espressa da più parti, è che la legge 91 sia espressione di un approccio squilibrato del legislatore, che ha preso in considerazione più i problemi del calcio in particolare che dello sport in generale. Tuttavia, prima di ripercorrere le tappe salienti dell'iter che ha portato alla nuova disciplina legislativa è opportuno delineare il quadro normativo preesistente, per capire quale scenario si presentasse nella gestione concreta dell'attività sportiva e le esigenze reali che spinsero a voltare pagina³⁹.

Lo sport, in tal senso, non aveva mancato di sollevare problemi di ordine giuridico da quando, in tempi ormai lontani, aveva cessato di essere un'attività ludica, diventando una struttura organizzata e complessa⁴⁰.

Il legislatore, infatti, quanto all'attività sportiva, si era limitato, fino alla fine degli anni '70, a dettare una normativa circa i suoi organi di governo, quali il Comitato olimpico nazionale italiano e le Federazioni sportive, con la legge 16 febbraio 1942, n.426, modificata dal d.l. n.362 del 1947 e con le norme di attuazione approvate col D.P.R. n.157 del 1986.

Quanto affermato, dimostra che l'esigenza di una regolamentazione adeguata del rapporto giuridico intercorrente tra società ed associazioni sportive da un lato e sportivi professionisti⁴¹ dall'altro non era stata avvertita fino a quel momento, se non per alcuni aspetti che riguardavano il regime previdenziale. Il riferimento è alla legge n.366 del 1973, che aveva esteso ai calciatori vincolati da contratto con società sportive affiliate alla Federazione italiana gioco calcio, nonché agli allenatori di calcio vincolati con le predette società ed agli allenatori federali, l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e l'assicurazione contro le malattie, gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza⁴². A questo punto viene da chiedersi quale fu il

³⁹ L'emanazione delle norme in esame rappresenta l'adempimento di provveder alla regolamentazione organica del settore dello sport professionistico, assunto dal Governo in sede di conversione del d.l. 14 luglio 1978, n. 430.

⁴⁰ Cfr. G. Vidiri, *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, in Riv. it. dir. lav., 2002, I, p. 39 ss.

⁴¹ La definizione dello sportivo professionista risultava, prima dell'entrata in vigore della nuova legge, dall'art. 34 del d. p. r. 2 agosto 1974, n. 350 (contenente il regolamento di esecuzione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, istitutiva del Comitato Olimpico Nazionale), norma che individuava l'atleta non professionista, e quindi a contrario il professionista, come colui che pratica lo sport senza trarne profitto materiale direttamente o indirettamente.

⁴² Cfr. Landolfi, *La legge n. 91 del 1981 e la emersione dell'ordinamento sportivo*, in Riv. Dir. Sport. , 1986, 36 ss.

momento della svolta per il mondo dello sport sul versante della sua disciplina giuridica ed in particolar modo del calcio, che secondo la dottrina, è riuscito a sopravvivere a lungo proprio grazie alla sua “ *istituzionale vocazione dilettantistica* ”.

Sembra opinione ricorrente che l'intervento del Legislatore⁴³ fu reso necessitato dall'agire deciso della Magistratura ordinaria nel mondo del lavoro sportivo ed in particolar modo dal provvedimento del Pretore di Milano, Dr. Costagliola, il quale, a seguito di un esposto del presidente Campana, bloccò, nell'estate del 1978, il cosiddetto calcio-mercato, perché ritenuto in contrasto con la l. 264/ 1949 sul collocamento⁴⁴.

Il pretore sosteneva, infatti, che il rapporto tra Società sportiva ed Atleti fosse da considerare nell'ambito del lavoro subordinato e soggetto, di conseguenza, anche alle norme sul collocamento e sul divieto dell'intervento di mediatori nella fase della stipulazione del contratto di lavoro⁴⁵. Il decreto del pretore milanese, però, viene considerata dalla critica soltanto come una primitiva sensazione perché si ritiene, infatti, che la necessità della regolamentazione, trovi le sue radici nel passato ed in quelle incertezze interpretative ed applicative riguardanti la sfera del diritto del lavoro, del diritto commerciale e persino quella del diritto tributario, tant'è che lo stesso sen. Mazzapesa⁴⁶, in un suo intervento in sede di approvazione del disegno di legge, evidenziava che da tempo era avvertita l'esigenza di dare una certezza giuridica al rapporto tra le società sportive e gli sportivi professionisti. Non sono mancati, però, gli autori che hanno definito il decreto “ *dissennato* ”, non solo perché riteneva possibile il sequestro di contratti ed utilizzava indifferentemente il termine “ *società* ” o “ *associazione* ” per indicare gli stessi clubs, ma anche perché disattendeva la giurisprudenza della Cassazione che aveva

⁴³ Com'è noto il decreto, poi convertito con modifiche nella l. 4 agosto 1978, n. 430, ebbe origine dall'irruzione che la forza pubblica effettuò, su ordine del Pretore di Milano emesso dietro denuncia dell'Associazione Calciatori, nell'albergo dove si svolgeva il c.d. “ *calciomercato* ” al fine di accertare, in quella sede, il compimento di eventuali reati.

⁴⁴ Cfr. Ambrosio – Marani Toro, *L'iter parlamentare della legge 23 marzo 1981, n. 91, sui rapporti tra società e sportivi professionisti*, in Riv. dir. sport., 1981, p. 492 ss.

⁴⁵ Cfr. Bianchi D'Urso – Vidiri, *La Nuova disciplina dl lavoro sportivo*, in Riv. dir. sport. 1982, p. 3 ss.

⁴⁶ Cfr. l'intervento del sen. Mezzapesa, in *Atti parlamentari – Senato della Repubblica*, VIII Legislatura, p. 7511, per il quale *la legge in esame era stata formulata anche con il concorso delle categorie interessate, il concorso delle forze politiche e cioè di tutta la complessa realtà sociale che gira intorno al mondo dello sport.*

escluso l'applicazione della disciplina del collocamento della manodopera⁴⁷.

Quello del Pretore di Milano viene considerato dalla dottrina come un segnale della reciprocità di rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico (statuale) che non poteva rimanere inerte di fronte ad una vicenda che interessava l'intera collettività⁴⁸. Il decreto del Pretore focalizzava la sua attenzione su una serie di punti fondamentali.

In primis il provvedimento s'interessava del " lavoro subordinato ", affermando che il rapporto intercorrente tra calciatori e le società calcistiche che li avevano ingaggiati era sicuramente da inquadrarsi nell'ambito dei contratti di lavoro subordinato poiché in esso si ravvisavano i connotati quali l'onerosità della prestazione, la subordinazione, l'estraneità ai rischi dell'impresa e l'inserimento nella organizzazione del lavoro che non ne consentivano altra qualificazione⁴⁹. E' chiaro, però, che se si tiene conto delle caratteristiche che attengono alle diverse finalità perseguite ed alla stessa struttura dell'attività esercitata⁵⁰, non è possibile assimilare del tutto il rapporto calciatore-società ad un normale rapporto di lavoro e risolvere ogni problema in chiave di subordinazione.

In tal senso la dottrina ha parlato di " *contratto speciale nel più ampio genus del lavoro subordinato* " e di rapporto di lavoro " *atipico* " per il quale risultano inapplicabili tutti i normali istituti di diritto del lavoro. Infatti, taluni di questi sono incompatibili con l'attività prestata dal calciatore⁵¹. Si pensi alla disciplina dei licenziamenti ; alla legge che impone l'assunzione di una certa percentuale di operai ed invalidi ; ad una serie di norme dello Statuto dei Lavoratori⁵² come ad es. l'art 13,in

⁴⁷ Cfr. Macrì, *Problemi della nuova disciplina dello sport professionistico*, in Riv. dir. sport. 1981, II, 483 ss.

⁴⁸ Cfr. D. D'Harmant, *Il rapporto di lavoro subordinato ed autonomo nelle società sportive*, in Riv. dir. sport., 1986, p. 3 ss.

⁴⁹ Cfr. Marani – Toro, *Problematica della legge 91/1981*, in Riv. dir. sport., 1983, p. 13 ss.

⁵⁰ La definizione dello sportivo professionista, che era stata data dal d. p. r. 2 agosto 1974, si è rivelata ben presto incongrua rispetto alle esigenze avvertite da atleti che pure intendevano restare dilettanti e di dedicarsi, con impegno pressochè totale, al miglioramento delle proprie capacità atletiche ed al perseguimento di risultati validi sul piano internazionale.

⁵¹ Cfr. A. Martone, *Osservazioni in tema di lavoro sportivo*, in Riv. dir. sport., 1964, p.117

⁵² Cfr. De Stefano – Chilosi, *Disposizioni dello Statuto dei lavoratori incompatibili con il lavoro sportivo*, in Riv. dir. sport., 1983, edizione speciale, p. 226 ss.

tema di mansioni, porterebbe a concludere che un calciatore, non appartenente alla rosa di una squadra, avrebbe acquisito la qualifica di titolare e non potrebbe più essere richiamato tra le riserve, se schierato in campo per più di tre mesi.

Proprio la dubbia applicazione di alcuni istituti, ci introduce al secondo punto sul quale il decreto s'incentra, ossia il collocamento dei lavoratori⁵³. Tenuto conto, infatti, del carattere subordinato dell'opera prestata dai calciatori⁵⁴, il Pretore trasse la conseguenza che anche per tali lavoratori, valevano le norme sul collocamento della legge n.264 del 1979, compresa quella che sanziona penalmente la mediazione illecita.

Questo orientamento, però, era stato contrastato da più sentenze della Corte Cassazione (3 aprile 1963, n. 811; 8 settembre 1970, n. 1349) che, avendo esaminato il problema dell'operatività del divieto dell'intermediazione privata nei confronti della cessione dei calciatori, aveva accolto le istanze di mediatori che reclamavano la provvigione, dando torto alla società calcistica controparte che sosteneva, invece, l'illiceità della mediazione in quanto contraria alla legge 264/ 49⁵⁵.

Altro elemento d'interesse del provvedimento del Pretore, era quello della configurazione dei presidenti quali mediatori. In ulteriore disposizione del decreto, infatti, era previsto un discutibile invio di 73 comunicazioni giudiziarie, per illecita mediazione, ad altrettanti rappresentanti di società, giustificate dal fatto che, non essendo consentito l'intervento di alcun mediatore nella fase della stipulazione del contratto di lavoro tra il calciatore e la società che lo ingaggia, anche i responsabili della società cedente, terzi nel rapporto, avrebbe finito con l'assumere la veste di veri e propri intermediari⁵⁶.

I dirigenti delle società professionistiche, invece, erano in una posizione ben differente da quella dei mediatori; essi, infatti, a seguito della delibera federale del settembre del 1966, che aveva equiparato le società

⁵³ Cfr. D. Duranti, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in Riv. it. dir. lav., 1983, I, p. 699 ss.

⁵⁴ In precedenza la disciplina dell'attività degli atleti professionisti era riservata a norme regolamentari da emanarsi dalle competenti federazioni nazionali, con la conseguenza che la normativa di carattere sportivo che ne derivava non era omogenea e che, per le diverse specialità sportive, la stessa qualificazione dei rapporti appariva incerta anche dal punto di vista del diritto generale.

⁵⁵ Cfr. Grasselli, *L'attività dei calciatori professionisti nel quadro dell'ordinamento sportivo*, in Giur. it., 1974, IV, p. 44 e ss.

⁵⁶ Cfr. De Cristofaro, *Problemi attuali di diritto sportivo*, in Dir. lav., 1989, I, p. 97 ss.

professionistiche a delle s.p.a. , competeva la redazione di un bilancio che a norma dell'art. 2423 c.c. , deve rispecchiare con precisione e chiarezza il loro stato patrimoniale. Infine, ulteriore punto su cui il decreto soffermava la sua attenzione, era quello relativo al blocco del calcio mercato ed al divieto di ratifica dei contratti⁵⁷.

Il codice penale consentiva al Pretore, quale organo di polizia giudiziaria, per evitare ulteriori conseguenze a causa dei reati commessi, di vietare trattative e stipulazioni di contratti aventi ad oggetto il trasferimento dei calciatori⁵⁸. Il divieto posto ai legali rappresentanti delle Leghe di ratificare tutti i contratti di trasferimento stipulati tra rappresentanti delle società calcistiche, comporta un'opportuna precisazione. Infatti, dall'art.2089 del c.c., si ricava che i contratti di lavoro stipulati senza l'osservanza delle disposizioni relative al collocamento non sono nulli ma solo eventualmente annullabili e che il mancato esercizio dell'azione di annullamento, entro il termine e con le modalità previste dalla norma, li rende praticamente inattaccabili, ferme restando le responsabilità penali per l'intervenuta mediazione⁵⁹.

Il Pretore Costagliola non si era pronunciato, infatti , sulla validità dei contratti in quanto non era di sua competenza, essendo un giudice penale, ma aveva impedito che i contratti stipulati potessero produrre efficacia nell'ordinamento Federale, per impedire così che i reati ipotizzati d'illecita mediazione portassero ad ulteriori conseguenze⁶⁰.

In tal senso, le forze politiche capirono la necessità di un loro attivarsi in conseguenza di tale provvedimento che avrebbe messo a rischio l'inizio del campionato di calcio, con ripercussioni sul piano politico ma anche di ordine pubblico, tant'è che il Governo tamponò la falla aperta dalla pronuncia giudiziale, emanando il d.l. 367/ 1978 che fu convertito nella l.430 dello stesso anno⁶¹. C'è da dire, però, che in sede di conversione, gran parte delle disposizioni del decreto furono soppresse ed in particolar modo l'art. 1,1° comma, che sottolineava la “specialità” e “l'autonomia”

⁵⁷ Cfr. Macrì, *Problemi della nuova disciplina dello sport professionistico*, in Riv. dir. civ., 1981, II, p. 483 ss.

⁵⁸ Cfr. *Manuale di Diritto Sportivo*, UTET, aa.vv. , 1999, 10 ss.

⁵⁹ Cfr. Persiani , *Commento all'art. 3 della legge 91/1981*, in Nuove leggi civ. comm. , 1982, 567 ss.

⁶⁰ Sul punto vedi: *Manuale di Diritto sportivo*, UTET, aa.vv. , 1999.

⁶¹ Cfr. Ambrosio – Marani Toro, *L'iter parlamentare della 23 marzo 1981, n. 91, sui rapporti tra società e sportivi professionisti*, in Riv. dir. Sport. , 1981, 492 ss.

del rapporto di lavoro sportivo, che continuava ad essere regolato dagli statuti e dai regolamenti delle federazioni, riconosciute dal CONI, e l'art.2 che stabiliva la previsione di una disciplina organica, emanata con legge, da applicare a tali tipi di rapporti, tutelando gli interessi sociali, economici e professionali degli atleti⁶². Proprio la soppressione di quest'ultima disposizione, ha fatto sì che la dottrina considerasse la successiva legge del 91, come adempimento di un'obbligazione naturale⁶³. L'unica disposizione restante in vigore, era l'art. 1, 2° comma, che escludeva l'applicazione delle norme sul collocamento agli atti relativi all'acquisto, al trasferimento dei giocatori di calcio ed all'assunzione dei tecnici. Tale disciplina ambigua, lasciò inalterata la questione relativa alla dubbia legittimità del vincolo, cioè di quel particolare legame a tempo indeterminato tra atleta e società sportiva⁶⁴.

A causa di tale vincolo, infatti, l'atleta era praticamente di proprietà della stessa società e non aveva né libertà contrattuale, né libertà di recesso.

La conversione del decreto legge 17 luglio 1978, però, fu proprio l'occasione per il Parlamento di impegnare il Governo a presentare al più presto (entro il 31 marzo 1979) un disegno di legge che contenesse una disciplina organica dei rapporti tra società e sportivi professionisti⁶⁵.

La presidenza del Consiglio del Governo Andreotti nominò, a tal fine, una Commissione di studio presieduta dal sottosegretario Evangelisti e da quel momento servirono oltre due anni di consultazioni e riunioni che videro impegnate diverse componenti del mondo sportivo (Federazioni, Leghe, Associazione italiana Calciatori, Associazione Allenatori, Enti di promozione) , prima di arrivare all'emanazione di una legge che, dopo dubbi, perplessità, incertezze e speranze in precedenza sempre deluse, definiva finalmente lo status giuridico dello sportivo professionista. Il disegno di legge presentato al Governo dal sen. D'Arezzo, allora ministro del turismo e dello spettacolo, venne approvato dal Senato dando quindi vita alla legge 91 del 1981.

⁶² Cfr. Grasselli, *L'attività dei calciatori professionisti nel quadro dell'ordinamento sportivo*, in Giur. it., 1974, IV, p. 44 ss.

⁶³ Cfr. Bianchi D'urso, *Lavoro sportivo e ordinamento giuridico dello Stato: calciatori professionisti e società sportive*, in Dir. lav. 1972, p. 412 ss.

⁶⁴ Cfr. E. Picardo, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti – Commento all'art. 2*, in *Nouve leggi civ. comm.*, 1982, p. 563 ss.

⁶⁵ Cfr. Martinelli, *Lavoro autonomo e subordinato nell'attività dilettantistica*, in Riv. dir. sport., 1993, p. 13 ss.

2.1. Profili del lavoro sportivo nella legge 23 marzo 1981 n. 91

La legge 23 marzo n. 91 del 1981 è stata considerata dalla dottrina una novità, perché si tratta dell'intervento dello Stato in una zona tradizionalmente riservata alla competenza dell'ordinamento sportivo ed un'inserzione di quest'ultimo nell'ordinamento generale. L'autonomia dell'ordinamento sportivo, legittimata costituzionalmente dal principio che attribuisce rilevanza alle formazioni sociali intermedie, è sicuramente un dato dal quale l'analisi della nuova disciplina legislativa non può prescindere⁶⁶. Tra l'altro l'esigenza del Legislatore di fissare precisi riferimenti normativi al lavoro sportivo trova uno dei suoi *quid iuris* decisivi nell'impedire che l'ordinamento sportivo fosse soggetto a dannosi sconvolgimenti provocati dagli interventi giudiziari⁶⁷.

Il tema dell'autonomia dell'ordinamento sportivo⁶⁸ non può, però, essere disgiunto da quello della natura autonoma del rapporto di lavoro sportivo, che sarà oggetto della nostra attenzione, in modo più specifico, nei paragrafi successivi. Per il momento ci limitiamo ad affermare che la concezione della natura autonoma del lavoro sportivo era già emersa dalla legge n. 430 del 1970, la quale aveva escluso l'applicabilità agli sportivi delle norme sul collocamento⁶⁹. Lo stesso schema di disegno di legge elaborato dalla Commissione di studio aveva lasciato intendere che, attraverso il riferimento alla collaborazione continuativa e coordinata tra le parti, si stava andando verso l'autonomia del rapporto di lavoro sportivo, confermata dalla sua approvazione al Senato, secondo il principio espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 811/ 1963 che sanciva l'applicazione delle norme sul collocamento ai rapporti di lavoro subordinato.

⁶⁶ Cfr. Fois, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in Nuove leggi civ. comm., 1982, p. 627 ss.

⁶⁷ Sul punto vedi Realmente, *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in Riv. dir. sport., 1997, p. 371 ss.

⁶⁸ Cfr. L. Di Nella, *La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici: analisi critica dei profili teorici e delle applicazioni al fenomeno sportivo*, in Riv. dir. sport., 1996, p. 5 ss.

⁶⁹ Cfr. Bianchi D'Urso – Vidiri, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in Riv. dir. sport., 1982, 1982, p. 3 ss.

L'esame del provvedimento alla Camera dei Deputati, però, costituì l'occasione per un vero e proprio ribaltamento dell'impostazione del disegno di legge perché il binomio autonomia dell'ordinamento sportivo – autonomia del rapporto di lavoro sportivo rimase solo un *flatus vocis*, cedendo il passo ad una concezione subordinata ed ad una prevalenza dell'ordinamento giuridico statale su quello sportivo⁷⁰.

La critica addebitata allo stesso Parlamento di non essere stato in grado di seguire la nuova linea tracciata, dando vita ad una concreta disarmonia tra il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato ed alcune soluzioni ispirate ab origine ai principi cardine del lavoro autonomo⁷¹.

Si è parlato, per questa ragione, di una legge “ malfatta ” non tanto per le finalità, quanto per le soluzioni tecnico – giuridiche adottate e per la non omogeneità del testo normativo.

La legge n. 91 va però analizzata attentamente nelle sue singole disposizioni, al fine di comprendere quali risposte, anche alla luce delle problematiche sollevate dalla stessa dottrina⁷², sia riuscita a fornire alle esigenze che hanno spinto alla sua emanazione e quali novità abbia introdotto nel mondo del lavoro sportivo.

L'art. 1, sancendo la libertà dell'esercizio dell'attività sportiva sia professionistica che dilettantistica, va ad applicare nel mondo dello sport valori costituzionalmente garantiti, perché essa è senza dubbio espressione di un diritto della personalità dell'individuo.

La Costituzione non ha previsto, però, nell'ambito del titolo riservato ai rapporti civili, un riferimento specifico della libertà del cittadino nei confronti dello sport ma è fuori dubbio che essa sia garantita ed è fondamentale, in tal senso, un richiamo all'art. 2 della Costituzione che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità⁷³. Si può affermare,

⁷⁰ Cfr. Ambrosio – Marani Toro, *L'iter parlamentare della legge 23 marzo 1981, n. 91, sui rapporti tra società e sportivi professionisti*, in Riv. dir. sport., 1981, p. 492 e ss.

⁷¹ Cfr. Vidiri, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in Giust. Civ., 1993, II, p. 205 ss.

⁷² Una parte della dottrina è giunta alla teorizzazione di una “ *causa sportiva* ” che informerebbe i rapporti in questione differenziandoli da altre fattispecie e porterebbe alla considerazione del rapporto sportivo come rilevante esclusivamente nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

⁷³ Cfr. Duranti, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in Riv. it. dir. lav., 1983, I, 699 ss.

dunque, che ogni cittadino ha la facoltà di svolgere un'attività sportiva, sia in forma individuale che collettiva senza condizioni o limitazioni.

Quello che in sostanza vuole escludersi, è il cosiddetto “ *agonismo programmato* ”, ossia lo sport praticato solo nelle strutture organizzate previste dalla legge volendosi invece affermare che l'attività sportiva debba essere praticata liberamente come attività ricreativa ed al tempo stesso formativa⁷⁴. Il carattere di direttiva programmatica per l'ordinamento Statale dell'art. 1 della legge in esame ha avuto un vero e proprio preciso riscontro nell'emanazione della legge n. 70 del 1975, ossia la regolamentazione legislativa del CONI, ma anche nell'istituzione di istituti superiori d'insegnamento delle discipline sportive nell'ambito dell'istruzione pubblica. L'art. 1 crea spazi di libertà all'interno dell'ordinamento sportivo, consentendo agli atleti la scelta dello sport preferito ed alle società la scelta della Federazione cui affiliarsi⁷⁵.

Poiché tale libertà è riferita allo sportivo professionista, essa acquista un valore essenzialmente economico, venendo a significare essenzialmente libertà contrattuale per lo stesso sportivo⁷⁶.

A questa valutazione dell'art. 1, si è obiettato, come, nella realtà dei fatti, il monopolio delle Federazioni nei singoli settori sportivi e la circostanza che solo l'attività sportiva e professionistica, secondo la disciplina emanata dal CONI, riceve la tutela della legge 91, ne riduca sensibilmente la portata.

Si discute circa la tassatività⁷⁷ o meno delle tre ipotesi suddette; alla posizione di chi propende per la prima tesi contrasta quella di chi fa riferimento ad ipotesi di lavoro subordinato che non precludono, però, l'indagine sull'esistenza di fattispecie di vero e proprio lavoro autonomo. L'ambito applicativo della legge n. 91 è delineato dall'art. 3, la cui interpretazione non ha dato sempre vita ad opinioni concordi⁷⁸.

⁷⁴ Cfr. F. Bianchi D'Urso, *Lavoro sportivo e ordinamento giuridico dello Stato: calciatori professionisti e società sportive*, in *Dir. lav.*, 1972, p. 396 ss.

⁷⁵ Cfr. Persiani, *Commento all'art. 1 della legge 91/1981*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1982, p. 567 ss.

⁷⁶ Cfr. Marani Toro, *Sport e lavoro*, in *Riv. dir. sport.*, 1971, p. 175 ss.

⁷⁷ Cfr. Dalla Costa, *La disciplina giuridica del lavoro sportivo: analisi e proposte relative sul professionismo sportivo*, Vicenza, 1993.

⁷⁸ Le problematiche relative all'art. 3 della legge n. 91 del 1981 saranno analizzate nel cap. II.

2.2. Modifiche alla Legge n. 91 del 1981: la Legge 23 Marzo del 1996

Il 15 ottobre 1995 il processo di riforma della legge sullo sport ebbe un'inaspettata spinta con l'ormai storica Sentenza Bosman⁷⁹. La Corte di giustizia della comunità europea sancì che “ *le norme emanate da federazioni sportive in forza delle quali un calciatore professionista, cittadino di uno Stato membro, alla scadenza del contratto che lo vincolava ad una società poteva essere ingaggiato da una società di un altro Stato membro solo se questa aveva versato alla società di provenienza un'indennità di trasferimento, formazione e promozione*⁸⁰ ” erano contrarie al principio di libera circolazione dei lavoratori nell'ambito comunitario; dall'altro “ *che le norme emanate dalle federazioni sportive in forza delle quali, nelle competizioni organizzate, le società calcistiche potevano schierare solo un numero limitato di calciatori professionisti, cittadini di altri stati membri* ” erano contrarie al suddetto principio⁸¹.

Le conseguenze furono travolgenti e si avvertì, di conseguenza, l'esigenza di adeguare le norme nazionali, in primis la legge n. 91 del 1981, con le novità introdotte dalla sentenza Bosman.

Il primo intervento di revisione della normativa si concretizzò con il D.l. 1 Maggio n. 272 recante “ disposizioni urgenti per le società sportive ”.

Il decreto però non venne convertito in legge cosicché si rese necessaria la reiterazione attraverso il decreto n. 383 del 22 luglio 1996 che ripropose per intero il testo della precedente disposizione.

Anche quest'ultimo, allo scadere dei 60 giorni, non venne convertito in legge ed anche in questo caso si verificò una nuova reiterazione attraverso il giunse decreto n. 485 del 20 settembre 1996. Il 18 novembre 1996 il decreto fu finalmente convertito nelle legge n. 586, apportando sostanziali cambiamenti ad una serie di articoli della legge n. 91 del 1981⁸².

⁷⁹ Cfr. Bastianon, *Il calcio e il diritto comunitario*, in Foro it., 1996, IV, p. 3 ss.

⁸⁰ Cfr. R. Blanpain, M. Colucci, in *Europa, diritto e sport*, 1998, p. 20 ss.

⁸¹ Cfr. M. Coccia, *L'indennità di trasferimento e la libera circolazione dei calciatori professionisti nell'Unione Europea*, in Riv. dir. sport., 1994, p. 355 ss.

⁸² Cfr. Vidiri, *Modifiche alla legge del 1981: legge 586 del 1996*, in Riv. Dir. sport. , 1997, p. 30 ss.

L'articolo 6 di quest'ultima sanciva che: “ *in ogni caso di trasferimento dell'atleta professionista, prevedeva la corresponsione, da parte della società cessionaria a quella cedente, di una specifica indennità di promozione e di preparazione, da determinare secondo coefficienti e parametri fissati dalle federazioni in relazione alla natura ed alle esigenze dei singoli sport (comma 1°)* ”. Inoltre, *in caso di primo contratto professionistico, l'indennità è dovuta alla società o alla associazione sportiva per cui l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica (comma 2°).*

Una simile previsione, che in sostanza assume carattere sostitutivo del prezzo versato in occasione della c.d. compravendita calcistica, trova un adeguato supporto giustificativo nelle particolari caratteristiche del mondo sportivo, non riscontrandosi nella normativa statale analoghe forme indennitarie a beneficio del datore di lavoro⁸³.

L'indennità prevista dall'art. 6 trova infatti la sua ragion d'essere sulla base della constatazione che le società di appartenenza contribuiscono con impegni economici, talora cospicui, alla crescita tecnica ed atletica dei giocatori e, di conseguenza, il cessato utilizzo di uno di essi comporta per la società titolare del rapporto ormai esaurito una diminuzione delle potenzialità agonistiche del mondo sportivo, che viene invece ad accrescersi sul versante del sodalizio formativo del nuovo contatto di lavoro⁸⁴. In conseguenza della sentenza Bosman, tuttavia, la legge 586 del 1996 ha sostituito il primo ed il secondo comma dell'art. 6 della legge sullo sport del 1981, eliminando ogni riferimento concernente l'indennità di preparazione e promozione ed i relativi coefficienti e parametri.

Il nuovo testo dell'art. 6, rubricato “ *Premio di addestramento e formazione tecnica* “, prevede, al primo comma, che “ *nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore delle società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile* ”. Nell'ammettere tale residua operatività del premio il legislatore ha, evidentemente, ritenuto la

⁸³ Cfr. Giugni, *La qualificazione di atleta professionista*, in Riv. dir. sport., 1986, p. 167 ss.

⁸⁴ Cfr. Persiani, *Commento all'art.6 della legge 91/1981*, in Nuove leggi civ. comm., 1982, p.567 ss.

suddetta disposizione compatibile con i principi della sentenza Bosman, laddove è lecito invece nutrire seri dubbi sulle legittimità della scelta normativa, in quanto il premio in questione poteva anch'esso costituire un ostacolo alla libertà di circolazione del lavoratore sportivo tanto più nel momento in cui viene presa la decisione di svolgere a titolo professionale l'attività agonistica⁸⁵.

A favore della società o associazione, che in virtù di un tesseramento dilettantistico o giovanile, aveva provveduto alla formazione iniziale ed all'addestramento tecnico dell'atleta, continua ad essere previsto, per quanto riguarda la stipula del primo contatto professionistico, un vero e proprio diritto di preferenza, che può essere esercitato, in presenza di precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali in relazione all'età degli atleti ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive (art. 6, comma 2°).

Il premio di addestramento e di formazione dovrà essere investito, dalle società od associazioni che svolgono attività dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi⁸⁶ (art. 6, comma 3°).

La legge del 1996 ha, ancora, apportato sostanziali cambiamenti all'art. 10 della legge n. 91 del 1981; in primis l'introduzione, al primo comma, della previsione dell'obbligo, per le società sportive professionistiche, di nominare il collegio sindacale, in deroga all'articolo 2488⁸⁷ del codice civile. La riforma di maggior portata della legge del 1996, tuttavia, riguarda la soppressione del comma 2° dell'art. 10 in base al quale l'atto costitutivo delle società sportive professionistiche doveva prevedere che gli utili fossero interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva⁸⁸.

Il voler negare a livello legislativo il carattere lucrativo delle società sportive, infatti, impedendo alle stesse di sfruttare le infinite possibilità di introiti offerte dall'esercizio dell'attività agonistica a livello professionistico costituiva senza dubbio uno dei più significativi motivi

⁸⁵ Cfr. Di Filippo, *La libera circolazione dei calciatori professionisti alla luce della sentenza Bosman*, in Riv. it. dir. lav., 1996, II, p. 232 ss.

⁸⁶ Cfr. D. D'Harmant, *Note sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro sportivo*, in Mass. giur. lav., 1982, p. 853 ss.

⁸⁷ L'art. 2488 del codice civile sancisce l'obbligo di nomina del collegio sindacale se il capitale non è inferiore a euro 103.291,38 o se è stabilita nell'atto costitutivo.

⁸⁸ Cfr. Castellaneta, *La libera circolazione dei calciatori professionisti alla luce della sentenza Bosman*, in Il lav. nella giur., 1996, p. 633 ss.

per cui i bilanci delle società presentavano spesso allarmanti perdite, non compensate dalle pur notevoli entrate.

L'introduzione dello scopo di lucro, ha comportato, per le federazioni interessate, anche la necessità di modificare gli statuti e i regolamenti federali relativamente alle norme concernenti l'assenza di tale scopo. L'abrogato 2° comma dell'art. 10 è stato sostituito dalla previsione in base alla quale “ *l'atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali* ”. La modifica più interessante del comma 2° dell'art. 10, però, recita che “ *l'atto costitutivo deve provvedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico – sportiva* ”.

La sentenza Bosman, infatti, aveva diffuso tra gli addetti ai lavori l'opinione che le società sportive italiane non avessero più interesse ad investire nei vivai a causa dell'eliminazione dell'indennità di preparazione e di promozione prevista dalla legge comunitaria⁸⁹.

Ecco allora che la legge del 1996 cerca di incentivare le società professionistiche ad investire nei rispettivi settori giovanili e non solo con la nuova previsione dell'art. 10 ma anche con il mantenimento dell'indennità di promozione e di preparazione nel caso di stipulazione di primo contratto da professionista di un calciatore, consentendo ai club di recuperare una significativa quota di costo. Anche gli articoli 12 e 13 hanno subito delle modificazioni alla luce della riforma⁹⁰.

La nuova formulazione dell'art. 12, riguardante la garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi, stabilisce che “ *allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società professionistiche sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo le modalità e principi da questo stabiliti*⁹¹ ”.

L'art. 13, invece, in materia del potere di denuncia al tribunale, nel suo nuovo testo, prevede che le federazioni sportive nazionali possono

⁸⁹ Cfr. R. Blanpain, M. Colucci, in *Europa, diritto e sport*, 1998, p. 141 ss.

⁹⁰ Cfr. Vidiri, *Modifiche alla legge del 1981: la legge 586 del 1996*, 1997, p. 30 ss.

⁹¹ Cfr. Macrì, *Problemi della nuova disciplina dello sport professionistico*, in Riv. dir. civ., 1981, II, p. 483 ss.

procedere, nei confronti delle società sportive professionistiche, alla denuncia di cui all'art. 2409 del codice civile. Quest'ultimo fa riferimento al fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci ed al potere dei soci, che rappresentano il decimo del capitale sociale, di denunciare i fatti al tribunale. Inoltre, al fine di rendere meno gravosi per i bilanci delle società sportive gli effetti della sentenza Bosman, relativamente all'abolizione dell'indennità di preparazione e di promozione, onde non incorrere nella previsione di cui all' art. 2446 c.c. , relativo alla riduzione del capitale sociale per perdite, ed all'art. 2447 c.c. , relativo alla riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, il legislatore ha autorizzato ad iscrivere in bilancio, tra le componenti attive, l'importo massimo pari al valore delle indennità di preparazione maturata alla data del 30 giugno 1996 a seguito di un'apposita certificazione, rilasciata dalla Federazione sportiva competente, conforme alla normativa in vigore (aggiunta all'art. 16 della legge 23 marzo 1981, n. 91).

3. Il lavoro sportivo in Italia: professionismo, dilettantismo e dintorni

Dall'esame dell'articolo 2 della legge n. 91 del 1981⁹² è agevole dedurre come la qualifica di atleta professionista sia subordinata ad una serie di requisiti che, come una parte della dottrina sostiene, escludono l'acquisizione di fatto del relativo status. Secondo l'articolo 2, infatti, è professionista⁹³ l'atleta che esercita l'attività sportiva a) a titolo oneroso, b) con carattere di continuità e c) purchè sia intervenuta la c.d. qualificazione da parte della rispettiva Federazione in osservanza delle direttive stabilite dal CONI⁹⁴.

E' opinione diffusa che ai fini della distinzione tra professionismo e dilettantismo, il riscontro nella prestazione resa dallo sportivo dei

⁹² Cfr. E. Picardo, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti* – Commento all'art. 2 , in Nuove leggi civ. comm., 1982, p. 563 ss.

⁹³ Nella generalità dei casi lo svolgimento dello sport a livello professionistico dà luogo ad allestimento di spettacoli sportivi che vengono fruiti dal pubblico a pagamento , senza contare la possibilità di conclusioni di contratti di sponsorizzazione che trasformano lo sport professionistico in un'attività di produzione di servizi.

⁹⁴ Cfr. Bianchi D'Urso , *Lavoro sportivo e ordinamento giuridico dello Stato: calciatori professionisti e società sportive*, in Dir. Lav., 1972, p. 396 ss.

caratteri della continuità e della onerosità, lungi dall'essere sufficiente, è dal punto di vista normativo susseguente all'accertamento della circostanza che, all'interno della disciplina considerata, la Federazione competente abbia effettivamente individuato la figura al cui tipo appartiene l'atleta professionista⁹⁵. Il requisito della qualificazione è stato oggetto di discussione da parte della dottrina che non sempre ha espresso orientamenti univoci⁹⁶. C'è chi infatti ha sostenuto che il requisito in esame comporterebbe un vero e proprio rinvio in bianco, da parte del Legislatore, alle federazioni, mentre, un orientamento opposto, ritiene che si sarebbe dato vita ad “ *un sistema soggettivo a carattere chiuso* ”.

La qualificazione richiesta comporterebbe delle vere e proprie disparità di trattamento perché, per la sola ragione della mancanza dell'intervento qualificatorio da parte della rispettiva Federazione, continuano ad essere inquadrati come dilettanti atleti che prestano la propria attività a favore di società sportive in modo continuativo ed a titolo oneroso⁹⁷.

Per non lasciare privi di tutela questi rapporti, solo formalmente dilettantistici, c'è chi ha suggerito di fare comunque riferimento alla normativa prevista dalla legge n. 91 del 1981, prescindendo quindi dal requisito della qualificazione o addirittura il ricorso al diritto comune.

In sostanza l'ordinamento sportivo non riconosce il cosiddetto “*professionismo di fatto*” per il quale, in realtà, non si può fare riferimento, dal punto di vista della disciplina applicabile, al diritto comune, perché ci si porrebbe in contrasto con la *voluntas legis* e si darebbe vita ad ulteriori problemi di disparità di trattamento⁹⁸. Le Federazioni nazionali hanno un vero e proprio potere in tal senso che si estrinseca, secondo alcuni, in una sorta di “ *atto di ammissione* ”.

La norma in esame, consentendo alle Federazioni di governare il discrimine tra professionismo e dilettantismo, vuole evitare una smisurata dilatazione del primo, altrimenti prospettabile se il legislatore avesse correlato la qualificazione “ *professionistica* ” alla sola presenza

⁹⁵ Cfr. Giugni, *La qualificazione di atleta professionista*, in Riv. Dir. sport., 1986, p. 166 ss.

⁹⁶ Cfr. Girotti, *Il rapporto giuridico del calciatore professionista*, in Riv. dir. sport., 1987, p. 133 ss.

⁹⁷ Cfr. Realmonte, *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in Riv. Dir. sport., 1997, p. 371 ss.

⁹⁸ Cfr. Vidiri, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in Giust. Civ., 1993, II, p. 205 ss.

delle caratteristiche oggettive della prestazione di lavoro, ossia onerosità e continuità⁹⁹. Già il Comitato Olimpico Internazionale nel 1978 aveva, in qualche modo, ammesso la possibilità di un dilettantismo sportivo facendo riferimento alla possibilità per i partecipanti ai giochi olimpici autorizzati a percepire i normali rimborsi spese, le borse di studio, le somme corrispondenti al lucro cessante ed entro certi limiti i premi guadagnati nelle gare. Questo avrebbe potuto aprire la strada, nell'ambito dei settori sportivi esclusivamente dilettantistici, ad un escamotage per assicurare agli atleti un trattamento economico sostanzialmente sostitutivo della retribuzione¹⁰⁰. Agli inizi degli anni 80', si era operata una netta distinzione tra atleti professionisti e dilettanti in relazione ai fini perseguiti e al volume dell'attività esercitata, cosicché il dilettante era chi era non era indotto alla pratica sportiva da motivi lucrativi ma solo da motivi ricreativi e di educazione psicofisica, mentre il professionista era chi trasformava il proprio sforzo fisico in fonte di reddito e che quindi trovava nello sport la propria collocazione lavorativa.

La definizione giuridica del lavoro come attività umana diretta al soddisfacimento di un bisogno altrui, difficilmente si potrà considerare tale quella del dilettante, come ogni altra attività svolta per diletto o svago, mentre riteniamo possibile, concettualmente e giuridicamente, il binomio lavoro – sport professionistico¹⁰¹.

La dottrina ritiene che la profonda evoluzione del concetto di sport in senso professionistico ed il moltiplicarsi delle fattispecie di lavoro, al passo con l'evolversi dei bisogni umani, ha fatto sì che “ l'homo ludens ” ha finito con confondersi con “ l'homo faber ”, trasformando sempre più il semplice svago e l'esercizio fisico in competizione¹⁰². L'atleta professionista era allora il praticante che non è animato soltanto dalla finalità di emergere nella competizione sportiva, ma anche dall'interesse di trarre dalla pratica sportiva un mezzo di sostentamento.

⁹⁹ Cfr. P. Ichino, *Il tempo della prestazione nel rapporto di lavoro*, vol. I, Milano, 1984, p. 60-66

¹⁰⁰ Cfr. C. Zoli, *Sul rapporto di lavoro sportivo professionistico*, in *Giust. civ.*, 1985, I, p. 2090 ss.

¹⁰¹ Cfr. Ciammarruconi, *La federazione sportiva nazionale “ datore di lavoro ” (Considerazioni attorno alla L. 23 marzo 1981 n. 9)*, in *Riv. dir. sport.*, 1983, p. 7 ss.

¹⁰² Cfr. D'Harmant Francois, *Il rapporto di lavoro subordinato ed autonomo nelle società sportive*, in *Riv. Dir. sport.*, 1986, p. 3 ss.

L'art. 2 fa riferimento, infatti, all'attività esercitata a titolo oneroso, potendo, quindi, rilevare da ciò che l'atleta professionista è colui che scambia le proprie prestazioni agonistiche con una retribuzione, aggiungiamo noi, molto spesso discussa¹⁰³.

Non si può fare a meno, allora, di citare un importante passo dottrinale che, pur riferendosi in maniera esclusiva al calcio, può essere di sicuro riferibile anche agli altri sport. Infatti la dottrina autorevole, pone in evidenza come “ *il rapporto tra attività principale, il gioco del calcio, e quella economico- strumentale, lo spettacolo offerto come fonte di guadagno per le società, si sia invertito perché oggi lo sport spettacolo ha fatto sì che le associazioni di calcio fossero costruite con atleti professionisti estranei al rapporto associativo*¹⁰⁴ ”.

In definitiva, tale orientamento dottrinale, mette in evidenza che lì dove lo sport-spettacolo ha prevalso, si è giunti ad un riconoscimento quasi dovuto all'atleta come professionista, privilegiando più la sostanza del rapporto che la formalità della qualificazione della Federazione di appartenenza .

Da più parti, però, si ritiene che la più esatta definizione dell'atleta professionista¹⁰⁵ è quella contenuta nelle disposizioni statutarie e regolamentari della F.I.G.C., estensibile agli altri sports, le quali definiscono professionista solo il giocatore che pratica l'attività sportiva come lavoro primario mentre considerano diversamente il calciatore che pratica lo sport solo oltre le normali attività occupazionali¹⁰⁶.

Uno degli interrogativi più interessanti che può nascere da un'attenta analisi della legge 23 marzo 1981 n. 91 è quello relativo al perché si possa parlare di professionismo e dintorni con riferimento al lavoro sportivo. La lettura dell' articolo 2 della legge in esame, infatti, ci induce ad una riflessione sulle varie figure professionali che il panorama del mondo sportivo, nelle sue diverse discipline, può presentare.

¹⁰³ Cfr. Grasselli, *L'attività dei calciatori professionisti nel quadro dell'ordinamento sportivo*, in Giur. it., 1974, IV, p. 44 ss.

¹⁰⁴ Cfr. Duranti, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in Riv. it. dir. lav., 1983, I, p. 699 ss.

¹⁰⁵ Cfr. B. Zauli, *Dilettantismo e professionismo nello sport*, in Riv. dir. sport., 1955, p. 97 ss.; Id., *I limiti sociali del professionismo calcistico*, ivi 1959, p. 3 ss. ; G. Mazzoni, *Dilettanti e professionisti*, ivi 1968, p. 368 ss.

¹⁰⁶ Cfr. Duranti, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in Riv. it. dir. lav., 1983, I, p. 699 ss.

L'elencazione dell'art. 2 di figure definite con il termine di “ *sportivi professionisti* ” fa riferimento all'atleta, all'allenatore, al direttore tecnico sportivo ed ai preparatori atletici che conseguono la qualificazione delle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse con l'osservanza delle direttive emanate dal C.O.N.I.

L'opinione prevalente, infatti, è quella secondo la quale i riferimenti operati dalla norma non siano tassativi e che quindi essa sia una disposizione aperta idonea a ricomprendere non solo altre figure di tecnici, maestri, insegnanti, istruttori che ricoprono un importante ruolo in alcune discipline ma anche quelle che l'evoluzione organizzativa di una società possa proporre¹⁰⁷.

In verità non manca, però, l'orientamento di chi sostiene che l'elencazione operata faccia riferimento ad una tipizzazione tassativa delle figure professionali. I sostenitori di questa tesi¹⁰⁸ ritengono, infatti, che solo se il Legislatore avesse utilizzato espressioni generiche ed omnicomprensive si sarebbe potuto parlare di “ *norma aperta* ”.

Pur in presenza, quindi, di una moltitudine di sport e di discipline sportive, la norma ha previsto, oltre all'atleta, solo tre figure di tecnici¹⁰⁹, che sono soliti conseguire e possedere un titolo di qualificazione con una soltanto delle federazioni sportive nazionali.

Innanzitutto, bisogna rilevare che la norma in esame consente di identificare e definire lo status giuridico dello sportivo professionista, costituendo un primo passo per fornire certezza legale all'attività sportiva professionistica, senza specificare, però, la nozione delle uniche quattro figure di sportivi professionisti elencati.

Volendo, quindi, cercare di colmare questa lacuna normativa, andiamo ad analizzare le quattro figure professionali menzionate dall'art. 2 della sul professionismo sportivo. Anche la nozione di allenatore e di preparatore atletico possono ricavarsi solo sulla base delle indicazioni fornite dall'ordinamento sportivo.

¹⁰⁷ Secondo un orientamento dottrinale il legislatore ha inteso elencare esemplificativamente le figure degli operatori sportivi più frequenti e note, senza escludere l'estensione della tutela propria del professionista anche ad altre figure di tecnici eventualmente previste dagli ordinamenti federali.

¹⁰⁸ Cfr. Macrì, *Problemi della nuova disciplina del sport professionistico*, in Riv. Dir. civ., 1981, II, p. 483 ss.

¹⁰⁹ Il riferimento è all'allenatore, al direttore sportivo ed al preparatore atletico

La qualificazione, attribuita secondo le norme federali, di tecnico sportivo fa riferimento a compiti e funzioni tecnico-sportivo che riguardano la selezione, l'istruzione, l'allenamento e la salute degli atleti. Così, ad esempio, per la F.I.G.C., sono tecnici i direttori tecnici, gli allenatori, i massaggiatori, e i medici sociali; per la F.I.D.A.L. (Federazione italiana di atletica leggera) nella categoria dei tecnici federali tutti coloro che svolgono compiti tecnici di istruzione, guida nella preparazione e svolgimento delle gare, a vantaggio degli atleti¹¹⁰.

Nell'ambito, quindi, della categoria dei tecnici, ancora, non vanno dimenticati gli istruttori, i selezionatori ed i maestri. In tale categoria – espressamente prevista dall'art. 32 dello Statuto del CONI – sono ricompresi quei soggetti cui spettano compiti di direzione, controllo tecnico e preparazione degli atleti, nonché di avviamento alla disciplina dei praticanti¹¹¹. Proprio in funzione degli importanti compiti assegnati a tali soggetti dall'ordinamento sportivo, il tesseramento dei tecnici è, come detto in precedenza, disciplinato dalle norme regolamentari delle singole discipline sportive in modo estremamente rigoroso.

L'assunzione della qualifica di tecnico sportivo è condizionata dalla sussistenza di determinati requisiti professionali¹¹²; gli stessi tecnici, inoltre, sono spesso organizzati all'interno della singola disciplina in categorie diverse. Il loro comportamento, ove negligente e imprudente, considerata la pericolosità specifica dello sport, le capacità fisiche e la preparazione dell'atleta, può dare luogo anche a precise responsabilità di natura civile¹¹³ e penale¹¹⁴.

Mentre alcune figure di tecnici maestri (maestri di tennis e di sci, procuratori nel pugilato) sono nati come figure professionistiche, in altre

¹¹⁰ Cfr. Dalla Costa, *La disciplina giuridica del lavoro sportivo, analisi e proposte relative alla normativa sul professionismo sportivo*, Vicenza, 1993.

¹¹¹ Con specifico riferimento al rapporto di lavoro dell'allenatore sportivo professionista la Cass. sez. lav. , 17 gennaio 1996 n. 354, in Giust. Civ. mass. , 1996, 73, ha ritenuto inquadrabile tale rapporto nell'ambito del rapporto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma II, 23 marzo 1981 n. 91.

¹¹² Cfr. M. Coccia, *La libera circolazione degli allenatori nell'UE*, in Riv. Dir. sport. , 1995, 3 e ss.

¹¹³ In un caso particolare, la giurisprudenza (Trib. Di Monza, 13 settembre 1998, in Resp. Civ., 1989, 1200) ha affermato la responsabilità dell'istruttore di tennis ex art. 2043 cod. civ. per i danni subiti da un allievo durante una lezione di tennis addebitabili al suo comportamento colposo.

¹¹⁴ La giurisprudenza (Pret. Belluno, 3 novembre 1993, in For it. , 1994, II, 468) ha dichiarato la responsabilità penale di un direttore aviolancistico che non ha controllato,

discipline sportive si è avuta una evoluzione per i tecnici di maggior livello verso il professionismo (si pensi agli allenatori di calcio delle serie maggiori). Nel complesso panorama del mondo sportivo, comunque, ampia parte dei tecnici svolge la propria opera gratuitamente¹¹⁵. Alcune figure di tecnico risultano poi caratterizzate da elementi del tutto peculiari.

Si pensi, ad esempio, alla figura del procuratore del pugile ed a quella del maestro di sci. Il procuratore del pugile è una figura di allenatore estremamente articolata in quanto svolge per l'atleta molteplici funzioni, quali l'organizzazione degli incontri, l'assistenza tecnica, la tutela della salute e dell'integrità fisica dell'atleta¹¹⁶.

Per quanto riguarda, invece, la figura del maestro di sci, è da notare che è la legge stessa¹¹⁷ che si preoccupa di fissare i principi fondamentali in materia di ordinamento della professione di maestro di sci al fine di assicurare peculiari standard di preparazione tecnico – culturale per l'esercizio di tale professione, vista la diffusione di tale sport ed il livello di intrinseca pericolosità dello stesso.

La figura dell'allenatore, considerato istruttore tecnico, fa riferimento a colui che ha conseguito l'idoneità all'insegnamento della pratica sportiva e consente all'atleta di prepararsi ad affrontare la gara nelle migliori condizioni di rendimento¹¹⁸. Egli, allora, non solo dedica la sua attenzione nel seguire gli atleti posti a sua disposizione, ma è anche vincolato alle direttive della società sportiva adottando programmi determinati. Il preparatore atletico è caratterizzato dalla collaborazione fornita all'allenatore o agli altri componenti dello staff tecnico, contribuendo principalmente alla formazione atletica degli sportivi ed a volte al recupero dei loro infortuni.

come prescritto dalla disciplina di riferimento, i documenti di abilitazione del paracadutista ed ha consentito il lancio in condizioni di avversità atmosferiche.

¹¹⁵ Utili indicazioni si traggono da: Cons. Stato, sez. VI, 26 ottobre 1982, n. 517, in Riv. Dir. sport., 1983, 224, secondo cui il commissario tecnico della FIDAL non è dipendente del CONI, trattandosi di una carica normalmente onoraria.

¹¹⁶ In relazione alla responsabilità del procuratore del pugile per i danni fisici riportati dagli atleti nello svolgimento dell'attività sportive cfr. App. Bologna, 19 marzo 1985, in Riv. Dir. sport., 1985, 31 e ss.

¹¹⁷ Legge 8 marzo 1991 n.81, “ *Legge – quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina* ”

¹¹⁸ Cfr. AA.VV., in *Manuale di Diritto sportivo*, UTET, 1999.

3.1. La figura del “ team manager “ e del direttore sportivo

Nell’ambito dell’organizzazione interna di una società sportiva professionistica di solito la figura del team manager coincide con il direttore sportivo, ossia con colui che funge da tramite tra la società, il tecnico ed i singoli giocatori. Egli pertanto deve godere della fiducia di tutti e tre i soggetti, facendo da mediatore di fronte ad eventuali incomprensioni. Il team manager deve riscuotere la massima fiducia da parte del vertice societario, ma anche essere visto dai giocatori come un punto di riferimento al quale rivolgersi in caso di contrasti e/o problemi con la dirigenza¹¹⁹.

Questa è forse la figura più generica di tutto l’ambiente calcistico, passandosi da colui che svolge molte funzioni, proprie del direttore generale, a quello che è responsabile tecnico – commerciale della campagna trasferimenti o, ancora, a colui che è “ il braccio destro “ dell’allenatore¹²⁰.

Per svolgere questa funzione, sono di primaria importanza le qualità umane, psicologiche, relazionali, tanto che molte società fanno ricorso ad ex calciatori che, grazie all’esperienza maturata sul campo, rivestono questo ruolo meglio degli altri¹²¹.

Nonostante sia una figura importante, la cui presenza dovrebbe essere avvertita dalla squadra costantemente e, non solo un’ora prima della partita, il direttore sportivo vede diminuire giorno dopo giorno, i suoi poteri, in quanto più spesso sostituito dai direttori generali, dagli amministratori delegati o dagli stessi presidenti.

E’ proprio il processo di “aziendalizzazione” che cancella progressivamente questa figura, perché gli enormi interessi legati al mondo del calcio, rendono indispensabile l’ingresso nella società di contabili, finanziari, esperti di marketing, esperti di pubbliche relazioni.

¹¹⁹ Cfr. A. Martone, *Osservazioni in tema di lavoro sportivo*, in Riv. dir. sport., 1964, p. 117

¹²⁰ Cfr. AA.VV., *in Manuale di Diritto sportivo*, UTET, 1999.

¹²¹ Il Direttore sportivo, per poter svolgere al meglio la sua attività, deve necessariamente avere una conoscenza “capillare” delle situazioni contrattuali dei giocatori dell’intero panorama calcistico nazionale ed internazionale.

Il direttore sportivo ha la responsabilità tecnica delle squadre della società, unitamente agli allenatori e commercializza i calciatori tesserati per la società, previo parere degli allenatori ed autorizzazione a concludere l'affare da parte della proprietà. Egli segue le problematiche ed intrattiene i rapporti con tutti i tecnici e calciatori della società. La propria attività è svolta, prevalentemente, fuori dalla sede, seguendo gli allenamenti, i raduni, le rappresentative e le gare soprattutto delle altre squadre¹²².

Una sua importante funzione è soprattutto quella di coordinamento dei rapporti tra la prima squadra ed il settore giovanile, di coordinamento ed attribuzione degli incarichi agli osservatori. Sicuramente la definizione più complessa di lavoratore sportivo è quella del direttore tecnico-sportivo, dato che negli statuti e regolamenti federali assume connotazioni notevolmente diverse e data l'ampiezza dei compiti svolti¹²³.

A tale figura, infatti, vengono ricondotte dalle Carte Federali tutte quelle funzioni che hanno in comune la conduzione tecnica di un area federale e con le responsabilità dei settori dell'organizzazione sportiva agonistica.

Prima dell'emanazione della legge n. 91, tale figura, era stata ricondotta nello schema del lavoratore subordinato o di quello autonomo. La norma in esame, però, sembra escludere la riconducibilità di tale figura allo schema del lavoro autonomo perché la considera elemento dell'organizzazione societaria o federale cui è legato da contratto di lavoro subordinato da prestare in modo continuativo e coordinato.

Il direttore tecnico-sportivo, secondo gli ordinamenti federali, indica quelle figure di dirigenti che, in seguito alla sempre maggiore complessità del fenomeno sportivo, collaborano per lo sviluppo dello sport, mettendo a disposizione la competenza e l'esperienza tecnica in loro possesso¹²⁴.

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di occuparsi della figura in esame, escludendo l'applicabilità dell'art. 4 della legge n. 91 del 1981

¹²² Cfr. F. Bianchi D'Urso, *Lavoro sportivo e ordinamento giuridico dello Stato: calciatori professionisti e società sportive*, in *Dir. lav.*, 1972, p. 396 ss.

¹²³ Cfr. Marani Toro, *Problematica della legge 91/1981*, in *Riv. Dir. sport.*, 1983, edizione speciale, p. 13 ss.

¹²⁴ Cfr. Breccia – Frataddocchi, *Profili evolutivi e istituzionali del lavoro sportivo*, in *Dir. lav.*, 1989, I, p. 71 ss.

per l'inesistenza del contratto tipo previsto dalla norma previsto dalla e riconducendo l'ipotesi a quella di lavoro subordinato ordinario. La sentenza della Corte di Cassazione (sez. lav. 8 giugno 1995, n. 6439) ha stabilito, infatti , che il direttore sportivo di una società calcistica appartiene al novero dei dirigenti amministrativi e tecnici, in quanto la sua attività concerne l'assetto organizzativo della società, compresa la gestione dei rapporti anche contrattuali tra società e calciatori o tecnici e la conduzione delle trattative con altre società sportive, aventi ad oggetto il trasferimento dei calciatori e la cessione dei relativi contratti¹²⁵.

Il rapporto contrattuale tra professionista sportivo, quindi, nella specie il direttore sportivo e società destinataria delle prestazioni sportive, secondo la Corte di Cassazione non è qualificabile come rapporto di lavoro subordinato ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 4 della legge n. 91, ove manchi un contratto tipo, perché non predisposto mediante accordo tra la competente federazione sportiva nazionale ed i rappresentanti delle categorie interessate.

E' necessario, però, che rispetto alle figure professionali che abbiamo fin qui esaminato è totalmente assente qualunque previsione normativa relativa all'attività dilettantistica¹²⁶, dovendosi pertanto riferirsi agli statuti ed ai regolamenti interni delle federazioni sportive dilettantistiche per attingere elementi di qualificazione delle stesse. Al riguardo sembra che la giurisprudenza sia stata investita dell'inquadramento giuridico dei rapporti determinatasi in ambito di sport dilettantistico, aventi ad oggetto le prestazioni sportive di tali soggetti verso il pagamento di un corrispettivo.

¹²⁵ Cfr. Bellini, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in Nuove leggi civ. comm., 1982, p. 605 ss.

¹²⁶ Cfr. Grasselli, *L'attività dei calciatori professionisti nel quadro dell'ordinamento sportivo*, in Giur. it., 1974, IV, p. 44 ss.

3.2. La figura del direttore generale

Volendo sposare anche noi la tesi della non tassatività della previsione normativa, la nostra attenzione non può non concentrarsi infatti sulla figura del general manager o direttore generale¹²⁷ di un club sportivo, che bisogna differenziare dal direttore tecnico - sportivo di cui all'art. 2, perché tali soggetti partecipano, insieme agli allenatori, alla conduzione tecnica delle squadre ed alla preparazione degli atleti. La figura del general manager, pone una serie di problemi giuridici relativi proprio a quelli che sono i poteri ad esso conferiti, alla natura del rapporto che lo lega alla società e soprattutto alla disciplina loro applicabile¹²⁸.

In primis, però, ci sembra doveroso inquadrare la figura professionale del direttore generale. Egli, secondo la dottrina prevalente, deve essere considerato come un dirigente “ particolarmente qualificato ” che ricopre un ufficio direttivo, in virtù del quale è posto al vertice dell'organizzazione della società. Si ritiene che abbia il potere-dovere di operare autonomamente e di non svolgere funzioni puramente esecutive ma anche poteri deliberativi¹²⁹. I direttori generali¹³⁰ di una società sportiva, in quanto dipendenti della società, sono tenuti a svolgere attività lavorativa e le obbligazioni che fanno loro capo possono essere imposte da deliberazioni del Consiglio di amministrazione o da direttive degli amministratori¹³¹.

Essi sono vincolati da un obbligo di non concorrenza che è stato individuato nell'art. 2105 c.c., che disciplina l'obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro, il quale non deve trattare affari in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti l'organizzazione

¹²⁷ Una considerazione a parte richiede la figura del *general manager* o direttore generale di un club sportivo, che non rientra nell'espressione “ *direttori tecnici – sportivi* ” di cui all'art. 2 perché in questa disposizione si fa riferimento a quei soggetti che partecipano unitamente agli allenatori alla conduzione tecnica delle squadre ed alla preparazione degli atleti. Ne consegue che il rapporto di lavoro del *general manager* va qualificato sulla base dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

¹²⁸ Cfr. Militerni, *Sui poteri del direttore generale*, in Rivista dir. sport. 1990, p. 3 e ss.

¹²⁹ Cfr. Marani Toro A., *L'iter parlamentare della legge 23 marzo 1981 n. 91: sui rapporti tra società e sportivi professionisti*, in Riv. dir. sport., 1981, p. 492 ss.

¹³⁰ In tema di amministratore di società per azioni direttore della stessa società vedi Santonastasio, in Mass. Giur. Lav., 1963, 391

dell'impresa o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. La dottrina, infatti, non ritiene possa trovare applicazione, neppure in via analogica, l'art. 2390 che disciplina il divieto di concorrenza, perché si ritiene che la ratio della norma è quella di evitare che taluni soggetti, per la posizione che rivestono, possano svolgere una concorrenza particolarmente pericolosa; tale pericolosità, invece, non sussiste per i direttori generali, in quanto non avrebbero la possibilità di agire in tutti in campi della società, né di conoscere tutte le notizie note agli amministratori¹³².

Nelle società sportive, il direttore generale, non solo deve essere in possesso di una capacità di gestione dell'azienda, per poter coordinare tutte le attività gestionali che attuano le strategie e la politica aziendale, ma anche di una profonda e specifica competenza nella materia sportiva lì dove la componente passionale rischia spesso di incidere sulle effettive esigenze di bilancio e gestionali delle società stesse¹³³.

La problematica relativa ai suoi poteri, invece, deve essere affrontata cercando di accertare se egli sia fornito di un potere di rappresentanza¹³⁴ e, di conseguenza, possa configurarsi una responsabilità per le operazioni da lui poste in essere. In primis va detto che le società sportive costituiscono una species delle società di capitali, nelle quali l'attività amministrativa, oltre che dagli amministratori, può essere esercitata anche da altri soggetti ed in particolare dal direttore generale, la cui attività può essere considerata analoga a quella degli amministratori.

L'art. 2396 del codice civile è l'unica norma che si occupa di tale figura e che estende la responsabilità degli amministratori ai direttori nominati dall'assemblea o per disposizione dell'atto costitutivo in relazione ai compiti loro affidati.

A tal proposito bisogna escludere sin dall'inizio che la figura professionale in esame possa essere identificata con quella dell'institore non solo per il fatto che i poteri di quest'ultimo si determinano in via riflessa per la sua preposizione ad un ramo dell'impresa ma anche perché

¹³¹ Sulla figura del direttore generale, cfr. Ragusa Maggiore, *Predisposizione institoria tacita del direttore generale da parte dell'amministratore unico di una società per azioni*, in *Dir. e giur.*, 1969, p. 818 e ss.

¹³² Sul punto vedi Militerni, in *Rivista di dir. sport.* 1990

¹³³ Cfr. Borgioli, *I Direttori generali di società per azioni*, Milano, 1975, p. 110 e ss.

le sue funzioni sostitutive del titolare si esteriorizzano nei confronti dei terzi¹³⁵. Questo però non esclude che il direttore generale, il quale esplica normalmente un'attività meramente interna o esecutiva, in nessun caso possa essere investito della facoltà di rappresentare la società affermazione, quest'ultima, che trova conferma nella sentenza della Corte di Cassazione, 5 luglio 1968, n. 2284¹³⁶. Un supporto normativo di tale orientamento, inoltre, lo si individua proprio nell'articolo 2396 c.c. che, in tema di responsabilità, richiama le disposizioni precedenti tra le quali l'art. 2394, che prende in considerazione la responsabilità verso i creditori sociali ed è questo un indice importante per potergli attribuire poteri rappresentativi.

La dottrina, però, a tal riguardo, è concorde nel ritenere che bisogna tenere conto della disciplina delle società per azioni al fine di poter individuare condizioni e limiti in cui poter riconoscere tali poteri¹³⁷.

Da un lato, quindi, si pone l'orientamento dottrinale che, assimilando la posizione del direttore generale a quella di un institore preposto all'intera impresa sociale o ad un ramo della stessa, ritiene consequenziale all'attribuzione della qualifica di direttore generale, l'immediato conferimento di poteri rappresentativi. Dall'altro, invece, la posizione giurisprudenziale¹³⁸ ha escluso che il potere di rappresentare la società sussista in capo al direttore generale solo in conseguenza di una specifica attribuzione o quando tale potere sia inerente alla natura stessa dei compiti a lui affidati.

La sentenza della Corte di Cassazione, 5 luglio 1968, n. 2284, nel giudicare la validità di alcuni sconti concessi da un direttore generale, ha fornito un'ampia motivazione per confutare la tesi secondo la quale il potere di rappresentanza dei direttori generali discenderebbe automaticamente dalla identificazione o dalla assimilazione della loro posizione con quella di institori. I direttori generali si distinguono dagli

¹³⁴ Cfr. Guglielmetti, *Delegabilità di poteri per il compimento di affari sociali nella società per azioni*, in Riv. soc., 1958, p. 507 e ss.

¹³⁵ Al riguardo vedi Militerni, in Rivista dir. sport. 1990

¹³⁶ In particolare, Cass., 5 luglio 1968, n. 2284, in Giust. Civ., 1968, I, 1574

¹³⁷ Sul punto vedi Militerni, in Rivista di dir. sport. 1990

¹³⁸ La stessa giurisprudenza (cfr. Trib. Milano, 25 febbraio 1971, in Dir. fall., 1971, II, 771) ritiene che non sia configurabile una responsabilità dei direttori generali nominati in mancanza di una disposizione statutaria, in considerazione che l'art. 2396 trova applicazione nei confronti dei direttori generali indicati in detto articolo.

altri dirigenti per la natura dei poteri ad essi conferiti che sono considerati di alta gestione dell'impresa e che sono estesi alla maggior parte delle attività e dei servizi di questa.

Proprio quest'ultimo aspetto consente a questa figura dirigenziale di svolgere quelle funzioni di coordinamento che la caratterizza soprattutto dal punto di vista gestionale. Viene naturale chiedersi allora cosa intendiamo con l'espressione "alta gestione"¹³⁹. Essa è stata definita attività di gestione particolarmente qualificata ma tale affermazione merita un'ulteriore specificazione. Innanzi tutto è giusto precisare per gestione s'intende un vero e proprio esercizio di un "potere d'iniziativa". Spesso la complessità dell'organizzazione interna di un'impresa spinge l'imprenditore a delegare compiti di gestione ai suoi collaboratori, conservando un potere di iniziativa e di coordinamento dell'attività¹⁴⁰. Tenuto conto quindi di questo evidente nesso che intercorre tra alta gestione e l'attribuzione di poteri decisori, si tratta di capire a quale livello, l'esercizio di questi ultimi, sia particolarmente qualificante¹⁴¹. Affiancando quindi al potere decisionario il potere d'iniziativa si può delineare con più chiarezza l'ambito dell'alta gestione, facendo rientrare in esso proprio quella iniziativa decisionale e di coordinamento riservata in precedenza all'imprenditore.

Alla luce di quanto chiarito in precedenza, si può senza dubbio affermare che i direttori generali, così come gli amministratori, hanno un quadro chiaro della situazione economico patrimoniale della società ed una conoscenza specifica di fatti rilevanti per la gestione di essa. L'alta gestione quindi attribuisce al direttore non solo poteri rappresentativi ma anche responsabilità¹⁴².

La disciplina sulla responsabilità della figura professionale in esame è contenuta nell'art. 2396, la cui infelice formulazione ha dato luogo ad interpretazioni contrastanti. La problematica principale, lasciata aperta da detto articolo, è quella di stabilire a quale disciplina in tema di

¹³⁹ Cfr. Minervini, *Gli amministratori di società per azioni*, Milano, 1962, 209 e ss.

¹⁴⁰ Cfr. Millozza G., *Le società sportive*, in *Società*, 1984, 138 e ss.

¹⁴¹ Sul punto vedi *Manuale di Diritto sportivo*, 1999, AA.VV., p. 30 ss.

¹⁴² Cfr. Vittoria D., *Le società sportive fra controlli federali e controlli giudiziari*, in *Contratto e impresa*, 1985, 810 e ss.

responsabilità siano assoggettati i direttori generali che non vengono nominati dall'assemblea o per disposizione dell'atto costitutivo¹⁴³.

Secondo la giurisprudenza, infatti, non è configurabile una responsabilità di quelli nominati in mancanza di disposizione statutaria, perché l'art. 2396 trova applicazione solo nei confronti direttori generali indicati in detto articolo¹⁴⁴. Solamente questi ultimi, al pari degli amministratori, sono titolari di un rapporto organico che giustifica l'applicazione di tale disciplina normativa. Un orientamento contrario, invece, ha osservato che il riferimento dell'art. 2396 ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dell'atto costitutivo non vuole escludere la responsabilità dei direttori generali¹⁴⁵ nominati in altro modo, ma solo escludere la disciplina dei limiti della responsabilità che il codice detta per gli amministratori¹⁴⁶. Se spostiamo la nostra attenzione, nello specifico, sulle numerose società sportive e sulla loro struttura organizzativa interna, il panorama nazionale ed europeo ci fornisce esempi di grandi club dotati di specifiche figure professionali tra le quali proprio il direttore generale rappresenta un importante elemento propulsore caratterizzato da molteplici e complessi poteri¹⁴⁷.

Volendo, quindi, in concreto, riassumere quali sono le funzioni del direttore generale possiamo affermare che egli sovrintende e coordina tutta l'attività della società, ad esclusione di quella prettamente tecnica e rende esecutive le direttive del consiglio di amministrazione¹⁴⁸. Egli relaziona periodicamente la proprietà e/o la presidenza sulle problematiche di particolare importanza ed ha una piena autonomia decisionale, potendo anche attivare i consulenti nell'interesse della società. Il "general manager" dirige e coordina tutto il personale, i collaboratori ed i tesserati della società ed è delegato a rappresentare la società nelle sedi competenti. Tra i suoi compiti vi è la cura personale dei rapporti ed i contatti con tutti gli organismi federali e la lega, quelli con gli enti locali, con le altre società, la tifoseria organizzata, con i terzi, i fornitori e chiunque altro intrattenga relazioni con la società.

¹⁴³ Sul punto vedi Militerni, *Sui poteri del direttore generale*, in Rivista dir. sport. 1990

¹⁴⁴ Cfr. Trib. Milano, 25 febbraio 1971, in Dir. fall., 1971, II, 771.

¹⁴⁵ Cfr. Marasà G., *Società sportive e società di diritto speciale*, in Rivista dir. sport., 1984, 3 e ss.

¹⁴⁶ Cfr. Zoli, *Sul rapporto di lavoro professionistico*, in Giust. civ., 1999, I.

¹⁴⁷ Cfr. Marasà G., *Le società sportive di diritto speciale*, in Riv. soc., 1984, 3 e ss.

Infine egli segue gli aspetti legali ed i contenziosi che riguardano la società e firma gli atti di normale amministrazione, la corrispondenza e gli atti federali. Da più parti¹⁴⁹, infine, è stata affermata la necessità dell'istituzione, nell'ambito delle società sportive, l'albo professionale dei direttori generali, ritenendosi che il riconoscimento di costoro come lavoratori subordinati, non possa essere di ostacolo a tale intento, tenuto conto del fatto che gli albi sono costituiti di regola per e libere professioni.

3. 3. La figura dell' Agente di calciatori

Il mondo dello sport è popolato di altre figure soggettive. Un accenno particolare va però fatto al cosiddetto procuratore sportivo di calcio¹⁵⁰. La risposta al quesito che ci siamo posti sul perché parlare di lavoro sportivo come professionismo e dintorni, si può arricchire di un ulteriore elemento chiarificatore, nel momento in cui spostiamo la nostra attenzione su tale discussa e chiacchierata figura, conosciuta oggi con la denominazione di “ agente di calciatori ”.

Questa figura con l'evoluzione in senso professionistico del calcio, ha assunto sempre maggiore importanza¹⁵¹. In considerazione di ciò, la FIGC ha emanato un apposito regolamento per la sua disciplina¹⁵². L'articolo 3 comma 2 del regolamento 22 novembre 2001, per l'esercizio dell'attività di agente di calciatori, definisce quest'ultimo come ” la persona fisica che avendo ricevuto a titolo oneroso l'incarico in conformità¹⁵³ di tale regolamento, cura e promuove i rapporti tra un calciatore ed una società in vista della stipula di un contratto di

¹⁴⁸ Cfr. Marani Toro, *Sport e lavoro*, in Riv. dir. sport., 1971, p. 233 ss.

¹⁴⁹ Parere inedito di Claudio Pasqualin (procuratore sportivo di calcio) sul general manager

¹⁵⁰ Cfr. P. Mennea , *Il procuratore sportivo di calcio e le figure giuridiche ad esso assimilabili*, in Impresa, 1995, p.283 e ss.

¹⁵¹ Cfr. M. Sanino, *Manuale di diritto sportivo*, p. 64 e ss.

¹⁵² Cfr. Zoppini, *I procuratori sportivi nell'evoluzione del diritto dello sport*, in Rivista dir. sport. 1999, p. 67 e ss.

¹⁵³ La conformazione di tale figura crea un autonomo sistema e un'autonoma qualifica professionale – quella del “ *procuratore sportivo* “ appunto – disciplinato come una sorta di ordine professionale, cui si accede superando un esame e prestando una garanzia personale al fine di iscriversi in un apposito albo.

prestazione sportiva, ovvero tra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione di un contratto di un calciatore¹⁵⁴”.

L'agente cura gli interessi del calciatore, assistendolo nell'attività diretta alla definizione, alla durata, al compenso e ad ogni altra pattuizione del contratto di prestazione sportiva. L'immagine dei grandi campioni dello sport è oggi, quindi, affidata a tali figure sempre più influenti nel mondo del calcio e che spesso sono definiti come gli “angeli custodi” dei loro assistiti¹⁵⁵. Volendo quindi tornare alla nostra riflessione sul termine “dintorni”, utilizzato per voler determinare l'ambito di operatività del lavoro sportivo, s'impone sicuramente una verifica in ordine a come tale figura possa inserirsi tra i soggetti che fanno parte dell'ordinamento sportivo¹⁵⁶, cioè capire quale sia lo spazio entro il quale trovano applicazione le norme di un ordinamento speciale qual è appunto considerato quello sportivo. L'appartenenza all'ordinamento sportivo degli agenti di calciatori è, innanzitutto, evidenziata dal regolamento F.I.F.A., approvato il 10 dicembre 2000 dal Comitato esecutivo¹⁵⁷.

Esso, infatti, all'art. 1 premette che tale regolamento riguarda l'attività degli agenti di calciatori che si occupano dei trasferimenti all'interno di una Federazione nazionale (o da una Federazione nazionale all'altra) e che ogni Federazione nazionale ha l'obbligo di redigere il proprio regolamento per gli agenti di calciatori.

Si delinea, così, quella che potrebbe dirsi la soggettività riflessa¹⁵⁸ del procuratore sportivo, che per agire è costretto a sottostare alle regole dell'ordinamento sportivo pur non essendone parte; come, poi, conferma il fatto che egli non è iscritto alla Federazione e, conseguentemente, non è in essa rappresentato. Il divieto posto ai calciatori di farsi assistere da soggetti diversi da quelli che erano “ procuratori sportivi “ ai sensi dell'ordinamento federale e quello rivolto a tutti gli altri soggetti dello

¹⁵⁴ Dal regolamento contenuto nel comunicato ufficiale della FIGC n. 81 del 22.11.2001 ed entrato in vigore il successivo 7.12.2001

¹⁵⁵ Ulteriore punto nodale della disciplina è da individuarsi nella norma che prescrive un divieto ai calciatori di farsi assistere nella suddetta attività da soggetti diversi da quelli che siano “ procuratori sportivi “ ai sensi dell'ordinamento federale, così come fa divieto “ a tutti gli altri soggetti dell'ordinamento federale ” di svolgere trattative o di intrattenere rapporti ai fini della conclusione di un contratto.

¹⁵⁶ Cfr. G. Zoppini, *I procuratori sportivi nell'evoluzione del diritto dello sport*, in Rivista di dir. sport. 1999, p. 637 e ss.

¹⁵⁷ Sul punto consulta il sito: www.romalavoro.com

¹⁵⁸ Sul punto vedi Zoppini, in Rivista dir. sport. 1990

stesso ordinamento di svolgere trattative, aveva fatto ritenere che la figura in esame, per potere agire, era costretto ad assoggettarsi alle regole dell'ordinamento sportivo pur non essendone parte.

Questo sarebbe stato confermato proprio dal fatto che egli non è iscritto alla Federazione e, quindi, non rappresentato in essa.

Risulta interessante quella distinzione operata dalla dottrina, che in tema di soggettività del procuratore sportivo, prende in considerazione un problema di coerenza interna al sistema del diritto sportivo all'ordinamento sportivo. In tal senso va detto che la coerenza delle scelte operate dall'ordinamento sportivo viene messa in crisi senza dubbio nel momento disciplinare.

Il controllo della correttezza del comportamento da parte della Federazione è pieno sinchè gli effetti dell'attività procuratoria permangono all'interno dell'ordinamento sportivo¹⁵⁹: non è più ipotizzabile alcuna forma di controllo qualora quegli stessi effetti si proiettino all'esterno dello stesso. Così, in maniera esemplificativa, mentre è fuor di dubbio che sia legittimo disciplinare l'attività che si esplica in relazione alle prestazioni propriamente sportive (e quindi alla conclusione del contratto con il club, a ciò che attiene alle prestazioni reciproche), così non è in relazione alla cessione del diritto all'immagine o al nome del calciatore che si rivolgono (di norma) a soggetti diversi dalle società di calcio professionistico.

Può quindi condividersi la statuizione della giurisprudenza secondo la quale *“l'attività del procuratore non resta delimitata nell'ambito dell'ordinamento speciale, ma si svolge essenzialmente nell'ordinamento generale, con la conseguenza che per l'esercizio dell'attività relativa vigono le ordinarie regole abilitative, ove previsto dall'ordinamento stesso, né vi è luogo ad un'attività di autonoma normazione organizzativa da parte della Federazione sportiva al di là dei confini dell'ordinamento speciale¹⁶⁰”*.

¹⁵⁹ Cfr. M. Sanino, in *Manuale di diritto sportivo*, 2003, p. 64 e ss.

¹⁶⁰ In questi termini il TAR Lazio, sez. III, 16 dicembre 1999, n. 3925 in TAR, 2000, I, 63; utili riferimenti si rinvengono anche in TAR Toscana, sez. I, 13 maggio 1999 n. 293, in TAR, 1999, I, 2614.

Si pensi ancora al caso emblematico di un illecito plurisoggettivo che ha visto protagonista, a fianco di soggetti dell'ordinamento sportivo, un procuratore sportivo.

Tale vicenda era stata caratterizzata dal tentativo di alterare i risultati dei play-out di serie C. Il primo problema che quindi ci si è posto riguardava la competenza della Commissione disciplinare della Federcalcio anche nei confronti del procuratore; tale problema è stato risolto in senso affermativo con la sospensione del procuratore insieme alla penalizzazione della società. Tale soluzione ha convinto anche il Tar sulla base dell'argomento che, ai sensi del codice di giustizia sportiva, il potere disciplinare della Federazione si esercita nei confronti di chiunque risulti responsabile di infrazioni disciplinari ai sensi dell'ordinamento sportivo. Il Tar Toscana, con l'ordinanza del 7 luglio 1999 n. 383, aveva sospeso la sanzione disciplinare inferta dalla Commissione Procuratori Sportivi competente a decidere sul comportamento dello stesso, potendosi altrimenti incorso in un ne bis in idem.

Il comportamento del procuratore sportivo, quindi, è qualificato, come lecito o illecito, essenzialmente dall'ordinamento generale, anche se concorre a qualificare il comportamento di un soggetto dell'ordinamento sportivo¹⁶¹. Volendo fare un'analisi dell'evoluzione storica dell'agente sportivo, va detto che all'inizio degli anni ottanta questa attività rivestì carattere marginale nell'ambito dei rapporti fra giocatori e società, in quanto erano i presidenti delle stesse a fissare, quasi unilateralmente e senza trattative, i caratteri e gli elementi del contratto che il calciatore andava a stipulare. Ancor prima di tale periodo, però, il mondo del calcio era stato afflitto da quella che veniva definita una " *piaga purulenta* ", vale a dire la figura dei mediatori che si riteneva perpetrassero truffe continue ed aggravate ai danni delle società di calcio. Le trattative per la compravendita di calciatori, attraverso i mediatori¹⁶², iniziavano spesso

¹⁶¹ Si veda ancora l'ordinanza del TAR LAZIO; Sezione III; ordinanza 24 febbraio 1999, n. 516, che si esprimeva così in relazione all'art. 5 dell'attività dei procuratori sportivi: " *Va accolta l'istanza sospensiva della disposizione del regolamento dell'attività dei procuratori sportivi che impone a questi ultimi, quale condizione dell'iscrizione o della permanenza nel relativo elenco, la prestazione di fidejussione bancaria a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni connesse con il regolamento medesimo*".

¹⁶² Cfr. A. Lamberti, *in Sport e diritto*, 1980, p.32 e ss.

anche prima della fine del campionato e proseguivano indisturbate fino all'apertura ufficiale del calcio-mercato.

Ma anche in questa sede i presidenti, i dirigenti, i direttori sportivi di società riuscivano a servirsi di persone ritenute “ degne di fiducia “ , le uniche in grado di consentirgli di concludere gli affari da portare a termine, anche ledendo gli interessi della società che rappresentavano per salvaguardare innanzitutto i propri ad ogni costo.

Il mediatore, quindi, si presentava quasi sempre come soggetto attivo del reato di truffa, laddove il dirigente poteva concorrere nello stesso reato oppure il più delle volte ne era la vittima, ossia la parte offesa.

L'uso di artifici e raggiri nei confronti dell'altra parte , l'aver indotto il compratore o il venditore in errore, l'aver procurato a sé o ad altri un danno ingiusto, facevano sì che il mediatore potesse incorrere in sanzioni penali¹⁶³. Si riteneva che egli “ vantasse ” la sua merce, cioè offrisse in vendita un giocatore magnificandone le doti agonistiche e tecniche, la serietà professionale, l'ottima personalità, l'idoneità fisica, l'esenzione, ad esempio, dal servizio militare e tante altre qualità non facilmente accertabili e spesso, non corrispondenti al vero.

A parte il caso della stella olandese Johan Cruyff – che nel 1973 si trasferì dall'Ajax al Barcellona con uno stipendio faraonico, grazie ai buoni uffici del suo manager (e suo suocero) Con Coster – non c'era ancora traccia dei futuri potenti procuratori¹⁶⁴. Clamorosa, per quegli anni, fu la protesta di alcuni giocatori della Juventus che in occasione di un incontro estivo pre – campionato, subito dopo il Mondiale del 1982, si rifiutarono di scendere in campo, per protestare contro il loro presidente, che non voleva riconoscere loro un congruo adeguamento del contratto richiesto per l'accresciuta popolarità e per il loro aumentato valore sportivo. Con la fine degli anni ottanta, però, andò affermandosi la figura del procuratore – tutore, capace di assistere il calciatore in tutte le sue necessità, anche personali e si ritiene che, con il loro avvento, abbiano spostato sensibilmente il potere contrattuale dalle mani dei grandi club, a quelle degli atleti.

¹⁶³ Sull'attività del “ Mediatore “ vedi Lamberti, *in Diritto e sport*, 1980, p. 32 e ss.

¹⁶⁴ Cfr. avv. Riccardo Maccaferri, *Il miglior compagno di squadra dei calciatori*, Bollettino del lavoro N. 418 del 1 – 15 dicembre 2002

Si è passati, così, da personaggi talvolta caratteristici e pittoreschi dalla preparazione approssimativa, ma pronti ad assecondare in tutto e per tutto il proprio assistito, a veri e propri professionisti dalle profonde conoscenze e con una elevata competenza.

Tale evoluzione è avvenuta, in realtà, con l'esigenza di confrontarsi con problematiche complesse che derivano dall'attuale management sportivo, che richiede conoscenza giuridiche, cognizioni in materia di marketing, sponsorizzazioni e sfruttamento dei diritti d'immagine del calciatore, organizzazione dell'interviste, presentazioni alla stampa e presenze in trasmissioni televisive¹⁶⁵.

Dallo sviluppo di nuove tematiche è nata, infatti, l'esigenza di rivedere a livello internazionale la disciplina dell'attività del procuratore sportivo. La F.I.F.A. , infatti, massimo organo di governo internazionale in ambito calcistico, ha approvato il primo marzo del 2001 un proprio regolamento, che disciplina l'attività degli " agenti di calciatori ", fissando i principi guida a cui le varie federazioni nazionali hanno dovuto uniformarsi, recependone il contenuto.

Per quanto attiene, invece, alla disciplina italiana prevista nel regolamento contenuto nel comunicato ufficiale della F.I.G.C. n. 81 del 22-11-2001, entrato in vigore il successivo 7-12-2001, sono state contemplate novità tendenti a favorire uno sviluppo dell'attività del procuratore, ora ridefinito agente, secondo le direttive innovatrici della F.I.F.A. Con il nuovo regolamento internazionale, i procuratori possono esercitare la loro professione in tutto il mondo, essendo stata abolita l'etichetta elitaria di " Agente F.I.F.A.". Aspetto importante del regolamento è senza dubbio l'apertura della professione ad avvocati iscritti al relativo albo professionale ed ai parenti più stretti del calciatore, recependo in questo modo gli orientamenti già in vigore in quasi tutte le singole Federazioni europee. Prima di tale cambiamento, infatti, l'unica possibilità per diventare procuratore sportivo, era sostenere e superare l'annuale prova d'esame¹⁶⁶ indetta dall'A.I.A.C.S. (Associazione italiana Agenti di calciatori e Società), un tempo Assoprocuratori.

¹⁶⁵ Sul punto vedi Zoppini, in Rivista dir. sport. 1999

¹⁶⁶ Sul punto vedi il sito internet : www.romalavoro.it, Professione: agente dei calciatori

Attualmente l'esame per l'iscrizione all'albo degli agenti è tenuto dalla F.I.G.C. , che ha istituito un'apposita commissione e vede una bassissima percentuale di abilitati¹⁶⁷. La disposizione regolamentare della F.I.F.A. consente quindi agli avvocati di curare gli interessi dei calciatori senza dover possedere nessuna specifica abilitazione, così come i parenti più stretti dei calciatori, quali genitori, fratelli, coniuge¹⁶⁸.

Riguardo a questa seconda ipotesi, va detto che è stata riconosciuta una tendenza che in questi ultimi anni ha visto come protagonisti alcuni dei più rappresentativi calciatori italiani.

Si pensi, infatti, a campioni del calibro di Alessandro Del Piero, Alessandro Nesta e Francesco Totti che, non senza polemiche, hanno revocato l'incarico ai procuratori che li hanno cresciuti, per farsi gestire dai propri familiari¹⁶⁹.

Va sottolineato, però, che è proprio in questi casi possono sussistere ragioni di conflitto d'interessi nella conclusione di un contratto.

L'agente è tenuto ad informare immediatamente il calciatore, che sottoscrive un'apposita dichiarazione nel contratto.

Tale conflitto d'interessi può verificarsi nei casi in cui nella società contraente, il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado dello stesso agente ricoprono cariche sociali o incarichi dirigenziali e tecnici¹⁷⁰.

La mancata informazione al calciatore prima della conclusione del contratto con la società, comporta la risoluzione del rapporto con l'agente, senza dover corrispondere alcun indennizzo¹⁷¹. Un altro punto fermo che emerge indirettamente dalla normativa riguarda un aspetto del calcio forse a tutti noi più vicino, e cioè l'assoluta impossibilità per i calciatori dilettanti di avvalersi dell'operato di agenti procuratori.

Questa giusta proibizione deriva dal fatto che per gli atleti dilettanti le carte federali impongono l'assoluta gratuità della propria prestazione, con l'unica eccezione di rimborsi che non possono, né devono essere considerati stipendi, in quanto non esiste un valido contratto di lavoro

¹⁶⁷ Al riguardo vedi Zoppini, in *Rivista dir. sport.* 1999

¹⁶⁸ Cfr. P. Mennea, *Il procuratore sportivo di calcio e le figure giuridiche ad esso assimilabili*, in *Impresa*, 1995, 283.

¹⁶⁹ Cfr. avv. R. Maccaferri, in *Bollettino del lavoro*, n. 418 del 1-15 dicembre 2002

¹⁷⁰ Cfr. De Silvestri, *Le qualificazioni giuridiche dello sport e nello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1992, p. 283 ss.

¹⁷¹ Cfr. Zoppini, *I procuratori sportivi nell'evoluzione del diritto dello sport*, in *Rivista dir. sport.* 1999, p. 637 e ss.

subordinato. Unica deroga al principio viene stabilita dall'art. 14 del regolamento F.I.G.C., che prevede l'eventuale assistenza da parte di agenti nei confronti di giovani minori d'età, con l'unico fine di agevolarne lo sviluppo agonistico e, per i più meritevoli condurli nel mondo dello sport professionistico. In tal caso, l'incarico deve essere sottoscritto dal medesimo calciatore minorenni e dal genitore esercente la potestà genitoriale¹⁷².

Le altissime percentuali sugli ingaggi stipulati dall'assistito con la propria società sono, beninteso, un'esclusiva di pochi big del settore, che amministrano i circa 50 giocatori che, in Italia, hanno uno stipendio (senza contare gli introiti pubblicitari) di oltre un milione di euro.

E' chiaro, quindi, che un calciatore ha tutto l'interesse a farsi "coccolare" da un agente di grido: maggiore è l'ingaggio, maggiore sarà il guadagno del manager. L'agente può svolgere la propria attività tanto nei confronti dei calciatori quanto delle società di calcio, ed anche contemporaneamente, sempre che non si crei una situazione di conflitto di interessi¹⁷³. Giova ricordare che il rapporto che si instaura tra agente e calciatore e/o società è di natura fiduciaria e ciò incide sulle modalità di esercizio della propria attività.

Il nuovo regolamento prevede, infatti, che l'agente che ha ricevuto l'incarico è l'unico soggetto autorizzato a promuovere ed a tutelare gli interessi dei propri assistiti potendo avvalersi anche di dipendenti e collaboratori soltanto per compiti esclusivamente amministrativi.

L'agente ha la possibilità di svolgere la propria attività imprenditorialmente e può, inoltre, decidere di avvalersi di una società alla quale conferire i diritti economici e patrimoniali derivanti dall'incarico, ma soltanto subordinatamente a precise condizioni, espressa autorizzazione del calciatore, che oggetto della attività della società sia esclusivamente l'attività procuratoria e che la rappresentanza legale di detta società sia dell'agente. Infine, per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli stessi agenti, ovvero tra gli

¹⁷² Cfr. D'Harmant Francois, *Il rapporto di lavoro sportivo tra autonomia e subordinazione*, in Dir. lav., 1988, I, p. 265 ss.

¹⁷³ Cfr. M. Sanino, in *Manuale di diritto sportivo*, 2003, p. 64 e ss.

agenti e i calciatori e/o le società calcistiche, il regolamento ne prevede la devoluzione ad una camera arbitrale appositamente costituita¹⁷⁴.

L'avvocato Oberto Petricca, dal maggio 2001 presidente dell' A.I.A.C.S., in una intervista rilasciata ad un periodico, ha cercato di spiegare che la situazione è molto cambiata, perché il calciatore è una figura in crescita e, specie dopo la sentenza Bosman¹⁷⁵, vanta maggiori diritti. Adesso, secondo il presidente, gli agenti svolgono un'attività a 360° e quindi non è solo importante la scelta di questa o di quella squadra in base a tutta una serie di parametri tecnici ed economici. Egli lavora per ottimizzare i frutti di una carriera breve.

Secondo l'avv. Petricca¹⁷⁶ la nuova tendenza è quella di creare studi associati tra agenti, in modo da gestire decine e decine di calciatori senza più limitazioni di numero, il quale era di non più di quaranta calciatori per ogni agente, ma è saltato perché ritenuto in contrasto con la libera concorrenza in campo comunitario. Infine egli ritiene che per svolgere tale professione non basta la passione per il calcio, essendo invece necessaria una preparazione specifica, magari in uno solo dei settori d'interesse, come i diritti d'immagine.

In futuro, infatti, i calciatori più importanti non avranno più un solo agente, ma una vera e propria equipe, ognuno specializzato nel proprio campo.

3.4. La figura del procuratore sportivo nel pugilato professionistico

L'art. 14 della legge 91 del 1981 ha fatto obbligo “ alle federazioni sportive nazionali di adeguare il proprio ordinamento alle norme della presente legge ”. Naturalmente, sulla scorta di tale disposizione, anche la Federazione pugilistica italiana (FPI) ha dovuto adeguare il proprio statuto alle norme contenute nella legge 91/81. E così l'art. 3 dello Statuto federale, al secondo comma, recita testualmente: “ *La F.P.I. regola i criteri e le condizioni per l'affiliazione delle Società abilitate a stipulare contratti con atleti professionisti, in armonia con la legislazione statale* “. Lo Statuto federale sembra dunque adeguarsi alle

¹⁷⁴ Sul punto vedi M. Sanino, in *Manuale di diritto sportivo*.

¹⁷⁵ Cfr. De Cristofaro, *Problemi attuali di Diritto sportivo*, in *Dir. lav.*, 1989, I, p. 97 ss.

disposizioni legislative, ma è opportuno esaminare con attenzione la dizione esatta della norma statutaria per comprendere l'applicabilità diretta. L'art. 3, secondo comma, dello Statuto della FPI afferma invero che: *“ la Federazione disciplina i criteri e le condizioni per l'affiliazione di cui alla legge 91/81; vale a dire, rinvia al regolamento nel quale si debbono prevedere le norme cui le società sono soggette per ottenere l'affiliazione alla FPI ”*. Effettivamente il regolamento FPI del settore professionisti¹⁷⁷, all'art. 1, stabilisce che il settore stesso tutela, promuove, ed organizza l'attività professionistica delle società e dei tesserati; ne consegue che, almeno sulla carta, le società professionistiche sembrano trovare ingresso anche nel mondo del pugilato e sembrano poter chiedere alla FPI di essere affiliate così da essere abilitate a stipulare contatti con atleti professionisti, in armonia con quanto previsto dalla legislazione statale.

Tutte queste problematiche, vedremo, incidono anche ed in maniera significativa sulla figura del procuratore sportivo nel pugilato professionistico. Il contratto di procura sportiva predisposto dalla FPI, con le relative condizioni generali di contratto ad esso obbligatoriamente applicate, da adito a non poche perplessità.

La prima conseguenza, ove si consideri la portata di tale contratto, si riscontra nell'ultimo comma dell'art. 3 del detto regolamento FPI del settore professionisti, il quale recita: *“ Tutti i pugili debbono stipulare all'atto del tesseramento, un contratto di procura sportiva con un procuratore tesserato ”*. Stante l'obbligatorietà del vincolarsi con un procuratore, posta a carico del pugile professionista, sembrerebbe necessario definire la figura del procuratore, quale emerge dal complesso delle norme che il regolamento FPI del settore professionisti gli dedica.

Tuttavia per quanto possa sembrare strano, non esiste nel detto regolamento FPI una definizione del procuratore sportivo e dei suoi compiti e, nel silenzio, del regolamento (e senza alcun richiamo operato dalle norme statutarie), non si può fare riferimento alle norme del codice civile vigente in materia di mandato.

¹⁷⁶ Parere inedito di O. Petricca (Presidente dell' A.I.A.C.S.)

¹⁷⁷ La FPI è una delle poche federazioni sportive italiane dotate formalmente di un settore professionistico.

In questa prospettiva, non vi sarebbe nulla di anomalo e di incongruente, potendo il pugile dare mandato ad un procuratore perché compia uno o più atti giuridici. Eppure il condizionale è d'obbligo, atteso che, alla luce del contratto tipo varato dalla FPI, qualche dubbio sulla natura giuridica dell'effettivo rapporto tra il procuratore ed il pugile professionista si appalesa legittimo. In buona sostanza, la figura del procuratore sportivo deve essere valutata alla luce della normativa federale per comprendere se risponde alla figura del mandatario, secondo le norme del codice civile, oppure se non corrisponda a una qualche altra figura, con implicazioni giuridiche diverse¹⁷⁸.

Prima di procedere, tuttavia, è necessario richiamare il concetto di mandato accolto dalla normativa vigente.

L'art. 1703 cod. civ. recita: “ *Il mandato è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra*”; tale fattispecie sembra inquadrare perfettamente la figura del procuratore sportivo, il quale, dal punto di vista federale è il soggetto abilitato a sottoscrivere contratti con atleti professionisti al fine di dirigerne, a titolo oneroso, la carriera, rappresentandoli presso gli organizzatori.

In linea di principio, quindi, nulla quaestio sulla figura del procuratore sportivo, figura questa che, del resto, non è peculiare del pugilato ed è presente in altre discipline sportive¹⁷⁹.

Quello che appare giuridicamente anomalo rispetto alla figura del mandato è l'obbligo, imposto dalla FPI ai pugili professionisti, di sottoscrivere un contratto di procura sportiva, finendo così per incidere pesantemente sull'autonomia negoziale del pugile professionista, che pure è prevista e tutelata dall'art. 1322 cod. civ. . Non che la Federazione, nella sua veste di associazione, non possa obbligare i propri atleti a farsi rappresentare – si può anche comprendere l'opportunità di tutelare meglio i pugili – ma visto l'obbligo federale di introdurre nella regolamentazione patrizia del rapporto condizioni generali che sanciscono obblighi e diritti reciproci dell'atlete e del procuratore,

¹⁷⁸ Cfr. Borrione, *Osservazioni sul contratto di procura sportiva nel pugilato professionistico*, in Riv. Dir. sport. 1992, p. 646 ss.

¹⁷⁹ Cfr. Zoppini, *I procuratori sportivi nell'evoluzione del diritto dello sport*, in Rivista di dir. sport. 1999, p. 641 e ss.

l'analisi di tali condizioni si mostra determinante al fine di individuare la natura stessa del rapporto giuridico in questione.

Dalla natura delle condizioni si può agevolmente rilevare che, al di là del mandato conferito per la stipula di contratti di ingaggio per incontri ed esibizioni pugilistiche, il pugile si obbliga, nei confronti del procuratore, a non svolgere nessuna attività, anche di spettacolo o di pubblicità, senza il consenso del procuratore medesimo.

Il pugile si obbliga inoltre a seguire le direttive e le prescrizioni del procuratore in tutto ciò che concerne il proprio addestramento e le proprie condizioni di efficienza. Si obbliga poi ad eseguire gli allenamenti prescritti dal suo procuratore, nel luogo e nel tempo che gli vengono indicati. Egli inoltre si obbliga a ricevere e seguire gli insegnamenti dell'istruttore assegnatogli dal procuratore. Il pugile si obbliga altresì a non ricevere insegnamenti da altri istruttori ed a non frequentare palestre, scuole o società, allo scopo di eseguirvi allenamenti senza il consenso del procuratore¹⁸⁰.

Sintetizzando, si può affermare che nel rapporto obblighi – diritti, il procuratore ha il potere di stabilire luogo ed orario di lavoro del pugile, ha il diritto di imporre un modo specifico di preparazione, ha il diritto – dovere di predisporre gli strumenti tecnici per lo svolgimento dell'attività del pugile, ha il dovere di anticipare le spese necessarie all'attività ed ha il potere di incassare tutte le remunerazioni del pugile.

Unico vero obbligo nei confronti del pugile è quello di versargli immediatamente quanto resta della borsa una volta depurata delle spese e della percentuale spettante al procuratore. Sulla scorta di tali condizioni generali del contratto di procura sportiva, non sembra che – con l'eccezione della prima – possa legittimamente parlarsi di un rapporto giuridico rientrante nella figura del mandato.

Vi è poi difficoltà ad inquadrare il rapporto fra pugile e procuratore, così come configurato dalla FPI, anche nell'ambito della prestazione d'opera, poiché il contratto di procura sportiva predisposto dalla federazione prevede un vincolo di subordinazione. Ed allora si deve concludere che siamo in presenza di un contratto misto in cui compaiono elementi del

¹⁸⁰ Cfr. Borrione, *Osservazioni sul contratto di procura sportiva nel pugilato professionistico*, in Riv. Dir. sport., 1992, p. 646 ss.

mandato ed elementi tipici del contratto di lavoro, quali il vincolo di subordinazione e l'imposizione del luogo e degli orari di lavoro, con la prevalenza, peraltro della parte relativa agli obblighi del pugile, cosicché, per il principio della prevalenza, la disciplina giuridica da applicare è quella del rapporto di lavoro.

Infatti, secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza, nell'ipotesi di contratti misti, cioè di contratti nei quali concorrono elementi di più negozi tipici, la disciplina giuridica, per il cosiddetto criterio della prevalenza o dell'assorbimento, è quella corrispondente al contenuto negoziale di maggior rilievo nelle finalità delle parti¹⁸¹. Del resto, l'art. 4 della legge 91/81, che disciplina il lavoro subordinato sportivo, precisa che il contratto tipo, predisposto dalla federazione, deve essere depositato presso la federazione per l'approvazione, che nel contratto dovrà prevedersi l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici, che possa esservi inserita una clausola compromissoria. Tutte le prescrizioni, queste, contenute anche nel contratto FPI di cosiddetta procura sportiva il quale, uniformandosi alla legge, sottintende la reale natura del rapporto fra il procuratore ed il pugile professionista.

Ed allora occorre concludere che una anomalia o, comunque, una incongruenza fra la legge 91/81 e le norme regolamentari FPI esiste, e che merita di essere convenientemente corretta, non solo per il rispetto dovuto alla legge, ma nell'interesse stesso del pugilato. A considerazioni analoghe si deve prevenire ove si esamini la figura delle società professionistiche previste, dalla legge e dallo statuto della FPI. Per la verità, in relazione alla presenza, nello statuto e nel regolamento della federazione, della figura delle società, analoghe discrasie, anche a non voler considerare l'impero della legge, si riscontrano proprio nelle norme che regolano l'attività dei procuratori e degli organizzatori.

Infatti non potendosi pensare, in analogia con quanto previsto per i procuratori – i quali devono sostenere un esame su due livelli onde potersi tesserare quali procuratori e poter porre sotto contratto dei pugili professionisti – che una società possa sostenere un vero e proprio esame,

¹⁸¹ Cass., sez. II, 13 gennaio 1995, n. 367, in *Giur. it.*, 1995, I, 1, p. 1856

si deve evidentemente ritenere che manchi un coordinamento fra le norme statutarie e quelle regolamentari. Resta allora da chiarire ancora come si risolva la contraddizione o la lacuna normativa in assenza di norme specifiche sulle società professionistiche¹⁸². E' ormai pacifico che le società professionistiche non solo hanno diritto di cittadinanza all'interno della Federazione, ma, addirittura, sono i soli soggetti abilitati a stipulare contratti di lavoro con gli sportivi professionisti. Ci si trova di fronte ad una situazione di stallo. Le società professioniste non esistono nel pugilato perché non si sa ancora quali siano criteri e le condizioni che la FPI vorrà chiedere a queste ipotetiche società per ottenere l'affiliazione come sopra evidenziato, in ottemperanza all'art. 10 della legge 91/1981, non è possibile depositare l'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2330 cod. civ. se prima non si è ottenuta l'affiliazione alla Federazione. In altri termini, sembrerebbe che allo stato le società sportive professionistiche non possano operare nel pugilato, nel senso che senza il deposito previsto dalla legge, la società non viene iscritta nel registro delle imprese e, di conseguenza, non può operare come soggetto giuridico, essendo l'iscrizione l'atto ufficiale di nascita delle persone giuridiche.

4. Il sistema sportivo francese: cenni alla legge 610/84 in materia di organizzazione e promozione delle attività fisiche e sportive

Il sistema sportivo francese si presenta come un movimento articolato che si sviluppa attraverso le Federazioni sportive ed il Comitato nazionale olimpico e sportivo francese¹⁸³. Il Comitato nazionale Olimpico e sportivo francese (C.N.O.S.F.) ha cosiddetto compito di “federare” il movimento sportivo. La creazione del Comitato risale al 1972 grazie alla fusione del Comitato olimpico francese¹⁸⁴ e del Comitato nazionale degli sport¹⁸⁵.

¹⁸² Non vi è dubbio che, prevedendo la legge che possono stipulare i contratti con i professionisti solo le società sportive costituite nella forma delle società per azioni o di società a responsabilità limitata (art. 10 legge 91/1981), esiste un problema di correlazione fra lo statuto della Federazione e la legge e, dunque, una necessità di revisione sostanziale del regolamento in adesione a quanto contenuto nella legge stessa.

¹⁸³ Cfr. Jean Christophe Lapouble, *Droit du sport*, in L.G.D.J. , 1999, 17 ss.

¹⁸⁴ La nascita del Comitato Olimpico francese risale al 1911

¹⁸⁵ La creazione del Comitato nazionale degli sport risale al 1908

La legge del 16 Luglio 1984¹⁸⁶ e le sue successive modificazioni attribuiscono al C.N.O.S.F. quelle che sono le sue competenze, le missioni e le sue prerogative. Il Comitato ha il dovere di impartire le regole deontologiche dello sport e vigilare sul loro rispetto, in conformità alle missioni che gli sono devolute dal Comitato Internazionale Olimpico¹⁸⁷. Al C.N.O.S.F. , inoltre, alcune competenze gli sono attribuiti direttamente dallo Stato, come ad esempio la partecipazione, nella persona del suo Presidente, al Consiglio di prevenzione e lotta contro il doping.

Si segnala, ancora, che il Comitato nazionale olimpico e sportivo francese ha la cosiddetta missione di conciliazione nel caso di controversie sorte in seno alle Federazioni sportive e che beneficia di una deroga all'art. 15 del decreto-legge del 2 Maggio 1938 che vieta il trasferimento di sovvenzioni pubbliche ad un'associazione.

Un decreto del 29 Gennaio del 1990, infatti, autorizzò il CNOSF a trasferire le sovvenzioni ricevute dallo Stato agli sportivi di alto livello¹⁸⁸. Riconosciuta la sua pubblica utilità¹⁸⁹, il CNOSF ha preso la forma giuridica di un'associazione in conformità alla Legge del 1°Luglio del 1901. I suoi statuti sono approvati con decreto del Consiglio di Stato. L'oggetto del CNOSF è definito dall'art. 2 dei suoi statuti e consiste nel raggruppare gli organismi nazionali che regolano le attività fisiche e sportive costituite sotto forma di associativa nonché di rappresentare lo sport francese in tutte le questioni d'interesse generale accanto ai poteri pubblici nazionali ed internazionali.

La rappresentanza locale del CNOSF è assicurata dai comitati regionali olimpici e sportivi¹⁹⁰ ed i comitati dipartimentali olimpici e sportivi¹⁹¹. Il vantaggio di questo organismo sportivo originale è, quindi, l'intervento dello Stato, che è ridotto al minimo.

Le Federazioni possono aderire al CNOSF nella misura in cui sono riconosciute secondo la legislazione in vigore.

¹⁸⁶ Art. 19 della Legge 16 Luglio 1984

¹⁸⁷ CIO (Comitato Internazionale Olimpico)

¹⁸⁸ Cfr. Lapouble, op. cit., p. 102.

¹⁸⁹ Il riconoscimento della pubblica utilità del CNOSF risale al 1922

¹⁹⁰ C.R.O.S. (Comitati regionali olimpici e sportivi)

¹⁹¹ C.D.O.S. (Comitati dipartimentali olimpici e sportivi)

Sono, dunque, rappresentate all'interno del CNOSF ventisette Federazioni olimpiche, quaranta Federazioni non olimpiche, quattordici Federazioni "autorizzate" e multisport, cinque Federazioni scolastiche, universitarie e tre membri associati. Per quel che riguarda le Federazioni sportive, esse sono unioni di associazioni costituite sotto la forma prevista dalla legge 1° Luglio del 1901.

La prima unione radunò le società di ginnastica del 1873. E' rilevante nell'organizzazione federale una distinzione tra le federazioni con delega e federazioni semplicemente autorizzate. Per ciò che concerne le Federazioni sportive "autorizzate", l'art. 16 della Legge n° 84 del 16 Luglio del 1984, impone la forma associativa in conformità a quanto era previsto nella Legge del 1° Luglio del 1901. Le Federazioni "autorizzate", che hanno adottato statuti conformi a quelli tipo previsti dal decreto del Consiglio di Stato, "partecipano all'esecuzione di una missione di servizio pubblico".

Esse sono incaricate, soprattutto, di promuovere l'educazione attraverso le attività fisiche e sportive, di sviluppare e di organizzare la pratica delle attività fisiche e sportive. E' competenza del Ministro dello Sport dare la cosiddetta "autorizzazione", nel caso in cui vengano rispettate le condizioni. Le Federazioni che eccezionalmente non sono sotto la tutela del Ministro incaricato degli Sport sono le Confederazioni dello sport scolastico e universitario e le Federazioni e Unioni sportive scolastiche ed universitarie; esse, infatti, sono sotto la tutela del Ministro incaricato dell'Educazione nazionale. L'art. 17 della Legge del 1984 prevede che per ciascuna disciplina, una federazione riceva "delega" del ministro incaricato degli Sport per "organizzare le competizioni al termine delle quali sono rilasciati i titoli nazionali, regionali o dipartimentali e procedere alle corrispondenti selezioni".

L'ordinanza che attribuisce la delega precisa la disciplina delegata così come le eventuali discipline connesse. Si tratta di un atto discrezionale del Ministro, tuttavia sottoposto ad un controllo, anche se minimo, da parte del giudice amministrativo.

La delega può essere revocata in caso di non rispetto delle disposizioni previste dagli statuti tipo o "in caso di grave trascuratezza dei

*regolamenti internazionali o ai regolamenti tecnici*¹⁹² ". Alcune disposizioni peculiari reggono gli organismi incaricati di gestire le attività a carattere professionale nel seno delle Federazioni con delega. I membri di tali organismi devono appartenere alla federazione che ha il dovere di verificare che i loro statuti siano compatibili con i suoi¹⁹³.

Questi statuti devono essere approvati dall'assemblea generale federale e dal Ministro incaricato degli Sport che, con decreto, constata la loro conformità.

Questi " *organismi professionali* " sono chiamati a riunire tanto i club organizzati sotto forma associativa quanto le società d'economia mista sportiva tanto le società sportive¹⁹⁴. Attualmente, questo tipo di organismo, esiste solamente in quelle discipline come il calcio, la pallavolo, la pallacanestro o il rugby. Gli organizzatori e gli autori delle attività fisiche e sportive si attengono al movimento federale, perché al di fuori del quadro federale le attività praticate sono residuali. Nel nuovo testo dell'art. 11 della Legge n°84-610 del 16 Luglio del 1984 si fa riferimento ai cosiddetti " *raggruppamenti sportivi a statuto particolare* " . Con tale denominazione si fa riferimento alle associazioni sportive affiliate ad una Federazione sportiva. Tali associazioni organizzano, abitualmente, manifestazioni sportive a pagamento; queste, qualora con tali attività realizzino introiti di valore superiore ad una certa soglia fissata con decreto del Consiglio di Stato o vadano ad impiegare sportivi il cui valore complessivo di remunerazione ecceda una cifra fissata sempre con decreto del Consiglio di Stato, costituiscono, per la gestione di tali manifestazioni, una vera e propria società commerciale regolata dalla Legge n°66-537 del 24 Luglio 1966 sulle società commerciali e dalle disposizioni della presente legge.

Questa società prende la forma sia di una società impersonale a responsabilità limitata, comprendente un solo socio¹⁹⁵ sia di una società anonima sportiva professionale¹⁹⁶ ed anche una società anonima sportiva

¹⁹² D. n° 85-238 del febbraio 1985, art.2

¹⁹³ Ciò che non manca di verificare il giudice amministrativo cfr. CE, 10 maggio 1981, Assoc. " *Girondins de Bordeaux Football-club* ": Rec. CE 179; Rev. Jur. Eco. Sport. N° 1991; AJDA 1991, 724, concl. Pochard; D. 1992, 4, note Lachaume. – CE 13 nov. 1991, Assoc. " *Club des Chamois niortais* ", D. 1993, Somm. 334, obs. Lachaume.

¹⁹⁴ Sociétés à objet sportif.

¹⁹⁵ EUSRL (*Entreprise unipersonnelle sportive*)

¹⁹⁶ SASP (*Société anonyme à objet sportif*)

professionale¹⁹⁷. Le società di economia mista sportive¹⁹⁸ locali costituite prima della data di pubblicazione della legge n° 99-214 del 28 dicembre 1999 possono conservare il loro regime giuridico anteriore. Queste sono, in definitiva, le forme societarie dei club professionistici¹⁹⁹ mentre l'associazione è davvero destinata a scomparire.

Gli statuti della società devono essere conformi agli statuti tipo definiti con decreto del Consiglio di Stato. E' compito di ogni Federazione procedere alla selezione degli atleti " *di alto livello* ²⁰⁰". Tuttavia lo Stato è intervenuto al fine di definire le differenti categorie di atleti. Allo sport di alto livello fa riferimento l'art. 26 della legge del 16 luglio 1984.

Le principali disposizioni prevedono la creazione di una Commissione nazionale dello sport di alto livello, l'elaborazione di una Carta dello sport di alto livello così che la nozione di alto livello sia estendibile non solo agli atleti, ma anche agli arbitri ed ai giudici. Il Ministro dispone del potere di fermare le liste di alto livello.

Un decreto²⁰¹ ha fissato quattro categorie di sportivi di alto livello: l'Elite, ossia quella dello sportivo che ha realizzato " una performance in graduatoria significativa a titolo individuale" o che " partecipa in qualità di membro titolare di una squadra alle Olimpiadi, ai campionati del mondo o ai campionati europei". Poi è stata individuata la categoria Senior riguardante lo sportivo selezionato nella Nazionale francese dalla sua Federazione allo scopo di partecipare ad una competizione internazionale ufficiale.

Per la categoria Jeunes i criteri di selezione sono gli stessi di quelli della categoria Elite, ma in una " tranche " inferiore ed infine la categoria Reconversion destinata agli sportivi che hanno fatto parte della categoria Elite o della categoria Senior per almeno quattro anni.

L'iscrizione su queste liste degli sportivi di alto livello non è possibile che per gli sport iscritti al programma dei Giochi Olimpici e per quelli il cui carattere di alto livello sarà stato riconosciuto dalla Commissione

¹⁹⁷ SASP (Società anonima sportiva professionale)

¹⁹⁸ SEMS (Società di economia mista sportiva)

¹⁹⁹ Cfr. *Dictionnaire permanent Droit du sport, éditions législatives*, bulletin 37, 1 giugno 1999

²⁰⁰ Cfr. Lapouble, op. cit., p.102

²⁰¹ D. n.° 93-1034 del 31 agosto 1993

nazionale degli sport di alto livello²⁰². Presieduta dal Ministro incaricato degli Sport, la Commissione è composta da 16 rappresentanti dello Stato, 10 del CNOSF, 3 personalità iscritte sulla lista degli sportivi di alto livello, 3 rappresentanti delle collettività territoriali. Questa Commissione determina i criteri che permettono di definire in ogni disciplina la qualità di sportivo, di arbitro e di giudice di alto livello.

Il sistema sportivo francese si presenta, quindi, come articolato e con una sua precisa identità che ha nel CNOSF il suo nucleo centrale e nelle Federazioni i mezzi di organizzazione delle varie discipline sportive. La presenza dello Stato nel mondo sportivo francese, attraverso determinati e precisi interventi a vario livello del Consiglio di Stato, del Ministro incaricato degli sport del Ministro incaricato dell'educazione nazionale, evitano qualsiasi discussione sul rapporto tra ordinamento nazionale e ordinamento sportivo che invece è ancora viva in altre realtà quale quella italiana.

4.1. Il sistema sportivo francese ed italiano: una comparazione

Dopo aver cercato di delineare un quadro completo della struttura organizzativa dello sport in Francia ed in Italia è opportuno, a questo punto, procedere ad una comparazione tra i due sistemi, andando a ricercare quelle che sono le differenze e le similitudini che li contraddistinguono.

Il primo punto di contatto tra le due realtà è, senza dubbio, la presenza di una pluralità di soggetti ai quali vengono attribuite funzioni ben distinte e caratterizzate, soggetti tutti coordinati ad un unico fine: la prestazione atletico-sportiva, che può aversi a livello agonistico, non agonistico, amatoriale o prevalentemente ludico. Detti soggetti - persone fisiche e persone giuridiche pubbliche e private – per la funzione ed i compiti ad essi assegnati possono distinguersi a seconda che appartengano all'area della organizzazione, a quella della attività sportiva in senso stretto, o, invece siano addetti a compiti funzionali al perseguimento delle suddette finalità comuni.

²⁰² L. 84-610 del 1984, art. 26 e D. n° 93-1034 del 31 agosto 1993.

Il CONI in Italia ed CNOSF in Francia rappresentano, senza dubbio, due soggetti rilevanti per quanto attiene l'area dell'organizzazione sportiva, ai quali, i rispettivi Stati, con propria disposizione, hanno attribuito la funzione di gestire, organizzare e disciplinare, per suo conto lo Sport nell'interesse dell'intera collettività nazionale²⁰³ ed il coerente potere di imporre a tutti gli altri soggetti del mondo sportivo comportamenti, modalità, regole tecniche, nonché disciplinari.

Le Federazioni costituiscono il nucleo centrale di questi due grandi organismi anche se la differenza di numero, tra le due realtà, è notevole; in realtà, la presenza all'interno del CNOSF di Federazioni Olimpiche, di quelle non Olimpiche, di Federazioni " autorizzate " e multisport, scolari ed universitarie, fa sì che l'organismo francese vanti un numero cospicuo di Federazioni affiliate. Questo dato di fatto è da attribuire, di sicuro, all'origine del CNOSF, che, non va dimenticato, nacque dall'unione del Comitato Olimpico francese ed il Comitato nazionale degli sport.

A differenza del CNOSF, al quale fu riconosciuta la sua pubblica utilità nel 1922, la natura del CONI è stata ed è ancora oggetto di discussione. La Suprema Corte di Cassazione²⁰⁴ ha inteso affermare che si è in presenza di un Ente pubblico non economico in considerazione degli interessi generali che esso persegue nel mondo sportivo, con attività ed organizzazione di tipo non imprenditoriale.

Il Coni, come anche le Federazioni, vanno allora inquadrati tra gli Enti pubblici autarchici, non territoriali, le cui principali caratteristiche sono, oltre all'autarchia, l'autogoverno, l'autonomia e l'autotutela. Il CNOSF ha, invece, assunto la forma giuridica di un'associazione ed i suoi statuti sono approvati con decreto del Consiglio di Stato.

Lo Stato francese e quello italiano intervengono e sono intervenuti spesso nel sistema sportivo; quanto appena affermato trova la sua conferma

²⁰³ Il calcio professionistico in Inghilterra viene organizzato, nella serie superiore, la FA Premier League, nonché nelle serie 1, 2, 3, la Football League, da queste due leghe insieme alla società The Football Ltd. In Scozia, invece, il calcio professionistico, viene organizzato in tutte le quattro serie, dalla Scottish Football League. Prima di ogni stagione calcistica, che corre dalla metà di agosto fino alla metà di maggio dell'anno successivo, queste organizzazioni stabiliscono dei calendari (Fixture lists) per le partite che verranno giocate durante la stagione. In questa occasione i calendari vengono resi disponibili al pubblico in appositi fascicoli.

²⁰⁴ Cass. civ. , Sez. un. , 16.12.1981, n. 6637

nelle innumerevoli leggi²⁰⁵ emanate non solo per attribuire allo sport una propria autonomia organizzativa e regolamentare ma anche per attribuire ai vari organismi precisi compiti e determinati poteri. In Francia, l'amministrazione pubblica dello sport, si propone, come linee guida, quelle della formazione e della promozione delle attività fisiche e sportive. Le collettività locali sono molto attente alla pratica sportiva e sono sempre pronte a finanziare qualsiasi tipo di iniziativa che abbia come scopo la promozione e la diffusione delle attività ludico-sportive. Lo Stato francese può essere considerato come un'ombra alle spalle del mondo sportivo, non avendo intenzione di abbandonare la politica dello sport alla sola iniziativa privata.

In Italia, invece, si discute ancora del rapporto che intercorre tra Ordinamento giuridico ed Ordinamento sportivo, anche se si finisce poi per affermare che il primo dei due è certamente originario e sovrano²⁰⁶. L'affermazione secondo la quale in Italia lo Stato si disinteresserebbe²⁰⁷ dello sport, dopo l'entrata in vigore della legge sul professionismo sportivo²⁰⁸ è divenuta decisamente insostenibile.

Se si considera che il legislatore statale ha finito per fare propri principi che erano esclusivi dell'ordinamento sportivo provocandone così, come è stato osservato in precedenza, l'emersione in quello statale²⁰⁹ e che lo stesso legislatore dell'81 ha previsto fattispecie per la cui integrazione vi è espresso rinvio alle qualificazioni operate dalle Federazioni Sportive Nazionali²¹⁰, si comprende come non vi siano più ragioni di diritto positivo o di altro genere, per limitare la sfera d'interesse del diritto sportivo alle sole norme provenienti dall'organizzazione sportiva.

²⁰⁵ Nel sistema sportivo francese si pensi alla legge 29.10.1975, alla legge 16.7.1984, alla legge 13.7.1992, alla legge 87-1124 del 28 dicembre 1999. Per ciò che riguarda il sistema sportivo italiano si pensi alla legge 16.2.1942 e le successive modifiche, al dlgs. del 23 luglio 1999 n. 242 (Decreto Meandri), al dlgs. del 8 gennaio 2004 n.15 (Decreto Pescante).

²⁰⁶ Breccia-Frataddocchi, *Dir. del lavoro*, 1989, *Profili evolutivi e istituzionali del lavoro sportivo*, I, 71 e ss.

²⁰⁷ Un tempo non si era mancato di rilevare come esistesse "una doppia normazione, promanante l'una dall'organizzazione sportiva e l'altra dallo Stato".

²⁰⁸ La Legge 23 Marzo 1981, n. 91

²⁰⁹ S. Landolfi, *la Legge 91 del 1981 e l'emersione dell'ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1982, 36 ss.

²¹⁰ E' proprio il caso del rapporto di lavoro subordinato o dell'indennità di preparazione e promozione, la cui misura è rimessa ai parametri fissati dalle Federazioni interessate.

Oggi possiamo affermare, quindi, che nella realtà italiana, sussiste un ordinamento giuridico dello sport, benché non sia un ordinamento sovrano, poiché con tale qualifica ci si riferisce soltanto all'ordinamento dello Stato. La comparazione dei sistemi sportivi dei due Paesi non può non portare, inevitabilmente, a volgere uno sguardo a quello che è il mondo delle Federazioni. Abbiamo già avuto modo di affermare che in Francia le Federazioni sono considerate come unioni di associazioni e come sia rilevante la distinzione tra Federazioni con delega e le Federazioni semplicemente autorizzate²¹¹.

Queste ultime svolgono una vera e propria missione di servizio pubblico, essendo incaricate soprattutto di promuovere l'educazione attraverso le attività fisiche e sportive e di organizzare e di sviluppare la pratica di tali attività. Le Confederazioni dello sport scolastico ed universitario e le Federazioni ed unioni sportive scolastiche ed universitarie sono sotto la tutela del ministro incaricato dell'Educazione nazionale e non del Ministro incaricato degli Sport. In Italia le varie associazioni sorte per praticare una data disciplina sportiva si collegano tra loro allo scopo di organizzare ed attuare incontri per i rispettivi atleti. Poiché tali incontri si ripetono periodicamente gli organi provvisori, creati per organizzarli, si trasformano in istituzioni stabili, dando luogo alle Federazioni sportive. Le Federazioni sportive hanno poi sentito la necessità di unirsi tra loro in una Federazione delle Federazioni sportive ed è sorto così il CONI. Le FSN²¹², così come recita l'art. 2 del d.p.r. n. 157/1986, sono organi del CONI “relativamente all'esercizio delle attività sportive ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze”. Ciascuna Federazione, in Italia, è in pratica delegata dal CONI per ogni singolo sport a disciplinare la specialità, a dettarne le regole. Le Federazioni, inoltre, per delega del CONI, presiedono alla rilevante funzione di riconoscimento delle società che intendono organizzare lo Sport, attribuendo a dette Società la qualità di Società Sportiva. Naturalmente esse sono titolari di funzioni proprie che possono svolgere sempre che il CONI abbia approvato i lineamenti essenziali della loro Carta statutaria e dei correlati regolamenti di attuazione.

²¹¹ L'autorizzazione viene data dal Ministro degli Sport a condizione che le Federazioni rispettino determinate condizioni.

Nella realtà italiana, quindi, nonostante la mancanza di una distinzione tra tali soggetti così marcata e caratterizzante il mondo sportivo francese, si può parlare, ugualmente, della presenza di Federazioni delegate; l'elemento differenziatore, però, sta nel fatto che la delega²¹³, in Francia, non viene attribuita dal CNOSF ma dal Ministro incaricato degli Sport ed è un atto discrezionale dello Stesso sottoposto ad un controllo minimo da parte del giudice amministrativo. In Italia il dibattito sulle Federazioni si incentra sulla loro natura pubblicistica o privatistica²¹⁴ e gli orientamenti al riguardo sono ancora diversi.

Le FSN²¹⁵ italiane sono dunque costituite dalle società ed associazioni sportive ad essa affiliate mentre la realtà francese ricomprende tanto i club organizzati sotto forma associativa quanto le società d'economia mista sportiva e le società sportive. In realtà, in Francia, il fenomeno societario è destinato a scomparire²¹⁶; infatti, quelle che un tempo erano denominate associazioni sportive affiliate ad una Federazione, oggi vengono chiamati raggruppamenti sportivi a statuto particolare che hanno il compito di organizzare manifestazioni sportive a pagamento.

La presenza, nel sistema sportivo francese, del cosiddetto sport di alto livello comporta un'attenta riflessione e un adeguato raffronto con la realtà sportiva italiana. All'articolato sistema francese che prevede la presenza di quattro categorie²¹⁷ di sportivi di alto livello e di una Commissione²¹⁸ nazionale degli sport di alto livello non corrisponde, per

²¹² FSN (Federazioni sportive nazionali)

²¹³ Tale atto delega una Federazione ad organizzare le competizioni al termine delle quali sono rilasciati i titoli nazionali, regionali o dipartimentali e procedere alle corrispondenti selezioni.

²¹⁴ La natura giuridica delle Federazioni è tuttora oggetto di numerosi contrasti tra dottrina e giurisprudenza. Il breve excursus storico proposto nei precedenti paragrafi consente di valutare da vicino l'evoluzione delle tesi più accreditate sia di quelle che sostengono la natura pubblica che di quelle che sostengono la natura privata nonché di quelle che sposano la più suggestiva soluzione della natura mista.

²¹⁵ Ricordiamo che le FSN per poter essere riconosciute dal CONI devono svolgere sul territorio nazionale un'attività sportiva, essere affiliate ad una Federazione internazionale riconosciuta dal CIO ed avere un ordinamento a base democratica.

²¹⁶ Le forme societarie dei club professionistici francesi sono oggi le EUSRL (Società impersonale a responsabilità limitata); le SAOS (Società anonima sportiva); le SASP (Società anonima sportiva professionale).

²¹⁷ Le quattro categorie di sportivi di alto livello sono Elite, Senior, Jeunes, Reconversion

²¹⁸ La Commissione nazionale dello sport di alto livello riconosce il carattere di alto livello degli sport iscritti al programma dei Giochi Olimpici e determina i criteri che permettono di definire in ogni disciplina la qualità di sportivo, di arbitro e di giudice sportivo di alto livello.

l'assenza di tali elementi caratterizzanti, quello italiano che non fa alcun riferimento a tale tipologia di sport. Il sistema sportivo italiano prevede, invece, la presenza di uno sport professionistico o dilettantistico, le cui caratteristiche²¹⁹, come si è già avuto modo di notare, dipendono da elementi differenti.

Il dato significativo della legge sul professionismo sportivo²²⁰ è rappresentato dal potere attribuito agli enti federali che si estrinseca nell'emanazione di una sorta di atto di ammissione²²¹ all'interno di esse.

La norma²²² consente alle federazioni di governare il discrimine tra professionismo e dilettantismo, evitando uno smisurato allargamento del primo che si sarebbe verificato se il legislatore avesse subordinato la qualificazione di professionista alla sola presenza delle caratteristiche oggettive della prestazione di lavoro²²³.

La necessità di demandare alle Federazioni sportive nazionali il compito di emanare le norme che specificino la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica è dovuta proprio alla non esaustività dei concetti di " onerosità " e di " continuità " richiamati nella definizione di sportivo professionista della legge 91/81. Infatti alla luce della giurisprudenza comunitaria anche quella dilettantistica è considerata un'attività economica. Inoltre l'attività sportiva in modo continuativo può essere esercitata non solo dallo sportivo professionista ma anche dal dilettante, affiliato ad una società o associazione sportiva.

Quindi si può affermare che le federazioni, attraverso quest'opera di qualificazione del professionista, svolgono un compito analogo a quello attribuito alla Commissione nazionale degli sport di alto livello in Francia anche se manca nella nostra realtà un sistema articolato e dettagliato di qualificazione degli sportivi come quello vigente nel mondo sportivo transalpino. Vero è che lo sport italiano presenta, come

²¹⁹ Lo sportivo professionista, secondo l'art. 2 delle l. n. 91/81 è chi a) si obbliga a svolgere con continuità l'attività sportiva; b) riceve un corrispettivo patrimoniale; c) ottiene la qualificazione attribuita dalla federazione competente per il singolo sport, in base alle direttive emanate dal CONI.

²²⁰ Legge n. 91 del 1981

²²¹ Bianchi D'Urso – Vidiri, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in Riv. dir. sport., 1982, 36 e ss.

²²² L'art. 2 della legge n. 91 del 1981

²²³ Le caratteristiche oggettive previste dall'art. 2 della legge 91' del 1981 ai fini della qualificazione dell'atleta professionista ossia la continuità e l'onerosità.

nel resto del mondo, vari livelli di competizione che vanno da quello agonistico a quello non agonistico, dall'amatoriale a quello esclusivamente ludico, ma è altrettanto significativo che il sistema francese, attraverso la previsione di tassative categorie di sportivi di alto livello ed una struttura organizzativa che consente di determinare con precisione l'appartenenza all'una o all'altra categoria, sgombra il campo da qualsiasi dubbio di qualificazione degli atleti evitando di dar vita a dispute al riguardo dovute all'incertezza di interpretazione di una norma di legge.

4.2. Lo sport in Germania ed i suoi problemi costituzionali

La Repubblica federale tedesca²²⁴ rappresenta una delle nazioni guida del mondo dello sport. Le prestazioni dei suoi atleti nelle varie competizioni internazionali le hanno conferito la fama di potenza sportiva mondiale e la riunificazione²²⁵ ha consentito, senza dubbio, un miglioramento nelle classifiche internazionali. Il Deutsche Sportbund, un'infrastruttura sportiva organizzata ad alto livello e che conta oltre 21 milioni di soci distribuiti fra circa 67.000 associazioni, consente il raggiungimento in campo mondiale di considerevoli primati sportivi.

Accanto ai settori dello sport aziendale, scolastico, e universitario si sono aggiunte, progressivamente, offerte sportive per particolari gruppi quali gli invalidi, gli handicappati e soprattutto corsi sportivi a scopo terapeutico²²⁶ o carattere sociale²²⁷. L'attività sportiva è quindi caratterizzata da una crescita continua in tutte le sue forme di espressione e le manifestazioni sportive sono al primo posto negli indici di ascolto televisivi. Eppure, nonostante ciò, i testi del Grundgesetz²²⁸ e delle Costituzioni dei Lander sembrano non prendere atto di questa importante realtà. Il termine sport non rappresenta nella Repubblica Federale Tedesca un concetto “ costituzionalmente rilevante ” ed esso non lo è

²²⁴ La denominazione originale della Germania è quella di Repubblica federale tedesca

²²⁵ La caduta del muro di Berlino è avvenuta nel 1989

²²⁶ Si pensi agli alcolizzati, ai diabetici o a persone che abbisognano di riabilitazione.

²²⁷ Il riferimento è agli stranieri, alle persone che hanno chiesto asilo politico ed ai giovani disoccupati

diventato nemmeno dopo la riunificazione. Lo sport, quale termine giuridico lo si ritrova, tuttavia nell'Einigungsvertrag²²⁹, in talune leggi relative allo sport di alcuni Länder e, in modo sempre più crescente nei regolamenti amministrativi a carattere generale. Vero è che, come da più parti si sostiene, il silenzio della Costituzione non condanna il costituzionalista al silenzio, ma è altrettanto innegabile che la Costituzione si pone, anche per l'attività sportiva, come la struttura giuridica più importante di diritto pubblico²³⁰.

Nella Costituzione tedesca non si riscontrano, però, norme specifiche sulle competenze dello Stato in relazione all'attività sportiva. Lo sport, nel quadro costituzionale, è essenzialmente considerato nell'ambito dei diritti fondamentali i quali, pur non riguardandolo nello specifico, sono però ad esso riferibili.

L'art. 2 del Grundgesetz, infatti, prende in considerazione molte attività umane di valore sociale tra le quali l'attività sportiva e gli atleti devono essere ricompresi. Soltanto negli ultimi decenni lo sport quale attività professionale e quindi quale posto di lavoro è confluito nel diritto fondamentale alla libertà di scelta del lavoro prevista dall'art. 12, comma 1 del Grundgesetz²³¹.

Poiché il suo esercizio è organizzato, ancora, prevalentemente sotto forma di associazioni e federazioni lo sport trae la propria garanzia istituzionale soprattutto dall'art. 9 della Costituzione che tutela il diritto alla libertà di riunione in associazioni e federazioni sportive. Tale articolo consente allo sport organizzato i federazioni ed associazioni di fissare quelli che sono i criteri ed i valori relativi all'attività sportiva.

Questa autonomia dello sport si traduce nella fissazione delle regole sportive e di gioco ma allo stesso tempo consente lo sviluppo di concezioni etico – sportive libere da ingerenze dello Stato²³².

La libertà di associazione prevista dall'art. 9, comma 1, GG consente di fissare, quindi, il concetto di ciò che è leale e sportivo contro qualsiasi

²²⁸ Il Grundgesetz è la “ norma fondamentale “ ossia la Costituzione della Repubblica federale tedesca

²²⁹ Ossia il Trattato di riunificazione

²³⁰ Cfr. Udo Steiner, *Questioni costituzionali dello sport in Germania*, in Rivista dir. sport., 1993, 23 e ss.

²³¹ Cfr. Steiner, *Grundrechte und Amateurfußball*, in Das Recht des Fußballspieler, 1980, p. 7 e ss.

²³² Cfr. Steiner, , in Rivista dir. sport. 1993, p. 24 e ss.

interferenza dello Stato ma è anche vero che, in caso di conflitti, quest'ultimo dovrà tener conto dello sport allo stesso modo in cui viene presa in considerazione la religione o l'arte. Si ritiene allora che la collettività “organizza” lo sport mentre lo Stato lo “promuove”²³³.

Se si volessero statalizzare le attività sportive agonistiche di carattere internazionale si dovrebbe agire all'interno delle associazioni e delle federazioni sportive, compromettendo la competenza primaria del mondo sportivo di tutto ciò che inerisce l'attività sportiva²³⁴.

Lo Stato²³⁵ svolge, quindi, un'attività di promotore dello sport nella misura in cui lo stesso sport ne abbia bisogno, fornendo una serie di aiuti a carattere organizzativo e di diffusione che possono compendiarsi nel sostegno alle associazioni sportive nel momento della presentazione della domanda di partecipazione a competizioni sportive, di garanzia per la sicurezza nelle manifestazioni sportive, di finanziamento pubblico, di costruzione di centri sportivi, di conferimento di onorificenze sportive etc. Quali sono invece le competenze del Bund? La sfera di competenza del Bund non deriva da una norma scritta, risentendo anch'essa dell'assenza del concetto di sport nel Grundgesetz. Nel sistema delle competenze federali delineato dal Grundgesetz, le attività del Bund si alimentano da quelle non attribuite specificamente per lo sport quali i finanziamenti di centri sportivi nell'ambito della costruzione di università e di istituti superiori di qualificazione professionale, le sovvenzioni alle ricerche sullo sport, gli aiuti a carattere sportivo e tanti altri.

Il Bund viene considerato, nell'ambito sportivo, un finanziatore indispensabile e non ha, quindi, una competenza generale in materia a differenza delle federazioni sportive federali e del Deutsche Sportsbund. Per quanto riguarda invece la competenza dei Lander, essa trova il suo fulcro nella promozione dell'attività sportiva nelle scuole e nelle

²³³ Questa divisione di ruoli si ritiene dovuta ad una serie di valide ragioni: lo Stato, infatti, non potrebbe sostituirsi allo sport organizzato in associazioni e federazioni.

²³⁴ Si ritiene che il principio di sussidiarietà non aiuti l'attribuzione al mondo sportivo della competenza primaria per le questioni attinenti l'attività sportiva. Il termine “sussidiarietà” serve infatti ad indicare che lo Stato può soccorrere in aiuto dello sport quando e nella misura in cui le forze ed i mezzi di quest'ultimo non appaiono sufficienti.

²³⁵ Nell'attività di “promozione dello sport” non vanno dimenticati il Bund, i Lander e le circoscrizioni comunali.

università e negli aiuti alle organizzazioni sportive sotto il profilo istituzionale ed in conformità alla programmazione statale.

Essi perseguono, nello specifico, la promozione dello sport per particolari gruppi di persone²³⁶ anche se va detto che la promozione dello sport di alto livello non si riscontrano ambiti di competenze realmente delimitati²³⁷. L'attenzione per lo sport da parte dei comuni, invece, riguarda, di norma, riguarda l'intero spettro delle attività sportive e si esprime attraverso aiuti organizzativi, materiali e finanziari.

La promozione dello sport da parte dei comuni riguarda soprattutto la costruzione ed il mantenimento di centri sportivi, affidati ad associazioni e federazioni, le quali ricevono tali centri gratuitamente o dietro compenso e le cui spese possono essere coperte da parte del comune con fondi pubblici. Nonostante il dubbio che dall'attività di promozione del comune possa nascere una mentalità di “ sovvenzione ”, un gran numero di città e di comuni sostengono da tempo con una serie di aiuti, diretti ed indiretti, l'attività sportiva esercitata contrattualmente dietro compenso²³⁸.

L'attività sportiva dei comuni rappresenta anche dal punto di vista dello spettatore e del tifoso un aspetto della qualità della vita nel comune e costituisce un apporto alla formazione della comunità. In tal senso, allora, non può non distinguersi tra sport a livello dilettantistico e sport professionistico. Le prestazioni sportive di alto livello, che influenzano la vita del comune e contribuiscono a dare un'immagine dei comuni all'esterno, non possono più essere ottenute sul piano amatoriale.

La promozione di attività sportive a carattere professionistico, in quanto promozione della vita della comunità e dell'intrattenimento sociale a fini di prevenzione per l'esistenza futura del comune risulta conforme alle previsioni legali ed appare legittima²³⁹. La discussione che è stata sollevata da più parti riguarda il fatto che i comuni non sarebbero

²³⁶ Il riferimento è agli handicappati, agli stranieri, ai detenuti ed alle persone che necessitano di una cura riabilitante.

²³⁷ Cfr. Steiner, *Questioni costituzionali dello sport in Germania*, in Rivista dir. sport. 1993, p. 24 e ss.

²³⁸ Cfr. Steiner, *Kommunen und Leistungssport – Mäzenatentum oder Daseinsvorsorge?*, in Deutsche Verwaltungspraxis, 1987, p. 171 e ss.

²³⁹ Come la promozione della cultura così anche la promozione dello sport ad alto livello attraverso i comuni può invocare a giustificazione della meritevolezza della promozione comunale i c.d. benefici indiretti: impulso per lo sport ad ampia diffusione, considerando la città quale centro attraente, fattore economico.

legittimati ad erogare fondi pubblici a vantaggio dei campioni dello sport o quantomeno si auspica l'applicazione del principio di proporzionalità che richiede l'esistenza di un rapporto adeguato tra le elargizioni di fondi ed i vincoli del destinatario di tali attribuzioni.

Una particolare cautela è inoltre richiesta, in relazione all'art. 9 GG, quando i finanziamenti pubblici alle associazioni vengono subordinati all'appartenenza a determinate federazioni sportive. E' anche vero però che i comuni non possono negare la meritevolezza dell'associazione di ricevere sovvenzioni con la sola motivazione della mancata appartenenza ad una determinata federazione e quindi, in tal caso, tale meritevolezza deve essere in concreto verificata. Promozione dello sport nella Germania federale significa, in primis, "politica" della promozione dello sport e solamente alcuni Lander hanno promulgato leggi sulla promozione dello sport. Nei comuni e nelle circoscrizioni della Repubblica Federale Tedesca lo sport non compare tra le competenze previste. Il Trattato di riunificazione²⁴⁰ aveva promesso sovvenzioni a vantaggio dello sport che costituivano la risposta ad una situazione eccezionale. La dipendenza delle attività sportive da sovvenzioni statali ed in particolare

dall'uso di impianti sportivi pubblici è particolarmente evidente soprattutto nell'ambito comunale. I comuni fanno, infatti, spesso ricorso agli aiuti privati per imporre le loro concezioni sulle modalità dell'attività da incoraggiare o dei progetti da promuovere²⁴¹. I diritti fondamentali dello sportivo e delle associazioni sportive (art. 2, comma 1, proposizione 9 e comma 1, proposizione 14 GG) ed i principi di diritto pubblico pongono dei limiti all'ingerenza dei comuni nella concessione di sovvenzioni²⁴².

Tali limiti non vengono spesso presi in seria considerazione e la stessa giurisprudenza non ne garantisce l'osservanza ed è per questo che l'osservanza delle previsioni fondamentali del Grundgesetz, vincolanti anche per l'attività sportiva dei comuni, risulta, nella prassi, rimessa alla lealtà degli organi pubblici. Una delle questioni costituzionali più

²⁴⁰ L'Einigungsvertrag (il Trattato di riunificazione)

²⁴¹ Cfr. Steiner, in Rivista dir. sport. 1993

²⁴² Al centro della discussione politico – sportiva, si pone la dipendenza dello sport da finanziamenti non statali

importanti dello sport tedesco è senza dubbio quella relativa alla dolorosa e triste piaga del “ doping ”.

Il Bundesverfassungsgericht²⁴³ ha dedotto dall’art. 2, comma 2, proposizione 1 GG, l’obbligo dello Stato di promuovere e tutelare la salute e l’integrità fisica dei suoi cittadini e di garantire tali beni giuridici anche contro ingerenze illecite di terzi. Emerge quindi una responsabilità dello Stato per la salute dei suoi cittadini. Secondo l’opinione dominante l’art. 2 GG ,invece,non conterrebbe un obbligo dello Stato di tutelare il singolo da una volontaria messa in pericolo della propria incolumità o dall’autodistruzione con alcool, nicotina, altre sostanze²⁴⁴. Si tratta di una interpretazione dell’art. 2 GG che avrebbe come correlato “ l’obbligo ad una vita conforme ai canoni della salute ”.

Tale orientamento non tiene conto, però, di quel principio di libertà contenuto proprio nell’art. 2 GG nel quale va incluso anche “ il diritto ad una vita rischiosa”. Il generale principio di autodeterminazione si ritiene che debba essere tenuto in debita considerazione e del resto lo stesso Grundgesetz non obbliga lo stesso Stato a seguire determinate vie per la tutela della salute dei suoi cittadini e ancor meno lo obbliga ad emanare una legge antidoping nell’attività sportiva.

5. I sindacati – lavoratori negli sports professionistici: finalità e conseguenze del loro operare

Le origini del sindacalismo sportivo vanno ricercate alla fine della seconda guerra mondiale quando, nel 1946, fu costituita l’Associazione Ciclisti Professionisti italiani (A.C.C.P.I). Per molti anni, nonostante il consenso ricevuto all’interno della categoria, tale associazione operò per molti anni al di fuori di qualsiasi riconoscimento da parte della federazione ciclistica e delle altre federazioni, intimorite dal fatto che l’iniziativa di quegli atleti potesse estendersi ad altre categorie di sportivi, ma alcune istanze apprezzabili di cui si era fatta portatrice, come

²⁴³ Sent. del 25 febbraio 1975

²⁴⁴ Cfr. Steiner, *Questioni costituzionali dello sport in Germania*, in Rivista dir. sport. 1993, p. 24 e ss.

l'assistenza medica e la copertura assicurativa contro i rischi d'infortunio, non portarono a risultati incoraggianti.

La storia del movimento sindacale sportivo si arricchì, a distanza di vent'anni, con la nascita, nel mondo calcistico, prima dell'Associazione degli allenatori Calcio (A.I.A.C.), costituita a Roma nel settembre del '66, ed in seguito, precisamente il 29 aprile del 1969, dell'Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.), con lo scopo dichiarato di tutelare gli interessi sportivi, professionali, morali ed economici dei rispettivi associati. La posizione della società sportive, concretizzatesi nell'esercizio di un duplice potere, sul mercato dei fattori e quello del prodotto²⁴⁵, ha indotto i giocatori a costituire forti associazioni sindacali in ciascuno degli sports professionistici.

La nascita e l'affermarsi di un potere equilibrato sui rispettivi mercati del lavoro poteva agevolare la sempre più discussa questione del vincolo²⁴⁶ e contribuire ad una più favorevole redistribuzione dei profitti dell'industria dello sport nei confronti dei giocatori professionisti²⁴⁷. Tuttavia, allorquando il lavoro fosse stato altamente differenziato, come accade generalmente negli sports di squadra, la contrattazione collettiva si sarebbe svolta con maggiore difficoltà che nel caso del lavoro relativamente omogeneo. Poiché l'abilità, e quindi il rendimento, differiscono e differivano significativamente da giocatore a giocatore, accordi collettivi sull'ammontare dell'ingaggio individuale erano perlomeno impensabili, fatta eccezione per la fissazione di un limite inferiore. Per questa ragione, le associazioni sindacali normalmente concentrarono le loro richieste innanzi tutto sul problema del vincolo, poi su questioni come: il diritto alla pensione e versamento dei relativi contributi, l'indennità di fine carriera, l'assicurazione infortuni, controlli medici più accurati e così via, lasciando a ciascun giocatore la libertà di

²⁴⁵ Molti economisti, nell'ambito dell'analisi del mercato del lavoro sportivo, hanno considerato la partita uno spettacolo irripetibile, che può essere offerto in un ambito territoriale circoscritto, solo dalla squadra di una specifica società, anche se con la necessaria collaborazione di un'altra squadra. Si configurerebbe, quindi, per la società sportiva che gioca in casa una tipica situazione di monopolio di vendita.

²⁴⁶ L'art. 16 della legge 91 del 1981 ha definitivamente abolito il vincolo sportivo.

²⁴⁷ Pier Luigi Marzola, *Il mercato del lavoro negli sports professionistici di squadra*, 1981, 25 e ss.

trattare personalmente il proprio compenso²⁴⁸. E' proprio nell'ambito di quest'ultima gamma di vantaggi, solo apparentemente marginali, che si facevano maggiormente sentire gli effetti dell'operare delle associazioni sindacali. Di questo avviso era Scoville²⁴⁹ il quale sosteneva che, sebbene la contrattazione collettiva negli sports professionistici non potesse giungere fino alla determinazione degli ingaggi individuali, essa contribuiva comunque al raggiungimento di numerosi vantaggi economici, quali il diritto alla pensione ed alla assicurazione contro gli infortuni e le malattie; benefici già da tempo posseduti dalla generalità delle altre categorie di lavoratori. Altro oggetto di disputa da parte del sindacato può e poteva essere il diritto a contestare l'applicazione di sanzioni unilaterali da parte della società, nei confronti del giocatore per preteso scarso rendimento o comportamento contrario agli interessi della società stessa²⁵⁰.

Poiché le squadre, normalmente, agiscono su un mercato monopolistico quando forniscono le loro prestazioni²⁵¹, le conseguenze finanziarie della contrattazione collettiva sarebbero state probabilmente limitate alla redistribuzione dei profitti tra le società stesse ed i giocatori e non provocheranno aumenti nei prezzi dei biglietti pagati dai soggetti consumatori. Secondo un altro autore, Noll, invece, l'aspetto più evidente dell'esistenza e dell'operare delle associazioni-giocatori professionisti si sostanziava nell'incremento dei compensi medi dei suoi appartenenti e nella riduzione dei differenziali salariali tra atleti più abili e meno abili²⁵². Comunque i fini del sindacato si potevano qualificare in base al periodo di tempo necessario per poterli concretizzare.

Gli obiettivi di breve periodo si sostanziano nell'aumento del salario minimo, nei cosiddetti " fringe benefits " e nel miglioramento del sistema di sicurezza del posto di lavoro²⁵³. L'obiettivo principale a medio ed a

²⁴⁸ Esistono comunque dei minimi contrattuali e norme precise tendenti a scoraggiare, con la minaccia di pesanti sanzioni, il fenomeno del " sottobanco ", consistente nel pagamento di somme fuori dal contratto.

²⁴⁹ Cfr. Scoville J.G. , *Labor Relations in Sports*, in Noll R.G. (editor) , *Government and the Sports Business*. Brookings Institution, Washington, 1974, p. 218 e ss.

²⁵⁰ P.L. Marzola, *Il mercato del lavoro negli sports professionistici*, cit.

²⁵¹ Per prestazioni del professionista ci si riferisce alle partite giocate.

²⁵² Cfr. Noll R.G. , *Alternative in Sports Policy*, in Noll R. G. (editor) , *Government and the Sports Business*. Brookings Institution, Washington , 1974, pp. 421 e ss.

²⁵³ Come ad es. le alte indennità nei casi di rottura del contratto di lavoro da parte delle società, una collocazione più agevole nelle liste di invalidità.

lungo termine si identificava nella abolizione, o perlomeno nella modifica sostanziale, dell'istituto del vincolo²⁵⁴. Tale traguardo non sarebbe stato raggiunto se le associazioni non si fossero dimostrati abbastanza forti da prevenire ogni tentativo da parte delle società di privarle di credibilità nei confronti dei loro aderenti e dell'opinione pubblica sportiva.

E' molto improbabile, comunque, che l'esistenza di una forte associazione di giocatori, nell'ambito dei rispettivi sports, possa contribuire a ridurre i notevoli divari finanziari esistenti fra le società sportive professionistiche appartenenti alla medesima Lega. Infatti l'interesse di fondo di ogni sindacato è quello che il valore dei giocatori raggiunga o si mantenga al livello più alto possibile sul mercato: tanto maggiore è la quotazione di un giocatore, tanto più elevato sarà il suo ingaggio²⁵⁵. Questo favorirà le società in grado di spendere di più nei confronti di quelle con minori disponibilità, provocando, in definitiva, un incremento del divario qualitativo e di conseguenza finanziario²⁵⁶ fra le società in questione. Data la struttura attuale degli sports professionistici, l'azione del sindacato non può essere rivolta a conseguire un miglioramento del benessere dei consumatori, nei termini di una diminuzione dei prezzi per assistere alle partite.

Infatti l'interesse dei giocatori coincide in questo caso con quello delle società, ed ambedue beneficiano – con o senza vincolo – della situazione di monopolio che caratterizza il mercato del prodotto e che invece rappresenta un costo aggiuntivo per il pubblico degli spettatori.

5.1. L'uso dello sciopero nell'ambito degli sports professionistici

Da più parti si ritiene che l'industria dello sport viene considerata come un cartello, i cui prodotti – le partite – hanno solamente dei surrogati imperfetti, quali, ad esempio, spettacoli teatrali o cinematografici. Una organizzazione in grado di bloccare tale produzione gode,

²⁵⁴ In proposito Noll affermava che era ragionevole aspettarsi in futuro un significativo indebolimento o addirittura l'abolizione del vincolo in tutti i principali sports professionistici di squadra (Baseball, Hockey, Basketball, Football americano).

²⁵⁵ P.L. Marzola, *Il mercato del lavoro negli sports professionistici*, cit.

²⁵⁶ In base al presupposto che una migliore qualità di squadra induca maggiori introiti alle partite e quindi maggiori profitti.

potenzialmente, di un elevato grado di discrezionalità a ha la possibilità di assicurarsi rilevanti vantaggi. Ci si aspetterebbe che tale fosse la posizione delle associazioni sindacali dei giocatori professionisti, dato che possono contare, in ogni sports, sulla quasi compatta adesione della forza lavoro che esse rappresentano.

Invece solo raramente negli sports si è fatto ricorso all'arma dello sciopero²⁵⁷. Probabilmente perché la relativamente piccola dimensione del pianeta sport rispetto a quella dell'industria tradizionale e, soprattutto, la scarsità di importanti collegamenti con altri settori dell'economia, fanno sì che i conflitti di lavoro in questo settore non producano effetti rilevanti. Ad esempio negli Stati Uniti, a tutto 1974, si contano sulle dita di una mano le volte in cui le associazioni sindacali sono scese in sciopero. Fra i più importanti, quello di giocatori di football americano, protrattosi dal primo luglio al 30 agosto 1970, in risposta ad una serrata delle società dal 13 al 29 luglio. Le rivendicazioni erano rivolte ad ottenere miglioramenti salariali e un incremento del contributo delle società al fondo pensioni. La caratteristica più rilevante fu la compatta partecipazione dei giocatori: solo

21 su 1300 si presentarono in campo nel periodo dello sciopero²⁵⁸. Nel baseball si ebbe uno sciopero dal primo al 13 aprile 1972²⁵⁹, con oggetto il diritto alla pensione ed all'assistenza medica. Il modo di condurre le trattative ed i risultati raggiunti in queste due occasioni hanno ampiamente dimostrato che la strategia dello sciopero negli sport è del tutto simile a quella utilizzata in qualsiasi altro settore industriale, giustificando di fatto, da un lato l'inserimento del giocatore professionista fra i lavoratori subordinati, dall'altro quello della società fra i datori di lavoro tradizionali²⁶⁰.

In Europa, i casi più frequenti di sospensione dell'attività da parte delle associazioni sindacali si sono verificati nello sport più popolare, il gioco

²⁵⁷ La ragione principale della rilevanza dello sciopero è che non esiste altro mezzo di pressione sindacale altrettanto efficace e rapido nel danneggiare la controparte. Il danno è comunque reciproco, soprattutto se la durata dello sciopero si protrae nel tempo. La scienza economica ha elaborato una serie di teorie intese a spiegare il comportamento delle parti in lotta, nel reciproco sforzo di contenere al massimo della vertenza. Al riguardo si pensi a H. Simon, A Formal Theory of the Employment Relationship, in " *Econometrica* ", vol. XIX, 1951, pp. 628 ss.

²⁵⁸ Cfr. *Monthly Labor Review*, vol. 93, June 1972, p.62

²⁵⁹ Cfr. *Monthly Labor Review*, vol. 95, June 1972, p. 62

²⁶⁰ Cfr. , a questo proposito, Scoville J.G. , *Labor Relations in Sports*, cit. , pp. 205 e ss.

del calcio. Ad esempio in Inghilterra, nel 1959, la Professional Football Association²⁶¹ proclamò uno sciopero, il quale provocò la paralisi dell'attività, al fine di ottenere l'abolizione della clausola del salario massimo, che stabiliva un tetto all'ammontare delle retribuzioni. Questo traguardo fu poi raggiunto nel gennaio del 1961. In Spagna, domenica 4 marzo 1979, tutti i giocatori delle 78 squadre di serie A, B, e C scioperarono, non per motivi economici, ma allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema del vincolo e accelerarne così la soluzione²⁶². In Grecia, i calciatori hanno scioperato nella prima settimana di dicembre del 1979 e durante questo periodo il campionato è rimasto sospeso. Ad inizio novembre del 2003, l'Associazione Calciatori Riuniti del Perù, ha messo in atto lo sciopero²⁶³ generale ad oltranza per inadempimento, da parte dei club, del pagamento degli stipendi 2001 e 2002. La protesta, che non ha riguardato la squadra Nazionale e che è stata definita legalmente come “ paralisi della prestazione di servizio ”, ha bloccato le partite ufficiali del Torneo Clausura 2003, poiché i calciatori, come ha detto il presidente del Sindacato, Francesco Manassero, hanno continuato ad allenarsi²⁶⁴.

Egli ha inoltre dichiarato che, oltre al saldo del debito, che ammontava a 800.000 dollari, l'Associazione vuole creare lo Statuto del calciatore professionista e la Camera delle Dispute in conformità con le norme della FIFA. Il Presidente del Sindacato ha informato che il maggior debitore è l'Universitario de Deportes, con un debito di non meno di mezzo milione di dollari. La dirigenza dell'Associazione dei calciatori peruviani dichiarò che non avrebbe accettato il licenziamento dei suoi associati per rappresaglia dei club anche perché i contratti i sarebbero terminati alla fine della stagione se non c'è accordo tra le parti. Manassero affermò che la protesta era appoggiata al 100% dai giocatori professionisti ed ha accusato la Federazione Calcio Peruviana di non avere saputo attuare le disposizioni create per riordinare il calcio professionistico. In Italia, a

²⁶¹ PFA (Professional Football Association)

²⁶² P.L. Marzola, *Il Mercato del lavoro negli sports professionistici*, cit.

²⁶³ Cfr. *Il Calciatore, Organo mensile dell'Associazione italiana calciatori*, n. 9 novembre 2003, p. 16 e ss.

²⁶⁴ Le uniche tre società non coinvolte nel debito erano: lo Sporting Cristal, l'Alianza de Sullana e Bolognesi de Tacna.

livello di serie A, B e C lo sciopero è stato proclamato due volte²⁶⁵ e per ben due volte è stato scongiurato.

La prima l'11 maggio 1969, quando la Lega Nazionale accettò la richiesta dell'Associazione Italiana Calciatori²⁶⁶ dell'abolizione, dal contratto, della clausola in base alla quale la società poteva insindacabilmente diminuire del 40% gli emolumenti concordati se il giocatore non avesse disputato un minimo di partite nel corso del campionato²⁶⁷. La seconda, il 2 maggio 1971, quando i calciatori ottennero di avere i loro rappresentanti nella Commissione per la regolamentazione dei rapporti fra giocatori e società. L'azione sindacale ha comunque raggiunto la maggiore delle sue affermazioni riuscendo ad ottenere che la posizione degli sportivi professionisti e, di conseguenza, l'istituto del vincolo, fossero oggetto di intervento legislativo²⁶⁸.

Già prima dell'emanazione della legge n. 91 del 1981, si discuteva sulla possibilità che anche i lavoratori sportivi potessero avvalersi degli strumenti di autotutela che sono costituzionalmente garantiti agli altri lavoratori. La specialità del rapporto di lavoro sportivo e le peculiari caratteristiche della sua prestazione faceva ritenere inconciliabile con il rapporto contrattuale, le iniziative rivendicative e conflittuali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di altri settori.

Le argomentazioni su cui il dibattito dottrinale verteva erano le seguenti : se potendosi definire il rapporto di lavoro sportivo come subordinato, ad esso dovessero essere applicate integralmente le norme comuni del diritto del lavoro, comprese quelle che garantivano il diritto di sciopero per motivi contrattuali, retributivi o anche politici, e nel caso di risposta positiva al primo quesito, se tali strumenti di autotutela potessero trovare applicazione concreta anche in un rapporto così tipizzato.

L'impegno ad estendere progressivamente il concetto di subordinazione, senza snaturarne la struttura essenziale, evidenzia la possibilità che esso

²⁶⁵ In realtà le occasioni sono tre se si considera anche il braccio di ferro che ha contrassegnato il sofferto avvio del campionato di serie B 2003 – 2004. Si verificò un vero e proprio muro contro muro che vide schierate da un lato Federazione e Lega e dall'altra la maggioranza delle società contrarie all'allargamento a 24 squadre della serie cadetta. Lo sciopero minacciato dai club e mai attuato caratterizzò il rovente inizio del campionato di serie B.

²⁶⁶ AIC (Associazione Italiana Calciatori)

²⁶⁷ Il numero minimo di partite da disputare era di 20 per la serie A e di 24 per la serie B.

²⁶⁸ P.L. Marzola, *Il Mercato del lavoro negli sports professionistici*, cit.

possa assumere forme diverse e sottolinea che il concetto di specialità, riferito ad una serie di prestazioni lavorative, non sia più idoneo a definire l'atteggiarsi del rapporto di lavoro²⁶⁹.

Sulla base di questa considerazione è evidente che anche allo sportivo professionista devono essere estese le norme di tutela sindacale ed in particolar modo quelle che, in conformità alle normative vigenti, gli consentono di esprimere il suo potere conflittuale.

Qualcuno ha sollevato qualche dubbio sulla legittimità dei calciatori all'esercizio del diritto di sciopero riconosciuto dall'art. 40 della Costituzione. In realtà i dubbi maggiori sono quelli che riguardano il meccanismo con il quale gli Organi competenti opererebbero le trattenute sui compensi spettanti agli atleti in relazione alla mancata prestazione²⁷⁰.

Se per quanto riguarda lo sciopero effettuato da un lavoratore subordinato di un altro settore, la somma da non corrispondere per la mancata prestazione viene calcolata più agevolmente, perché le trattenute sono riferite all'orario di lavoro prestabilito contrattualmente, tale criterio, invece, non può operare con riferimento alle prestazioni di lavoro sportivo.

In relazione a queste ultime, infatti, l'astensione dal lavoro viene programmata in coincidenza delle gare di campionato, affinché essa possa risaltare agli occhi dell'opinione pubblica, non potendo giovare, quindi, l'orario di lavoro prestabilito contrattualmente²⁷¹. Sembra giusto sottolineare, tra l'altro, come nel rapporto di lavoro sportivo, la peculiarità della subordinazione sia più facilmente rilevabile nelle sedute di allenamento che non nelle gare ufficiali.

In caso di sciopero degli sportivi professionisti, le società di calcio potrebbero, per pura ipotesi, deferire gli atleti agli Organi di Disciplina delle Leghe, le quali, a loro volta, potrebbero comminare ai tesserati sanzioni di natura disciplinare o economica. Gli atleti professionisti, che nel concreto esercitassero il diritto di sciopero, non potranno essere licenziati per inadempimento contrattuale. Questa conclusione può trovare le sue giustificazioni in una serie di previsioni normative, prima

²⁶⁹ Cfr. Breccia – Frataddocchi, *Profili evolutivi ed istituzionali del lavoro sportivo*, in *Dir. lav.*, 1989, I, 71 e ss.

²⁷⁰ Cfr. Marani Toro, *Sport e lavoro*, in *Riv. dir. sport.*, 1971, p. 175 ss.

tra tutte il penultimo comma dell'art. 4 della legge n. 91 del 1981, che ritiene applicabile al rapporto di lavoro sportivo l'art. 4 della legge 15 luglio 1966 n. 604, che considera nullo il licenziamento determinato dalla partecipazione ad attività sindacali.

Ai sensi della legge n. 91, possono trovare applicazione, con riferimento al rapporto di lavoro sportivo, anche gli art. 15 e 16 dello statuto dei lavoratori che sanzionano le discriminazioni individuali e collettive operate in danno dei prestatori di lavoro subordinato.

Alla luce di quanto fin'ora esaminato, si può senza dubbio riconoscere natura sindacale all'Associazione calciatori, nonostante il generico riferimento del primo comma dell'art. 4 della legge 91' ai "rappresentanti delle categorie interessate".

Ci si chiede, allora, se il legislatore abbia ritenuto superfluo un riconoscimento espresso della realtà sindacale, nonostante essa sia divenuta un aspetto importante del rapporto di lavoro sportivo.

Non si può negare la non sempre facile adattabilità della disciplina lavoristica ad una realtà, come quella del lavoro sportivo, che presenta una serie di peculiarità e che porta, inevitabilmente, a misurarsi con il particolare assetto dell'ordinamento sportivo, anche se questo, a nostro parere, non giustifica il disinteresse del Legislatore verso gli aspetti sindacali del professionismo sportivo.

Le Leghe e la Federazione costituiscono, a nostro avviso, il più efficace strumento di autotutela che possa essere utilizzato in un ambito così particolare e ricco di riflessi economici.

Il riconoscimento ai calciatori della legittimità dell'astensione dal lavoro ed in particolare dalle manifestazioni sportive, però, deve farci anche riflettere su quelli che possono essere i danni provocati alle società sportive dallo sciopero dei loro "dipendenti"; i riflessi economici su di esse potrebbero essere significativi, non solo per quanto riguarda gli incassi delle partite, ma anche per quanto attiene alla partecipazione alle gare per la vittoria finale o per la promozione alla serie superiore²⁷².

Si pensi ancora alle ripercussioni sulla loro immagine, ai contratti di pubblicità stipulabili non conclusi dopo laboriose trattative, alle

²⁷¹ Cfr. Vidiri, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in Giust. civ., 1999, I.

sponsorizzazioni più ambite ma irrealizzabili o anche, dato non trascurabile, alla diminuzione del numero dei sostenitori. Si può sottolineare come anche le sedute di allenamento e di preparazione possono rivestire rilevanza oltre che per la condizione atletica dello sportivo, anche per creare quell'affiatamento di squadra fondamentale per raggiungere gli obiettivi prefissati, tant'è che lo stesso art. 2 della legge n. 91 fa riferimento, alla lettera b) , all'obbligo contrattuale di frequentare sedute di preparazione e di allenamento.

La sospensione della partecipazione lavorativa in determinati momenti significativi della stagione sportiva può rendere, quindi , troppo onerosa la gestione per il datore di lavoro (società o club), evidenziando l'atipicità delle prestazioni dei calciatori, che non hanno valori patrimoniali costanti nel tempo.

5.2. La nascita del sindacato calciatori ed i suoi rapporti con la Football League nell'esperienza inglese²⁷³

Il calcio professionistico esisteva già da tempo in Inghilterra prima che la Football Association, l'organo che rappresenta le società²⁷⁴, legalizzasse i pagamenti ai giocatori nel 1885²⁷⁵. Quell'anno, su 140 sterline di incassi per le partite, 105 (cioè il 75%) furono pagate come salari ai giocatori. Nel 1886 le entrate aumentarono a 4.987 sterline (43.376% rispetto al 1885), di cui 2.705 (circa il 54%) andarono a costituire il monte salari²⁷⁶. L'esplosione di popolarità del calcio provocò un aumento delle società professionistiche che, tese alla conquista della notorietà, scatenarono una corsa incontrollata all'accaparramento degli atleti migliori disponibili sul mercato.

La nascita della Football League fu la conseguenza logica del gioco professionistico. Quando essa fu costituita, nel 1888, fra i suoi obiettivi fu incluso quello riguardante la regolamentazione del rapporto di impiego dei calciatori e, in particolare : 1) l'accordo sul salario massimo; 2)

²⁷² Breccia – Frataddocchi, *Profili evolutivi ed istituzionali del lavoro sportivo*, cit.

²⁷³ Prenderemo in considerazione il periodo che va dal 1885 al 1945 e quello che va dal 1945 in poi

²⁷⁴ La Football Association fu fondata nel 1863

²⁷⁵ Cfr. *P.E.P (Political and Economic Planning)*, English Professional Football, PEP, London , 1964, p. 64 e ss.

l'accordo che ogni giocatore, una volta firmato il contratto con una società, non avrebbe più potuto impegnarsi con un'altra, a meno che quella con la quale aveva raggiunto l'accordo non avesse dato il suo assenso al trasferimento.

Questi accordi, restrittivi soprattutto dal punto di vista della libertà di disporre delle proprie prestazioni²⁷⁷, furono sottoscritti senza difficoltà da parte dei giocatori, in quanto il calcio forniva un'alternativa favorevole rispetto all'incertezza dell'impiego nell'attività manifatturiera, che, pure rappresentando il settore trainante nell'industria inglese, in quei tempi registrava già un declino della sua importanza sui mercati mondiali.

Da questo stato di cose i calciatori trassero notevoli benefici sul piano economico, ma non la sicurezza della stabilità, essendo la società libera di sbarazzarsi di un giocatore nel momento in cui esso non rientrasse più nei suoi piani di utilizzazione. In effetti il calciatore, originariamente, prestava il proprio servizio per la società solo in occasione della partita.

E' comunque interessante il confronto con la paga di altre categorie di lavoratori. Nel 1900 la ricompensa per la partita variava da 2 a 10 scellini, mentre il salario dell'industria, per una settimana di 54 ore, ammontava mediamente a soli 38 scellini.

Tuttavia, successivamente, le società più ricche iniziarono ad ingaggiare i giocatori per la durata di un anno intero; il Sunderland²⁷⁸, ad esempio, incominciò a pagare i suoi giocatori a 3 sterline la settimana, e questo sistema si estese ben presto anche alle altre società. Ciò, si noti, senza che fosse stato fissato nessun calendario delle partite e quindi senza alcuna certezza di giocare delle partite quindi senza alcuna certezza di giocare settimanalmente. Nel 1913 la paga media settimanale nell'industria manifatturiera era di una sterlina e 18 scellini, mentre il gioca del calcio assicurava un compenso che poteva arrivare a 5 sterline la settimana. E' forse a causa della posizione economicamente fortunata dei calciatori rispetto alle altre categorie di lavoratori, e quindi della scarsa propensione a riunirsi in organizzazione, che la Professional Footballers Association ²⁷⁹, sorta una prima volta nel 1898, sciolta,

²⁷⁶ P.L. Marzola, *Il mercato del lavoro negli sports professionistici*, cit

²⁷⁷ E' qui che in pratica nasce il vincolo

²⁷⁸ Il Sunderland è una squadra della Premier League inglese

²⁷⁹ PFA (Professional Football Association)

ricostituita nel 1907, non ottenne che scarsi risultati nei suoi primi anni di vita e cominciò a far sentire il suo peso sindacale solo dopo la seconda guerra mondiale.

Infatti nel 1919, non essendo riuscita a strappare un sostanziale incremento salariale alla Football League²⁸⁰, oltre 1600 calciatori la abbandonarono e gli iscritti si ridussero a 400²⁸¹. Così nel 1922 lo stesso sindacato non fu in grado di opporsi alla decisione della Football League di ridurre il salario massimo da 10 a 8 sterline la settimana durante la stagione sportiva ed a 6 sterline nel periodo di inattività.

Queste condizioni rimasero immutate nel periodo tra le due guerre; comunque negli anni immediatamente precedenti la seconda guerra mondiale l'associazione riguadagnò il terreno perduto e riuscì ad accumulare – nel 1939 – un fondo sociale di oltre 10.000 sterline.

Non bisogna dimenticare che negli anni fra il 1924 ed il 1938 la disoccupazione passò dal 9,7% al 16,7% a causa della grande depressione²⁸². In quel periodo il salario medio settimanale nell'industria manifatturiera era di 3 sterline per settimana di 46 ore lavorative, mentre lo stipendio medio di un impiegato ammontava a 4 sterline e 2 scellini. Quello di calciatore professionista era ancora, senza dubbio, uno status che ne faceva un membro privilegiato della comunità.

Un ulteriore vantaggio era rappresentato dal fatto che la notorietà ed il prestigio conseguiti durante la carriera calcistica esercitavano un'influenza sulle prospettive di lavoro futuro che si aprivano al giocatore al momento dell'abbandono dell'attività. Nell'agosto del 1945 la PFA decise di fare pressione sulla Football League per ottenere un miglioramento nelle condizioni contrattuali, che erano rimaste immutate fin dal 1922, mentre nell'industria manifatturiera il livello generale dei salari, tra il 1938 ed il 1945, era addirittura raddoppiato.

Nel periodo posteriore al 1945 la situazione si irrigidì ed i calciatori erano decisi a scioperare per conseguire, nello specifico, un aumento del salario massimo e l'istituzione di un salario minimo, ma soprattutto contratti della durata massima di cinque anni con possibilità di rinnovo.

²⁸⁰ Essa, nel frattempo, aveva soppiantato la Football Association

²⁸¹ Cfr. SLOANE P., *The Labour Market in Professional Football*, cit., p. 184 e ss.

²⁸² P.L. Marzola, *Il mercato del lavoro negli sports professionistici*, cit.

Alla fine del suddetto periodo il giocatore avrebbe dovuto essere libero di accasarsi presso un'altra società. Le trattative si protrassero per due anni, quindi la controversia fu rimessa al National Arbitration Tribunal (1947). Il primo risultato fu quello di ottenere un livello del salario minimo rispettivamente di 3 e 7 sterline, a seconda dell'età del giocatore. Il salario massimo fu aumentato a 12 durante la stagione di gioco ed a 10 sterline durante il periodo annuale di inattività, con l'accordo che il giocatore avrebbe raggiunto il livello di salario massimo dopo cinque anni di "servizio" nella Lega. Comunque la questione sul vincolo rimase irrisolta, anche se un apposito comitato²⁸³ se ne occupò fino al 1952. Frattanto nel 1951 era stato istituito il Fondo di Previdenza, tramite il quale al calciatore che doveva ritirarsi dall'attività veniva assicurata una indennità pari al 10% dei compensi globali percepiti al netto delle imposte. Ci furono altre tre revisioni dell'accordo fino al 1958, anno in cui il salario massimo venne portato, rispettivamente, a 20 e 18 sterline. Nel 1959 la PFA tornò alla carica per ottenere l'abolizione del salario massimo e del vincolo, proclamando uno sciopero che provocò la paralisi dell'attività ed a cui i contrasti con la Lega, rappresenta dal Management Committee. Questi si protrassero al giugno 1960, data in cui si giunse al punto di rottura e al deferimento della controversia al Ministero del Lavoro. Il malcontento per la mancanza di progressi indusse il sindacato calciatori a indire una nuova sospensione del lavoro a partire dal 21 gennaio 1961. La minaccia sortì in parte il suo effetto, in quanto il 9 gennaio la Football League aderì alla richiesta del sindacato e abolì la clausola del tetto al salario massimo²⁸⁴, ma rimase ferma sulle sue posizioni per quanto concerneva il suo rifiuto a ritoccare la regolamentazione della clausola del "vincolo".

²⁸³ E' il Committee of Investigation into a Difference Reading the Terms and Conditions of Association Football Players, costituito presso il Ministry of Labour and National Service, Comunque l'insufficiente tutela giuridica approntata dal vincolo veniva in parte attenuata dal fenomeno del "sottobanco" (Under the counter), consistente in pagamenti di somme oltre il limite del salario Massimo, il che era severamente proibito dalle norme federali.

²⁸⁴ I risultati furono quelli di un sostanziale aumento del salario e di una notevole diminuzione del numero dei giocatori professionisti impiegati dalle 92 società iscritte alla Lega. Ad esempio, mentre nel 1960 il reddito annuo medio dichiarato da un giocatore facente parte della rosa dei titolari di una squadra di serie A era di 1.173 sterline, nel 1964 esso era salito a 2.680 sterline; di contro, il numero di giocatori impiegati diminuì da 3.022 a 2.395, cioè di circa il 20%.

Il sindacato calciatori rimase fermo nel suo proposito di scioperare e questo costrinse il Management Committee ad acconsentire ad alcune modifiche nel sistema del vincolo.

Quindi, tre giorni prima della data fissata per l'inizio dello sciopero, fu raggiunto un accordo, i cui termini non furono però recepiti nel regolamento della Football League per la stagione calcistica 1961 – 1962. La questione fu decisa nell'estate del 1963, quando l'Alta Corte dichiarò che il sistema del vincolo era illegittimo²⁸⁵.

La risonanza e le conseguenze di questa decisione furono profonde: si è infatti dato vita ad un nuovo accordo tra la Football League e la PFA, le cui condizioni sono molte più favorevoli ai calciatori.

Il nuovo contratto sottoscritto tra giocatore e società può avere la durata di uno o due anni. Alla scadenza la società può esercitare un'opzione della stessa durata. Se la società non si avvale del diritto di opzione, il cui esercizio è subordinato all'offerta al giocatore di condizioni economiche migliori o perlomeno uguali a quelle stabilite nel contratto precedente, il giocatore è libero di giocare per un'altra società, senza che possa essere richiesta dalla società originaria una qualsiasi somma per il trasferimento. Se alla scadenza del contratto, tuttavia, la società desidera trattenere il giocatore, ma non giunge ad un accordo con il medesimo prima del trenta giugno successivo alla fine del campionato, ciascuna parte può presentare ricorso al Management Committee of the Football League, che deve decidere non più tardi del mese successivo²⁸⁶.

In caso di mancato accordo si può interporre appello ad un Tribunale indipendente, formato da un rappresentante della Football League, da uno della PFA e da un giudice indipendente. La decisione è vincolante per ambedue le parti. Comunque l'essenza del vincolo sopravvive; infatti, per ottenere le prestazioni di un giocatore legato da un contratto ad un altro club, una società deve pagare alla prima una cifra per il trasferimento. Nel 1967 fu abolito il sistema dell'ingaggio.

La Lega introdusse una imposta del 10% sull'importo dei trasferimenti, di cui una metà viene devoluto ad un fondo di assistenza per ex giocatori; l'altra metà va al giocatore se il trasferimento è a richiesta della società o

²⁸⁵ Cfr. *Eastham versus Newcastle United Football club Ltd. and others*, 4th July, 1963, in SLOANE P. , *The Labour Market in Professional Footaball*, cit. p. 186.

se il giocatore può convincere il Management Committee che esistono buone ragioni per concederglielo. Raggiunti questi importanti traguardi l'associazione calciatori si è orientata a fornire un efficiente servizio di consulenza ai suoi iscritti, in occasione delle trattative per la firma dei contratti. Tale servizio assicura la protezione degli interessi dei calciatori e al tempo stesso, esercita una ragionevole e realistica influenza calmieratrice sulle loro pretese economiche.

Infine, va ricordato che nel sistema calcistico inglese esiste un istituto analogo al Fondo di fine carriera italiano²⁸⁷ ossia la cosiddetta “*Indennità di fine carriera*”. Il fondo inglese è denominato “*Football League Limited Players Non – contributory Benefit Scheme*”, e tutti i calciatori che hanno militato in una delle quattro serie professionistiche inglesi hanno il diritto di ritirare, al compimento del 35° anno di età, l'importo che viene obbligatoriamente accantonato²⁸⁸.

Pertanto, tutti gli interessati sono pregati di inviare la relativa domanda al FL and PFA Administration Ltd. L'ente inglese, in tempi rapidissimi, dovrà provvedere a rispondere chiedendo l'invio di una ulteriore documentazione che dovrà comprendere l'indirizzo del calciatore, gli estremi del suo conto corrente bancario presso cui verrà inviato il bonifico relativo ed una quietanza.

5.3. L'evoluzione del fenomeno sindacale nel calcio professionistico italiano

Meno ricca di storia di quella inglese, ma altrettanto densa di vicende e di traguardi raggiunti è la vita dell'Associazione Italiana Calciatori (A.I.C), fondata nel luglio del 1968, con lo scopo di rappresentare i propri iscritti in ordine al perseguimento della realizzazione di alcuni diritti fondamentali già da tempo acquisiti dalle altre categorie di lavoratori, quali, ad esempio, l'assistenza malattie, la previdenza, la

²⁸⁶ P.L. Marzola, *Il mercato del lavoro negli sports professionistici*, cit.

²⁸⁷ L'istituto del Fondo di fine carriera esiste in Italia dal 1° gennaio 1975. Ad esso affluiscono mensilmente i versamenti che devono essere effettuati obbligatoriamente dalle società a beneficio di tutti i calciatori professionisti.

²⁸⁸ Cfr. *Il Calciatore, Organo mensile dell'Associazione italiana Calciatori*, n° 9, novembre 2003, 16 e ss.

regolamentazione del contratto di lavoro. La controparte è rappresentata dalla Lega Nazionale, sorta nel 1946, che inquadra le società affiliate alla Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.) che prendono parte ai campionati di competenza e che sono autorizzate ad avvalersi delle prestazioni di giocatori professionisti.

Il suo fine precipuo è quello di gestire l'attività calcistica in rapporto dialettico con la F.I.G.C. , fondata nel 1898 per promuovere, regolamentare e disciplinare il gioco del calcio.

Dopo alcune difficoltà iniziali nei rapporti con la Federazione e le Leghe e con la stessa stampa sportiva fu soprattutto l' A.I.C.²⁸⁹, grazie all'appoggio compatto della categoria e alla determinazione dei suoi rappresentanti che riuscì, in breve tempo ad ottenere il pieno riconoscimento del suo ruolo ed a porsi come associazione guida della altre categorie di sportivi professionisti²⁹⁰. L'Associazione Calciatori, col tempo, acquisì maggior forza che si concretizzò nel fatto di poter trattare i problemi della categoria direttamente con i Comitati di presidenza delle Leghe. Il primo successo del sindacato calciatori fu rappresentato dall'ammissione del suo presidente a partecipare alle riunioni della commissione affari sociali della Lega²⁹¹ la cui funzione era, peraltro, solamente consultiva. In quella sede, comunque, fu presentata una serie di proposte, riassumibili in sei punti²⁹²: 1) l'eliminazione della clausola cosiddetta del 40%, che condizionava il pagamento degli emolumenti pattuiti in contratto al numero delle partite disputate; 2) aumento dei minimi contrattuali ²⁹³; 3) previdenza e assistenza malattie per i familiari; 4) garanzia da parte della Lega del regolare pagamento degli emolumenti alle scadenze²⁹⁴; 5) rappresentanza dei calciatori nella commissione vertenze economiche; 6) questione del trattamento fiscale dei giocatori professionisti.

²⁸⁹ L'Associazione italiana calciatori (A.I.C)

²⁹⁰ P.L. Marzola, *Il Mercato del lavoro negli sports professionistici*, cit.

²⁹¹ La partecipazione del sindacato calciatori alle riunioni della commissione affari sociali della Lega si verificò per la prima volta il 28 aprile del 1969

²⁹² Cfr. A.I.C. , *Dieci anni di impegno (1968 – 1978)*, a cura di Cecchini I. , Vicenza, 1978, p. 14 e ss.

²⁹³ Era richiesto un aumento dei minimi contrattuali da 200 a 300mila lire mensili per la serie A; da 150 a 200mil lire per la serie B.

²⁹⁴ Veniva concesso un massimo di quindici giorni di ritardo

L'istanza più urgente era, senza dubbio, quella relativa alla abolizione della norma del 40%, in base alla quale se un giocatore non disputava almeno 20 (serie A) o 24 partite (serie B), la società poteva, a suo giudizio insindacabile, diminuire del 40% gli emolumenti pattuiti all'inizio della stagione.

La minaccia del primo sciopero della storia del gioco del calcio, fissato per l'11 maggio 1969, a seguito di un infruttuoso tentativo di mediazione da parte del Ministero del Turismo e dello Spettacolo nei confronti della Lega Nazionale, sortì l'effetto sperato da parte del Sindacato; alla vigilia dello sciopero il Presidente della Lega accettò le richieste dell'associazione, assicurando l'abrogazione della norma con effetto retroattivo. Comunque i rapporti tra Lega ed AIC continuarono a restare tesi e questo contrasto si acuì allorquando

l'Associazione propose l'istituzione di una Commissione paritetica che prendesse il posto dell'ormai anacronistica ed inutile commissione affari sindacali per la stesura di nuove norme economiche e regolamentari per la categoria dei calciatori, soprattutto in relazione al problema dell'esatta qualificazione del calciatore sul piano giuridico, suscitato dalla sentenza della Corte di Cassazione, emessa a proposito della morte di Meroni²⁹⁵, che equiparava il calciatore ad un lavoratore subordinato.

Un nuovo sciopero fu proclamato per il 2 maggio 1971 e confermato nonostante un tentativo di mediazione del Presidente del CONI²⁹⁶. Alla fine i giocatori ottennero quanto richiesto: il 29 aprile i dirigenti delle società di A e di B votarono, all'unanimità, l'entrata in Lega dei calciatori, ai quali venne concessa l'istituzione di una " Commissione per la regolamentazione dei rapporti tra società e calciatori ", composta da cinque rappresentanti delle società e da cinque giocatori.

Le rivendicazioni del sindacato si incentravano sulla definizione dello status giuridico del calciatore; sulla revisione dell'istituto del vincolo²⁹⁷; sulla previdenza e l'assistenza; sull'abolizione del cosiddetto mercato; sul divieto di fare ricorso ai mediatori²⁹⁸. Nonostante il funzionamento a corrente alternata della commissione, l'AIC riuscì ad ottenere che i

²⁹⁵ Calciatore del Torino degli anni 70'

²⁹⁶ Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)

²⁹⁷ L'istituto del vincolo è stato poi definitivamente abolito dalla legge 91 del 1981

²⁹⁸ Sulla figura del " mediatore " vedere il paragrafo 3.1 di questo capitolo

minimi di retribuzione annua passassero da 2 milioni e 640mila lire a 3 milioni per i giocatori di serie A, da 2 milioni a 2 milioni e 220mila lire per i giocatori di serie B²⁹⁹.

Inoltre, il diritto a essere assistiti da un loro legale in tutte le vertenze di carattere economico in Lega e di avere un rappresentante nell'amministrazione del Fondo di assistenza costituito dalle multe comminate ai giocatori dagli organi disciplinari. Il 9 luglio 1973 diventava operante³⁰⁰ la legge sull'estensione della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti e della assicurazione contro le malattie, gestite dall'ENPALS, ai giocatori di calcio vincolati a società di calcio di serie A, B, C. Essa permise un riconoscimento definitivo dello status giuridico dei calciatori professionisti.

La critica accolse con favore tale disciplina legislativa, considerandola come un vero e proprio atto di giustizia che ammetteva al godimento della tutela previdenziale una categoria di cittadini numerosa e socialmente rilevante. Il problema più importante da risolvere rimaneva quello del vincolo e, a questo collegati, quello della firma contestuale del giocatore sul contratto di trasferimento da una società all'altra, e l'altro del sottobanco. Nel dicembre 1974 si giungeva ad un accordo relativo alle indennità di liquidazione per i giocatori di serie A, B, C; veniva infatti deliberata l'istituzione di un " Fondo di accantonamento " delle indennità di fine carriera³⁰¹, che sarebbe stato amministrato da un comitato misto³⁰². Il 15 luglio 1975 un gruppo di deputati presentò alla Camera una proposta di legge³⁰³, riguardante il divieto di ricorso ai mediatori nel collocamento operante nei settori sportivi.

Il 30 settembre dello stesso anno, in un incontro alla presenza del Ministro del Turismo e dello Spettacolo, i rappresentanti della

²⁹⁹ P.L. Marzola, *Il Mercato del lavoro degli sports professionistici*, cit.

³⁰⁰ Con retroattività all'1 Luglio 1972

³⁰¹ Operante dal 1 gennaio 1975

³⁰² Al Fondo affluiscono mensilmente i versamenti che le società sono tenute ad effettuare a beneficio dei giocatori di serie A, B, C1,C2. I versamenti, prescritti nella misura del 7,50% dello stipendio mensile fino ad un massimale di 1.800.000mila lire, sono per il 6,25% a carico della società e per l'1,25% a carico del giocatore. Al giocatore che termina la carriera verrà liquidata (Su una richiesta da inoltrare al Fondo senza termini di prescrizione) una somma pari allo stipendio medio mensile degli ultimi cinque anni, moltiplicata per il numero degli anni di attività. Quindi un giocatore che abbia mediamente guadagnato, negli ultimi cinque anni, un milione al mese, dopo cinque anni di carriera riceverà 15 milioni di liquidazione.

³⁰³ La proposta di legge era la n. 3926

Federazione e della Lega, da una parte, e dell'AIC, dall'altra, decisero di dare vita ad una commissione di studio per la modificazione e l'abolizione graduale dell'istituto del vincolo, che era già stato abolito in altri paesi europei³⁰⁴.

I primi risultati concreti si videro solamente nel maggio 1978, allorquando, dopo molteplici minacce di sciopero da parte dell'Associazione calciatori, il giorno 11 si giunse ad un accordo con la Lega sulla firma contestuale del calciatore nei contratti di trasferimento da una società all'altra.

Nel frattempo, il 23 febbraio 1978, a Bruxelles, nell'incontro tra i presidenti della Federazioni nazionali con la Commissione esecutiva del MEC, venne definitivamente sancito il principio della libera circolazione dei calciatori nei paesi membri della Comunità Economica Europea. Si acconsentì a però a procrastinare, soprattutto a causa delle pressioni di parte italiana, la data di attuazione della norma, fissando, come termine ultimo, il campionato 1979/1980. Per un periodo transitorio – dopo suddetta data – veniva anche concessa una limitazione nell'impiego di calciatori provenienti da altre Federazioni dei paesi comunitari: non più di due per società³⁰⁵. Poi la libertà di mobilità sarebbe stata assoluta anche per questo tipo di lavoratori.

Le conseguenze potevano essere molteplici, sia sul piano economico che su quello tecnico: dall'esportazione di capitali provocata dall'alto costo degli ingaggi³⁰⁶, al timore di un'accentuazione del divario tra società ricche e meno ricche, al possibile smantellamento dei “ vivai ” per la formazione dei giovani calciatori³⁰⁷.

Il significato più profondo della liberalizzazione è comunque un altro: necessità dell'equiparazione dei rapporti tra società e calciatori a quelli esistenti negli altri paesi, con conseguente trasformazione dell'istituto del vincolo e nuovo assetto economico – finanziario delle società di calcio³⁰⁸.

Un altro avvenimento importante sul piano giuridico – sindacale caratterizza il 1978. Il 4 luglio la magistratura del lavoro interviene

³⁰⁴ P.L. Marzola, *Il Mercato del lavoro negli sport professionistici*, cit.

³⁰⁵ In Italia per la serie A e per la B

³⁰⁶ Specialmente se questi fossero stati espressi in valuta straniera

³⁰⁷ Questa era stata la principale motivazione che aveva condotto, nel 1958, all'embargo nei confronti dei calciatori stranieri

³⁰⁸ P.L. Marzola, *Il mercato del lavoro degli sports professionistici*, cit.

nell'albergo sede del calcio mercato, motivando con il fondato sospetto che vi potessero essere stati commessi reati di mediazione di manodopera a scopo di lucro. Il pretore, in questa occasione, dichiarò definitivamente chiuso il mercato e nulli tutti i contratti di cessione stipulati fino al momento della chiusura, inoltrando contemporaneamente 73 comunicazioni giudiziarie ad altrettanti dirigenti di società.

Al decreto del pretore, il Consiglio direttivo della Lega Nazionale rispose con la serrata ; con la conseguenza, in prospettiva, di provocare la sospensione del concorso Totocalcio, i cui proventi rappresentavano il maggior strumento di finanziamento per il CONI ed anche una notevole fonte di introiti fiscali³⁰⁹. A questo punto intervenne il Governo, per arrivare ad una normalizzazione del rapporto di lavoro tra società e calciatori. La forma è stata quella del decreto legge al fine di risolvere la questione di emergenza e potere consentire la normale ripresa dei campionati, ma con l'impegno di presentare, entro un anno, un progetto di legge per la regolamentazione, nell'ambito di tutti gli sports professionistici, dei menzionati rapporti tra atleti e società.

Il che è puntualmente avvenuto, dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri in data 13.10.1979, con la presentazione del disegno di legge n. 400 del 26 ottobre 1979, destinato a diventare la legge n. 1838. Fu, quindi, con l'emanazione della legge n. 91 del 1981 sul professionismo sportivo che le organizzazioni di categoria ebbero, però, il loro definitivo e formale riconoscimento come rappresentanti degli sportivi professionisti espressamente qualificati quali lavoratori subordinati³¹⁰.

Attualmente esse sono abilitate a stipulare contratti collettivi, proclamano scioperi e organizzano forme di protesta alternative, nominano i loro rappresentanti in diversi organi collegiali, intrattengono stabili rapporti con le organizzazioni dei datori di lavoro e partecipano ad organismi di tipo confederale, hanno, in sostanza, assunto progressivamente assunto tutte le funzioni tipiche del sindacato.

³⁰⁹ Nel 1977 – 78 la cifra giocata al Totocalcio raggiunse i 280 miliardi delle vecchie lire (il 28% in più rispetto all'anno precedente). Di questi 95 andarono al monte premi, 65 al CONI, 67 allo Stato. Domenica 9 novembre 1980, in cui si registrò il record assoluto di giocate con più di 17 miliardi e mezzo di lire, il prelievo dello Stato fu di 4 miliardi e mezzo di lire, pari quasi al 27%.

³¹⁰ Cfr. De Cristofaro, *Commento all'art. 4, l. 23 Marzo 1981, n. 91*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1982, 574 ss.

Eppure, da un'attenta lettura del testo della legge n. 91, si può ricavare che l'espressione "organizzazione sindacali" è utilizzata una sola volta, probabilmente per riconoscere una effettiva libertà sindacale, pur considerando che, alla formazione del contratto tipo, le organizzazioni di categoria partecipano con compiti di semplice rappresentanza tecnica.

La funzione più qualificante della disciplina posta dalla legge 91' è sicuramente quella relativa all'autonomia collettiva, stabilendo, all'art. 4, che il contratto individuale di lavoro tra lo sportivo e la società deve essere redatto secondo il contratto tipo predisposto, conformemente stipulato ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.

Il " *Contratto Tipo* " deve ritenersi una clausola dell'Accordo Collettivo, del quale costituisce una parte integrante, nato dalla volontà di dar vita ad un facile strumento da offrire ai contraenti all'atto della stipula dei contratti individuali³¹¹. Un aspetto particolare della disciplina in vigore è di sicuro quello che esclude l'applicazione ai contratti di lavoro sportivo di alcune norme fondamentali della legge sui licenziamenti individuali e dello statuto dei diritti dei lavoratori.

Da più parti si ritiene che tale esclusione, che riguarda soprattutto la tutela del posto di lavoro dell'atleta e non anche quello delle altre figure previste dalla legge, troverebbe la sua ragion d'essere nel fatto che la legge sullo sport disciplina uno " *speciale rapporto di lavoro* " ai sensi dell'art. 2239 c.c. Nonostante la nuova disciplina legislativa, all'apparenza, sembra aver creato una tutela anche per chi pratica con professionalità gli sport più umili, in realtà, l'attività dell'organizzazione sindacale ha svolto un'attività penetrante in favore di atleti più dotati che possono prestare attività lavorativa in forma subordinata che autonoma, dando vita, di fatto, ad una vera e propria discriminazione.

Un fatto che non può essere messo in discussione è che anche nel mondo sportivo, come del resto negli altri segmenti del mondo del lavoro, l'attività sindacale rappresenta un insostituibile strumento di tutela dei lavoratori e, nello specifico, per il miglioramento delle condizioni di tutti i tesserati.

³¹¹ De Cristofaro, Nuove leggi civ. comm. , cit.

CAPITOLO SECONDO

LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO

1. Il rapporto di lavoro sportivo tra autonomia e subordinazione

La qualificazione giuridica del rapporto di lavoro tra società e atleti professionisti ha rappresentato uno dei problemi più tormentati nell'ambito della problematica del diritto legato allo sport. Notevoli difficoltà, infatti, sono sorte nell'inquadrare tale rapporto in una delle figure tipiche previste dall'ordinamento giuridico statale: quello del lavoro autonomo e quello del lavoro subordinato³¹². E' lavoratore autonomo chi si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione verso il committente³¹³.

E' invece prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga, mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore³¹⁴.

L'uno e l'altro tipo di lavoro hanno in comune la matrice contrattuale sinallagmatica: l'obbligazione di fare da parte del prestatore di lavoro e la controprestazione di ordine economico (corrispettivo – retribuzione) dell'altra parte. L'obbligazione di fare tuttavia si diversifica perché il lavoratore autonomo si obbliga a fornire un risultato, mentre il lavoratore subordinato si obbliga a svolgere un lavoro o un'attività secondo le mansioni assegnate, seguendo le direttive o le istruzioni impartitegli dal datore di lavoro. Inoltre nel primo caso il rischio della singola attività

³¹² Cfr. Vidiri, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in Giust. Civ., 1993, II, 205 ss.

³¹³ Il riferimento è all'articolo 2222 del codice civile.

³¹⁴ Il riferimento è all'articolo 2094 del codice civile.

grava sul lavoratore, mentre nel secondo caso l'utilità o meno dell'attività pretesa grava sul datore di lavoro³¹⁵.

Questa breve digressione sulle caratteristiche strutturali delle principali tipologie lavorative presenti nell'ordinamento statale sembra opportuna per poter analizzare, in maniera più logica, le problematiche sollevate dalla qualificazione del rapporto di lavoro sportivo³¹⁶.

L'art. 3 della legge n. 91 del 1981, nella sua prima parte, prevede che “ *la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute nella presente legge* ”. Il dato letterale³¹⁷, che fa espresso riferimento alla sola figura dell'atleta a fronte della più dettagliata indicazione dell'art. 2 (che colloca invece tra gli sportivi professionisti – come abbiamo visto – oltre agli atleti, anche gli allenatori, i direttori tecnico – sportivi ed i preparatori atletici), ha convinto un autorevole dottrina³¹⁸ a sostenere che il legislatore abbia introdotto una presunzione di lavoro subordinato solo per l'atleta e che invece per le restanti figure di lavoratori sportivi la qualificazione del rapporto³¹⁹ in senso subordinato debba essere considerata come l'ipotesi “ *tipicamente ricorrente* ”, sicchè per costoro la natura della loro prestazione lavorativa “ *ben potrà essere accertata di volta in volta, su applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro* ”. Tra l'altro va notato che, a differenza dell'atleta, le altre figure di lavoratori sportivi sono inserite nell'organizzazione delle società sportive. La disposizione in esame stabilisce poi una incompatibilità tra gratuità della prestazione e contratto di lavoro subordinato, onde l'intera disciplina della legge non si applica al caso di lavoro sportivo non prestato a titolo oneroso, come accade nello sport dilettantistico³²⁰.

³¹⁵ Cfr. Dalla Costa, *La disciplina giuridica del lavoro sportivo: analisi e proposte relative alla normativa sul professionismo sportivo*, Vicenza, 1993.

³¹⁶ Cfr. Realmente, *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in Riv. dir. sport., 1986, p. 3 ss.

³¹⁷ La scelta definitiva del legislatore importa un apparente capovolgimento della concezione che aveva ispirato il progetto, già approvato dal Senato, nel quale la prestazione dello sportivo professionista era invece considerata prestazione di lavoro autonomo, svolta mediante collaborazione coordinata e continuativa.

³¹⁸ Cfr. D'Harmant Francois, *Il rapporto di lavoro sportivo tra autonomia e subordinazione*, in Dir. lav., 1988, I, 265 ss.

³¹⁹ Cfr. E. Costa, *Peculiarità del rapporto dei giocatori professionisti*, in Riv. dir. sport., 1986, p. 315 ss.

³²⁰ Sul punto consulta: AA.VV., *Diritto sportivo*, UTET, 1999, 3 ss.

Lo schema contrattuale proposto dall'art. 3 considera, quindi, l'onerosità come la causa del contratto di lavoro subordinato così come previsto dalla legge stessa. Una prima osservazione che può muoversi è proprio quella relativa alla rilevanza dell'onerosità, atteso che essa costituisce anche un elemento di un contratto di lavoro autonomo³²¹.

Ai fini dell'applicazione della norma, l'atleta è quindi lo sportivo professionista e mai il dilettante, non solo perché l'applicazione della legge n. 91 è limitata al primo ma anche in considerazione del fatto che lo sportivo dilettante presta la sua attività in modo del tutto occasionale e gratuito³²². Questa sorta di connessione tra onerosità e subordinazione non la si ritrova, invece, nel comma 2° dell'art. 3 che, nello stabilire i casi in cui la prestazione dell'atleta può costituire oggetto di contratto di lavoro autonomo, non fa alcun riferimento alla gratuità o meno della prestazione stessa³²³. Con riferimento al lavoro sportivo, la subordinazione non è più caratterizzata dall'elemento della "eterodirezione", né dall'inserimento materiale della prestazione nell'organizzazione del creditore di essa, ma si identifica in un concetto di mera dipendenza, individuato anche dal necessario concorso dei requisiti del comma 2.

E' chiaro allora che il discrimen tra lavoro subordinato ed autonomo non può essere individuato semplicemente nell'onerosità o meno della prestazione dello sportivo; quest'ultima, infatti, non deve intendersi necessariamente come la soggezione al potere del datore di lavoro d'impartire disposizioni per la disciplina e l'esecuzione del lavoro, ex art. 2104 c.c., poiché tale espressione individua la posizione giuridica di chi s'impegna a prestare il suo lavoro in un'organizzazione³²⁴.

In base a ciò, c'è chi addirittura si è spinto a ritenere³²⁵ che allora la prestazione dell'atleta, a favore di una società sportiva, non può essere organizzata al perseguimento degli scopi della società stessa e quindi non

³²¹ Cfr. Marani Toro, *Problematica della legge 91/1981*, in Riv. dir. sport., 1992, p. 283 ss.

³²² Cfr. A. Fortunat, *Sulla qualificazione del lavoro sportivo*, in Riv. it. dir. lav., II, p. 426 ss.

³²³ Cfr. M. Colucci, *Lo Sport e il Diritto. Profili regolamentari e regolamentazione giuridica*, 2004, p. 17 ss.

³²⁴ Cfr. Giugni, *La qualificazione di atleta professionista*, in Riv. dir. sport., 1986, p. 3 ss.

³²⁵ Cfr. Duranti, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in Riv. it. dir. lav., 1983, I, 699 ss.

può essere considerata subordinata nel senso attribuitogli dall'art. 2104 c.c. Le caratteristiche peculiari del contratto di lavoro sportivo e l'evidente implicazione della persona dell'atleta (e delle sue doti fisiche) assume rilievo preponderante rispetto agli elementi dell'inserimento materiale nell'azienda e all'eterodirezione³²⁶.

Ecco allora l'opportunità di una nozione speciale di subordinazione identificata nel rapporto di “ *dipendenza* ” che l'atleta professionista, instaura con una organizzazione sportiva.

E' stato notato che se però l'eterodirezione perde, in questo caso, i suoi caratteri distintivi, si può ipotizzare, da un lato, una prestazione atletico - sportiva assoggettata al potere direttivo della società di appartenenza, ma ugualmente qualificabile come autonoma, perché ad esempio limitata ad una unica manifestazione, mentre dall'altro una prestazione atletico - sportiva che pur non essendo assoggettata al potere direttivo della società, sia qualificabile come subordinata perché caratterizzata dai requisiti predetti³²⁷.

Il secondo comma dell'art. 3 provvede a determinare i requisiti richiesti per qualificare come autonoma la prestazione dell'atleta, che vengono così individuati: a) l'attività deve svolgersi nell'ambito di una manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) l'atleta non deve essere contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione e di allenamento³²⁸; c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non deve superare le otto ore settimanali, oppure cinque giorni ogni mese, ovvero trenta giorni in un anno.

Le critiche mosse al dato normativo sono state numerose e non hanno mancato di evidenziare l'eterogeneità e lo scarso coordinamento tra i diversi requisiti tipizzati.

³²⁶ Cfr. Grasselli, *L'attività dei calciatori professionisti nel quadro dell'ordinamento sportivo*, in Giur. it., 1974, IV, p. 44 ss.

³²⁷ Cfr. De Stefano – Chilosì, *Disposizioni dello Statuto dei lavoratori incompatibili con il lavoro sportivo*, in Riv. dir. sport., 1983, edizione speciale, p. 226 ss.

³²⁸ Il requisito di cui alla lettera b) deve essere letto unitamente all'art. 4, comma 1, legge n. 91, in base al quale nella stipulazione del contratto in forma scritta tra società e lo sportivo professionista, deve essere prevista “ *la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici* ” tra le quali non può non includersi anche l'obbligo di frequentare gli allenamenti e di osservarvi le indicazioni fornite dai tecnici

In verità un autorevole indirizzo dottrinario ha cercato di individuare un elemento di collegamento nel dato comune dell'assenza di continuità nelle prestazioni sportive, ma è stato obiettato come non sia consentito in questa ottica accostare le ipotesi a) e b) a quella sub c), dove si riscontra una continuità, seppure imperfetta. C'è chi invece ha visto nelle ipotesi previste al comma 2 della disposizione in esame non ipotesi di vero e proprio lavoro sportivo autonomo ma ipotesi di lavoro sportivo subordinato che, per valutazione di opportunità e di esigenze specifiche del settore sportivo sono state sottratte all'applicazione della relativa disciplina. Passando alla valutazione dei singoli criteri di cui al comma 2 della disposizione in esame, va osservato che il requisito specificato nella lettera a) rientra nella logica di esclusione del lavoro subordinato, così come configurato nell'art. 2094³²⁹ c.c., perché, riferendosi alla collaborazione che si concretizza nell'espletamento dell'attività sportiva in una o più manifestazioni tra loro collegate in breve lasso di tempo, richiama il concetto dell'obbligazione di risultato, dell'opus.

La nozione di manifestazione deve identificarsi con la singola competizione, sicché il rapporto può qualificarsi come autonomo se l'attività agonistica venga prestata per un singolo episodio sportivo o anche per più gare collegate funzionalmente tra loro purché si sviluppino in un breve arco temporale³³⁰.

In relazione al requisito di cui alla lettera b) va invece sottolineato come esso vada letto unitamente all'art. 4, comma 1, legge n. 91, in base al quale nella stipulazione del contratto in forma scritta tra società e professionista sportivo, deve essere prevista "la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici", tra le quali non può non includersi l'obbligo di frequentare gli allenamenti e di osservarvi le indicazioni fornite dai tecnici per il raggiungimento di

per il raggiungimento di risultati positivi. Questo requisito è stato ritenuto come quello più omogeneo con il *lavoro autonomo*.

³²⁹ L'art. 2094 del codice civile, rubricato " *Prestatore di lavoro subordinato* " recita così: " *E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore* ".

³³⁰ Si tratta quindi di risultati valutati non in via autonoma per ogni singola gara, ma in relazione a tutte le gare svolte e si fa riferimento non ai campionati annuali ma, ad esempio ai brevi tornei che si svolgono nei periodi festivi e tra poche squadre.

positivi risultati³³¹. Si è ritenuto che i limiti temporali indicati nelle lettere a) e c) dello stesso comma non riguardino soltanto la partecipazione alle manifestazioni sportive, ma anche la preparazione e gli allenamenti quando siano obbligatori, quando cioè siano previsti nel contratto di lavoro sportivo. Da più parti, è stato notato, che se questa fosse la conclusione cui pervenire, la previsione della lettera b) della disposizione in esame svuoterebbe di ogni contenuto pratico la normativa contenuta nella lettera a) e c) della stessa disposizione. Sarebbe, infatti, sufficiente non prevedere obblighi di preparazione e di allenamento, contando sulla circostanza che assai spesso sarà interesse dell'atleta allenarsi, per evitare in molti casi l'applicazione della disciplina propria del lavoro subordinato³³² sportivo ed assicurarsi, al tempo stesso, una prestazione, atletica continuativa³³³.

La scelta normativa, invece, trova la sua ratio nell'enorme rilievo che nell'attuale professionismo sportivo è venuta ad assumere l'attività preparatoria, consistente in un duro e continuo impegno lavorativo e non possono accettarsi quelle opzioni ermeneutiche che, finendo per togliere alla disposizione in esame una portata autonoma, sostengono, quindi, una tesi diretta a far coincidere la lettera a) con quella della lettera c), arrivando ad affermare che sia o no previsto l'obbligo di preparazione o l'allenamento, l'atleta è da considerarsi lavoratore sportivo subordinato esclusivamente quando non svolga la sua attività nel solo ambito di manifestazioni sportive tra loro collegate³³⁴. Per quanto riguarda infine il criterio della lettera c), in linea di massima non pone particolari problemi di applicazione, stante la precisa indicazione degli elementi utilizzati per la definizione del minimo di durata della prestazione nel tempo affinché

³³¹ Cfr. De Cristofaro, *Commento all'art. 3, l. 23 marzo 1981, n. 91*, in Nuove leggi civ. comm., 1982, 574 ss.

³³² Spesso, in relazione al lavoro sportivo professionistico, si è richiamata la distinzione tra " *locatio operis* " e " *locatio operarum* ". Il riconoscimento della " *natura professionistica* " viene identificato prevalentemente con la sfera del lavoro subordinato sportivo. Il disegno di legge iniziale, basato sulla natura autonoma del lavoro sportivo e l'applicazione estensiva di determinate tutele (tutela sanitaria e previdenziale, assicurazione contro i rischi) confermano la tendenza ad estendere forme protettive, tipiche del lavoro subordinato, a coloro che gravitano nell'ambito della *locatio operis* o della parasubordinazione. La presenza della *locatio operarum* secondo un orientamento relativo alla legge in esame, viene fatta dipendere da un dato formale, quale la presenza di una clausola scritta e non la si ricollega, invece, ai tradizionali elementi che caratterizzano la subordinazione.

³³³ Cfr. M. Sannino, in *Diritto Sportivo*, CEDAM, 2002, p. 20 ss.

sia applicabile la tutela propria del contratto sportivo subordinato³³⁵. Il criterio non manca però di suscitare, però, problemi, nel momento della pratica applicazione, stante la difficoltà di risolvere il problema di come debbano intendersi le ore ed i giorni della prestazione sportiva³³⁶.

La ratio della norma in esame induce a ritenere che le ore valutabili ai fini della sua applicazione siano soltanto quelle in cui ha luogo l'effettiva partecipazione alla contesa sportiva, ricomprendendo in essa le eventuali attese che si verificano al suo interno. Più complesso è il problema che si pone quando la durata della prestazione sportiva³³⁷ deve essere calcolata in giorni perché, infatti, in questo caso, manca ogni indicazione in ordine a quella che deve essere la durata del giorno³³⁸.

La legge n. 473 del 1925 fornisce un criterio di interpretazione del requisito in esame facendo riferimento al fatto che la giornata lavorativa equivalga a otto ore, secondo una sua valutazione di carattere generale³³⁹. E' allora evidente che solo in presenza di almeno uno dei requisiti indicati dall'art. 3 può essere attribuita natura autonoma al rapporto di lavoro sportivo, senza la necessità di ulteriori indagini, trattandosi di vere e proprie deroghe alla presunzione assoluta di subordinazione, prevista nel comma 1 dello stesso articolo³⁴⁰.

Va infine precisato che l'art. 3 in esame, nella parte in cui statuisce che il contratto di lavoro subordinato venga “ *regolato dalle norme contenute nella presente legge* ”, non legittima affatto la conclusione dell'inapplicabilità al lavoro sportivo di ogni norma non ricompresa nella legge n. 91, perché la specialità del rapporto di lavoro sportivo non può impedire l'applicazione di quelle norme ordinarie che risultino compatibili con l'ordinamento sportivo, sicché è fondamentale procedere

³³⁴ Sul punto vedi D. D'Harmant, *Note sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro sportivo*, in *Mass. giur. lav.*, 1982, p. 853 ss.

³³⁵ Cfr. De Cristofaro, *Problemi attuali di diritto sportivo*, in *Dir. lav.*, 1989, I, p. 97 ss.

³³⁶ Cfr. Grasselli, *L'attività dei calciatori professionisti nel quadro dell'ordinamento sportivo*, in *Giur. It.*, 1974, IV, 44 ss.

³³⁷ Cfr. Duranti, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1983, p. 706 ss.; D'Harmant Francois, *Il rapporto di lavoro subordinato ed autonomo nelle società sportive*, Roma, 1985.

³³⁸ Cfr. M. Colucci, *Lo Sport e il Diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, 2004, p. 17 ss.

³³⁹ Cfr. Grasselli, *L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti*, in *Dir. lav.*, 1982, I, p. 27 ss.

³⁴⁰ Si pensi, ad esempio, all'estensione ai calciatori della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo

ad una doverosa opera di coordinamento delle fonti normative statali con quelle sportive. La disposizione in esame non modifica i canoni del diritto comune in base ai quali deve essere individuata l'esistenza di un rapporto di lavoro autonomo o di lavoro subordinato³⁴¹. La particolarità della disciplina esaminata, dunque, sta tutta nel prevedere un limite quantitativo per l'applicabilità della disciplina del lavoro sportivo subordinato.

2. Il contratto di lavoro sportivo: forma, contenuto e sue vicende

Gli elementi caratteristici del contratto di lavoro sportivo subordinato vengono ad essere delineati dall'art. 4³⁴² della legge n. 91, che detta una articolata disciplina, in più punti divergente da quella del comune del rapporto di lavoro subordinato, muovendo dalla premessa che la prestazione degli sportivi professionisti presenta natura e caratteristiche proprie, che la differenziano nettamente da ogni altra restante attività umana³⁴³. Il primo comma della disposizione in esame nel prevedere la costituzione del rapporto di lavoro sportivo, a titolo oneroso, “ *mediante assunzione diretta* ”, non esclude l'applicabilità delle norme sul collocamento di cui alla legge 29 aprile 1949 n. 264 e delle disposizioni contenute negli articoli 33 e 34 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ma vieta anche ogni forma di mediazione nella conclusione del contratto lavorativo per impedire il diffondersi di odiose speculazione nel momento in cui l'atleta versi nella necessità di trovare una sistemazione³⁴⁴.

Per la costituzione del rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso, il legislatore ha imposto, come avviene in numerosi settori del diritto del

prevista dalla l. 14 giugno 1973, n. 366, o alla costituzione sempre nell'ambito calcistico, di un sindacato di giocatori.

³⁴¹ Il lavoro sportivo configura un rapporto la cui specialità comporta una deroga ai normali criteri di distinzione tra lavoro subordinato ed autonomo.

³⁴² L'art. 4 è rubricato : “ *Disciplina del lavoro subordinato sportivo* ”

³⁴³ Cfr. Vidiri, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in Giust. civ., 1993, II, p. 215 ss.

³⁴⁴ Cfr. De Cristofaro, *Commento all'art. 4, l. 23 marzo 1981, n. 91*, in Nuove leggi civ. comm., 1982, p. 574 ss.

lavoro, l'atto scritto ad substantiam³⁴⁵, in mancanza del quale il contratto stipulato tra lo sportivo e la società destinataria delle sue prestazioni deve ritenersi nullo, anche se vertendosi in una ipotesi di contrarietà ad una norma imperativa la suddetta nullità, ai sensi dell'art. 2126, non produce effetti per il periodo in cui il rapporto ha avuto di fatto esecuzione³⁴⁶. L'onere della forma scritta ad substantiam è un onere che non si riscontra per l'ordinario contratto di lavoro, per il quale opera il generale principio civilistico della libertà della forma³⁴⁷.

La ragione della previsione dell'indispensabilità di tale requisito, risponde ad una serie di esigenze che non risiedono soltanto nella maggior tutela del lavoratore ma anche nell'agevolare il controllo delle Federazioni sull'operato delle singole società, nonché nella garanzia di maggiore certezza e celerità nella risoluzione di possibili controversie tra gli atleti e sodalizi sportivi.

In dottrina si ritiene che il requisito della forma debba valere non solo per i rapporti tra lo sportivo professionista e la società sportiva ma anche per i rapporti tra federazioni sportive nazionali e sportivi professionisti³⁴⁸. Il dato peculiare è costituito dall'obbligo di uniformare il contratto individuale a uno schema di contratto tipo predisposto in conformità dell'accordo triennale stipulato tra la Federazione sportiva nazionale ed i "*rappresentanti delle categorie interessate*".

La previsione di un intervento dell'autonomia negoziale collettiva va letta nel senso di attribuire a ogni singola organizzazione sindacale il diritto alla partecipazione alla trattativa ed alla stipula dell'accordo, potendo altrimenti attuarsi i comuni rimedi giudiziali, in particolar modo l'art. 28 dello Statuto dei lavoratori (che fa riferimento alla repressione della condotta antisindacale). La giurisprudenza si è orientata nel riconoscere al contratto tipo, approvato dalle organizzazioni di categoria, valore essenziale per i fini di validità ed efficacia del contratto individuale, tanto che questo debba ritenersi radicalmente nullo, per

³⁴⁵ Cfr. Vidiri, *Contratto di lavoro dello sportivo professionista, patti aggiunti e forma ad substantiam*, in Giust. Civ., 1999, I, p. 1613 ss.

³⁴⁶ Cfr. Vidiri, *Sulla forma scritta del contratto di lavoro*, in Giust. Civ., 1993, I, p. 2839 ss.

³⁴⁷ Cfr. Vidiri, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in Giust. Civ., 1993, II, p. 215 ss.

³⁴⁸ Cfr. B. Bertini, *Il contratto di lavoro sportivo*, in *Contratto e impresa*, 1995, p.743 ss.

difetto di forma convenzionale, qualora si discosti dalle clausole di tale contratto tipo³⁴⁹.

La legge n. 91 del 1981 ha pertanto, in tema di rapporti di lavoro sportivo, sostituito e reso non applicabile la normativa generale lavoristica prevista dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, per i contratti a tempo determinato (che richiedeva la forma scritta ad substantiam per la loro validità).

Ciò è stato rilevato espressamente dalla Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 5430/1993 che ha ribadito la “ *inefficacia dei contratti di diritto privato tra società sportive e professionista per l’esercizio, da parte di questo, dell’attività sportiva, perché stipulato senza l’osservanza del regolamento della Federazione sportiva nazionale che regola i rapporti negoziali intersoggettivi tra società e professionisti*”³⁵⁰.

*La sottoscrizione del contratto tipo approvato in sede di accordo collettivo e richiamato dall’art. 4 della legge n. 91 del 1981 costituisce pertanto requisito di forma richiesto ad substantiam trattandosi di forma*³⁵¹ *convenzionale stipulata tra le parti collettive e prevista espressamente a tal fine dall’art. 5 dell’accordo federale ”.*

Nell’ambito della disciplina normativa dell’art. 4 si può individuare un contenuto obbligatorio ed uno facoltativo del contratto individuale di lavoro tra lo sportivo e la società³⁵².

Il contratto deve necessariamente stabilire l’obbligo dello sportivo di rispettare le istruzioni tecniche e le prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici (comma 4 ; la violazione di quest’obbligo non solo produce effetti negativi sull’ordinamento sportivo, ma è altresì in grado di provocare conseguenze dannose ai club di appartenenza, rilevanti sul piano dell’ordinamento generale.

La duplice rilevanza dell’inadempimento comporterebbe quindi, secondo orientamenti differenti, l’intervento sanzionatorio della giustizia sportiva e di quella ordinaria. Il quarto comma, inoltre, autorizza

³⁴⁹ Cfr. Dalmaso, *Il contratto di lavoro professionistico dello sportivo alla luce della l. 23 marzo 1981, n. 91*, in Giur. Merito, 1982, IV, p. 230 ss.

³⁵⁰ Cfr. D’Harmant Francois, *Il rapporto di lavoro subordinato ed autonomo nelle società sportive*, in Riv. dir. sport., 1982, p. 4 ss.

³⁵¹ Cfr. E. Caringella, *Brevi considerazioni in tema di forma del contratto di lavoro sportivo*, in Riv. Ir. Sport., 1994, p. 686 ss.

³⁵² Cfr. M. Colucci, *Lo Sport e il Diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, 2004, p. 17 ss.

l'inserzione nel contratto individuale di lavoro di una clausola compromissoria mediante la quale sono devolute alla competenza arbitrale le controversie insorte tra la società e lo sportivo sull'attuazione del contratto medesimo³⁵³.

Tale clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri ovvero stabilirne il numero ed il modo per nominarli. L'espressione contenuta nell'art. 4 – secondo la quale l'arbitrato rituale è ammesso “ *solo se sia previsto nei contratti ed accordi collettivi di lavoro* ” – sembra costituire un criterio ermeneutico idoneo ad escludere il carattere rituale degli arbitrati cui fanno riferimento leggi speciali³⁵⁴.

L'esigenza di agevolare la devoluzione delle controversie ai collegi arbitrali, organi di giustizia sportiva, viene comunque assicurata, pur in assenza di una espressa previsione della clausola compromissoria³⁵⁵, dai regolamenti federali. In essi di regola viene imposto alle società ed ai tesserati di adire, per le controversie connesse con l'attività sportiva, gli organi a ciò preposti e viene anche sanzionata severamente l'inosservanza di un siffatto obbligo con l'espulsione dalla comunità sportiva³⁵⁶.

Alla specialità del rapporto si aggancia anche il divieto, previsto dal comma 6, di inserire nel contratto di lavoro clausole di non concorrenza per il periodo successivo alla sua risoluzione, né il contratto può essere integrato con dette clausole durante lo svolgimento del rapporto³⁵⁷.

La statuizione assume carattere derogatorio nei confronti del principio generale espresso nell'art. 2125 (patto di non concorrenza) c.c., la cui ratio – ravvisabile nella tutela del patrimonio immateriale dell'impresa – ma si concilia con gli obiettivi della legge n. 91.

Lo sportivo professionista dunque, a parte gli impegni con la propria nazionale, deve esercitare la sua attività soltanto per la società da cui

³⁵³ Cfr. Verde, *Clausola compromissoria*, in Riv. dir. sport., 1980, p. 144 ss.

³⁵⁴ Cfr. Bianchi D'Urso – Vidiri, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in Riv. dir. sport., 1982, p. 4 ss.

³⁵⁵ Cfr. Punzi, *Le clausole compromissorie nell'ordinamento sportivo*, in Riv. dir. sport., 1987, p. 237 ss.

³⁵⁶ Cfr. Breccia – Frataddocchi, *Profili evolutivi e istituzionali del lavoro sportivo*, in Dir. lav., 1989, I, p. 71 ss.

³⁵⁷ Cfr. P. Tosi, *L'efficacia del contratto collettivo prescinde dall'atto di autonomia individuale*, Riv. It. dir. lav., 1996, p. 101 ss.

dipende. Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.

La sostituzione delle pattuizioni concernenti deroghe in peius, il sistema adottato rievoca, quindi, il meccanismo generalmente introdotto dall'art. 2077 c.c. (efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale).

A meno che non si voglia configurare il contratto tipo come fonte gerarchicamente sovraordinata al contratto individuale, l'unica alternativa è quella di far discendere dall'accordo collettivo la forza sostitutiva del contratto tipo predisposto sulla base del primo³⁵⁸.

Della sorte riservata alle condizione di miglior favore non vi è traccia nel testo legislativo. La società sportiva di appartenenza ha poi l'obbligo di depositare il contratto individuale presso la federazione sportiva " *per l'approvazione* " (art. 4 , comma 2); pur riuscendo difficile, in base alla formula adoperata, comprendere le modalità di estrinsecazione del potere federale, si può tuttavia constatare che si tratta per lo più di un accertamento della regolarità formale del contratto tipo ovvero delle norme inderogabili di legge e quindi di una verifica di non difformità del contratto predisposto in sede di contrattazione collettiva³⁵⁹.

La Corte di Cassazione, a tal proposito, ritiene che lo sportivo professionista non abbia alcun margine di autonomia contrattuale, nel senso che, rispetto al contratto federale, non è possibile discostarsi nemmeno in senso favorevole allo sportivo stesso³⁶⁰.

La Corte, nello specifico, ha dato ragione ad una società di calcio sostenendo la nullità delle pattuizioni non incluse nel contratto tipo, al fine di rendere possibili i controlli della federazione sulle esposizioni finanziarie delle società sportive; essa ha invece ritenuto, invece, riduttivo che il vincolo di conformità sia esclusivamente finalizzato ad evitare clausole peggiorative in danno degli sportivi³⁶¹.

In realtà, una siffatta conclusione lascia adito ad una serie di dubbi la sanzione della nullità, disposta dall'art. 4 , comma 1 , si può considerare

³⁵⁸ Cfr. Borruso, *Lineamenti del contratto di lavoro sportivo*, in Riv. dir. sport., 1963, p. 52

³⁵⁹ Cfr. De Cristofaro, *Commento all'art. 4, l. 23 marzo 1981, n. 91*, in Nuove leggi civ. comm., 1982, p. 574 ss.

³⁶⁰ Sul punto vedi M. Sannino, *Diritto Sportivo*, CEDAM, p. 30 ss.

³⁶¹ Cfr. Dalmasso, *Il contratto di lavoro sportivo alla luce della l. 23 marzo 1981 n. 91*, in Giur. merito, 1982, IV, p. 230 ss. ; Martinelli, *Lavoro autonomo e subordinato nell'attività dilettantistica*, in Riv. dir. sport., 1993, p. 13 ss.

esclusivamente riferita alla mancanza della forma scritta, come si desume dalla clausola “ *a pena di nullità* ”, e non invece alle ipotesi di difformità del contratto che intercorre tra lo sportivo e la società, rispetto al contratto tipo. Tale difformità è, piuttosto, disciplinata dal successivo comma 3 che, tuttavia, dispone la nullità solo per le ipotesi di clausole sfavorevoli allo sportivo, lasciando viceversa intendere che le clausole migliorative sono ammissibili³⁶². Il compenso previsto in un patto aggiunto non potrebbe essere negato neppure in considerazione del fatto che tale patto non sia stato depositato e approvato in considerazione del fatto che tale patto non sia stato depositato e approvato in federazione, dal momento che l’art. 4, comma 2, pone l’obbligo del deposito a carico della società sportiva.

In altre parole, il mancato deposito comporta la responsabilità della società, non certo dello sportivo. Le federazioni sportive nazionali³⁶³ possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione dell’indennità di anzianità al termine dell’attività sportiva a norma dell’articolo 2123 (forme di previdenza) c.c. (art. 4 comma 6). A tale stregua deve ammettersi allora che, nel caso di costituzione del fondo stesso, l’indennità di anzianità al termine dell’attività agonistica, mentre, in caso contrario, il versamento va effettuato dalle società sportive al momento della cessazione di ogni singolo rapporto³⁶⁴.

L’ottavo comma, nella consapevolezza delle peculiarità attinenti all’attività sportiva, ha dichiarato inapplicabili alcune disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604 e dello Statuto dei lavoratori con una elencazione da non considerarsi esaustiva³⁶⁵, essendo di volta in volta al giudizio dell’interprete la valutazione di compatibilità della restante normativa generale.

³⁶² Sul punto vedi Borruso, *Lineamenti del contratto di lavoro sportivo*, in Riv. dir. sport., 1963, p. 52 ss.

³⁶³ Cfr. Ciammaruconi, *La federazione sportiva nazionale “ datore di lavoro ”* (*Considerazioni attorno alla L. 23 marzo 1981, n. 91*), in Riv. dir. sport., 1983, p. 7 ss.

³⁶⁴ Cfr. D’Harmaint Francois, *Note sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro sportivo*, in Mass. Giur. lav., 1981, p. 851 ss.

³⁶⁵ Cfr. De Stefano – Chilosi, *Disposizioni dello Statuto dei lavoratori incompatibili con il lavoro sportivo*, in Riv. dir. sport., 1983, edizione speciale, p. 226 ss.

2.1. Il trasferimento a titolo definitivo del giocatore di calcio

Il trasferimento del giocatore di calcio da una società sportiva all'altra, nei periodi dell'anno fissati dalla federazione italiana gioco calcio, è un fenomeno ben noto a coloro che si interessano alle vicende dello sport; abitualmente si parla di “mercato di calciatori”, alludendo alla sede dove si svolgono le trattative tra le società sportive ed i giocatori, per i trasferimenti dei calciatori. Questo fenomeno, socialmente molto rilevante, che coinvolge interessi economici non disprezzabili, è stato frequentemente oggetto di analisi da parte della dottrina, che lo ha qualificato nei modi più diversi; il legislatore lo ha regolato con la legge 23 marzo 1981, n. 91. Allorché taluno intenda partecipare alle competizioni organizzate dalla FIGC, deve entrare a far parte di essa³⁶⁶. L'atto con cui i giocatori entrano a far parte della FIGC è detto “tesseramento”. Il giocatore può svolgere attività sportiva soltanto a favore dell'associazione sportiva per la quale è tesserato. Ad ogni variazione di tesseramento corrisponde una variazione dell'associazione sportiva destinataria delle prestazioni dell'atleta³⁶⁷.

A questo fenomeno, regolato dal titolo VII del regolamento organico, intitolato “*Rapporti tra società e calciatori*”, si dà comunemente il nome del trasferimento del giocatore. Le trattative tra le associazioni sportive ed i giocatori per il trasferimento dei giocatori, ed i trasferimenti stessi, devono avvenire in periodi dell'anno stabiliti dalla FIGC³⁶⁸ (che spesso stabilisce anche un luogo ove le trattative e le stipulazioni degli accordi di trasferimento devono avvenire). Il titolo X del vecchio regolamento organico prevedeva i c.d. diversi “*modi di trasferimento del giocatore*³⁶⁹” (*le c.d. variazioni di tesseramento*).

Poiché la legge n. 91 del 1981 sancisce l'abolizione delle limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, erroneamente individuate

³⁶⁶ Cfr. E. Minervini, *Il trasferimento del giocatore di calcio*, in Rass. Dir. civ. 1984, p. 1062 ss.

³⁶⁷ Cfr. Grasselli, *La libertà contrattuale dell'atleta professionista*, in Riv. dir. sport., 1990, p. 11 ss.

³⁶⁸ “Fanno parte della federazione i soci delle società e delle associazioni affiliate, i calciatori tesserati...”

³⁶⁹ Cfr. Macrì, *Problemi della nuova disciplina dello sport professionistico*, in Riv. dir. civ., 1981, II, p. 492 ss.

come vincolo, gradualmente nell'arco di cinque anni dalla sua entrata in vigore, vi sarebbero stati alcuni “ modi di trasferimento “ per gli atleti professionisti non più vincolati (“ cioè *svincolati* ”), ed altri per gli atleti professionisti ancora vincolati³⁷⁰.

I dilettanti ed i professionisti, fino al termine della stagione in cui le limitazioni alla libertà contrattuale, individuate come vincolo sportivo, sarebbero state abolite, potevano essere trasferiti da una società all'altra a titolo definitivo³⁷¹. Il trasferimento a titolo definitivo è composto da un accordo tra la società sportiva, per la quale il giocatore è tesserato, ed un'altra società, per la quale il giocatore sarà tesserato, detto accordo di trasferimento, e dalla richiesta di tesseramento, sottoscritta dalle due società e dal giocatore, con la quale si chiede che il giocatore sia tesserato non più per l'originaria società, ma per la nuova³⁷².

Nell'accordo di trasferimento è stabilito che il giocatore è trasferito da una società ad un'altra a titolo gratuito od oneroso (altro giocatore o somma di danaro come corrispettivo); in forza di tale accordo, le società sportive ed il giocatore chiedono che venga modificato il tesseramento del giocatore. L'oggetto dell'accordo di trasferimento non è la persona del giocatore, come è scritto nelle norme federali, in quanto la persona è oggetto e non soggetto di diritti, né il tesseramento per la società sportive, che rappresenta lo status del giocatore all'interno della FIGC³⁷³, e non un bene trasferibile. L'oggetto dell'accordo di trasferimento è il vincolo³⁷⁴, come si deduce dall'art. 54 del regolamento organico, che stabilisce che i giocatori sono sciolti dal vincolo, con conseguente decadenza dal tesseramento, in caso di rinuncia dell'associazione sportiva o di accordo tra questa ed il giocatore. Se la rinuncia della società ha per oggetto vincolo, e l'accordo tra società e giocatore ha per oggetto il vincolo, l'accordo tra società e società (per il trasferimento del giocatore) avrà come oggetto il vincolo.

³⁷⁰ Cfr. Ferrari, *Commento all'art. 6, l. 23 marzo 1981 n. 91*, in Nuove leggi civ. comm., 1982, p. 600 ss.

³⁷¹ Vedi art. 95.1 delle NOIF, novembre 2003.

³⁷² Cfr. AA.VV., *Diritto sportivo*, UTET, 1999, p. 30 ss.

³⁷³ I regolamenti federali discorrono indifferentemente di società o di associazioni per indicare le associazioni sportive.

³⁷⁴ Cfr. Grasselli, *Il vincolo sportivo dei calciatori professionisti*, in *Dir. lav.*, 1974, I, p. 399 ss.

Estinto il vincolo, mercè rinuncia o accordo, il giocatore è libero di assumere un nuovo vincolo per altra società; il tesseramento precedente decade ed il giocatore è libero di tesserarsi per altra società.

Si è detto che l'accordo di trasferimento del giocatore ha per oggetto il vincolo, il diritto di credito ad una prestazione sportiva, a non svolgere un'attività sportiva a favore per una società diversa da quella per la quale il giocatore vincolato è tesserato. Il trasferimento del giocatore va inquadrato nella cessione del credito³⁷⁵.

Nel caso di cessione di vincolo contro il corrispettivo del pagamento di un prezzo in denaro, si tratterà di compravendita ; nel caso di cessione del vincolo di altro giocatore, di permuta; nel caso di cessione del vincolo³⁷⁶ senza corrispettivo della cessione del vincolo senza corrispettivo, di donazione; nel caso di cessione del vincolo contro il corrispettivo della cessione del vincolo di un altro giocatore ed il pagamento di un prezzo in denaro, di un negozio misto permuta – vendita³⁷⁷. Quanto alla struttura del negozio di cessione, l'accordo del giocatore deve essere sottoscritto, oltre che dalle associazioni sportive interessate, dal giocatore. In mancanza della contestuale sottoscrizione, la società cedente è tenuta ad informare dell'avvenuto trasferimento il giocatore, che può rifiutare il trasferimento con lettera raccomandata, rimanendo così vincolato e tesserato per la società cedente³⁷⁸.

Il debitore (ossia il giocatore) ha un interesse legalmente tutelato ad eseguire la prestazione a favore di un altro creditore: si ritiene che sia un credito a carattere personale³⁷⁹. Nella maggioranza dei casi la società cedente e quella cessionaria stipulano l'accordo di trasferimento, e successivamente lo comunicano al giocatore, che può accettarlo oppure no. L'assenso del giocatore, espresso o tacito, sotto forma di mancato rifiuto, va configurato come condizione sospensiva di efficacia dell'accordo (contratto) di trasferimento tra le due società sportive.

³⁷⁵ Cfr. D. Duranti, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in Riv.it. dir. lav., 1983, I, p. 717 ss.

³⁷⁶ Cfr. Ferraro, *La natura giuridica del vincolo sportivo*, in Riv. dir. sport., 1987, p. 3 ss.

³⁷⁷ Cfr. Bianchi D'Urso, *Osservazioni in tema di lavoro sportivo*, in Riv. dir. sport., 1964, p. 101 ss.

³⁷⁸ Cfr. Bianchi D'Urso – Vidiri, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in Riv. dir. sport., 1982, p. 2 ss.

³⁷⁹ Sul punto consulta G. Mazzotta, *Il lavoro sportivo*, in Foro it., 1981, p. 305 ss.

Il giocatore si limita a rimuovere un impedimento al trasferimento del diritto di credito; esso è un atto autorizzativo privato che costituisce, con il negozio di cessione, un'unità continuativa in legame sequenziale e non è espressione del debitore quale negozio unitario³⁸⁰.

Qualora il giocatore non si limiti a rimuovere un impedimento al trasferimento del diritto di credito, bensì partecipi alla cessione quale autonomo centro di interessi – chiedendo ad esempio un corrispettivo per l'assenso – potrebbe ammettere l'inserimento del giocatore – debitore in qualità di parte nella fattispecie negoziale, intesa unitariamente e soggettivamente complessa: la cessione avrebbe allora struttura trilaterale. La FIGC prima di operare la variazione di tesseramento del giocatore controlla che l'accordo di trasferimento e la richiesta di tesseramento sono conformi alle prescrizioni dei regolamenti federali: in caso di difformità non opera la variazione di tesseramento e può applicare le sanzioni alle società sportive ed il giocatore³⁸¹.

Altri ritengono che dal punto di vista strutturale l'accordo sia da configurarsi come una rinuncia al vincolo da parte di un'associazione, a favore di un'altra, condizionata al pagamento, da parte della seconda associazione, di un corrispettivo ed al trasferimento del giocatore, consenziente, alla seconda società (c.d. rinuncia traslativa onerosa) o come un'estinzione del vincolo condizionato al trasferimento del giocatore alla seconda società (c.d. negozio estintivo condizionato ad un negozio costitutivo). La rinuncia non opera alcun trasferimento del diritto: il suo effetto non può che essere dismissivo. Un altro orientamento qualificando il vincolo come diritto reale, c.d. diritto di appartenenza, considera il trasferimento del giocatore come una rinuncia in favore di altra società sportiva, traslativa di tale diritto reale³⁸².

Per altri, il trasferimento del giocatore è semplicemente la cessione del suo contratto di lavoro: “ *Tale istituto giustifica il trasferimento dell'intera posizione contrattuale facente capo alla società cedente. Trattandosi di cessione di contratto ne consegue che il negozio non può perfezionarsi senza il consenso del contraente ceduto, il giocatore.*”

³⁸⁰ Cfr. Marani Toro, *Problematica della legge 91/1981*, in Riv. dir. sport., 1983, edizione speciale, p. 13 ss.

³⁸¹ Cfr. M. Sannino, *Diritto sportivo*, CEDAM, 2002, p. 20 ss.

Il rapporto che si instaura tra associazione cessionaria e giocatore presenta condizioni diverse da quello tra cedente e ceduto. Nulla vieta che cessionario e ceduto, dopo la cessione, modifichino il rapporto. Anche se ciò avvenga contestualmente con un unico atto, occorre tener distinta la cessione del calciatore dalla successiva novazione ”.

Questa impostazione non distingue rapporto di lavoro e vincolo, considerando il secondo una modalità accessoria al primo ed offre una spiegazione del fenomeno della cessione inapplicabile al giocatore dilettante, che viene ceduto ad una società ad un'altra, pur non stipulando alcun contratto di lavoro. Infine va segnalata l'opinione di chi sostiene che il trasferimento va configurato come la cessione di contratto sportivo, stipulato tra giocatore ed associazione sportiva³⁸³.

La dottrina dominante costruisce infatti il trasferimento del giocatore per la società come un contratto concluso tra il giocatore e la società, condizionato dall'approvazione della FIGC. Essendo il tesseramento l'insieme di due atti giuridici in senso stretto, si tratta di un modo inesatto di configurare il trasferimento.

2.2. Il trasferimento a titolo temporaneo ed in compartecipazione. Lo svincolo.

Oggetto del trasferimento del giocatore a titolo temporaneo³⁸⁴ è il vincolo, diritto di credito. Il trasferimento a titolo temporaneo consiste in un trasferimento del vincolo³⁸⁵, normalmente dietro corrispettivo, dall'originari alla nuova società, ed in un trasferimento del vincolo³⁸⁶, normalmente dietro corrispettivo, dalla nuova all'originaria società, al termine dell'annata sportiva. Con l'accordo di trasferimento a titolo

³⁸² Cfr. Rotondi, *La legge 23 marzo 1981 n. 91 ed il professionismo sportivo: genesi, effettività e prospettive future*, in Riv. dir. sport., 1991, p. 31 ss.

³⁸³ Cfr. Pagliara, *La libertà contrattuale dell'atleta professionista*, in Riv. dir. sport., 1990, p. 11 ss.

³⁸⁴ L'art. 95.2 delle NOIF, novembre 2003, stabilisce che: “ *Nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società appartenenti alle Leghe. Vengono computati a tal fine solo i rapporti di tesseramento nel corso dei quali il calciatore prende parte a gare ufficiali di prima squadra* ”

³⁸⁵ Cfr. Bianchi D'Urso, *Lavoro sportivo e ordinamento giuridico dello Stato: calciatori professionisti e società sportive*, in Dir. lav., 1972, I, p. 396 ss.

temporaneo si pongono in essere due trasferimenti di vincolo – diritto di credito: uno dalla prima alla seconda società, perfetto ed immediatamente efficace, l'altro dalla seconda alla prima società (quella di appartenenza) perfetto ma efficace a partire dalla fine dell'annata sportiva³⁸⁷.

Con l'accordo di trasferimento, quindi, si concludono due contratti, per il trasferimento ed il ritrasferimento del vincolo, che sono due compravendite, due permutate, due donazioni, o una vendita ed una donazione, una vendita ed una permuta, una donazione ed una permuta, secondo i vari casi.

Tra il corrispettivo dovuto dalla prima alla seconda società, e quello dovuto dalla seconda alla prima, opera, ove ne ricorrano i requisiti, la compensazione: può accadere che nulla sia dovuto tra le società (c.d. prestito gratuito).

L'automatico ritrasferimento del vincolo impedisce di qualificare il trasferimento a titolo temporaneo, come una vendita con patto di rivendita, in cui vi è semplicemente l'obbligo delle parti di ritrasferire il bene³⁸⁸. Fino al termine della stagione, in cui le limitazioni alla libertà contrattuale, individuate come vincolo sportivo, sarebbero state abolite, i giocatori professionisti, e non i dilettanti, avrebbero potuto essere trasferiti in compartecipazione. Il giocatore è tesserato ed è vincolato per la nuova società. Trascorsi uno o due anni, come pattuito, o la nuova o l'originaria società ha l'obbligo di pagare la somma stabilita nell'accordo di trasferimento, continuando così ad avere tesserato il giocatore, o riavendo tesserato il giocatore³⁸⁹.

Qualora nulla sia pattuito nell'accordo di trasferimento, le due società sportive possono raggiungere l'accordo e stabilire quale delle due, e con il versamento di quale corrispettivo, potrà tesserare il giocatore nella successiva annata sportiva³⁹⁰.

³⁸⁶ Cfr. R. Nuovo, *Il vincolo tra atleta e società*, in Riv. dir. sport., 1966, p. 125

³⁸⁷ Cfr. D'Harmant Francois, *Note sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro sportivo*, in Mass. Giur. lav., 1981, p. 851 ss.

³⁸⁸ Cfr. De Cristofaro, *Problemi attuali di diritto sportivo*, in Dir. lav., 1989, I, p. 97 ss.

³⁸⁹ Cfr. Bianchi D'Urso, *Riflessioni sulla natura giuridica del vincolo sportivo*, in Dir. giur., 1979, p. 1 ss.

³⁹⁰ Cfr. Grasselli, *L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti*, in Dir. lav., 1982, I, p. 27 ss.

In mancanza dell'accordo, opera il sistema dell'offerta in busta chiusa per stabilirlo; qualora entrambe le società non effettuino offerta in busta chiusa, il giocatore viene svincolato, ed il suo trasferimento per la società sportiva decade, libero quindi di tesserarsi per qualsiasi club.

Le due società hanno dimostrato, in questo modo, di non essere interessate al vincolo ed al conseguente tesseramento del giocatore. L'oggetto del trasferimento è anche qui il vincolo, diritto di credito, relativo al giocatore: viene trasferita una quota, metà, del diritto di credito. L'obbligazione è indivisibile: secondo il codice civile (art. 1319) ciascun creditore potrebbe chiedere l'adempimento per l'intero; la normativa sportiva stabilisce che solo uno dei due creditori, la nuova società in tal caso, può esigere l'esecuzione della prestazione.

Dopo un anno, o al massimo due, la con titolarità del vincolo, diritto di credito, deve, secondo la normativa sportiva, cessare.

Nella compartecipazione vi sono quindi due cessioni di quota di credito; le due cessioni sono due vendite, due permuta, due donazioni, o una vendita ed una permuta, una vendita ed una donazione, una permuta ed una donazione, secondo i casi³⁹¹. I regolamenti federali prevedono anche alcune ipotesi di svincolo, nelle quali il giocatore viene sciolto dal vincolo, con conseguente decadenza del tesseramento, libero quindi di vincolarsi e tesserarsi per la società preferita.

Lo svincolo è lo scioglimento del giocatore dal vincolo che contemporaneamente si estingue. Allo svincolo consegue la decadenza del tesseramento, perché il giocatore, estinto il vincolo è libero di vincolarsi per altra associazione sportiva da quella per la quale è vincolato³⁹². Il primo tesseramento è allora privo di ogni utilità, e decade, libero così il giocatore di tesserarsi per altra società, per la quale assume un nuovo vincolo a tempo indeterminato, se dilettante³⁹³, o di

³⁹¹ Cfr. Vidiri, *Contratto di lavoro dello sportivo professionista, patti aggiunti e forma ad substantiam*, in Giust. civ., 1999, I, p. 1613 ss.

³⁹² Sul punto consulta Grasselli, *Il vincolo sportivo dei calciatori professionisti*, in Dir. lav., 1974, I, p. 399 ss.

³⁹³ L'art. 113 delle NOIF, novembre 2003, stabilisce che: “ *Il calciatore non professionista che, avendo raggiunto l'età prevista dal comma 3 dell'art. 28, stipuli un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche, reso esecutivo dalla Lega competente, ottiene automaticamente nuovo tesseramento con la qualifica di professionista se il contratto è stipulato e depositato entro il 31 luglio ovvero, previo consenso scritto della società titolare del tesseramento, è stipulato e depositato nel periodo di cui all'art. 104, comma 1, delle presenti norme* ”.

durata pari a quella del contratto di lavoro, se professionista, secondo l'interpretazione qui sostenuta dell'art. 16 della legge n. 91 del 1981. Talune ipotesi di svincolo sono comuni ai dilettanti ed ai professionisti ancora vincolati, come la rinuncia da parte della società, l'accordo con la società, il diritto sportivo conseguente ad inattività, altre proprie dei soli dilettanti, come l'inattività³⁹⁴, la rinuncia, l'esclusione della società, il cambio di residenza, l'opzione al tesseramento quale tecnico, l'esercizio del diritto di sottoscrivere un contratto da professionista, altre infine dei soli professionisti ancora vincolati, come la morosità della società, la richiesta di tesseramento quale dilettante, la mancata risoluzione della compartecipazione, l'automatica conseguenza della risoluzione del contratto, l'abolizione del vincolo sportivo³⁹⁵.

2.3. La cessione del contratto

La legge n. 91 del 1981 prevede due “ *modi di trasferimento del giocatore professionista* ” non più vincolato, recepiti poi dai regolamenti federali : la cessione del contratto³⁹⁶ del giocatore ed il pagamento dell'indennità di preparazione e promozione³⁹⁷. Quest'ultima, però, prevista dall'art. 6 della legge suddetta è stata eliminata dalla legge n. 586 del 1996, in conseguenza degli effetti travolgenti della sentenza Bosman³⁹⁸. L'art 5 della legge del 1981 consente la stipulazione di

³⁹⁴ L'art. 110 delle NOIF, novembre 2003, prevede che: “ *Nel caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, i calciatori per la stessa tesserati, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d'autorità. Il provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche o dei Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti* ”

³⁹⁵ Sul punto vedi M. Sannino, *Diritto sportivo*, 2002, CEDAM, p.30 ss.

³⁹⁶ L'art. 53 del regolamento organico stabilisce che: “ *La cessione del contratto con un calciatore professionistica è ammessa tra società e Lega Nazionale Professionisti e/o della Lega Nazionale di serie C, prima della scadenza del contratto ed è subordinata al consenso scritto del calciatore. La cessione può avvenire soltanto a titolo temporaneo o definitivo, nei periodi fissati annualmente dal Consiglio federale, ed una sola volta per ciascun periodo. Il rapporto conseguente alla cessione a titolo definitivo deve avere comunque la stessa scadenza del rapporto costituito con il contratto ceduto* ”.

³⁹⁷ Cfr. Vidiri, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in Giust. civ., 1993, II, p. 205 ss.

³⁹⁸ Cfr. Di Filippo, *La libera circolazione degli sportivi dopo la sentenza Bosman*, in Il lav. Nella giur., 1996, p. 633 ss.

contratti di durata non superiore ad un quinquennio³⁹⁹. Si tratta di un'ulteriore ipotesi di contratto a termine, da accostare a quelle delineate dalla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato⁴⁰⁰.

Rispetto alla disciplina ordinaria, secondo cui il termine può essere prorogato non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, l'art. 5 della legge n. 91/81 adotta un regime più elastico, consentendo la successione di più contratti a termine tra gli stessi soggetti⁴⁰¹.

Prima della scadenza è comunque ammessa la cessione del contratto ad una diversa società sportiva, a condizione che l'atleta sia d'accordo, altrimenti troverà applicazione la comune disciplina in tema di inadempimento, salva naturalmente l'esistenza di una giusta causa⁴⁰².

Trattasi di una cessione del contratto di lavoro del giocatore regolata dall'articolo 1406 ss. del codice civile, per tutto quanto non previsto dalla legge n. 91 del 1981⁴⁰³. Oltre a ceder il contratto di lavoro la società sportiva di appartenenza cede anche, tacitamente, il vincolo ad essa spettante sulle prestazioni del giocatore, derivante dal tesseramento; quest'ultimo, con la conseguente assunzione del vincolo costituisce il presupposto, per la FIGC, di un valido contratto di lavoro⁴⁰⁴.

La cessione⁴⁰⁵ del contratto può essere a titolo definitivo o temporaneo: la prima prende il posto del trasferimento a titolo definitivo del professionista, la seconda del trasferimento a titolo temporaneo, mentre il trasferimento in compartecipazione viene implicitamente abolito.

La cessione a titolo temporaneo va costruita giuridicamente come una cessione del contratto⁴⁰⁶, perfetta ed immediatamente efficace, dalla

³⁹⁹ Cfr. Giugni, *La qualificazione di atleta professionista*, in Riv. dir. sport., 1986, p. 166 ss.

⁴⁰⁰ Cfr. Rotundi, *La legge 23 marzo 1981 n. 91 ed il professionismo sportivo: genesi, effettività e prospettive future*, in Riv. dir. sport., 1985, p. 409 ss.

⁴⁰¹ Cfr. D. Duranti, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in Riv. it. lav., 1983, I, p. 699 ss.

⁴⁰² Cfr. Grasselli, *L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti*, in Dir. lav., 1982, I, p. 27 ss.

⁴⁰³ Cfr. Vidiri, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in Riv. dir. sport., 1982, p. 3 ss.

⁴⁰⁴ Cfr. Landolfi, *La legge n.91 del 1981 e la emersione dell'ordinamento sportivo*, in Riv. dir. sport., 1982, p. 36 ss.

⁴⁰⁵ L'art. 95.1 delle NOIF, novembre 2003, stabilisce che: " *L'accordo di trasferimento di un calciatore o la cessione del contratto di un calciatore professionista devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante l'utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalle Leghe* "

⁴⁰⁶ Una menzione a parte merita, senza dubbio, la risoluzione del contratto con i calciatori professionisti. L'art. 117 delle NOIF, novembre 2003, stabilisce, infatti, che :

prima alla seconda società, cessioni stipulate contestualmente in un unico atto, analogamente al trasferimento a titolo temporaneo.

L'art. 5, comma 2, rischia, quindi, di vanificare uno degli intenti della legge n. 91 del 1981, ossia quello di calmierare e di moralizzare il c.d. mercato dei calciatori, in quanto il prezzo della cessione è fissato liberamente dalle parti contraenti⁴⁰⁷.

2.4. Le clausole compromissorie nell'ordinamento sportivo ed il caso Garzya

Nell'intraprendere un'analisi delle clausole compromissorie, inserite negli statuti e nei regolamenti organici delle federazioni sportive, è giusto fare una fare un'osservazione preliminare. Esse, infatti, rappresentano, come tutte le forme di arbitrato, una manifestazione dell'autonomia dei privati, una rivendicazione del diritto dei privati di risolvere e comporre i conflitti senza l'intervento dei giudici dello Stato⁴⁰⁸. Dopo aver stabilito che l'ipotesi tipica è quella del contratto di lavoro sportivo subordinato, la disciplina di esso è contenuta negli art 4 e 5 della legge n. 91 del 1981.

Il contratto individuale, come detto in precedenza, deve essere stipulato in forma scritta e, a pena di nullità, deve essere conforme ad un contratto-tipo predisposto periodicamente dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate. Nel contratto potrà essere inserita “*una clausola compromissoria*” che deferisca ad un collegio arbitrale le controversie concernenti la sua attuazione e insorte tra la società sportiva e lo sportivo stesso. Il nuovo Statuto del CONI ha istituito, all'art. 12 , ” *la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo*

“ *La risoluzione del contratto con i calciatori professionisti, determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno ufficialmente atto. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall'Accordo Collettivo, e da Norme Federali. Nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ad anche in caso di risoluzione consensuale risultante da atto scritto depositato presso la Lega di appartenenza della Società, il calciatore professionista può tesserarsi per altra società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto e per una sola volta nel corso della stessa stagione sportiva ”.*

⁴⁰⁷ Cfr. De Cristofaro, *Problemi attuali di diritto sportivo*, in *Dir. lav.*, 1989, I, p. 97 ss.

⁴⁰⁸ Cfr. A. Manzella, *La giustizia sportiva nel pluralismo delle autonomie*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, p. 1 ss.

Sport ”, che ha la competenza⁴⁰⁹ sulle controversie che contrappongono una federazione sportiva a soggetti affiliati, tesserati o licenziati purché siano esauriti i ricorsi interni alla federazione o non si tratti di decisioni ancora soggette a impugnazione nell’ambito della giustizia federale. Alla Camera di conciliazione ci si può rivolgere, però, soltanto dopo che il tentativo di conciliazione, presso la stessa Camera, sia fallito.

L’art. 27 dello Statuto della FIGC, però, dopo aver richiamato tutti i soggetti operanti all’interno della Federazione, all’osservanza delle norme dello Statuto stesso e delle norme federali richiamate da esso, stabilisce il loro impegno “ *ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla FIGC, nelle materie attinenti all’attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico* ”.

La specialità delle clausole compromissorie è rappresentata dal fatto che, in realtà, esse operano anche all’interno di un altro ordinamento, che assicura l’esecuzione e sanziona, naturalmente al suo interno, l’inosservanza del dictum degli arbitri⁴¹⁰. Esse si inseriscono nel quadro dei vari strumenti di giustizia sportiva con una caratteristica fondamentale, rappresentata dal modo particolare in cui si atteggiano i rapporti fra l’ordinamento sportivo ed ordinamento dello Stato⁴¹¹.

Infatti di fronte all’attività degli organi di giustizia sportiva, l’ordinamento dello Stato reagisce in maniera limitativa e repressiva, riaffermando il proprio diritto di intervento e di controllo, prevalentemente a garanzia degli associati. Il riconoscimento e la ricezione del dictum arbitrale da parte dell’ordinamento dello Stato comportano pur sempre un controllo dello Stato sull’attività degli arbitri e condizionano in modo imprescindibile l’acquisto della forza esecutiva del lodo. Fatta questa doverosa considerazione preliminare, sembra opportuno analizzare il testo delle clausole compromissorie inserite nei regolamenti organici e negli statuti delle singole federazioni, per individuarne, innanzi tutto, l’ambito soggettivo ed oggettivo.

⁴⁰⁹ La sua pronunzia è definitiva.

⁴¹⁰ Cfr. Pagliata, *La libertà contrattuale dell’atleta professionista*, in Riv. dir. sport., 1990, p. 11 ss.

⁴¹¹ Cfr. Punzi, *Le clausole compromissorie nell’ordinamento sportivo*, in Riv. dir. sport., 1987, p. 237 ss.

La lettura di queste clausole mette in evidenza un primo aspetto generale di notevole interesse, che riguarda l'ambito soggettivo⁴¹².

Quest'ambito, infatti, non appare mai esteso alle federazioni, ma è limitato agli enti ed agli altri soggetti federali, cioè società ed associazioni affiliate, nonché ai soggetti che, svolgendo la loro attività nell'organizzazione federale, vengono tesserati. Da ciò consegue che non vengono mai devolute alla cognizione degli arbitri le controversie⁴¹³ che sorgono tra questi ultimi. In relazione poi all'ambito oggettivo in cui queste clausole operano, sorge un primo problema, che riguarda i rapporti tra la competenza dei collegi arbitrali e la competenza degli altri organi di giustizia sportiva.

Questo problema è risolto con l'attribuzione agli arbitri delle controversie che “ *non rientrano nella competenza degli organi previsti dai regolamenti federali* ”, quindi di una competenza che è delineata come residuale. Nell'ambito di questa competenza residuale, v'è, poi, nei singoli statuti e nei regolamenti organici, una varietà di soluzioni. Infatti alcuni statuti e regolamento organici prevedono la devoluzione ai collegi arbitrali delle controversie “ *originate* ” (art. 20 statuto Federazione Italiana Tennis) e “ *direttamente derivanti* ” (art. 36 Statuto Federazione Italiana Pallacanestro) dall'attività sportiva. Altri statuti e regolamenti non operano alcuna limitazione, ma impongono agli associati ed ai tesserati di deferire ai collegi arbitrali “ *qualsiasi controversia che dovesse tra loro insorgere per qualsiasi fatto o causa* ” (art. 64, regolamento organico, Federazione Italiana Giuoco Calcio; art. 51, statuto Federazione Ciclistica Italiana; art. 7 Federazione Italiana Pentathlon Moderno; art. 41 Federazione italiana Rugby; art. 45, statuto Federazione Italiana Baseball Softball) formula, questa, che è stata criticata da una parte della dottrina, che ha osservato che è poco probabile che le Federazioni abbiano interesse a risolvere tutte le controversie insorte tra i soci, anche quelle che con l'attività sportiva non entrano per nulla.

⁴¹² Cfr. Verde, *Clausola compromissoria*, in Riv. dir. sport., 1980, p. 144 ss.

⁴¹³ Cfr. Modugno, *Giustizia e sport: problemi generali*, in Riv. dir. sport., 1993, p. 327 ss.

Volendo approfondire il problema della qualificazione delle clausole compromissorie di fronte alla giustizia statale e di fronte agli organi di giustizia sportiva, dobbiamo affrontare due problemi fondamentali.

Il primo problema è proposto da quella tesi che contrapponendo i giudizi arbitrali promossi in virtù di queste clausole con ciò che viene definito “*giudizio arbitrale regolato dall’ordinamento statale italiano*” assume che “ *l’arbitrato riconosciuto dallo Stato istituisce una deroga alla competenza del giudice* ” mentre l’arbitrato dell’ordinamento sportivo “ *integra la competenza degli organi di giustizia sportiva* ”.

E’ vero che in alcuni statuti o regolamenti l’area in cui si svolge il giudizio arbitrale è delimitata come competenza residuale rispetto alla competenza degli organi federali. Il problema sorge proprio una volta delimitata l’area nella quale si svolge il giudizio arbitrale: in quest’area si deve, infatti, stabilire se l’arbitrato rappresenta o meno una deroga alla competenza del giudice ordinario⁴¹⁴.

La risposta a tale interrogativo non può che essere positiva: l’area delimitata dalle clausole compromissorie⁴¹⁵ è sottratta alla cognizione dei giudici statali e riservata al giudizio degli arbitri.

Pertanto l’effetto di queste clausole compromissorie è assolutamente identico a quello che consegue alla stipulazione di qualsiasi compromesso o clausola compromissoria per i rapporti compromettibili per arbitri a norma dell’art. 806 c.p.c. o a norma 1966 c.c. Il secondo problema è introdotto dalla tesi secondo cui, mentre nell’ordinamento statale l’arbitrato è volontario, gli arbitri dell’ordinamento sportivo sarebbero “ *necessari* ”, in quanto il collegio arbitrale sarebbe il solo competente a conoscere di quelle controversie. Anche in questo caso, però, va detto che nel caso di singolo compromesso, che si stipula dopo che la controversia è insorta, l’opzione giudice ordinario – giudice arbitrale è aperta e libera sino alla scelta operata con la sottoscrizione del compromesso⁴¹⁶. La situazione è diversa nel caso di clausola compromissoria, che, in quanto accede ad un determinato contratto, sottrae al giudice ordinario e deferisce agli arbitri tutte le controversie

⁴¹⁴ Cfr. Punzi, *Le clausole compromissorie nell’ordinamento sportivo*, in Riv. dir. sport., 1987, p. 237 ss.

⁴¹⁵ Cfr. Verde, *Clausola compromissoria*, in Riv. dir. sport., 1980, p. 144 ss.

⁴¹⁶ Cfr. Luiso, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975

che traggono origine da quel contratto. Una volta sottoscritto il contratto contenente la clausola compromissoria, o comunque accettata quella clausola, tutte le controversie vengono sottratte al giudice ordinario, ma non per questo si deve parlare di arbitrato necessario.

L'arbitrato previsto dalle clausole compromissorie dell'ordinamento sportivo resta volontario in quanto trova la sua fonte esclusiva nel patto sociale, che si perfeziona con l'adesione volontaria del nuovo socio, anche se tale adesione comporta l'accettazione di un corpo di norme preesistenti, tra le quali è, appunto compresa la clausola arbitrale.

Quindi è chiaro che per i soggetti che hanno aderito alla federazione sportiva, l'arbitrato diventa un mezzo “ *necessario* ” di soluzione delle controversie. Si pone, a questo punto, un ulteriore problema e cioè quello della qualificazione dell'arbitrato: si tratta di un arbitrato rituale o di un arbitrato libero? L'opinione tradizionale era quella secondo la quale solo nell'arbitrato rituale gli arbitri svolgerebbero un'attività di accertamento, di giudizio, sicchè la loro funzione avrebbe natura giurisdizionale e sostitutiva del giudice ordinario⁴¹⁷.

Nell'arbitrato libero, invece, gli arbitri non svolgerebbero un'attività di giudizio ma porrebbero in essere un atto di volontà, di disposizione in luogo delle parti. Un recente caso giurisprudenziale (1994), avente per protagonista l'allora calciatore della Roma Luigi Garzya⁴¹⁸, ha riproposto all'attenzione generale il contrasto tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale in tema di rapporti di lavoro tra società e tesserati della FIGC. Il giocatore, ritenendo valido e regolare l'accordo sottoscritto il 1° settembre 1993 con l'A.S. Roma - ma non riconosciuto come tale dal Presidente Sensi in quanto sottoscritto da persona non autorizzata – decide di rivolgersi in via d'urgenza, ex art. 700 c.p.c. , all'autorità giudiziaria ordinaria al fine di ottenere pronuncia sostitutiva degli effetti dell'accordo e comunque ordine di reintegrazione nella squadra al fine di consentirgli la partecipazione alla preparazione estiva pre-campionato; Garzya⁴¹⁹ aggiunse che dalla mancata convocazione per

⁴¹⁷ Cfr. Bianchi D'Urso, G. Vidiri, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in Riv. dir. sport., 982, p. 22 ss.

⁴¹⁸ Luigi Garzya è un ex terzino della Roma degli anni 90'

⁴¹⁹ Cfr. E. Minervini, *Il trasferimento del giocatore di calcio*, in Rass. dir. civ., 1984, p. 1062 ss.

tale attività sarebbe potuto derivare un danno irreparabile per il prosieguo della propria attività agonistica⁴²⁰.

La Roma eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in virtù della sussistenza di una clausola compromissoria – ex art. 4 della legge 91/81 – in base a cui il calciatore avrebbe dovuto ricorrere al Collegio Arbitrale previsto dalla contrattazione collettiva.

L'eccezione venne respinta dalla Pretura di Roma in base alla considerazione che la sussistenza di un compromesso o di una clausola compromissoria non pone una questione di giurisdizione, bensì di competenza, nel caso di arbitrato rituale e di proponibilità della domanda, nel caso di arbitrato irritale; versandosi nell'ambito dell'arbitrato irritale, osservava il Pretore, la sussistenza di questo non esclude la facoltà di adire il giudice ordinario per ottenere un provvedimento cautelare ed urgente di sostituzione degli effetti del contratto di lavoro e reintegrazione nella squadra.

Il Pretore rigettò peraltro la domanda di Garzya⁴²¹ perché avanzata sulla base di un documento – l'accordo del 1° settembre 1993 – che non integrava gli estremi dell'accordo preliminare fissati dall'art. 105 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF), consistenti in un accordo scritto, nel recepimento del medesimo in apposito modulo predisposto dalla Lega e nel deposito da parte della società presso la Lega competente. Il Tribunale di Roma , tuttavia, poco dopo, accolse il reclamo avanzato da Garzya nei confronti del provvedimento cautelare ed urgente del Pretore che aveva rigettato le sue domande con le suesposte motivazioni, in quanto l'art. 105 delle Norme Organizzative Interne della FIGC non sancivano, per il mancato rispetto dei citati requisiti, la nullità dell'accordo preliminare finalizzato al rinnovo del contratto di lavoro tra società e calciatore⁴²².

La differente interpretazione attribuita all'art. 105, dunque, sta alla base delle conclusioni divergenti a cui giunsero il Tribunale e la Pretura capitolini nell'arco di pochi giorni; per il Pretore, cioè, in mancanza dei

⁴²⁰ Cfr. Breccia – Frataddocchi, *Profili evolutivi e istituzionali del lavoro sportivo*, in *Dir. lav.*, 1989, I, p. 71 ss.

⁴²¹ Cfr. B. Bertini, *Il contratto di lavoro sportivo*, in *Contratto e impresa*, 1995, p. 743 ss.

⁴²² Sul punto vedi De Cristofaro, *Problemi attuali di diritto sportivo*, in *Dir. lav.*, 1989, I, p. 97 ss.

tre requisiti di cui all'art. 105, non si era in presenza di un preliminare quale quello individuato dalla norma, mentre il Tribunale, per contro, ritenne che la lettera della norma in questione distinguesse chiaramente tra i preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori e preliminari finalizzati al rinnovo del contratto fra calciatore e società. Per questi ultimi infatti l'utilizzo dei moduli non è richiesto infatti a pena di nullità, anche in forza del brocardo latino *ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit*.

3. I rapporti tra società sportive e calciatori professionisti in Francia: il contratto a tempo determinato e l'estinzione del vincolo

Dopo aver accettato per lungo tempo di piegarsi ai regolamenti federali che impedivano ogni trasferimento di giocatori, tranne quelli dipendenti dalla sola volontà del datore di lavoro, gli sportivi professionisti francesi, grazie all'instaurazione dei contratti a tempo determinato, hanno messo fine a questa situazione di dipendenza. In più, ormai padroni del loro destino, hanno saputo trarre i migliori profitti di questa “ *conquista sociale* ”, contribuendo involontariamente alla deregulation del sistema⁴²³. Dal 1932 anno del primo campionato di calcio professionistico, sono cambiate molte cose in fatto di rapporti tra giocatori e dirigenti.

A quei tempi bastava una semplice “ *promessa verbale* ” per ratificare un accordo tra le parti. Il calcio professionistico si è poi sviluppato sulla base di una convenzione squilibrata, che trae origine dal “ *contratto a vita* ”. Il giocatore trascorrevva tutta la sua carriera nello stesso club, a cui apparteneva. Solo la volontà del club gli poteva permettere di cambiare squadra. In termini di capacità di negoziazione dei contratti si può ben notare che i salariati si trovavano in uno stato di inferiorità⁴²⁴.

⁴²³ V. Gilbert Filippini; *Les structures juridiques des clubs sportifs professionnels. D'une réforme à l'autre*, Université de Nice, 8 dicembre 1999.

⁴²⁴ Un grande giocatore degli anni '60, Raymond Kopa (che ha giocato nel Real Madrid) affermò che: “ *I calciatori sono degli schiavi. Oggi, in pieno ventesimo secolo, il calciatore professionista è il solo a poter essere venduto e comprato senza che gli si chieda il suo parere* ”.

Nacque allora una presa di coscienza tra gli atleti, che rivendicavano le loro pretese; le tappe salienti di questo processo di cambiamento possono essere indicate nel 1961, data di nascita del sindacato calciatori professionisti francesi (UNFP⁴²⁵); nel 1968 il movimento di contestazione occupa la Federazione di calcio Francese (FFF) mentre a metà degli anni 70' i calciatori professionisti si avvalsero del diritto di sciopero per dimostrare le loro rivendicazioni. A questo punto, il giocatore alla fine del suo primo contratto (di una durata minima di quattro anni), era libero da impegni.

Il ritmo dei trasferimenti verificò una accelerazione e soprattutto i professionisti poterono far valere, finalmente, la legge dell'offerta e della domanda per loro favorevole. La conseguenza di questo stato di fatto fu che i club si ritrovarono costretti a realizzare una vera e propria caccia ai giocatori più forti, per i quali si aprirono delle reali aste.

Il contratto a tempo determinato ha comportato un rialzo dei salari⁴²⁶ ed un aumento del valore dei trasferimenti. Ma se alla scadenza del contratto, il giocatore è libero, durante l'esecuzione dello stesso, egli è sottoposto alla volontà dei suoi datori di lavoro.

In Francia lo sport professionistico è tra le attività economiche in cui la mobilità geografica dei salariati è una delle più grandi. Nell'ordinamento sportivo francese vi sono tre situazioni in cui all'uscita dalla compagine sportiva da parte del giocatore si accompagna la corresponsione di una somma di danaro: a) la partenza del salariato può verificarsi al termine di un primo contratto professionistico e dà luogo al versamento di una indennità di formazione; b) la partenza del salariato può verificarsi prima della fine di contratto che lo lega al suo datore di lavoro e si accompagna in questo caso “ *un'indennità di rescissione* ” ; c) la partenza del salariato non può che essere temporanea⁴²⁷.

⁴²⁵ Union Nationale des Footballeurs.

⁴²⁶ I procuratori dei giocatori hanno contribuito ad accentuare il fenomeno inflazionista. Cfr. Gilbert Filippini, op. cit., I, p.48

⁴²⁷ In molti paesi stranieri, si verificava anche che il club lasciato riceveva un'indennità detta di promozione quando la partenza del giocatore interveniva alla scadenza del suo contratto. Il caso Bosman ha messo fine a questa pratica. La regolamentazione sportiva federale non ha mai imposto, in questi termini, il pagamento di un'indennità di promozione.

3.1. Il principio dell'indennità di formazione

Nata agli inizi degli anni settanta nel calcio professionistico, la formazione dei giocatori si è diffusa a tutte le discipline sportive secondo una formula identica: ogni giocatore che ha seguito una preparazione⁴²⁸ come aspirante e/o “stagiaire” alla pratica di sportivo professionista, deve imperativamente firmare il suo primo contratto professionistico nel club che lo ha formato per una durata generalmente uguale a quattro anni⁴²⁹. Le norme pertinenti e relative al calcio, sono contenute nella cosiddetta “Charte du Football Professionnel”. Il capitolo quarto del titolo III di questo testo riguarda lo Statuto del calciatore professionista. L'art 15, nn. 1 e 2 di questo capitolo, così dispone: 1) “*Ogni passaggio di un calciatore dal club presso il quale ha stipulato il suo primo contratto come professionista ad un altro club attribuisce al primo (in quanto società di formazione), il diritto di ricevere un'indennità di formazione*”. 2) “*L'indennità di preparazione spetta alla società di provenienza qualora a) essa abbia consentito al calciatore una preparazione come “stagiaire” (apprendista) della durata di almeno una stagione; b) tale preparazione sia stata compiuta in un centro riconosciuto di formazione calcistica* “. L'ammontare di questa indennità di formazione è pari all'indennizzazione base o ad una parte di quest'ultima, a seconda della durata della preparazione. L'indennizzazione base è in via di principio pari al reddito lordo del calciatore negli ultimi due anni. Se la preparazione è durata più di tre stagioni, dev'essere corrisposta l'intera indennizzazione base; se è durata

⁴²⁸ La Carta del calcio professionistico enuncia che : “ *I Club che disputano il campionato di calcio professionistico francese devono obbligatoriamente possedere o creare un centro di formazione* ” (art 3 – capitolo 1 – titolo III). Il sistema francese dei Centri di Formazione data ormai quasi trent'anni da quando fu introdotto, all'indomani di uno dei periodi più neri del calcio transalpino e dell'adozione dello svincolo, come un sistema in grado di formare i giocatori professionisti di talento in casa dei maggiori club nazionali.

⁴²⁹ In relazione al calcio, questa durata portata a cinque anni se il giocatore l termine del suo quarto anno di contratto è stato marcato per almeno 130 incontri ufficiali sulla “ *distinta* ” da presentare all'arbitro prima dell'inizio degli incontri ufficiali di calcio professionistico.

una sola stagione, l'indennità di trasferimento ammonta soltanto al 10% di questo importo⁴³⁰.

Un'indennità di trasferimento è pertanto dovuta unicamente per il primo trasferimento e soltanto se le menzionate condizioni sono state soddisfatte. Al di là di queste ipotesi, nessuna indennità di trasferimento è quindi dovuta in caso di trasferimento all'interno dell'ordinamento sportivo francese. In caso di trasferimento all'estero, l'indennità dovuta ai sensi dell'art. 15 viene raddoppiata in forza dell'art. 18 dello stesso capitolo. Il valore dell'indennità si raddoppia se il giocatore è stato selezionato almeno una volta della nazionale maggiore francese⁴³¹.

Al termine del suo primo contratto, il giocatore può certamente decidere di contrattare nuovamente con il suo " *datore di lavoro* " (con un salario che questa volta verrà determinato dalle parti) o scegliere al contrario di cambiare club. La compagine lasciata riceve allora un'indennità di formazione. E' giusto ricordare che questa pratica di versare un'indennità nelle forme fin qui illustrate non ha alcun fondamento nella legislazione sociale francese.

Lo Stato autorizza implicitamente, ormai da anni, l'esistenza di questa prassi, per cui nell'ipotesi sempre possibile di un club che rifiuta di pagare l'indennità richiesta, le sanzioni prese dal potere sportivo rischiano di essere cassate di nullità dai tribunali. Potrebbe seguirne una deregulation economica poco favorevole allo sport professionistico.

Il riconoscimento della specificità di questa attività attraverso l'espedito della creazione di un autentico diritto dello sport professionistico permetterebbe di prevenire un tal rischio⁴³². L'affermazione di un particolarismo giustificerebbe che siano prese dal potere sportivo delle misure derogatorie al diritto comune, a condizione che quelle rispondano al doppio criterio posto dal Consiglio di Stato: la necessità sportiva della norma posta⁴³³ e l'attenzione a non creare contraccolpi eccessivi al diritto comune⁴³⁴.

⁴³⁰ V. al riguardo art. 15, nn.3 e seguenti, di questo capitolo.

⁴³¹ Cfr. G. Filippini, op. cit., p. 539 e l'allegato (annexe generale n°1 de la charte du football professionnel)

⁴³² Cfr. G. Filippini, op. cit., p.551

⁴³³ Secondo la dottrina (J. P. Karaquillo, R.J.E.S. 91-4, p. 97) " *l'indennità di formazione poggia su un fondamento costante: la riparazione del pregiudizio subito dal club formatoreo, se si preferisce, il rimborso delle spese di formazione di questi*

3.2. Il principio dell'indennità di rescissione ed il diritto di esclusività

Il fenomeno che si è verificato nel mondo sportivo francese è comune a molti paesi europei. Le caratteristiche della competizione sportiva incitano a un'asta per aggiudicarsi i migliori calciatori professionisti, le disparità di potere finanziario tra i differenti partecipanti condannano fatalmente i club meno ricchi a veder partire i loro elementi più talentuosi verso le compagini più "quotate" e dotate di una grande capacità economica. Queste partenze possono sopraggiungere evidentemente alla scadenza del contratto del giocatore o più frequentemente prima della scadenza del contratto del giocatore o più frequentemente prima della scadenza perché le società sportive interessate desiderano disporre delle prestazioni dei giocatori il più presto possibile. In questo caso, il regolamento sportivo prevede che il trasferimento effettuato dia luogo al versamento di una "indennità di rescissione", il cui valore è stabilito dalle due compagini interessate⁴³⁵. Il non pagamento di questa indennità non ostacola la firma del contratto del giocatore per il nuovo club.

Tuttavia in caso di non pagamento in contanti di una tale indennità, il club debitore potrà vedersi vietare l'utilizzo del giocatore negli incontri ufficiali della prima squadra e questo fino alla regolarizzazione delle somme dovute⁴³⁶. L'interesse sportivo della misura è evidente: evitare che la legge dell'offerta e della domanda non porti i club più agitati ad arricchirsi a danno di quelli più modesti arruolando regolarmente e senza

sportivi". Il versamento di un'indennità di formazione mira a mantenere alla competizione il suo carattere attrattivo.

⁴³⁴ G. Filippini, op.cit., p. 552: " *La risposta a questa domanda deve essere sempre data da un doppio punto di vista: teorico e pratico. Su di un piano teorico, non c'è dubbio che la regola sportiva che impedisce ad un giocatore di essere qualificato se il suo nuovo datore non versa l'indennità di formazione costituisce un ostacolo al principio costituzionale secondo cui ogni cittadino ha diritto ad un lavoro. Di contro, è chiaro che la norma può costituire un intralcio per l'impiego di sportivi più modesti. Per questo tipo di salariato, l'intralcio ai loro diritti fondamentali appare manifestamente eccessivo* ".

⁴³⁵ E' la società che intende avvalersi delle prestazioni del giocatore che paga al suo posto l'indennità.

⁴³⁶ V. art. 16 della Carta del calcio professionistico, capitolo V (nella Convention collective nazionale des metiers du football)

controprestazione i loro migliori elementi al fine di giocare⁴³⁷ permanentemente nel campo dello sport un ruolo di primissimo piano. Anche questa indennità non ha nel diritto comune francese alcun fondamento giuridico. Per quanto riguarda, invece, il prestito da parte di un club nel mettere provvisoriamente a disposizione di un'altra compagine uno dei suoi "impiegati"; al prestito si può accompagnare la promessa di favorire l'ingaggio definitivo del "salarinato".

Questa tecnica del prestito non ha niente di illecito quando non s'accompagna qualche contropartita materiale (la c.d. indennità di prestito, impegno da parte del club "d'accoglienza" di effettuare una partita amichevole senza indennità, o altro vantaggio in natura).

Si tratta, in questo caso, di un prestito non lucrativo di mano d'opera, ma si suole esigere una contropartita economica. Così la carta del calcio professionistico reca apertamente questa possibilità: "In qualche caso, l'indennità reclamata dal club che presta non può eccedere il valore della retribuzione fissa annuale prevista nel contratto per la stagione trascorsa" (art. 23). Invero, l'eventualità di un prestito a mezzo di contropartita economica è in totale opposizione con le prescrizioni dell'articolo 1253 del codice del lavoro francese che enuncia: "Ogni operazione a scopo di lucro avente per oggetto esclusivo il prestito di mano d'opera è vietato".

Non si può procedere a nessun trasferimento senza l'accordo del giocatore (la firma del giocatore è obbligatoria per la conclusione di un nuovo contratto di lavoro). Il libero arbitrio del giocatore è spesso relativo. La prospettiva di "stare a guardare" per tutta una stagione sportiva, in caso di rifiuto del trasferimento propositogli, induce molti giocatori a ottemperare alle proposte ricevute.

Ma vi sono molti casi in cui è il giocatore ad imporre ai suoi dirigenti la sua volontà. Non è il contratto di lavoro ad essere venduto, questo per almeno due ragioni: da una parte si tratta di un contratto intuitu personae, che lega "il salariato" a un datore di lavoro ben determinato; d'altra parte, questo contratto non può essere venduto per la ragione che, al momento della partenza del giocatore, questo accordo termina per

⁴³⁷ G. Filippini, op. cit., p. 540: "Le règle federale précitée à la fois facteur équilibrant des compétitions et un mécanisme de redistribution des richesses"

lasciare spazio ad un altro impegno contrattuale preso tra lui ed il suo nuovo club. Secondo un'altra impostazione il trasferimento è il risultato della rescissione del contratto e della estinzione del legame di associazione con il club per rinuncia nelle condizioni classiche.

In base ai regolamenti sportivi, quando un giocatore firma un contratto di lavoro con una compagine sportiva, questi beneficia di un'esclusività di diritto. Così per tutto il tempo in cui il professionista porti i colori “ *del suo datore di lavoro* ”, l'atleta non potrà passare ad un'altra squadra (eccetto logicamente la squadra nazionale). Questa esclusività cui ha diritto il datore di lavoro è una caratteristica essenziale dello sport professionistico francese. Senza questa esclusività, la credibilità della competizione sarebbe compromessa: i giocatori sarebbero liberi in qualsiasi momento di cambiare compagine. Il Consiglio di Stato⁴³⁸ ha ben compreso questo, poiché in un parere del 22 ottobre 1991 precisava che rientra tra le competenze di una federazione sportiva con delega di poteri di regolamentare le condizioni di trasferimento dei giocatori ed i diritti e le obbligazioni dei club nella materia, a condizione tuttavia di non recare un ostacolo eccessivo né al principio del libero accesso alle attività sportive a tutti i livelli né ai principi generali di diritto del lavoro garantiti ai giocatori “.

L'esclusività accordata ai club non può essere aggirata in caso di rescissione unilaterale da parte del salariato ? Le regolamentazione sportiva mira a impedire questo aggiramento.

Così, la carta del calcio professionistico prevede il rispetto di una procedura di conciliazione con esame del conflitto da parte di una commissione nazionale paritetica d'appello che ha “ *il potere d'autorizzare o no la firma ed eventualmente la qualifica del giocatore in un altro club* ” (art. 13).

Il regolamento UEFA, in materia , è ancora più esplicito: “ *se il club per il quale il giocatore non amatore presta servizio non dà l'assenso, il giocatore non potrà né essere contattato, direttamente o indirettamente, né essere messo sotto contratto da un altro club* ”. Ne risulta quindi che, se il club desidera conservare la sua esclusività, il giocatore ed il club interessato non possono andare oltre questa volontà. L'UEFA è garante

⁴³⁸ Parere del 22 ottobre 1991 del Consiglio di Stato francese.

di questo principio con sanzioni che prendono la forma di un rimprovero, di un'ammenda e di una esclusione del club sportivo dalle competizioni dell'UEFA (art. 21 dei principi di collaborazione tra le associazioni membri dell'UEFA ed i loro club). E' il diritto di esclusività che viene trasferito da una società all'altra e non il giocatore. Al "nuovo" club non interessa la rottura del contratto, ma il permesso di trasferirsi, emesso in suo favore dal club originario, che accompagna normalmente questa decisione. La carta del calcio stabilisce che tra i documenti necessari per l'omologazione del contratto è necessario il permesso nel caso di trasferimento in pendenza di contratto (art. 6 dello statuto del giocatore professionista).

Il legislatore ha riconosciuto l'esistenza di un diritto di esclusività congiunto ai contratti di lavoro, così che alla scadenza dello stesso, l'esclusività che l'accompagna termina con quello.

4. L'abolizione del vincolo sportivo

L'art 16 della legge n. 91 del 1981, rubricato abolizione del vincolo sportivo, recita così: " *Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come vincolo sportivo nel vigente ordinamento, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali ed approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con la società* ". La definizione legislativa porge il fianco a delle valutazioni critiche essendo il vincolo suscettibile di differenti collocazioni⁴³⁹.

Dal punto di vista pubblicistico, il vincolo conferisce all'atleta la qualità di membro dell'ordinamento sportivo e genera dunque un rapporto di appartenenza non dissimile da quello che intercorre tra qualsiasi comunità intermedia ed i suoi componenti⁴⁴⁰.

⁴³⁹ Cfr. De Cristofaro, *Problemi attuali di diritto sportivo*, in Dir. lav., 1989, I, p. 97 ss. ; Vidiri, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in Giust. civ. 1993, p. 205 ss.

⁴⁴⁰ Cfr. C. Macri, *Problemi della nuova disciplina dello sport professionistico*, in Riv. dir. civ., 1981, II, p. 483 ss.

Sotto il profilo privatistico si atteggia come un accordo consortile attraverso il quale le società sportive limitano la reciproca concorrenza in materia di ingaggio dei calciatori⁴⁴¹, con l'effetto di incidere solo mediamente sugli atleti provvisti di libertà contrattuale.

Il vincolo quindi era considerato come quell'istituto in base al quale un giocatore, con la firma del contratto era costretto a cedere ad una società sportiva, a tempo indeterminato e senza facoltà di recesso, l'esclusiva delle proprie prestazioni sportive⁴⁴².

Con il tesseramento il giocatore entra a far parte della FIGC, diventando, a tutti gli effetti, soggetto di tutti i diritti e gli obblighi previsti dai regolamenti federali. Di sicuro, l'obbligo più gravoso è il vincolo a favore dell'associazione a favore dell'associazione sportiva per la quale è tesserato. Il vincolo è stato considerato anche come un obbligo di esclusiva del tesserato a favore della sua società. La tesi⁴⁴³ che identifica il vincolo ed obbligo di non prestare attività sportiva per un'associazione diversa da quella per la quale il giocatore è tesserato, è decisamente contrastata.

In particolare, taluno configura il vincolo come “ *un accordo di non concorrenza tra i datori di lavoro (le associazioni sportive) che si ripercuote indirettamente sul lavoratore – giocatore, limitando di fatto il suo spostamento da una società all'altra e la conseguente possibilità di cedere le sue prestazioni al miglior offerente* ”. Addirittura c'è chi ha qualificato il vincolo come un “ *diritto reale* ” e quindi come vincolo di sudditanza alla società di appartenenza.

Altri considerano l'istituto in esame come una modalità accessoria del contratto di lavoro subordinato del giocatore professionista: con la stipulazione del contratto di lavoro il giocatore rinuncia al diritto potestativo di recesso o si obbliga a non recedere.

Secondo un altro orientamento, infine, il vincolo, durante il rapporto di lavoro, è espressione di un dovere di fedeltà del giocatore con aggiunto

⁴⁴¹ Cfr. Grasselli, *L'attività dei calciatori professionisti nel quadro dell'ordinamento sportivo*, in Giur. it., 1974, IV, p. 44 ss.

⁴⁴² Cfr. D'Harmant Francois, *Note sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro sportivo*, in Mass. Giur. lav., 198, p.851 ss.

⁴⁴³ Cfr. AA:VV., *Diritto Sportivo*, UTET,1999, p.20 ss.

patto di non concorrenza a favore dell'associazione⁴⁴⁴. In realtà al giocatore già vincolato e tesserato è impossibile quindi assumere un nuovo vincolo validamente, perché il vincolo si assume all'atto del tesseramento e quest'ultimo non è concesso se il giocatore è già tesserato. La sua nascita può essere fatta risalire intorno al 1870, negli Stati Uniti, allo scopo di porre freno, nel baseball, alla disparità di distribuzione dei giocatori migliori mediante la possibilità, concessa alle società più povere, di assicurarsi, appunto, l'esclusiva di quei giocatori dei cui servizi sarebbero state private a favore delle società pronte a corrispondere ingaggi più alti⁴⁴⁵. La prima applicazione regolamentata risale comunque al campionato del 1879, anno in cui furono assoggettati al vincolo i contratti di cinque giocatori per società. L'istituto venne poi gradatamente adottato nella generalità degli sports professionistici, ed in particolare del calcio, costituendo allora la maggior fonte di entrata per le società aderenti ad una Lega. La norma, dunque, definisce il vincolo sportivo “ *una limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta professionista* ” e, come è stato notato, è la prima volta che una norma di legge contempla questo istituto proprio nel momento stesso in cui lo abolisce. Il vincolo consisteva in una forte limitazione della libertà personale, nel divieto di recesso “ *ad nutum* ” e nel meccanismo della cessione dei giocatori, secondo il quale il giocatore, in linea di massima, doveva acconsentire al suo trasferimento ad altra società purchè di categoria non inferiore ed a condizioni economiche convenienti.

Successivamente il meccanismo della cessione dei giocatori si è modificato nel senso che l'accordo sportivo per il trasferimento dei giocatori professionisti, qualunque ne sia il titolo, per essere valido deve essere sottoscritto non solo dalle società interessate, ma anche dal giocatore trasferito; in tal modo, il consenso dei giocatori, che era un atto dovuto è diventato un atto libero, la c.d. firma contestuale.

L'istituto del vincolo quindi, andava inteso, quindi, come limitazione alla libertà concernente esclusivamente e specificamente lo sport

⁴⁴⁴ Cfr. Pagliara, *La libertà contrattuale dell'atleta professionista*, in Riv. dir. sport., 1990, p. 11 ss.

⁴⁴⁵ Cfr. *Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.), Dieci anni di impegno (1968 – 1978)*, a cura di Cecchini. Vacanza, 1978.

professionistico⁴⁴⁶; infatti il meccanismo mediante il quale gli atleti, con il tesseramento, restano vincolati a tempo indeterminato all'associazione di appartenenza, continua ad operare con le stesse modalità ed effetto nell'ambito dello sport dilettantistico⁴⁴⁷. L'art. 16 prevede l'eliminazione del vincolo entro il periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della legge, gradualmente e secondo parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali in relazione all'età dell'atleta, la durata ed il contenuto patrimoniale del rapporto⁴⁴⁸.

Il criterio prevalente che venne utilizzato fu quello dell'età, tant'è che la Federcalcio aveva individuato una sequenza graduale in base all'anno di nascita dei giocatori attraverso la quale le limitazioni alla libertà contrattuale sarebbero man mano cadute.

L'art. 4, comma 8 della legge n. 91 dichiara inapplicabile ai contratti di lavoro a termine la legge 18 aprile 1962 n. 230. A sua volta l'art. 5 della legge n. 91 statuisce che il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto⁴⁴⁹. Dal combinato disposto delle suddette norme è lecito desumere che il legislatore ha considerato il contratto di lavoro sportivo a tempo indeterminato e che quindi nella materia riemerge il principio della libera recedibilità, con conseguente applicazione degli articoli 2118 e 2119 c.c. Nella realtà fattuale, anche per adeguarsi alle organizzazioni internazionali sportive (ad esempio l'UEFA), il nostro ordinamento sportivo ricorre spesso al contratto di lavoro a tempo determinato, che oltre a salvaguardare i diritti di libertà e personalità del lavoratore professionista sportivo, finisce anche per tutelare meglio la posizione economica, sottraendolo, come abbiamo visto, alla possibilità di licenziamento per recesso volontario⁴⁵⁰. L'abolizione del vincolo sportivo determina conseguenze anche nell'ambito della gestione societaria ed in particolare sul piano della

⁴⁴⁶ Sul punto vedi Grasselli, *Il vincolo sportivo dei calciatori professionisti*, in *Dir. lav.*, 1974, I, p. 399 ss.

⁴⁴⁷ Cfr. Grasselli, *L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti*, in *Dir. lav.*, 1982, I, p. 27 ss.

⁴⁴⁸ Cfr. Vidiri, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giust. civ.*, 1993, II, p. 205 ss.

⁴⁴⁹ Cfr. Ambrosio – Marani Toro, *L'iter parlamentare della legge 23 marzo 1981, n. 91, sui rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Riv. dir. sport.*, 1981, p. 492 ss.

⁴⁵⁰ Cfr. Rotondi, *La legge 23 marzo 1981 n. 91 ed il professionismo sportivo: genesi, effettività e prospettive future*, in *Riv. dir. sport.*, 1985, p. 409 ss.

problematica del bilancio. La particolare natura di rapporto fra la società ed atleta aveva indotto, in precedenza, a considerare il c.d. parco giocatori come un bene oggettivamente valutabile in quanto autonoma componente del patrimonio sociale; in questa prospettiva ridiscuteva sul criterio di valutazione di tale bene. Taluni ritenevano, infatti, che “ *il bene giocatore* ”, pur non rientrando in nessuna delle poste attive indicate dall’art. 2424 c.c. , potesse essere assimilato alle c.d.” immobilizzazioni materiali ⁴⁵¹” e quindi iscrivibile al bilancio per una somma non superiore al prezzo di acquisto o di costo. Altri ritenevano giusto operare, ex. art. 2425 c.c. , una valutazione secondo il presumibile valore di realizzazione⁴⁵², perché questa consentiva di tener conto più adeguatamente di tutti gli elementi variabili che concorrono alla determinazione del valore del giocatore⁴⁵³.

Con l’abolizione del vincolo, è cessato il presupposto che permetteva di distinguere autonomamente “ *il bene giocatori* ” dalle prestazioni lavorative; perciò dovrebbero cadere anche i motivi che legittimavano l’iscrizione all’attivo del “ *parco giocatori* ” nel bilancio societario.

4.1. Il vincolo calcistico: evoluzione dell’istituto in alcuni paeuropei ed extraeuropei

- Paesi europei -

Francia

In Francia il vincolo sportivo è stato completamente abolito fin dal 1968. In conformità la federazione francese ha stabilito lo “ *Statuto del giocatore professionista* ” , che contiene alcune norme di estremo interesse. Il comma 1 dell’art. 1 afferma : “ *Lo statuto del giocatore professionista si iscrive nel codice professionistico e sarà amministrato dalla relativa convenzione collettiva* ”. Il comma 2, sempre dell’art. 1,

⁴⁵¹ Sul punto vedi D’Harmant Francois, *Il rapporto di lavoro sportivo tra autonomia e subordinazione*, in Dir. lav. 1988, I, p. 265 ss.

⁴⁵² Cfr. *Associazione italiana Calciatori (A.I.C.), Posizione della associazione Italiana Calciatori sul problema del vincolo*. Gennaio 1976

⁴⁵³ Cfr. Bianchi D’Urso, *Sulla natura giuridica del vincolo sportivo*, in Riv. dir. sport., 1979, p. 1 ss.

dice: “ *Ogni club autorizzato deve sottoporre il proprio regolamento interno alla omologazione della Commissione Giuridica* ”. Questo regolamento deve rispettare le disposizioni della legislazione del lavoro e del codice del calcio professionistico . Ciò equivale ad equiparare il giocatore professionista a qualsiasi altro lavoratore a tutti gli effetti, compreso quello di prestare la propria opera dove meglio aggrada⁴⁵⁴ . La disciplina sostitutiva del vincolo si concretizza nei seguenti punti: 1) Chi vuole giocare a calcio si iscrive ad una società calcistica e lì apprende i primi rudimenti della tecnica e si sottopone alla necessaria preparazione atletica. Deve ovviamente osservare le direttive della società, ma è libero di andarsene previo avvertimento; 2) Nell’ipotesi che il giocatore riveli doti particolari e d’accordo con la società nella quale si è formato, può cercare di farsi assumere dalla società che lo abbia eventualmente richiesto. In caso di accordo, questa dovrà impegnarsi a rimborsare alla cedente una certa somma (esistono delle tabelle dettagliate in proposito), corrispondente al costo della sua preparazione. A tal fine si terrà conto del fatto che le società allevatrici sopportano spese elevate per “ l’allevamento ” dei giovani calciatori, pochi dei quali riescono poi ad emergere; 3) Il primo contratto professionistico di un calciatore viene firmato all’età di 21 anni ed ha la durata di quattro anni. Evidentemente il legislatore sportivo francese ha ritenuto che questo sia un periodo di tempo sufficiente per permettere alla società acquirente di ammortizzare la somma pagata. Scaduti i quattro anni, tanto il giocatore come la società tornano liberi di rinnovare o meno il loro rapporto. Se il giocatore e la società si accordano per una prosecuzione dei loro rapporti, verrà di comune accordo stipulato un nuovo contratto di lavoro per la durata di un anno (è previsto che i contratti scadano alla fine della stagione).

Inghilterra

In Inghilterra il vincolo è stato abolito nell’estate del 1963 e sostituito da contratti rinnovabili. Al termine del contratto, di durata annuale o pluriennale, il giocatore è libero di trasferirsi dove crede. La sua vecchia

⁴⁵⁴ Cfr. L. Marzola, *Il Mercato del lavoro negli sport professionistici di squadra*, 1981, p. 40 ss.

società peraltro indennizzata dalla nuova con una somma stabilita da una Commissione di tre membri, uno dei quali è designato dall'Associazione dei giocatori.

Olanda

In Olanda al termine del contratto stipulato con la società di appartenenza il giocatore è libero. La somma per l'indennizzo alla vecchia società è determinata sulla scorta di coefficienti predeterminati, dell'età del giocatore e dell'offerta ricevuta dalla nuova società. Gli ingaggi minimi sono molto bassi, ma sembra debba intervenire il Governo per disciplinare la normativa dei rapporti società – giocatori. Esistono agenzie di mediazione che operano illegalmente, contro le quali i calciatori olandesi hanno agito ed agiscono tuttora con grande determinazione. Data la grave economica delle società, afflitte da pesanti problemi finanziari, il Governo è intervenuto con una sovvenzione elargita a fondo perduto⁴⁵⁵. L'Associazione calciatori interviene alle assemblee federali ed assiste gratuitamente i giocatori che intendono cambiare società, funzionando in pratica da agenzia di collocamento.

Portogallo

In Portogallo il vincolo è stato abolito con un decreto ministeriale del 15 luglio 1975, che disciplina diritti e doveri, minimi salariali, durata delle ferie ecc., del calciatore. La legge portoghese divide i calciatori in due categorie: alla " A " appartengono coloro i quali praticano la professione in maniera predominante; alla " B " appartengono quelli che esercitano una diversa attività principale. A questa seconda categoria appartengono anche gli studenti, la cui attività di studio è considerata alla stregua di una vera e propria professione. A proposito dei giocatori della categoria " A ", il legislatore precisa che nulla impedisce che essi possano esercitare

⁴⁵⁵ Cfr. L. Marzola, *Il Mercato del lavoro negli sport professionistici di squadra*, 1981, p. 40 ss.

anche una seconda attività remunerativa, quando questa non impedisca l'adempimento dei doveri propri del giocatore professionista. La legge stabilisce con estrema chiarezza le modalità di passaggio del giocatore da una società dilettantistica ad una professionistica (art. XV , par. 7): “ *Quando il giocatore stipula il suo primo contratto professionistico il club contraente pagherà un terzo del valore del contratto alla società alla quale il giocatore era precedentemente vincolato. Nel caso che il giocatore sia stato vincolato a più società, il terzo suddetto sarà ripartito tra loro in proporzione al periodo durante il quale il giocatore avrà fornito a ciascuna le proprie prestazioni* ”. Sullo status del giocatore professionista dispone l'art. XVI, al primo comma : “ *Viene considerato lavoro normale* ” , cui segue l'elenco del tipo di prestazioni alle quali il giocatore deve adeguarsi : tipo e frequenza dell'attività preparatoria, numero di competizioni alle quali partecipa nell'arco di una stagione agonistica⁴⁵⁶ (anche se siede in panchina come ricalzo, o comunque se rientra nella rosa dei titolari). Seguono poi le norme relative al lavoro straordinario e le misure dei compensi spettanti ai giocatori impegnati. In altre parole, una società non può, al di là del previsto numero di partite di campionato, imporre al giocatore un surplus di attività dovuto a partecipazione a incontri amichevoli, tornei ed altre competizioni del genere. Minuziose sono anche le norme che riguardano i ritiri ed il giorno di riposo settimanale, nonché le festività obbligatorie. A proposito del diritto alle vacanze l'art. XXIV dispone: “ *Il diritto alle vacanze è irrinunciabile non può essere sostituito, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge, con una remunerazione supplementare od un'altra qualsiasi, anche se il giocatore dà il suo consenso* ”. La legge non ha previsto e regolamentato il caso del prelievo, da parte di società maggiori, di dilettanti dalle società minori per farne degli atleti; ciò comunque avviene, praticamente, secondo le modalità applicate in Francia. Sotto il profilo della sicurezza sociale i giocatori portoghesi risultano però ancora scoperti, essendo privi del diritto alla pensione e all'assistenza sanitaria personale e per i loro familiari.

⁴⁵⁶ Sul punto vedi L. Marzola, *Il mercato del lavoro negli sport professionistici di squadra*, 1989, p. 40 ss.

Spagna

In Spagna le società fino alla fine degli anni 70' avevano un "derecho de retention" sui giocatori, che equivaleva al nostro vincolo. Oggi nel sistema sportivo spagnolo prevede l'introduzione nel testo contrattuale del giocatore professionista di "clausole risolutorie", di importi ingenti, che le società interessate all'acquisto dell'atleta dovranno corrispondere alle società proprietari e del cartellino, per poterne godere delle prestazioni sportive. L'elevato importo delle clausole ha la funzione di scoraggiare la società interessata all'acquisto del calciatore anche se quest'ultima ha sempre la possibilità di intavolare una trattativa per ridurre la portata della clausola. Nel sistema sportivo spagnolo non era previsto "il minimo di contratto" e le società potevano rinnovare il vincolo offrendo al calciatore il 10% in più della somma pattuita nel contratto precedente⁴⁵⁷. I calciatori spagnoli non godevano né della pensione e né dell'assistenza sanitaria. Anche l'istituto della "liquidazione di fine carriera non esisteva". Col tempo l'Associazione dei giocatori spagnoli, una della più giovani in tutta l'Europa, ha comunque nel tempo intrapreso iniziative in sede governativa per ottenere una legge circa la definizione dello status giuridico della categoria. Addirittura il 4 marzo 1979 tutti i giocatori delle squadre di serie a, b, c scioperarono, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema del vincolo e accelerarne così la soluzione.

Svizzera

La pronuncia di un Tribunale civile nella causa promossa da un calciatore contro il Servette Football Club ha provocato la riforma dell'istituto del vincolo, essendo stata accolta e recepita dalla Federazione, che ha stabilito il criterio dell'indennizzo nel caso in cui il giocatore decida di trasferirsi ad una società diversa da quella di appartenenza. L'indennizzo dovrebbe essere fissato da un'apposita commissione, che però ha avuto fin qui modo di pronunciarsi poche volte. Solo di recente i giocatori

⁴⁵⁷ Cfr. L. Marzola, *Il Mercato del lavoro negli sport professionistici di squadra*, 1989, p. 40 ss.

svizzeri hanno visto risolvere la questione al loro status giuridico, perché ad essi fino a qualche tempo fa non era concessa né l'assistenza malattie né la pensione.

- Paesi extraeuropei -

Argentina

Nel 1973 la “ Futbolistas Argentinos Agremiados ” ha ottenuto il pieno riconoscimento di una sua istanza per la liberalizzazione dei contratti tra i giocatori e le società. Infatti la legge 20160 ha riconosciuto il giocatore di calcio a tempo pieno come un “ *lavoratore subordinato* ”, la cui attività, così come i diritti ed i doveri che ne sono la conseguenza, deve essere disciplinata dalle vigenti leggi sul lavoro⁴⁵⁸. Il calciatore professionista argentino è libero alla stessa maniera di chi eserciti una qualsiasi professione, cioè libero di prestare la propria attività per una determinata impresa o di rinunciare al posto di lavoro qualora ne abbia la convenienza o la necessità. Così come accade in Francia o in Portogallo, il dilettante che viene prelevato da una società minore frutta a questa una certa somma intesa a compensare la società di origine per averlo preparato tecnicamente e athleticamente. I contratti di ingaggio sono a termine; una volta giunti a scadenza il giocatore ha diritto di lasciare la società nella quale ha militato e di condurre in proprio le trattative relative al suo passaggio ad un altro club. Se invece la società che intende cedere il contratto del giocatore, può farlo solo con il suo assenso. Se il giocatore, alla scadenza del contratto, decide di tornare dilettante, può farlo liberamente, senza alcuna penale⁴⁵⁹.

La ADA (corrispondente alla nostra Lega Nazionale Professionisti) si è opposta adducendo i soliti motivi: la necessità per le società di avere un capitale giocatori da manovrare, l'onerosità di vivai e così via.

Ma il legislatore non ha sposato questa linea. Nessuna impresa, in nessun campo di attività produttiva (e la società di calcio professionistico è stata equiparata ad un'impresa che produce spettacolo)

⁴⁵⁸ Cfr. L. Marzola, *Il Mercato del lavoro negli sport professionistici di squadra*, 1989, p. 40 ss.

può vincolare a vita un suo dipendente, neppure nel caso che lo sia “*costruito*” da una sola con un lungo periodo di preparazione professionale. Può semmai garantirsi le sue prestazioni con un contratto a termine, ma della durata non superiore ai quattro anni.

Brasile

Con la legge 6354, emanata dal Congresso Nazionale ed entrata in vigore il 3 marzo 1978, il calciatore brasiliano è a tutti gli effetti un prestatore d'opera. Di particolare rilevanza è l'art. 10 della suddetta legge, secondo il cui disposto la validità del contratto di trasferimento è subordinato alla firma contestuale del contratto da parte del giocatore.

⁴⁵⁹ Sul punto vedi L. Marzola, cit.

CAPITOLO TERZO

LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEGLI SPORTIVI E GIURISPRUDENA EUROPEA

1. Sport e diritto comunitario: dalle prime pronunce della Corte di giustizia al Trattato di Maastricht

Il rapporto tra la Comunità Europea e lo sport è stato sottovalutato per quasi un decennio dai trattati comunitari che non contenevano alcun riferimento all'attività sportiva⁴⁶⁰. Le istituzioni comunitarie, però, hanno progressivamente attribuito a tale problema maggior rilievo e la causa deve essere ricercata nella grande diffusione che ha assunto il fenomeno sportivo. Negli ultimi decenni lo sport ha raggiunto una dimensione continentale senza precedenti : quasi tutte le federazioni sono organizzate su base europea e le competizioni che esse organizzano e attirano l'attenzione di larga parte degli appassionati del continente⁴⁶¹.

Lo sport, quindi, ha costituito e costituisce un efficace veicolo di integrazione comunitaria, oggetto di una specifica politica della Comunità. La larga diffusione del fenomeno sportivo ha condotto inevitabilmente alla interazione con altre discipline quali l'economia, il diritto, la medicina, che non può non comportare una loro reciproca considerazione⁴⁶². L'attenzione della Commissione della Comunità europea, allora, ha iniziato a concentrarsi su alcuni punti fondamentali come ad esempio il problema della libera circolazione degli sportivi professionisti (dal quale emerge l'annosa questione dei trasferimenti⁴⁶³

⁴⁶⁰ Cfr. Blanpain – Colucci, *Il diritto comunitario del lavoro ed il suo impatto sull'ordinamento giuridico italiano*, Padova, 2000

⁴⁶¹ Sul punto vedi R. Blanpain, M. Colucci, *Europa, Diritto e sport*, 1998, 1 ss.

⁴⁶² Cfr. Di Filippo, *La libera circolazione dei calciatori professionisti alla luce della sentenza Bosman*, in Riv. it. dir. lav., 1996, II, p. 232 ss.

⁴⁶³ Cfr. Guidolin R., *Da Bosman a Ronaldo: i trasferimenti in pendenza di contratto*, in Riv. dir. sport., 1998.

dei calciatori all'interno della Comunità), il riconoscimento dei diplomi nonché la piaga del doping.

Prima, però, di addentrarci nell'approfondimento di alcuni temi specifici sembra giusto ripercorrere alcune tappe della storia dei rapporti tra Comunità Europea e sport⁴⁶⁴.

Il Trattato di Roma del 1958 non prevedeva alcuna norma che potesse costituire la base per un intervento specifico nel campo dello sport e tale lacuna normativa era giustificata dal fatto che a quel tempo le competenze della Comunità sembravano doversi limitare alle questioni puramente economiche. A tal proposito, però, la considerazione che non può essere tralasciata è che proprio l'integrazione economica non poteva non comportare conseguenze e ripercussioni anche in quei settori che, pur non contemplati dai Trattati, sono connessi strettamente alle aree di azione della Comunità.

L'integrazione economica, allora, ha costituito la spinta affinché la Comunità⁴⁶⁵, attraverso le modifiche dei Trattati, si potesse dotare del potere di condurre azioni in questi campi ed è proprio quello che è successo per lo sport. Si ritiene che l'entrata dello sport nell'ambito di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità Europea è avvenuta grazie ad una causa riguardante la liceità di una clausola del Regolamento dell'Unione Ciclistica Internazionale⁴⁶⁶, in cui si richiedeva che per determinate competizioni ciclistiche l'allenatore dovesse avere la stessa nazionalità del corridore.

La Corte di giustizia della Comunità Europea ha affermato che l'attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario solo in quanto configurabile come attività economica⁴⁶⁷. L'attività degli sportivi professionisti, di conseguenza, soggiaceva alle regole del mercato comune ed a quel divieto di non discriminazione in base alla nazionalità, che la stessa sentenza ha stabilito dovesse avere efficacia immediata negli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

⁴⁶⁴ Cfr Bernini, *Lo sport e il diritto comunitario dopo Maastricht: profili generali*, in Riv. dir. sport., 1993, p. 654 ss.

⁴⁶⁵ Cfr. Bastianon, Bosman, *Il calcio e il diritto comunitario*, in Foro it., 1996, IV, p. 3 ss.

⁴⁶⁶ Sentenza del 12 dicembre, *Walrave c. U.C.I.*, in Raccolta delle sentenze della Corte di giustizia, 1974, p. 1405

⁴⁶⁷ Sul punto vedi Blanpain – Colucci, *in Europa, Diritto e Sport*, 1998

Merita attenzione il principio introdotto dalla Corte ossia che lo sport rientra nell'ambito di applicazione del diritto comunitario nella misura in cui esso costituisca un'attività economica, indipendentemente dall'esistenza di una vera e propria politica comunitaria dello sport⁴⁶⁸. Conseguenza logica e necessaria dell'assunto comunitario è che le organizzazioni sportive dovevano mentalizzarsi ad uno spazio senza frontiere interne, soprattutto per quanto riguarda la libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi. La Corte non autorizzava di certo le istituzioni a sostituirsi alle organizzazioni sportive nella regolamentazione delle attività sportive ma che le stesse organizzazioni dovessero tener conto, al momento di emanare tali regolamentazioni, dei principi vigenti nell'ordinamento comunitario⁴⁶⁹.

La perentorietà delle decisioni della Corte di giustizia non è tuttavia bastata a garantire un immediato allineamento dello sport ai principi comunitari; le organizzazioni sportive e le istituzioni hanno continuato lungamente ad ignorarsi, le prime sostenendo che lo sport, in ragione della propria specificità, non tollerava ingerenze da altri ordinamenti giuridici mentre le altre sostenevano che la questione non era prioritaria rispetto ad altri problemi da affrontare⁴⁷⁰.

L' Atto unico europeo, entrato in vigore il 1° luglio 1987, ha rappresentato la spinta verso la realizzazione di un dialogo tra il mondo sportivo e Comunità europea⁴⁷¹. Esso ha disposto i mezzi per la realizzazione, entro il 1993, di un grande mercato interno in cui, attraverso l'eliminazione delle barriere interne, venisse assicurata la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi, dei capitali.

Il raggiungimento di questo obiettivo ha impegnato la Commissione attraverso la predisposizione di un programma di azione caratterizzato da innumerevoli regolamenti e direttive aventi ad oggetto le più svariate materie. L'Atto unico europeo non ha costituito, però, so un'importante tappa del progetto comunitario unicamente nell'ambito economico; la Comunità, infatti, non è progredita solo come “*mercato*” ma anche nella

⁴⁶⁸ Cfr. Bernini, *Lo sport e il diritto comunitario dopo Maastricht: profili generali*, in Riv. dir. sport, 1993, p. 653 ss.

⁴⁶⁹ Cfr. M. Colucci, 2004, op. cit.

⁴⁷⁰ Cfr. Barile, *La Corte di giustizia delle Comunità Europee e i calciatori professionisti*, in Giur. it., 1977, I, p. 1409 ss.

dimensione politica (si pensi alla istituzionalizzazione del Consiglio Europeo) e della cooperazione politica fra gli Stati membri. Tali e tanti cambiamenti non potevano non avere importanti ripercussioni sullo sport⁴⁷². Le azioni della Comunità hanno mirato a regolamentare quegli aspetti dello sport che costituivano esercizio di un'attività economica in tal senso vanno inquadrata la libera circolazione degli sportivi professionisti, il riconoscimento dei diplomi, la libera circolazione di determinati beni sportivi, la libera circolazione delle immagini degli avvenimenti sportivi, le sovvenzioni statali allo sport professionistico.

Tuttavia questa impostazione apparve ai più insoddisfacente, perché si riteneva che lo sport contribuiva ad una migliore comprensione reciproca tra i popoli europei essendo esso un vero e proprio fenomeno di massa e dotato, quindi, di una grande rilevanza sociale⁴⁷³.

“ *Sensibilizzare i cittadini circa la loro appartenenza comunitaria per il tramite specifico dello sport* ” era già stato il proposito che aveva caratterizzato il Consiglio europeo di Milano del 1985, decisivo per la conclusione dell'Atto unico. Per questo motivo la Comunità diede vita a numerose iniziative volte a rendere l'opinione pubblica cosciente della relazione esistente tra lo sport e la costruzione europea⁴⁷⁴.

La Comunità fu associata ad avvenimenti sportivi di carattere continentale ed impegnata a promuovere i futuri Giochi Europei. Lo stesso “ *Comitato per lo sviluppo e lo sport* ” , operante stabilmente all'interno del Consiglio d'Europa, aveva emanato una Convenzione denominata “ *Carta dello sport europeo* ” , ratificata nel 1991 a Rodi dagli Stati membri, nella quale lo sport viene considerato come un diritto sociale⁴⁷⁵. Ci si rese conto che lo sport, quindi, proprio in quanto diritto sociale, concorreva alla costruzione dell'Europa indipendentemente dal fatto che venisse praticato a livello professionale o meno.

Proprio la circolazione dei giocatori professionisti di calcio aveva spesso attirato l'attenzione dell'opinione pubblica.

⁴⁷¹ Cfr. *L'impatto delle attività della comunità europea sullo sport: a cura di Coopers & Lybrand Europe*, Novembre 1992 – (Documento di lavoro), in Riv. dir. lav., 1993,ss.

⁴⁷² Cfr. Bastianon, *Bosman, il calcio e il diritto comunitario*, in Foro it, 1996, p. 746 ss.

⁴⁷³ Cfr. M. Colucci, *Lo Sport e il Diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, 2004, p. 93 ss.

⁴⁷⁴ “ *Il Giro ciclistico della Comunità Europea* ” e “ *la Regata Velica dell'Europa* ” vanno inquadrati in tal senso.

⁴⁷⁵ Cfr. Blanpain – Colucci, *Europa, Diritto e Sport*, 1998, p. 50 ss.

La sentenza Walrave del 1974, come già osservato, aveva affermato che lo sport, nella misura in cui costituiva un'attività economica, era soggetto al diritto comunitario ed in particolare al principio di non discriminazione in base alla nazionalità prevista dall'art. 7 del Trattato C.E.E.

Il divieto in questione non riguardava infatti solo gli atti della pubblica autorità ma qualsiasi norma che disciplinava un campo di competenza della Comunità⁴⁷⁶. Stando così le cose, il calciatore professionista era un lavoratore e, come tale, soggetto al principio di non discriminazione che, nell'ipotesi di lavoro subordinato, trovava una sua previsione specifica nell'art. 48⁴⁷⁷ C.E. : *“La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è assicurata al più tardi al termine del periodo transitorio. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro .*

Essa importa il diritto di a) rispondere a offerte di lavoro effettive ; b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri ”. Essendo l'art. 48 di applicazione diretta negli Stati membri⁴⁷⁸, questo significava che gli individui avrebbero potuto invocarlo dinanzi ai tribunali nazionali e, nel caso di conflitto con una norma interna contraria, domandare la disapplicazione di quest'ultima.

L'applicazione di un tale regime al mercato calcistico avrebbe comportato un vero e proprio terremoto; il mercato “nazionalismo”, infatti, alla base dell'organizzazione calcistica avrebbe creato non poche difficoltà. Nella maggior parte dei paesi europei l'ingaggio di giocatori stranieri era tradizionalmente sottoposto a vincoli e limitazioni di vario genere. La situazione più emblematica, peraltro, era proprio quella italiana⁴⁷⁹ dove, al momento dell'emanazione della citata sentenza, vigeva un blocco totale all'entrata dei giocatori stranieri, come era stato stabilito nel 1966. I critici ritengono che tale blocco era stato determinato dall'infausto esito dei campionati mondiali in Inghilterra, dove l'Italia fu eliminata dalla Corea del Nord.

⁴⁷⁶ Sul punto vedi M. Sannino, *Diritto sportivo*, CEDAM, 2002, p. 30 ss.

⁴⁷⁷ Sull'interpretazione dell'art. 48 Trattato CE vedi Vidiri, in *Foro it.*, 1996, p. 81 ss.

⁴⁷⁸ De Cristofaro, *Problemi attuali di diritto sportivo*, in *Dir. lav.*, 1989, I.

⁴⁷⁹ La situazione, col trascorrere degli anni, subì un radicale mutamento che consentì al pubblico italiano di ammirare tanti campioni stranieri, ricordati ancora per la loro classe e spettacolarità.

Per rimediare a tale insuccesso, però, si andava a creare una situazione alquanto atipica in un paese, come il nostro, che si era esaltato alle gesta di campioni come Sivori o Nordhal, e che, nel 1934 aveva vinto i campionati mondiali schierando nella nazionale ben cinque stranieri, tra argentini e uruguaiani. La sentenza Walrave⁴⁸⁰, però, è stata oggetto di molteplici interpretazioni contrastanti. I giudici del Lussemburgo hanno affermato che il divieto di discriminazioni, fondate sulla cittadinanza, non concerneva la composizione di squadre sportive e in particolare delle rappresentative nazionali, operate esclusivamente in base a criteri tecnico – sportivi, ed era perciò impossibile configurare tale attività sotto il profilo economico⁴⁸¹.

Un tale indirizzo interpretativo della sentenza, secondo alcuni, avrebbe escluso, a buon diritto, l'applicazione del diritto comunitario all'intero settore calcistico dove, secondo tale tesi, l'elemento agonistico avrebbe avuto una sensibile prevalenza sugli aspetti di tipo economico.

Nel 1976 la Corte⁴⁸² ebbe l'occasione di dirimere ogni dubbio in una causa della quale sembra opportuno ricordare i fatti: nel 1975, in una situazione di pieno blocco totale all'acquisto di giocatori stranieri, il signor Mantero, presidente della Società calcio Rovigo, un piccolo club calcistico, aveva in incaricato il signor Donà di compiere ricerche all'estero al fine di ingaggiare un calciatore che avesse potuto risollevarne le sorti della squadra.

Il signor Donà, dopo aver sostenuto alcune spese e trovandosi sul punto di concludere le trattative, reclamò un primo rimborso spese.

Il presidente Mantero si oppose invocando le disposizioni della F.I.G.C. allora vigenti che non permettevano la partecipazione dei giocatori stranieri al campionato italiano. Donà, dal canto suo, invocava il già citato art. 48 C.E. (allora C.E.E.). La Corte di giustizia, nella sua sentenza, dopo aver ribadito che lo sport rilevava per il diritto comunitario nella misura in cui esso costituiva un'attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato C.E.E., rispose i dubbi sorti con la sentenza

⁴⁸⁰ Cfr. *Il caso Walrave*, Corte di Giustizia, sentenza 12 dicembre 1974, in Racc., 1974, p. 1405; *Il caso Donà*, Corte di Giustizia, sentenza 14 luglio 1976, in Racc., 1976, p. 1333

⁴⁸¹ Cfr. Coccia – Nizzo, *Il dopo Bosman ed il modello europeo di sport*, in Riv. dir. sport., 1998, p. 335 ss.

Walrave affermando che “ *tale era il caso dell’attività dei giocatori professionisti o semi – professionisti di calcio, esercitando costoro un’attività salariata o effettuando delle prestazioni di servizi remunerati* ⁴⁸³”. Di conseguenza tutti i giocatori di calcio provvisti della nazionalità di uno stato membro avrebbero dovuto essere messi in condizione di esercitare un’attività agonistica di calcio, in qualità di giocatori retribuiti, in qualunque Stato della Comunità⁴⁸⁴. La Corte poi aggiunse che un’eccezione al principio di non discriminazione poteva essere rappresentata dalle formazioni nazionali, dove, a differenza dei clubs privati, era legittima l’esclusione di giocatori non aventi la cittadinanza dello Stato rappresentato dalla squadra.

Da un’attenta analisi della sentenza, emerge come la Corte non aveva escluso la peculiarità del fenomeno sportivo, con la possibilità, se del caso, di derogare alle norme comunitarie. Tuttavia per quel che riguarda il calcio professionistico, essa ha interpretato in maniera restrittiva l’eccezione, ritenendo che in tale settore la prevalenza dei fattori economici non giustificava alcuna deroga.

All’indomani della sentenza, tra le istituzioni di Bruxelles e l’U.E.F.A., si verificarono i primi contatti caratterizzati, però, da un vero e proprio dialogo sordo. La Commissione, dal canto suo, evitò di imporre unilateralmente la soluzione prospettata dalla Corte di giustizia, che avrebbe sicuramente sconvolto gli equilibri del calcio europeo, ma manifestò la sua intenzione di procedere nella direzione di un graduale adeguamento del calcio professionistico alle regole comunitarie. L’U.E.F.A., invece, appoggiata dalle Federazioni nazionali, rifiutò spesso ogni tentativo di dialogo, ritenendo che la regolamentazione del calcio europeo, le spettasse in via esclusiva⁴⁸⁵.

La posizione dell’U.E.F.A. si basava su tali convinzioni: in primis riteneva che i contratti dei calciatori professionisti avevano un carattere sui generis a causa del rapporto trilaterale che si instaurava tra giocatori, squadra e federazione, e di conseguenza non poteva ammettersi

⁴⁸² Sentenza del 14 luglio 1976, *Donà c. Mantero*, Causa 13/76, in Raccolta, cit., 1976, p. 1333

⁴⁸³ Cfr. R. Blanpain, M. Colucci, *Europa, Diritto e Sport*, 1998, p. 1 ss.

⁴⁸⁴ Cfr. Castellaneta, *La libera circolazione degli sportivi dopo la sentenza Bosman*, in *Il lav. nella giur.*, 1996, p. 633 ss.

l'applicazione incondizionata delle regole comunitarie; in secondo luogo, la specificità del fenomeno calcistico si opponeva ad una circolazione illimitata dei giocatori stranieri, pena uno snaturamento dell'intero sistema, fondato sulla competizione di club aventi una determinata identità nazionale. Infine l'U.E.F.A. ha spesso rivendicato l'autonomia del proprio ordinamento giuridico, che si opporrebbe all'interferenza di norme giuridiche " *estranee*". Proprio quest'ultima considerazione non poteva sollevare le maggiori perplessità.

Il principio delle pluralità degli ordinamenti giuridici, non poteva essere spinto fino a giustificare la creazione di una zona franca, lo sport, dove le regole fondamentali della Comunità non trovavano applicazione, quando invece gli stessi Stati membri avevano accettato il principio secondo cui il diritto comunitario si applicava negli ordinamenti statali e prevale sulle norme interne contrarie. Pensiamo ancora una volta al caso dell'Italia dove è fuor di dubbio che il diritto sportivo costituiva un ordinamento dotato di una propria autonomia, ma non per questo si sottraeva all'intervento del legislatore (si pensi all'emanazione della legge n. 91/1981) e delle istituzioni comunitarie.

La Corte Costituzionale aveva recepito il principio della prevalenza del diritto comunitario direttamente applicabile su quello interno. Come si sarebbe potuto escludere l'applicabilità del diritto comunitario⁴⁸⁶ quando la stessa applicabilità era ammessa sul mero piano nazionale?

La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici non può quindi giustificare la creazione di barriere invalicabili. La veridicità di questa affermazione trova conferma nel caso del presidente della squadra francese del Marsiglia, il sig. Tapie⁴⁸⁷, che impugnò davanti ad un giudice ordinario svizzero una decisione dell'U.E.F.A., che aveva escluso il club dalle competizioni europee perché implicata in uno scandalo corruzione. Il giudice adito accolse il ricorso e , senza entrare nel merito della questione, stabilì che l'U.E.F.A. non poteva sottrarsi ai principi generali dell'ordinamento giuridico, nel caso di specie quello del

⁴⁸⁵ Cfr. Di Filippo, *La libera circolazione dei calciatori professionisti alla luce della sentenza Bosman*, in Riv. it. dir. lav., 1996, II, p. 232 ss.

⁴⁸⁶ Cfr. C. Franchini, *La libera circolazione dei calciatori professionisti: il caso Bosman*, in Giornale di diritto amministrativo, 1996, p. 539 ss.

contraddittorio, perché l'U.E.F.A. aveva adottato la decisione impugnata senza dare minimamente la possibilità al Marsiglia di esporre le proprie ragioni. Fino al 1990 i risultati di questo dialogo tra le parti sono stati pressoché nulli, se si eccettua un accordo del 1978, rimasto peraltro inattuato, con cui l'U.E.F.A., avrebbe dovuto invitare le Federazioni nazionali ad abrogare gradualmente qualsiasi clausola discriminatoria⁴⁸⁸.

Nel 1987 l'Associazione delle Federazioni della C.E. propose di ammettere alle competizioni almeno due giocatori stranieri e di introdurre il concetto di " *nazionalità sportiva* ", in base al quale uno straniero comunitario avrebbe acquistato la cittadinanza " *calcistica* " del paese dove ha giocato ininterrottamente per cinque anni⁴⁸⁹.

Una delle tappe più significative di questo tormentato tentativo di avvicinamento tra le parti fu costituito da un " *gentlemen's agreement* ", un accordo informale, che permise di accantonare il problema dietro l'impegno di regolarizzare il dialogo e raggiungere una soluzione definitiva entro il 1996. Per quel che riguarda l'Italia, il Consiglio Federale stabilì, con una delibera del 1992 e dopo un lungo braccio di ferro con l'Associazione Italiana Calciatori, di rendere illimitato il tesseramento dei giocatori comunitari, fermo restando che i giocatori stranieri utilizzabili tra campo e panchina sarebbero stati solamente tre⁴⁹⁰.

A questo punto c'è da chiedersi se l'entrata in vigore del Trattato di Maastricht, avvenuta il 1° novembre 1993, non apportò alcuni elementi di novità. Da un rapido sguardo al trattato, si evince che, ancora una volta, lo sport non trovò una collocazione specifica nell'ambito delle aree di intervento attribuite alla Comunità.

L'accelerazione data al processo di integrazione europea avrebbe inevitabilmente finito con l'aver ripercussioni in qualsiasi settore. Alla Comunità, con il trattato, vennero riconosciuti nuovi e più ampi poteri di intervento in campi che possedevano notevoli affinità con le

⁴⁸⁷ L'ex Presidente del club francese del Marsiglia, coinvolto in vicende giudiziarie che causarono, alla fine degli anni 90', la retrocessione della squadra nella seconda divisione del campionato di calcio transalpino

⁴⁸⁸ Cfr. A. Tiziano – M. De Vita, *L'Europa e lo sport: un difficile dialogo dopo Bosman?*, in Riv. dir. sport., 1996, p. 409 ss.

⁴⁸⁹ Cfr. M. Colucci, *Lo sport e il Diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, 2004, p. 80 ss.

⁴⁹⁰ *L'impatto delle attività della Comunità Europea sullo sport: a cura di Coopers & Lysbrand Europe*, Novembre 1992 - (documento di lavoro), in Riv. dir. sport., 1993.

problematiche sportive, quali la sanità, la cultura, l'istruzione, la gioventù, la lotta alla droga. In quest'ultimo campo, peraltro, la Comunità aveva già avuto l'occasione d'intervenire quando nel 1991 era stata adottata da parte dei Ministri della Sanità degli Stati membri, una risoluzione in cui si invitava la Commissione a preparare un Codice europeo di condotta contro il doping ed a proporre al Consiglio dei Ministri tutte le azioni di interesse comunitario allo scopo di combattere questo fenomeno.

1.1. La dichiarazione sullo sport allegata al Trattato di Amsterdam

Il Trattato di Amsterdam, firmato il 2 Ottobre 1997 dai capi di Stato e di governo dei quindici paesi membri dell'Unione Europea, è considerato da più parti come una tappa significativa per lo sport⁴⁹¹ perché, nel processo di unificazione europea, ad esso è stata dedicata, per la prima volta, l'attenzione che meritava⁴⁹². La nascita del Trattato è stata accompagnata da dubbi e preoccupazioni perché le divergenze di opinioni tra capi di Stato e di governo avevano portato alla stesura di un Trattato caratterizzato da un mancato equilibrio tra Unione Economica da una parte e la cosiddetta Europa “ *sociale* ” dall'altra. Con la Dichiarazione⁴⁹³ sullo sport allegata al Trattato, i capi di Stato e di governo ci tennero a sottolineare la sua importanza e rilevanza sociale. Anche se solo nella veste di una Dichiarazione allegata al nuovo Trattato, lo sport iniziava ritagliarsi uno spazio importante nel mondo comunitario anche se non era chiaro, come del resto per il Trattato, quale impatto il documento avrebbe potuto avere sul mondo comunitario. I più pessimisti ritenevano che la Dichiarazione in questione non avrebbe portato ad un nulla di fatto, considerandola solo un magro premio di consolazione, mentre per altri essa rappresentava un passo significativo verso il

⁴⁹¹ Cfr. Coccia – Nizzo, *Il dopo Bosman ed il modello europeo di sport*, in Riv. dir. sport., 1996, p. 335 ss.

⁴⁹² Cfr. Blanpain – Colucci, *Europa Diritto e Sport*, 1998, p.3 ss.

⁴⁹³ Si vadano a vedere i testi della *Dichiarazione 29 sullo sport* nel Trattato di Amsterdam del 1997, della *Dichiarazione del Consiglio di Nizza* del dicembre 2000 e della *Relazione al Consiglio di Helsinki* del dicembre 1999.

definitivo riconoscimento delle peculiarità del mondo sportivo⁴⁹⁴ assurgendola addirittura a “ *dono divino* ”. Sembra giusto, allora, menzionare il testo integrale della Dichiarazione: “*La conferenza sottolinea la rilevanza sociale dello sport, in particolare il ruolo che esso assume nel forgiare l'identità e nel ravvicinare le persone. La Conferenza invita pertanto gli organi dell'Unione Europea a prestare ascolto alle associazioni sportive nel trattare questioni importanti con un'incidenza sullo sport. In quest'ottica, un'attenzione particolare andrà riservata alla specificità dello sport dilettantistico*” .

Non essendoci, quindi, nessun articolo del Trattato dedicato allo sport ma solo una Dichiarazione⁴⁹⁵, questo ha fatto sorgere un problema delicato dal punto di vista della vincolatività della stessa. Infatti la struttura dei Trattati Europei è caratterizzata da articoli scritti, da protocolli aggiunti e da dichiarazioni aggiunte; se per ciò che riguarda gli articoli ed i protocolli, essi sono direttamente giuridicamente vincolanti per le parti contraenti, lo stesso non può dirsi per le dichiarazioni.

Gli Stati, infatti, sono liberi di adeguarsi o meno al contenuto della Dichiarazione. Volendo procedere logicamente, quindi, le Dichiarazioni comporterebbero solo un impegno politico che però non garantirebbe nulla di concreto, in quanto il risultato di esse dipenderebbe sempre e solo da una reale volontà degli Stati Membri.

In realtà l'interpretazione in esame deve essere corretta perché se è vero che le Dichiarazioni non hanno nessuno vincolo giuridico⁴⁹⁶, né possono creare delle competenze, esse possono servire da riferimento e da indirizzo alla Corte di Giustizia quando questa è chiamata a pronunciarsi in sede interpretativa. Esse possono anche svolgere una vera e propria funzione di stimolo all'attività del Parlamento Europeo e della Commissione Europea, chiamati a creare le linee direttrici della politica comunitaria sullo sport. Dare una collocazione adeguata allo sport nel

⁴⁹⁴ Secondo la Relazione di Helsinki sullo sport “ *il nuovo approccio verso lo sport consiste nel preservare i valori tradizionali di esso. Esso tenta di comprendere lo sport in modo globale e coerente. Questa visione d'insieme presuppone una concertazione programmata tra i vari attori (Movimento sportivo, Stati membri e Comunità europea) a ciascun livello di intervento* ”

⁴⁹⁵ Cfr. Bernini, *Lo sport e il diritto comunitario dopo Maastricht: profili generali*, in Riv. dir. sport., 1993, p. 654 ss.

⁴⁹⁶ In realtà con la Dichiarazione sullo sport allegata al Trattato di Amsterdam, lo sport fa il suo ingresso nel complesso ed articolato panorama comunitario.

contesto della legislazione comunitaria , all'indomani della sentenza Bosman⁴⁹⁷ del 15 Dicembre del 1995, era diventata un'esigenza pressante ed improcrastinabile.

La sentenza del 1995 aveva dimostrato come l'applicazione diretta della legislazione europea sul mondo sportivo poteva drasticamente cambiare le connotazioni dello stesso⁴⁹⁸. Si riteneva che la Corte, con la sua pronuncia, aveva raggiunto l'obiettivo di rendere effettiva l'attuazione del principio comunitario della libera circolazione dei lavoratori ma che tutto questo aveva provocato un'alterazione dei rapporti esistenti tra mercato comune e mercati calcistici interni ai singoli Stati Membri⁴⁹⁹.

Tali considerazioni, unitamente alla paura delle ripercussioni sull'identità tecnica del calcio nazionale e, quindi, delle stesse rappresentative nazionali, hanno quindi costituito la spinta all'emanazione di una tale Dichiarazione degli Stati Membri, nella quale, in primis, si sottolinea la rilevanza sociale dello sport⁵⁰⁰ ed il suo ruolo nel forgiare l'identità dei popoli. Ma allora tale Documento ha rappresentato davvero il primo passo verso la costruzione di una politica dello sport di rilevanza europea o, preoccupandosi degli interessi delle varie Federazioni a livello nazionale ed internazionale , ha voluto porre nel nulla gli effetti della sentenza Bosman? Allora ecco che ritorna la portata ambigua della sentenza, perché, secondo un orientamento dottrinale, se è vero che essa non può intaccare i principi del mercato interno europeo e non fa riferimento al caso Bosman⁵⁰¹, sembra altrettanto palese che essa rappresenti un indennizzo per quegli Stati o associazioni particolarmente "infastidite" dalla sentenza della Corte di Giustizia. Della dichiarazione sullo sport, però, a nostro parere, non possono essere sottolineati unicamente i limiti, soprattutto perché è stata la prima volta che lo sport sia stato preso in considerazione in occasione di una Conferenza intergovernativa.

⁴⁹⁷ Cfr. Manzella, *L'Europa e lo sport: un difficile dialogo dopo Bosman?*, in Riv. dir. sport., 1996, p.409 ss.

⁴⁹⁸ Cfr. Bastianon, *Bosman, il calcio e il diritto comunitario*, G. Vidiri, *Il caso Bosman e la circolazione dei calciatori professionisti nell'ambito della Comunità europea*, in Riv dir. sport. 1996.

⁴⁹⁹ Cfr. R. Blanpain, M. Colucci, *Europa, Diritto e Sport*, 1998, 60 ss.

⁵⁰⁰ Nella relazione di Helsinki emerge l'esigenza di rafforzare la sicurezza giuridica delle attività sportive, ossia di elaborare il quadro normativo di riferimento.

⁵⁰¹ Cfr. Bianchi D'Urso, " *Una sentenza annunciata in tema di libera circolazione dei calciatori nell'Unione Europea* ", in DL, I, p. 14 ss.

Il presidente onorario della Confederazione europea dei comitati olimpici ha affermato che “ *per la prima volta è stata creata una base giuridica per lo sport, sulla base della quale, l’Unione Europea poteva fare finalmente una politica per lo sport* ”. La necessità di una tale politica si è resa necessaria dopo che negli ultimi il mondo dello sport si era dovuto inevitabilmente confrontare con il diritto comunitario e la prova evidente era costituita proprio dalla sentenza Bosman.

Si faceva sempre più forte la necessità di dover iniziare un discorso con le istituzioni comunitarie per cercare di soddisfare quelli che erano e sono i bisogni specifici dello sport, ma la mancanza sia nel Trattato di Roma che nel Trattato di Amsterdam di una disposizione alla quale potersi riferire rendeva impossibile un tale discorso.

Mai, infatti, era stato possibile adeguare il mondo sportivo a quanto dettato dal legislatore comunitario o a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella sentenza Walrave del 1974; difficile era stato assicurare il rispetto da parte del mondo sportivo dei principi fondamentali , inclusa ovviamente la libera circolazione dei lavoratori.

L’intervento della Corte di Giustizia attraverso la sentenza Bosman ha certamente contribuito ad eliminare tutta quella serie di soprusi che venivano esercitati dalle diverse federazioni sportive nazionali ed internazionali. Ma la sentenza Bosman ha interessato esclusivamente sportivi professionisti: se la Dichiarazione⁵⁰² sullo sport allegata al Trattato di Amsterdam fosse stata fatta prima della pronuncia della Corte (ricordando che in essa si fa riferimento al solo sport a livello dilettantistico) si sarebbero ottenuti risultati più soddisfacenti perché si sarebbe preso in considerazione anche lo sport a livello dilettantistico⁵⁰³.

Ci si chiede allora quale interpretazione dare alla dichiarazione sullo sport, che per il suo contenuto piuttosto vago non favorisce certo la

⁵⁰² La Dichiarazione sullo sport allegata al Trattato di Amsterdam è stata considerata come una conseguenza diretta della sentenza Bosman la quale aveva dimostrato come una stretta applicazione della legislazione europea al mondo sportivo poteva drasticamente cambiare le connotazioni dello stesso. Si è ritenuto che la Corte aveva raggiunto l’obiettivo di sostenere l’effettività di uno dei principi costitutivi dell’Unione , la libera circolazione dei lavoratori, ma allo stesso tempo, aveva provocato un’alterazione dei rapporti esistente tra mercato comune e mercati calcistici interni ai singoli Stati membri.

⁵⁰³ Cfr. Bastianon, *Bosman, il calcio e il diritto comunitario*, in Foro it., 1996, IV, p. 3 ss.

formazione di una politica dello sport a livello europeo⁵⁰⁴. Da più parti si ritiene che essa sia da considerare come un chiaro segnale politico, tenuto conto del fatto che l'esigenza di collaborazione tra le strutture europee dello sport si faceva sempre più urgente.

Il proposito dell'attenzione verso la specificità dello sport dilettantistico non è stato seguita, come del resto per le associazioni sportive, dalla specificazione del tipo di attenzione in cui essa doveva consistere.

La speranza di tutti era che questi concetti avessero potuto un'interpretazione ampia, perché era ed è diventato una faccenda europea che non tollera violazioni, da parte delle federazioni sportive, di principi quali il diritto al lavoro e la libera circolazione dei lavoratori.

Il 7° Foro Europeo sullo sport del Novembre del 1997 è stato considerato come il primo risultato della Dichiarazione sullo sport. Indetta dalla Commissione Europea, essa ha visto la partecipazione di organizzazioni sportive, governative e non, federazioni sportive nazionali ed Europee, tutte chiamate a dare il proprio contributo alla discussione.

Il Foro ha rappresentato l'occasione per una più approfondita analisi della Dichiarazione sullo sport e per definire meglio il ruolo degli organi dell'Unione Europea in materia. Particolarmente apprezzato fu il discorso di apertura del Foro tenuto dal Commissario europeo Oreja che mise in evidenza una serie di punti della Dichiarazione sullo sport. In primis venne riconosciuto il ruolo dello sport nel ravvicinare le persone e come lo sport creasse quel sentimento di solidarietà tra gli individui⁵⁰⁵. In secondo luogo fu sottolineata l'importanza del dialogo tra istituzioni europee ed associazioni sportive e della necessità di una consultazione tra le stesse su ogni questione che le interessasse.

Tale tipo di collaborazione avrebbe potuto aiutare a comprendere meglio la portata e il significato dei trattati europei e dei regolamenti sullo sport. L'ultimo punto preso in esame era l'attenzione verso lo sport dilettantistico che avrebbe dovuto beneficiare di più del supporto

⁵⁰⁴ Cfr. Blanpain – Colucci, *Il diritto comunitario del lavoro ed il suo impatto sull'ordinamento giuridico italiano*, Padova, 2000.

⁵⁰⁵ L'importanza sociale dello sport come fattore aggregante era un concetto che era alla base della Dichiarazione sullo sport allegata al Trattato di Amsterdam. La Comunità Europea, per la prima volta, si trovava di fronte ad una problematica, quale quella dello sport appunto, che non poteva non affrontare, soprattutto per la larga diffusione, a livello europeo e non, di competizioni e manifestazioni, che richiedeva una uniformità di regolamentazione ed una concertazione tra i vari organismi sportivi.

pubblico. Lo sport professionistico⁵⁰⁶ si riteneva ben organizzato con una serie di regole e strutture già stabilite a livello europeo, mentre quello dilettantistico necessitava di essere aiutato nel contesto stabilito dagli Stati membri. Esso non aveva nulla a che fare con l'economia dello sport professionistico, riflettendo l'amore disinteressato per il gioco ed il suo lato divertente, motivazioni primarie per fare attività sportiva.

Le premesse per una politica europea dello sport vi erano tutte, ma toccava alle istituzioni ed alle federazioni adoperarsi affinché ad esso venisse data un'adeguata considerazione senza reprimere diritti e prerogative degli sportivi. Che lo sport stesse entrando in una nuova era, quella Europea, ne era una chiara testimonianza la Dichiarazione sullo sport. L'azione condotta dalla Commissione Europea nei confronti delle attività economiche non sarebbe stata per nulla intaccata dall'inserimento nel Trattato di Amsterdam della menzione allo sport sia pure mediante una Dichiarazione allegata.

La sentenza Bosman, è stata fortemente criticata in molti ambienti sportivi, ma il Trattato di Amsterdam ha dato allo sport l'opportunità, a lungo aspettata, di avere un proprio posto nel contesto comunitario.

Esso ha rappresentato un fatto importante che deve essere considerato come il primo passo verso una politica comunitaria dello sport, la quale abbracci tutte le diverse discipline sportive, perché se lo scopo della politica comunitaria è quello di migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini, lo sport condivide lo stesso scopo.

⁵⁰⁶ C'era la paura di veder compromessa l'identità tecnica del calcio nazionale e quindi delle rappresentative nazionali. Si è notato, però, che una Dichiarazione, come quella in esame, non può assolutamente intaccare i principi fondamentali del mercato interno

2. La libera circolazione in Europa degli sportivi comunitari: il caso di Marc Bosman

Il diritto degli atleti comunitari a non essere limitati e discriminati nella libera circolazione in Europa, è stato oggetto di numerose decisioni dei giudici statali e della Corte di giustizia delle Comunità Europee⁵⁰⁷.

Il diritto dell'Unione europea prevale su quello nazionale e si impone anche sulle norme di natura privatistica, quali possono essere quelle poste dalle varie federazioni di settore ed associazioni sportive⁵⁰⁸.

Queste ultime, però, spesso, si sono rivolte alle istituzioni comunitarie per il riconoscimento “ *dell'autonomia e della “ specificità ”* dello sport. La sentenza sul caso del giocatore di nazionalità belga Marc Bosman⁵⁰⁹ è stata considerata come una pietra miliare della giurisprudenza comunitaria; dopo la sua emanazione i rapporti tra lo sport ed il diritto comunitario sono mutati profondamente e gli effetti della sentenza risultano ancora oggi determinanti.

Il lavoro deve avere una rilevanza “ *economica* ”, come si rileva dall'art. 12 del Trattato CE. A tal proposito, si ricorda che la Corte ha dichiarato che la pratica di un'attività sportiva è soggetta al diritto comunitario soltanto se costituisce un'attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato CE⁵¹⁰ e “ *ciò vale per le attività dei calciatori professionisti ovvero semiprofessionisti che hanno natura di lavoro retribuito o di servizio retribuito* ”⁵¹¹.

Ne consegue che se tali giocatori sono cittadini di uno Stato membro, essi possono chiedere in tutti gli altri Stati membri l'applicazione delle norme comunitarie relative alla libera circolazione delle persone e dei servizi. Il diritto degli atleti comunitari a non essere limitati e

europeo; essa non fa riferimento ai punti sollevati nel caso Bosman e nemmeno *al principio della libera circolazione dei lavoratori* su cui si fonda l'intero caso.

⁵⁰⁷ Cfr. R. Blanpain – M. Colucci, *Europa, Diritto e Sport*, 1998, p. 60 ss.

⁵⁰⁸ Cfr. M. Coccia, *L'indennità di trasferimento e la libera circolazione dei calciatori professionisti nell'Unione Europea*, in Riv. dir. sport., 1994, p. 355 ss.

⁵⁰⁹ Cfr. Bastianon, *Bosman, il calcio e il diritto comunitario*, in Foro it., 1996, IV, p. 3 ss.

⁵¹⁰ Corte di giustizia, 12 dicembre 1974, causa C-36/74, *Walrave B.N.O. e Koch L.J.N. contro Association Union Cycliste Internationale, Koninklijke Nederlandse Wielrenunie e Federacion Espanola Ciclismo*, cit.

discriminati nella libera circolazione è stato, quindi, oggetto di numerose decisioni dei giudici statali e della Corte di Giustizia delle Comunità Europee⁵¹². Il diritto dell'Unione europea prevale su quello nazionale e si impone anche sulle norme di natura privatistica, quali possono essere quelle poste dalle varie federazioni di settore ed associazioni sportive. Quest'ultime, però, a più riprese si sono rivolte alle istituzioni comunitarie per il riconoscimento dell' " *autonomia e della specificità dello sport* ". La libera circolazione degli atleti è stata spesso materia d'interesse della giurisprudenza comunitaria le cui pronunce vanno analizzate con estrema attenzione.

Il cosiddetto " *caso Bosman*⁵¹³ " è la storia di un giocatore di calcio che ha avuto il coraggio e l'accanimento di sfidare il calcio belga e quello europeo. Jean Marc Bosman , cittadino belga è nato il 3 ottobre 1964. Ancora ragazzo, si associa all'URBSFA (Union des Associations Européennes de Football Association) che lo assegnò allo Standard Liegi dove giocò per tredici anni. Il 22 Aprile 1985, egli firmò il primo contratto come giocatore professionista con lo Standard.

In seguito si trasferì allo F.C. Liegi ed il 10 maggio 1988 firmò un contratto con il R.F.C. Liegi per una durata di due anni. Nel suo contratto Bosman affermava di aver preso conoscenza del regolamento dell'URBSFA⁵¹⁴ che dichiarava di sottoscrivere⁵¹⁵ : " *Tutti i punti non previsti dal presente contratto saranno regolati secondo i regolamenti e gli statuti del R.F.C. Liegi, dell'URBSFA e della FIFA e del diritto comune. Il sig. Bosman dichiara ugualmente di essere stato informato*

⁵¹¹ Corte di Giustizia, 14 luglio 1976, causa C- 13/76, *G. Donà contro M. Mantero*, in RaccGC, 1976, pag. 1333

⁵¹² Cfr. L. Angelini, *La libertà di circolazione dei calciatori*, in *Lavoro e Diritto*, Il Mulino ed. n. 4, 1997, p. 638 ss.

⁵¹³ Sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, pubblicata in *Foro italiano*, 1996, IV, c.I

⁵¹⁴ Cfr. Secondo il regolamento federale dell'URBSFA del 1983, vigente all'epoca dei fatti, si devono distinguere tre rapporti: *l'affiliazione*, che lega il calciatore alla federazione nazionale, *il tesseramento*, che lega il calciatore ad una società, e la *qualificazione*, che costituisce il necessario presupposto della partecipazione del calciatore alle partite ufficiali. *Il trasferimento* è definito come il *procedimento* mediante il quale il calciatore affiliato ottiene una variazione temporanea di tesseramento. In caso di *trasferimento temporaneo* il calciatore resta tesserato presso la sua società, ma è qualificato per un'altra società.

⁵¹⁵ R. Blanpain e M. Colucci, *Europa Diritto e Sport*, 1998, p. 21 ss.

*del regolamento interno del R.F.C. Liegi e si impegna a rispettarlo. Egli si mette a completa disposizione del club*⁵¹⁶ ”.

Da una lettura del testo contrattuale che legava Bosman⁵¹⁷ al suo nuovo club evince che egli avrebbe dovuto partecipare alle riunioni, alle sedute di allenamento, ai viaggi in Belgio ed all'estero, sottoporsi a tutte le cure mediche così come a tutti gli interventi chirurgici decisi dall'equipe medica della società e rispettare l'eventuale regime alimentare preparato per i giocatori, pena sanzioni e/o ammende da parte del club.

Queste ultime consistevano nel richiamo, l'ammenda e la sospensione. Egli non avrebbe potuto partecipare ad alcun incontro di carattere sportivo o rilasciare interviste o dichiarazioni ai mass media senza la preventiva autorizzazione scritta del suo club⁵¹⁸.

Il giocatore non avrebbe potuto accettare alcuna altra forma scritta di pubblicità senza l'accordo scritto preventivo del suo club.

Il contratto prevedeva inoltre che la lista delle obbligazioni aveva un carattere illustrativo e non limitativo; ogni atto del giocatore contrario allo spirito del contratto sarebbe stato considerato come una colpa.

Marc Bosman rinunciava al diritto di impegnarsi con un altro club senza rispettare il regolamento sui trasferimenti del URSBSFA e della FIFA⁵¹⁹. Nel testo contrattuale si ritrovano inoltre riferimenti alla sospensione del contratto in caso di servizio militare o incapacità di lavoro a seguito di incidente o malattia o , ancora, alla registrazione del contratto che doveva essere presentato all'Unione e registrato entro quindici giorni dalla firma, per mezzo di un formulario speciale previsto nel regolamento.

Il conflitto tra Bosman ed il suo club scoppiò il 21 Aprile del 1990, quando l'RFC Liegi propose al giocatore, che era in scadenza, un nuovo contratto della durata di un anno e con una remunerazione ridotta a 30.000 FB mensili (le vecchie 1.500.000 lire italiane).

⁵¹⁶ Cit. dal contratto di M. Bosman con l'R.F.C. Liegi, in *Europa Diritto e Sport*, R. Blanpain e M. Colucci , pag 25 ss.

⁵¹⁷ Cfr. Di Filippo, La libera circolazione dei calciatori professionisti alla luce della sentenza Bosman, in *Riv. dir. lav.*, 1996, II.

⁵¹⁸ Cfr. M. Clarich, *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, p. 404. ss.

⁵¹⁹ I regolamenti dell'UEFA e della FIFA non si applicano direttamente nei confronti dei calciatori, ma sono inclusi nei regolamenti delle federazioni nazionali, le sole ad avere il potere di farli applicare e di disciplinare i rapporti fra le società e i calciatori.

I premi partita e tutte le entrate supplementari erano stati soppressi o sensibilmente ridotti. Avendo il sig. Bosman⁵²⁰ rifiutato tale contatto, venne inserito nella lista dei giocatori cedibili⁵²¹.

Secondo le normative previste dall'UEFA e dalla Federazione calcistica belga, qualunque squadra avesse voluto “ *acquistarlo* ” avrebbe dovuto pagare al RFC Liegi, in assenza di accordi diversi, una somma pari a 11.743.000 franchi belgi a titolo di indennità di trasferimento, di formazione o di promozione⁵²².

In base al “ *Regolamento UEFA sui trasferimenti* ” del 1990, il calciatore alla scadenza del contratto che lo legava ad una squadra era libero di stipulare un nuovo contratto con qualsiasi altra squadra. Tuttavia il club di destinazione era tenuto a pagare alla squadra di origine una indennità di trasferimento, di formazione o di promozione che, in assenza di accordi tra le due società, era determinato da una commissione di esperti nominata dalla UEFA⁵²³.

Dopo esaurienti trattative, la squadra francese di seconda categoria del U.S Dunkerque offrì al sig. Bosman un contratto per una cifra equivalente a 90.000 franchi belgi.

In base ad accordi intercorsi tra le due squadre, il Dunkerque si impegnava a pagare al RFC Liegi una somma pari a 1.200.000 franchi belgi per il campionato 1991/92 ed acquisiva una opzione irrevocabile per il definitivo trasferimento del sig. Bosman⁵²⁴ a fronte dell'esborso di ulteriori 4.800.000 franchi belgi. I contratti erano sottoposti ad una condizione risolutiva: non avrebbero avuto efficacia se il certificato di svincolo della Federazione belga non fosse pervenuto entro il 2 agosto. L'RFC Liegi omise di richiedere tale svincolo e, sin dal 31 Luglio,

⁵²⁰ Cfr. Franchini, *La libera circolazione dei calciatori professionisti: il caso “ Bosman ”*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 1996, p. 539 ss.

⁵²¹ Sempre a norma del regolamento federale dell'URBSFA, vigente all'epoca dei fatti, tutti i contratti dei calciatori professionisti, la cui durata varia da uno a cinque anni, scadono il 30 giugno. Prima della scadenza del contratto, e non oltre il 26 aprile, la società deve proporre un nuovo contratto al calciatore, il quale, in caso contrario, è considerato dilettante ai fini del trasferimento, con la conseguente applicazione di altre disposizioni del regolamento. Il calciatore è libero di accettare o di respingere tale proposta.

⁵²² M. Orlandi, *Ostacoli alla libera circolazione dei calciatori: osservazioni a margine della sentenza Bosman*, in *Giust. Civ.*, 1996, I, 619 ss.

⁵²³ Cfr. F. Bianchi D'Urso, “ *Una sentenza annunciata in tema di libera circolazione dei calciatori nell'Unione Europea* ”, in *Dir. lav.*, I, p. 14 ss.

⁵²⁴ Oggi si attribuisce alla *sentenza Bosman* la presenza inflazionata di tanti giocatori stranieri nel nostro campionato, con conseguente penalizzazione dei vivai.

sospese il giocatore impedendogli, di fatto, di giocare durante il successivo campionato.

Il 3 agosto 1990, il Dunkerque annullò la sua domanda per far registrare Bosman presso la federazione francese.

E' proprio a questo punto che il giocatore decise di adire il Tribunale di primo grado di Liegi, citando il club di Liegi e l'Unione belga per via direttissima. Sin dall'inizio, infatti, Bosman si sforzò di trovare un altro club nel quale giocare al di fuori del Belgio⁵²⁵.

Il 17 ottobre 1990, il calciatore stipulò un accordo con il club francese del Saint-Quentin, alla condizione sospensiva che una sentenza fosse pronunciata in via direttissima dal Tribunale di Liegi, che permettesse a Bosman di firmare un altro contratto con un altro club, senza che il Liegi pretendesse il pagamento di alcuna indennità, e che, allo stesso tempo, obbligasse l'Unione a fornire i certificati richiesti.

Dopo solo un anno, però, il contratto con la società francese venne rescisso: la retrocessione del Saint Quentin in terza divisione, infatti, impediva al club di onorare gli impegni finanziari nei confronti del giocatore, che si lamentava di essere vittima di un vero e proprio boicottaggio. Le difficoltà per il calciatore di trovare un'altra sistemazione furono tante, nonostante il proposito del suo club di appartenenza di metterlo a disposizione gratuitamente di qualsiasi altro club a partire dal 28 settembre 1990 fino al 30 giugno 1991 e la disponibilità dell'Unione belga a fornire tutta la documentazione richiesta. Il 12 febbraio 1992, il calciatore riuscì a trovare un nuovo datore di lavoro, il club del Saint Denis dell'isola di Reunion vicino al Madagascar, che gli avrebbe comportato, però, un vero e proprio esilio.

Il calciatore belga⁵²⁶ domandava, in via direttissima, provvedimenti urgenti in base ai quali: *1) potesse passare liberamente ad un altro club e quindi venisse inibito al RFC Liegi ed alla Federazione belga di ostacolare ulteriormente la possibilità di un suo ingaggio ad un'altra squadra mediante la pretesa o la riscossione di qualsiasi importo*

⁵²⁵ Cfr. R. Blanpain – M. Colucci, *Europa Diritto e Sport*, 1998, p.15 ss.

⁵²⁶ Egli voleva fare accertare, in via giudiziaria, l'incompatibilità con il Trattato UE della normativa UEFA, nella parte in cui quest'ultima prevedeva un sistema di pagamento di indennità nel caso di cessione di un calciatore il cui contratto fosse giunto a scadenza, nonché nella parte in cui, discriminando fra i calciatori di altri Stati membri

connesso a tale motivo; 2) l'RFC Liegi e la Federazione belga fossero costretti a fornire i certificati necessari e che la decisione del Tribunale doveva prevedere il pagamento di una penale per mancata esecuzione.

Il 9 novembre 1990, il tribunale si pronunciò per vi direttissima; il giudice, dopo un esame approfondito, condannò il club belga a versare al giocatore una cifra mensile di 30.000 FB nell'attesa di una decisione esecutiva, salvo che Bosman trovasse un altro club pronto a pagargli una somma simile. Egli condannò i convenuti, l'Unione ed il club belga, ad astenersi da ogni atto che mirasse, direttamente o indirettamente, a compromettere la libertà contrattuale del giocatore e di eventuali club interessati a stipulare un contratto di lavoro⁵²⁷.

In via pregiudiziale, il giudice adì anche la Corte di Giustizia delle Comunità europee per sapere se gli art. 3 c e 48 del Trattato CE⁵²⁸ consentissero che l'accesso al mercato europeo del lavoro potesse essere assoggettato, per un lavoratore svincolato da ogni contratto, al pagamento di un'indennità, di una tassa o di un riscatto qualsiasi o licenza che avrebbe imposto una regolamentazione privata al di fuori di ogni autorizzazione legale o di un sistema pubblico.

La sentenza emanata in via direttissima venne confermata in appello, ma la Corte di appello di Liegi considerò che poiché Bosman era libero di affiliarsi ad un altro club, non era opportuno mantenere la questione pregiudiziale formulata dal giudice in via direttissima. Nel frattempo la procedura di fondo andava avanti e il giudice⁵²⁹ di Liegi si pronunciò in primo grado il 22 giugno 1992, annullando ogni sistema di trasferimenti. Egli giudicò colpevole il RFC Liegi per aver impedito il passaggio di Bosman al Dunkerque condannando a risarcire i danni cagionati al giocatore. Il calciatore sosteneva che il sistema dei trasferimenti era contrario al diritto europeo e chiedeva al giudice di confermare questa interpretazione. A questo punto⁵³⁰ il Tribunale di prima istanza chiese alla Corte di Giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sulla questione di incompatibilità fra il sistema dei trasferimenti e la libera

dell'Unione, non permetteva la libera circolazione dei giocatori comunitari nei campionati di calcio nazionali.

⁵²⁷ Sul punto si consulti il sito internet: www.diritto.it

⁵²⁸ Tali articoli erano rinforzati anche dalle Dichiarazioni di Versailles e di Philadelphia e dalla Organizzazione Internazionale del Lavoro.

⁵²⁹ Il giudice di Liegi era la signora Lénard.

circolazione dei lavoratori in Europa (art. 48 del Trattato CE) e l'interdizione del monopolio e la limitazione della concorrenza (art. 85) e l'abuso di una posizione dominante (art. 86⁵³¹).

Il giudice di Liegi considerava incontestabile che la pratica dello sport era rilevante relativamente all'applicazione del Trattato di Roma e che costituisse un'attività economica nel senso dell'art. 2 del Trattato⁵³².

La sentenza⁵³³ della Corte di Giustizia delle Comunità europee giunse il 15 dicembre del 1995; accogliendo il ricorso del giocatore, essa dichiarò l'illegittimità del sistema dei vari indennizzi fissati dalle varie federazioni, in quanto lesivo del diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione Europea. La Corte infatti stabilì⁵³⁴ così: *“Sono inapplicabili, in quanto configgenti con l'art. 48 del Trattato CEE, le norme emanate da associazioni sportive secondo le quali un calciatore professionista cittadino di uno Stato membro, alla scadenza del contratto che lo vincola ad una società, può essere ingaggiato da una società di un altro Stato membro solo se questa ha versato alla società di provenienza un'indennità di trasferimento, di formazione o di promozione. L'art. 48 del Trattato CEE osta all'applicazione di norme emanate da associazioni sportive secondo le quali, nelle partite delle competizioni che esse organizzano, le società calcistiche possono schierare solo un numero limitato di calciatori professionisti cittadini di altri Stati membri*

⁵³⁰ Nel frattempo la Corte d'Appello sospendeva il giudizio.

⁵³¹ La Corte di giustizia delle Comunità europee doveva pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni: “ Se gli artt. 48, 85, 86 del Trattato di Roma del 23 marzo del 1957 vadano interpretati nel senso che vietano: a) *che una società calcistica possa pretendere di percepire il pagamento della somma di danaro allorchè un giocatore già tesserato per la stessa società, dopo la scadenza del contratto con essa stipulato, viene ingaggiato da una nuova società calcistica;* b) *che le associazioni o federazioni sportive, nazionali ed internazionali, possano includere nei rispettivi regolamenti norme che limitano la partecipazione di giocatori stranieri, cittadini dei Paesi aderenti alla Comunità europea, alle competizioni che organizzano ”*

⁵³² La stessa considerazione vale per il calcio a livello professionistico. L'art. 2 del Trattato di Roma è stato sostituito dall'art G del Trattato istitutivo dell'UE e che recita così: *“ La comunità ha il compito di promuovere mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche edelle azioni comuni, uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche nell'insieme della Comunità, una crescita sostenibile, non inflazionistica e che rispetti l'ambiente, un elevato grado di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati membri ”*

⁵³³ Sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, della Corte di giustizia delle Comunità europee.

dell'Unione europea. Con riferimento alle rivendicazioni relative ad indennità di trasferimento, di formazione o di promozione, l'effetto diretto dell'art. 48 del Trattato non si produce con riferimento alle indennità che siano state già pagate o siano ancora dovute in adempimento di un'obbligazione sorta prima di tale data, fatta eccezione per coloro che, prima della stessa data, abbiano intentato azioni giudiziarie o esperito rimedi equivalenti ai sensi del diritto nazionale vigente in materia⁵³⁵ ”.

La sentenza apriva scenari nuovi e stravolgeva l'intero universo calcistico. All'indomani di tale importante pronuncia la FIFA e la UEFA invitarono le federazioni a non allarmarsi, poiché il problema sarebbe stato risolto dal mondo del calcio direttamente al suo interno. Le conseguenze della sentenza Bosman⁵³⁶ sul gioco del calcio sono state notevoli. Essa fissava i principi che devono regolare la libertà di circolazione dei calciatori professionisti, quali lavoratori subordinati.

La qualità del gioco del calcio, in questi anni, è variata in maniera considerevole, potendo i giocatori spostarsi liberamente senza essere bloccati da un'indennità di trasferimento troppo elevata. Alcuni esperti ritengono che una delle principali ragioni della diminuzione del livello qualitativo del calcio, in alcuni paesi, era determinata proprio dalla esistenza di tali indennità e per questa ragione anche la carriera dei giocatori ne aveva risentito. Attualmente la concorrenza tra i calciatori, di sicuro, è aumentata e le rose delle squadre presentano un numero elevato di giocatori spesso inutilizzati, che, non riuscendo a trovare spazio in un club, passano da una società all'altra nell'arco della stessa stagione sportiva. La sentenza Bosman, secondo un'opinione diffusa, se da un lato ha contribuito a far sì che anche lo sport riuscisse ad avere una dimensione comunitaria, dall'altro ha influito notevolmente sulla crescita

⁵³⁴ La Corte di giustizia delle Comunità europee, accogliendo il ricorso del giocatore belga, dichiarava l'illegittimità del sistema dei vari indennizzi fissati dalle federazioni, in quanto lesivo del diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea.

⁵³⁵ La Corte di giustizia ha fondato il proprio approccio al problema sul presupposto che nessuna norma nazionale limita, in relazione alle partite dei campionati nazionali, il diritto delle società di schierare in campo calciatori provenienti da altre regioni, da altre città o da altri quartieri e che quindi nessuna limitazione poteva essere ammessa anche per quanto riguarda i calciatori provenienti da altri Stati membri. E' stata, quindi, dichiarata l'illegittimità della limitazione posta al numero di giocatori comunitari che una società calcistica può annoverare tra le sue fila.

⁵³⁶ Cfr. Clarich, *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici?*, in Riv. dir. sport., 1996, p. 393 ss.

dei vivai e dei settori giovanili, soprattutto quelli di grande tradizione⁵³⁷ che, in questi anni, si sono contraddistinti per l'affermazione, al grande pubblico, di giovani talenti col tempo diventati grandi campioni.

3. Analisi dei conflitti giuridici del mondo sportivo nell'era “ post – Bosman “

I casi Delière e Lehtonen

Il judoka Delière⁵³⁸ aveva agito contro la federazione di appartenenza perché non gli aveva concesso di partecipare ad un torneo internazionale dal quale egli avrebbe potuto trarre vantaggi economici.

La sua attività era iniziata nel 1987 e dichiarava di esercitarla a titolo professionistico o semiprofessionistico, mentre la federazione convenuta aveva invece eccepito l'inapplicabilità del diritto comunitario alle attività sportive soltanto dilettantistiche. Oramai la Sentenza Bosman aveva provocato una sorta di “ *effetto domino* ” nei confronti dei regolamenti sportivi. Stando a tale decisione, solo l'attività sportiva semplicemente amatoriale sarebbe dovuta sfuggire alla normativa comunitaria, perché caratterizzata dall'assenza di un ritorno economico significativo in chi la svolge. La Corte di Giustizia è stata però di diverso avviso nel caso in esame. Infatti, con decisione dell'11 aprile 2000, ha accolto indirettamente la tesi della signora Delière perché ha escluso che la legittimazione di una federazione a classificare i propri membri come dilettanti significhi che l'attività dei tesserati non possa avere rilevanza economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato UE. In particolare nell'esaminare i casi Delière e Lehtonen⁵³⁹, la Corte evitò da dare una interpretazione eccessivamente estensiva dei principi fissati dalla sentenza Bosman⁵⁴⁰.

Infatti secondo la Corte: “*Una norma di un regolamento di una federazione che impone ad un'atleta professionista, semi-professionista o*

⁵³⁷ Il riferimento è di sicuro ai settori giovanili del Torino, dell'Atalanta, del Milan, dell'Empoli e di tanti altri che, storicamente, hanno costituito un serbatoio importante per la prima squadra e un grande patrimonio del calcio italiano.

⁵³⁸ Cfr. Bastianon, La libera circolazione degli atleti nella giurisprudenza comunitaria post-Bosman: i casi Delière e Lehtonen, in Riv. dir. sport., 2001, p. 459 ss.

⁵³⁹ Cfr. Bastianon, *Sport e diritto comunitario: la sfida continua. I casi Delière e Lehtonen*, in Riv. dir. sport., 1996, p. 565 ss.

⁵⁴⁰ Cfr. R. Foglia, “*Tesseramento dei calciatori e libertà di circolazione nella Comunità Europea*”, in Diritto del Lavoro, I, p. 302 e ss.

*candidato a divenire tale di essere selezionato dalla propria federazione nazionale per poter gareggiare in competizioni internazionali di alto livello in cui non sono in gara squadre nazionali non costituiscesi per se stessa una restrizione alla libera prestazione di servizi ”. Risultava allora che l’eventuale qualifica, da parte della federazione, dell’attività della Delière⁵⁴¹ come “ *professionistica* ” o “ *dilettantistica* ” era inutile, perché non era di per sé tale da escludere che gli atleti esercitino attività economiche ai sensi dell’art. 2 del Trattato. La Corte ha voluto salvaguardare l’ordinamento sportivo per quanto riguarda le questioni di ordine tecnico – sportivo. Il caso del cestista finlandese Lehtonen⁵⁴² ha visto quest’ultimo lamentare l’illegittimità del regolamento di trasferimento della Federazione Internazionale di Basket (FRBSB), nella parte in cui prevedeva delle scansioni temporali per quei giocatori impegnati in campionati della zona europea, i quali non potevano più tesserarsi una scaduto il termine previsto per i giocatori stranieri. La Corte, con decisione del 13 aprile 2000, ha stabilito che l’art. 48 del Trattato CE (che dopo la modifica è divenuto art. 39 CE): “ *osta all’applicazione di norme emanate in uno Stato membro da associazioni sportive che vietino ad un’altra società di pallacanestro di schierare in campo, in occasione delle partite del campionato nazionale, giocatori provenienti da altri Stati membri che siano stati trasferiti dopo una certa data, qualora tale data sia precedente a quella che si applica ai trasferimenti di giocatori provenienti da taluni paesi terzi, a meno che ragioni obiettive, attinenti unicamente allo sport in sé e per sé o relative a differenze esistenti tra la situazione dei giocatori provenienti da una federazione non appartenente alla detta zona, non giustifichino una simile disparità di trattamento* ”.*

La sentenza in questo caso ha quindi messo in risalto come le misure restrittive della libera circolazione sono ammissibili se proporzionali al fine di non falsare l’equilibrio delle squadre e del campionato. Spetta al giudice nazionale verificare le eventuali disparità di trattamento nelle

⁵⁴¹ Il caso Deliege era pendente davanti alla Corte di giustizia (cause riunite C-51/96 e C-197/97) a seguito di due provvedimenti di rinvio pregiudiziali del Tribunale di Namur (Belgio).

⁵⁴² Il caso Lehtonen era pendente davanti alla Corte di giustizia (causa C-176/96) a seguito del rinvio operato dal Trib. Bruxelles, 23 aprile 1996.

scansioni temporali dei trasferimenti previste dalle singole federazioni, fra i giocatori comunitari ed extra-comunitari.

Lo slovacco Maros Kolpak

Il caso del giocatore di pallamano slovacco Maros Kolpak si caratterizza per la sua portata innovativa e per le ripercussioni sullo sport europeo. La decisione della Corte di Giustizia dell'8 marzo 2003 ha fatto sì che il diritto comunitario s'imponesse definitivamente sulle norme di contenuto privatistico delle varie federazioni sportive e viene considerata da molti come un primo successo dell'Europa allargata⁵⁴³. Gli accordi di associazione UE-Slovacchia sono stati considerati non ammissibili dalla Corte di Giustizia. La normativa della federazione tedesca, a cui apparteneva la società di Kolpac⁵⁴⁴, prevedeva la possibilità di schierare in campo (in coppa ed in campionato) un numero limitato di giocatori di Paesi terzi, opponendosi all'accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE). Essendo uno slovacco, Kolpac non era un cittadino di uno Stato membro ma lo sarebbe diventato un anno dopo (dal 1° maggio 2004); il suo Stato, però, aveva, però, ancora (nel 2003) un accordo di cooperazione con l'UE⁵⁴⁵. Proprio grazie a questo accordo, i lavoratori di nazionalità slovacca legalmente assunti sul territorio di uno Stato membro non potevano costituire oggetto di discriminazione, in ragione della loro nazionalità, per quanto concerne le condizioni di lavoro, di retribuzione, di licenziamento rispetto ai cittadini nazionali⁵⁴⁶.

Maros Kolpak giocava come portiere in una squadra tedesca partecipante al campionato di II divisione di pallamano tedesco ed aveva chiesto alla Federazione il rilascio di un cartellino libero, pur essendo un dilettante.

La federazione tedesca di handball aveva invece rilasciato all'atleta un cartellino di giocatore contrassegnato con la "A", a causa della sua cittadinanza di un Paese terzo, i cui cittadini non fruiscono della parità di trattamento prevista nell'ambito del Trattato CE o in termini identici

⁵⁴³ Cfr. Di Filippo, *La libera circolazione dei calciatori professionisti alla luce della sentenza Bosman*, in Riv. it. dir. lav., 1996, II.

⁵⁴⁴ Cfr. *Corte di giustizia delle Comunità europee*, sentenza 8 maggio, 2003, causa C-438/00, in Guida al Diritto, 2003, 20, p. 111 ss.

⁵⁴⁵ Cfr. Foglia, *Tesseramento dei calciatori e libera circolazione nella Comunità europea*, Rimini, 1989.

⁵⁴⁶ Cfr. A. Tizzano – M. De Vita, *L'Europa e lo sport: Un difficile dialogo dopo Bosman?*, in Riv. dir. sport., 1996, p. 409 ss.

dell'accordo sullo SEE⁵⁴⁷. Il regolamento della federazione tedesca di pallamano prevedeva la presenza in campo, negli incontri ufficiali, la presenza solo di due giocatori con un cartellino contrassegnato dalla "A". L'atleta nel frattempo aveva stipulato un contratto di lavoro sportivo con un club tedesco, risiedendo in Germania con un regolare permesso di soggiorno e secondo la Federazione tedesca doveva essere trattato alla stessa maniera dei giocatori aventi cittadinanza di un paese terzo, non venendogli quindi riconosciuta ex art. 48 del Trattato CE parità di trattamento. Di diverso avviso fu però la Corte di Giustizia avendo in primo luogo stabilito che il principio di non discriminazione in base alla nazionalità è direttamente applicabile alla fattispecie ed in secondo luogo che il principio di non discriminazione previsto dall'accordo di cooperazione poteva applicarsi anche alla normativa emanata da una Federazione sportiva. La Corte di Giustizia ha ritenuto che il regolamento realizzava una discriminazione vietata dagli accordi di associazione tra UE e Slovacchia. La sentenza Kolpak ha suscitato, però, la preoccupazione di veder in campo prevalentemente giocatori di nazionalità polacca o slovacca, con ripercussioni sui vivai delle società sportive. In realtà i Paesi con cui l'UE ha concluso accordi di associazione fanno ora parte dell'Unione Europea, quindi la sentenza in esame ha al massimo un effetto anticipatorio e gli accordi conclusi in precedenza riguardano le condizioni di lavoro e non sono previste libertà di circolazione degli eventuali lavoratori sportivi all'interno dell'Unione. Pertanto se un'atleta vorrà migrare in un altro Stato membro dovrà rispettare i limiti quantitativi dei flussi migratori fissati dai singoli Stati membri.

Il caso Ronaldo

Non ancora placatosi il clamore suscitato dalla sentenza Bosman, il mondo dello sport europeo fu investito dal caso Ronaldo⁵⁴⁸. Il giocatore di nazionalità brasiliana, legato contrattualmente al Barcellona F.C. fino al 2004, nel 1997 decise di lasciare il team spagnolo per giocare con l'F.C.

⁵⁴⁷ Cfr. Manzella, *L'Europa e lo sport: un difficile dialogo dopo Bosman?*, in Riv. dir. sport., 1996, I.

⁵⁴⁸ Un estratto del contratto di Ronaldo è stato pubblicato nell'articolo di A. Costa, *Ronaldo, ecco perché ha ragione l'Inter*, in *Corriere della sera*, 4 luglio 1997, p. 43

Inter. Non avendo il Barcellona prestato il proprio consenso alla cessione del contratto all'Inter, Ronaldo⁵⁴⁹ fece valere la clausola, impropriamente definita alla stampa italiana di “ *rescissione* ”, secondo la quale “ *se l'estinzione del vincolo fosse stata dovuta alla volontà del giocatore di abbandonare il club prima della decorrenza dei termini del presente contratto, senza causa imputabile al club, il giocatore avrebbe dovuto indennizzare il club con 4.000 milioni di pesetas da versarsi in un'unica soluzione se l'estinzione in oggetto si fosse verificata prima del 30-6-2000; con 2.000 milioni di pesetas se dl 1-7-2001 al 30-6-2002; con 1.700 milioni di pesetas se dal 1-7-2002 al disciplina della suddetta clausola si rinviene nel Real Decreto spagnolo n. 1006/1985⁵⁵⁰ dettante norme per il rapporto di lavoro sportivo⁵⁵¹ ”.*

Per quanto non previsto dal Real Decreto⁵⁵² trovavano ovviamente applicazione le norme comuni del diritto del lavoro (Statuto dei lavoratori). Il RD dopo aver definito il proprio ambito di applicazione agli sportivi professionisti (art.1), regolava la forma e la durata del contratto di lavoro (art. 3 -6), i diritti ed i doveri di entrambe le parti (art. 7 – 9), la cessione, la sospensione e l'estinzione del contratto.

L'art 19 attribuiva le controversie contrattuali fra giocatore e società alla competenza del giudice del lavoro. L'art. 14 prevedeva invece che in caso di estinzione per scadenza del contratto per scadenza del termine, l'eventuale nuova società era obbligata – mediante contratto collettivo – a pagare al club di provenienza “ *una compensación por preparaciòn o formaciòn* ”. Nell'indicare le cause di estinzione del contratto, la legge faceva espresso riferimento alla “ *voluntad del deportista* ”.

La c.d. clausola di rescissione (in realtà di risoluzione), inserita nel contratto di Ronaldo, era disciplinata dal comma 1 dell'art. 15.

La norma prevedeva che l'estinzione del contratto per volontà del lavoratore sportivo professionista, senza causa imputabile alla società, conferisse se del caso, a quest'ultima il diritto ad un'indennità che, in assenza di accordo tra le parti, era determinata dal giudice del lavoro in

⁵⁴⁹ Cfr.R. Guidolin, *Da Bosman a Ronaldo: i trasferimenti in pendenza di contratto*, in Riv. dir. sport., 1998, p. 70 ss.

⁵⁵⁰ Real Decreto 1006/1985, de 26 Junio, que regula la “ *Relacion Laboral Especial de lo Deportista Profesionales* ”

⁵⁵¹ Per il testo integrale del comunicato stampa consulta il sito internet: www.fifa.com

⁵⁵² Il testo del R.D. si può leggere in *Actualidad Laboral*, 1985, n. 41, p. 2052

base alle circostanze di ordine sportivo, al pregiudizio causato alla società, ai motivi che avevano condotto alla risoluzione ed agli altri elementi che il giudice riteneva rilevanti. Nell'ipotesi in cui lo sportivo stipulasse un nuovo contratto con altra squadra o associazione sportiva, entro un anno dalla data di estinzione del precedente contratto, il nuovo club sarebbe stato responsabile sussidiario delle suddette obbligazioni pecuniarie. L'elemento caratterizzante siffatta risoluzione consisteva nella sua operatività a prescindere dall'inadempimento della controparte.

Di fronte al dato normativo, la dirigenza del Barcellona avevano sostenuto in un primo tempo che l'efficacia della clausola valeva soltanto nell'ipotesi in cui il giocatore avesse stipulato un nuovo contratto con altra società spagnola⁵⁵³. Questa posizione sembrò insostenibile ai più, sicché lo stesso Presidente del Barcellona, Nunez, desistè dal percorrere questa strada. Infatti il caso Ronaldo⁵⁵⁴ non riguardava il trasferimento di un calciatore da un club all'altro, ma la rottura di un contratto. Resosi conto di aver perso il giocatore, il Barcellona F.C. mutò strategia.

I dirigenti del club catalano fecero sapere che la società non avrebbe svincolato il giocatore, in base alla circolare FIFA n. 616, se non fossero stati corrisposti oltre ai 48 miliardi di lire pagati a titolo di penale, altri 30 miliardi di lire “ *come riconoscimento del premio di formazione professionale per i giovani* ”. I trasferimenti internazionali⁵⁵⁵ erano disciplinati dal capitolo V del FIFA Regulations Governing the Status and Transfer of Football Players. Nella circolare n. 616 del 4 giugno del 1997 la FIFA aveva richiamato l'art. 12 del Regolamento suddetto, per mettere in evidenza che nel caso di estinzione dei contratti di lavoro potevano essere accettate unicamente le risoluzioni unilaterali per giusta causa o quelle per mutuo accordo delle parti⁵⁵⁶.

La Commissione aveva quindi esplicitamente affermato, che nell'ipotesi di risoluzione unilaterale ed ingiustificata del contratto da parte del

⁵⁵³ La Corte non si era pronunciata esplicitamente sulla legittimità del transfer internazionale; questo silenzio è stato interpretato dalle organizzazioni sportive come implicita dichiarazione della legittimità del transfer internazionali mentre da altri è stata sostenuta l'incompatibilità di tali prassi con il diritto comunitario.

⁵⁵⁴ Il caso Ronaldo è l'espressione dell'incertezza che regnava sovrana nel mondo dello sport europeo nel dopo Bosman.

⁵⁵⁵ Cfr. M. Clarich, *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici?*, in Riv. dir. sport., 1996, p. 393 ss.

⁵⁵⁶ Cfr. R. Guidolin, in Riv. dir. sport. 1998, op. cit.

calciatore interessato, la Federazione cui era affiliata la società poteva ritenere che era stato violato il comma 1 dell'art. 12 del Regolamento e di conseguenza avrebbe potuto, da tale momento, negare il rilascio del transfer internazionale in base all'art. 7 comma 2 lett. a) del suddetto regolamento. L'Inter da parte sua si rifiutava di pagare ulteriori somme di danaro. Il 22 luglio 1997 la FIFA prese una formale posizione. Il comunicato stampa, diramato a seguito della decisione della Commissione per lo Statuto dei Giocatori affermò che, avendo Ronaldo validamente risolto il proprio rapporto con il Barcellona F.C., il giocatore era “ *free of any contractual obligation to FC Barcellona* ”, e la somma di denaro già pagata dall'Inter alla società spagnola doveva ritenersi corrisposta esclusivamente a tal fine, non potendola considerare un'indennità di trasferimento⁵⁵⁷.

La quantificazione di quest'ultima venne rimessa alle parti; in mancanza di accordo avrebbe provveduto la FIFA stessa. L'8 settembre la Corte di Appello, confermando quanto deciso il 22 luglio, fissò l'indennità di trasferimento dovuta al Barcellona in 1,8 milioni di dollari. I problemi giuridici sollevati dalla vicenda furono molteplici. Si può addirittura sostenere che il caso Ronaldo rappresenti la concretizzazione di gran parte degli aspetti problematici lasciati aperti dalla sentenza Bosman.

I casi Hagi e Vlaovic

La “ *sentenza Bosman* ”, creando un vero e proprio “ *effetto domino* ” nei confronti dei regolamenti sportivi ha regolamentazioni emanate dagli aperto la strada ad altre vicende che sono andate ad arricchire la giurisprudenza sportiva europea. Tra i molti “ *casi* ” che sono apparsi nei mesi successivi alla sentenza Bosman vanno ricordati quelle di alcuni calciatori professionisti come quello dell'ex capitano della nazionale di calcio rumena Gheorge Hagi⁵⁵⁸. Quando il giocatore rumeno terminò, nel giugno del 1996, il suo contratto di lavoro da professionista con il FC

⁵⁵⁷ Cfr. Coccia, *L'indennità di trasferimento e la libera circolazione degli sportivi dopo la sentenza Bosman*, Lav. giur., 1996.

⁵⁵⁸ Vedi il caso in *Revista General de Derecho, Analisis de los ultimos conflictos juridicos en la era “ post-Bosman ” del Futbol profesional*, n° 642, marzo 1998, di Juan de Dios Crespo Perez.

Barcellona e fu ingaggiato dal Galatasaray, credette di essere libero da qualsiasi legame giuridico con il club spagnolo.

Egli negoziò il suo nuovo ingaggio con il club turco a cifre molto più elevate di quelle percepite in precedenza e che gli sarebbe stato corrisposto qualora non avesse avuto ulteriori obbligazioni con il Barcellona⁵⁵⁹. Il rumeno, però, non era a conoscenza né dei regolamenti FIFA⁵⁶⁰ vigenti né della grande tenacia catalana nel difendere i propri interessi economici. Infatti il Barcellona, già nel luglio del 1996, reclamò quanto gli spettava anche in forza della circolare n° 26 della UEFA⁵⁶¹, che stabiliva che le norme specifiche da applicare per la quantificazione dell'indennità di promozione e/o formazione, nei casi previsti dall'art. 14 della FIFA, secondo cui un giocatore a fine contratto firma con il suo nuovo club, il suo vecchio club avrà diritto ad una indennità di promozione e/o di formazione.

Il Galatasaray⁵⁶² invitò Hagi a chiarire la situazione. Già dopo il caso Bosman gran parte della dottrina europea aveva sostenuto che non sarebbe dovuta essere prevista alcuna indennità di formazione e/o promozione⁵⁶³ allorché un giocatore extra-comunitario, a fine contratto in uno Stato dell'Unione Europea ne firmasse uno nuovo con un club dello stesso ambito geo-politico. Bisogna tener conto che all'epoca del trasferimento di Hagi (1996), la Turchia non era membro della UE. Secondo il Commissario responsabile della concorrenza, Karel Van Miert: *“ la valutazione delle regolamentazioni, dal punto di vista dell'art. 85 del Trattato CE si fa in funzione della limitazione della competenza tra i club e non in funzione della nazionalità dei giocatori. La prima conseguenza di un procedimento fondato sull'art. 85 sarebbe la proibizione di ogni indennità nei trasferimenti di un giocatore da un club di uno Stato ad altro club di altro Stato all'interno dello Spazio Economico Europeo, tanto per i giocatori della S. E.E. quanto per i giocatori dei paesi terzi⁵⁶⁴ ”*.

⁵⁵⁹Sul punto vedi Luis Gomez, El Pais digital, 11 febbraio 1998, Las clausolas d rescission recorren Europa.

⁵⁶⁰ La FIFA è la Federazione Internazionale per il calcio.

⁵⁶¹ L'UEFA è una delle delegazioni continentali della FIFA, in tal caso quella europea.

⁵⁶² Club turco del quartiere di Galat di Istanbul.

⁵⁶³ La quantità fissata dall'UEFA dipende anche dall'età del giocatore, ma soprattutto dagli emolumenti che otteneva nel suo vecchio club.

⁵⁶⁴ *“ Acuerdo de asociacion ”*

Così anche in caso di indennità tra club appartenenti a Stati dello SEE e club di Stati terzi, le Regole della FIFA e della UEFA⁵⁶⁵ sarebbero contrarie alla libera concorrenza, in quanto restringerebbero la concorrenza stessa all'interno del solo SEE. La Turchia, all'epoca, pur non essendo parte dello SEE, aveva stipulato con l'UE un accordo in distinte materie, specialmente in quella lavorativa (compreso anche lo sport professionistico e quindi il calcio). Tale accordo prevedeva che ai lavoratori degli Stati firmatari dell'accordo spettassero le stesse condizioni riservate ai cittadini dell'Unione. L'accordo con la Turchia era già esistente al tempo del trasferimento di Hagi al Galatasaray, per cui il giocatore rumeno avviò un procedimento giudiziale contro il FC Barcellona. Durante il procedimento si verificò una prima fase in cui la FIFA si allineò alle pretese dei catalani, negando che si potesse applicare la c.d. "legge Bosman"⁵⁶⁶ fuori dello SEE, ma, successivamente, su pressione della Comunità Europea, modificò la sua linea e invitò le parti di giungere ad un accordo. Toccò alla FIFA, per evitare che i giudici di Barcellona rimettessero la causa alla Corte di Giustizia della UE, prendere una decisione; in realtà l'Unione Europea si era già espressa, anche se non in forma ufficiale, per mezzo di una circolare, in relazione ai calciatori polacchi, il cui paese aveva già in vigore un accordo con l'UE, in cui si includeva la materia lavoristica e l'uguaglianza tra lavoratori (art. 37 dell'accordo tra Polonia e UE).

Le parti poi riuscirono a trovare un accordo ed evitare un ricorso agli organi di giustizia comunitari. Nel giugno del 1996, il Valencia CF SAD ingaggiò Goran Vlaovic, calciatore croato il cui contratto con il Calcio Padova S.p.A. scadeva il 30 giugno di detto anno.

Memori della sentenza Bosman, per evitare che il club interessato ai servizi del calciatore fosse tenuto al pagamento dell'indennità di trasferimento, era necessario che il giocatore avesse il contratto in scadenza e che il trasferimento avvenisse tra paesi dello SEE. La

⁵⁶⁵ Nel congresso straordinario del 24 settembre 1997, la UEFA ha approvato alcune modificazioni al proprio Statuto: è nato, infatti, il Tribunale d'Arbitrato dello Sport (TAS nella sigla francese) di Losanna, che si occupa di eventuali conflitti che riguardino la UEFA, le Federazioni nazionali che la compongono, le squadre professionistiche di tutta Europa e i giocatori che sono tesserati per quelle (siano o no del nostro continente).

⁵⁶⁶ Cfr. El caso Bosman: sus consecuencias, in Revista General de Derecho, de julio – agosto 1996.

mancanza di una di queste condizioni, la FIFA obbligava i club a pagare tale indennità secondo i criteri previsti dall'art. 14. Poiché Vlaovic⁵⁶⁷ era rimasto solo due anni nel club italiano, la somma che il Valencia avrebbe dovuto pagare per garantirsi le prestazioni del giocatore croato era davvero alta (circa 3.800.000dollari). Il Valencia fondava il suo rifiuto di pagare perché riteneva che, in questo caso, si verificasse una infrazione dell'art. 85 del Trattato CE e cioè delle regole della concorrenza tra società, dal momento che si trattava di due entità appartenenti all'Unione Europea.

I casi Ekong e Sheppard

Quello del calciatore nigeriano Ekong è una caso che trova origine nel rifiuto da parte della FIGC di tesserare giocatori extra-comunitari⁵⁶⁸ nel campionato di serie C. Con il proprio ricorso Ekong conveniva in giudizio la FIGC, al fine di ottenere la cessazione di un comportamento discriminatorio. Egli sosteneva di aver stipulato un contratto di lavoro subordinato sportivo con l'A.C. Reggiana s.p.a. , in base al quale si era impegnato a prestare l'attività sportiva di calciatore⁵⁶⁹.

Il diniego della Federazione di procedere al tesseramento chiesto dal giocatore nigeriano, contestualmente al ricorso, si basava sull'art. 40, comma 7, delle Norme Organizzative Interne Federali (NOIF), che, nel consentire il tesseramento di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla Unione Europea⁵⁷⁰ alle società di serie A e B nella rispettiva misura di cinque e di un'unità, non attribuiva tale facoltà alle squadre che, quale la Reggiana Calcio, disputavano il campionato di serie C. Ma tale norma e la conseguente condotta della FIGC erano contrarie ai principi contenuti negli artt. 2 e 6, comma 1 della convenzione di New York sia alla

⁵⁶⁷ Per l'Avvocato Generale, sig. Lenz, le indennità di trasferimento erano “ *restrizioni del commercio e della concorrenza tra gli Stati membri e pertanto ammissibili* ”.

⁵⁶⁸ L'art. 44, d.lgs. del 25 luglio 1998, n. 286 del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, permette di superare qualsiasi discriminazione tra cittadini comunitari ed extracomunitari, a norma della libera circolazione di persone, di servizi e del diritto al lavoro. I cittadini extracomunitari possono adire le vie legali, laddove ricorrano le condizioni per l'esercizio di un'attività sportiva professionistica o comunque retribuita. Gli artt. 43 e 44 del d.lgs. 286/98 ha per oggetto anche il diritto alla uguaglianza ed alla parità di trattamento in ogni sua espressione.

⁵⁶⁹ Cfr. Calò, *Via libera agli atleti extracomunitari: i casi Ekong e Sheppard*, in *Corriere giuridico*, 2001, p. 236 ss.

disciplina dello straniero extra-comunitario in Italia di cui al d.lgs. 286/98 ed ancora agli artt. 43 e 44 che vietavano e sanzionavano ogni forma di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi; nel caso di specie il ricorrente era stato discriminato in base alla propria nazionalità con compromissione del diritto di esercitare l'attività lavorativa⁵⁷¹. Sulla scorta di tali premesse Ekong chiedeva, previa declaratoria di illegittimità dell'art. 40, comma 7 (NOIF) e del conseguente atto di diniego, l'accertamento del diritto ad ottenere dalla FIGC il tesseramento quale calciatore professionista ed una richiesta di risarcimento danni.

Il Tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza del 2 novembre 2002, ha dichiarato illegittimo l'art. 40, comma 7 (NOIF), nella parte in cui non consente alle società calcistiche di serie C il tesseramento di calciatori extra-comunitari, perché determinava una discriminazione sulla base della nazionalità vietata dall'art. 43 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 recante disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero⁵⁷².

L'ordinanza⁵⁷³ del Tribunale, giustamente emanata ai sensi degli artt. 43 e 44, d.lgs. n. 286/1998, ha messo in evidenza che lo svolgimento della prestazione è un diritto che, proprio nei rapporti di lavoro sportivo, oltre che artistico e dello spettacolo o nell'ambito dei contratti formativi, ha ricevuto pieno riconoscimento ben prima che la giurisprudenza, in tempi più recenti, si spingesse a generalizzare tale principio a favore di tutti i lavoratori. Il Tribunale di Reggio Emilia ha sottolineato che: *“L'autonomia dell'ordinamento sportivo non può significare impermeabilità totale rispetto all'ordinamento statale ove, come nel caso in esame, il soggetto legittimato in via esclusiva ad abilitare all'esercizio del gioco del calcio (ossia la FIGC) impedisca tale facoltà*

⁵⁷⁰ Cfr. M. Colucci, *Lo Sport e il Diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, 2004, p. 98 ss.

⁵⁷¹ Cfr. Blanpain – Colucci, *IL diritto comunitario del lavoro ed il suo impatto sull'ordinamento giuridico italiano*, Padova, 2000

⁵⁷² Cfr. M. G. Garofano, M. Mc. Briton, *Immigrazione e lavoro: note al testo unico n. 286/98*, in Riv. giur. lav. e prev. soc., 2000, p. 605 ss.

⁵⁷³ L'ordinanza non piaceva all'avv. Sergio Campana, presidente del sindacato calciatori, perché riteneva che era evidente che chi lavorava in Italia non andava discriminato ma il CONI aveva gli strumenti per contingentare l'ingresso degli atleti. Egli si augurava che venisse sancita la specificità dello sport e riteneva che quando c'era da discutere di contratti con l'UE, i dirigenti volevano che i calciatori fossero considerati lavoratori atipici; quando invece si trattava di ricorrere alla magistratura ordinaria, allora i giocatori venivano considerati lavoratori come gli altri.

solo sulla base di un ingiustificato elemento di differenziazione”, come quello rappresentato dall’ autorizzazione della federazione sportiva di provenienza, richiesto ai lavoratori sportivi extra-comunitari.

Con un ricorso presentato il 28 ottobre 2000 Jeffrey Kyle Sheppard ha chiesto l’adozione dei provvedimenti idonei a rimuovere l’asserita condizione di discriminazione per motivi di nazionalità determinata dal diniego determinata dal diniego al suo tesseramento, quale giocatore professionista assunto dalla società “ *Roseto Basket Lido delle Rose* ” con contratto di lavoro professionistico stipulato il 16 novembre 2000, da parte della Federazione Italiana Pallacanestro che ha invocato a sostegno della sua determinazione il disposto dell’art. 12 del Regolamento esecutivo della FIP secondo cui le società professionistiche possono tesserare giocatori provenienti da federazioni straniere non appartenenti alla E.E.E. nel numero massimo di due unità, come da comunicazione inoltrata alla sportiva richiedente⁵⁷⁴.

Appariva in equivoco che il diniego di tesseramento derivava dal fatto che l’atleta era soggetto extra-comunitario e che, quindi, la norma regolamentare sopra citata ed invocata dalla FIP imponeva un inderogabile limite al tesseramento di atleti e, quindi, all’accesso all’attività lavorativa sportiva professionistica⁵⁷⁵, in ragione della nazionalità del giocatore.

Il Tribunale di Teramo, con ordinanza del 4 dicembre 2000, ha dichiarato illegittimo l’art. 12 del Regolamento esecutivo della Federazione Italiana Pallacanestro, laddove imponeva limiti al tesseramento di giocatori extra-comunitari, perché determinava una discriminazione sulla base della nazionalità, vietata dall’art. 43 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero⁵⁷⁶. Il giudice ha ritenuto ,quindi, che l’autonomia dell’ordinamento sportivo nel quadro della c.d. “ *teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici* ”, non possa comunque derogare ai principi fondamentali di ordine pubblico internazionale, desumibili dalla

⁵⁷⁴ Cfr. Bastianon, Bosman, *Il calcio e il diritto comunitario*, in Foro it., 1996, IV, p. 3 ss.

⁵⁷⁵ Cfr. Colucci M., *Lo sport e il diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, 2004, p. 96 ss.

⁵⁷⁶ Cfr. Castellaneta, *La libera circolazione degli sportivi dopo la sentenza Bosman*, in Il lav. nella giur., 1996, p. 633 ss.

Carta costituzionale e dagli accordi internazionali, in materie attinenti la libertà, l'uguaglianza, il rispetto delle origini etniche e nazionali che esprimono valori di fondo. Il giudice ha anche dichiarato l'illegittimità della delibera negativa emessa dalla FIP in merito al numero massimo dei giocatori extra-comunitari da schierare in campo, ordinando alla Federazione ed alla Lega delle società di pallacanestro di serie A di assicurare la partecipazione di J. Sheppard a tutte le gare ufficiali, anche con la contemporanea presenza in campo di altri due giocatori extra-comunitari.

I casi dei giocatori di pallavolo di nazionalità cubana: Gato, Marshall, Hernandez, Dennis e Romero

L'impedimento dell'esercizio delle libertà democratiche nel loro paese di origine ha spinto i giocatori cubani di pallavolo Gato, Marshall, Hernandez e Romero, a chiedere asilo politico in Italia. Gli atleti avevano inutilmente chiesto alla Federazione Internazionale di Pallavolo (FIVB) l'autorizzazione per trasferirsi in Italia, ma questa aveva rigettato la loro istanza⁵⁷⁷. Anche in questo caso, alla base dell'impedimento al loro tesseramento, vi erano motivi basati sulla nazionalità; gli atleti cubani, perciò, ritenendo tali motivazioni fortemente discriminatorie, presentarono ricorso, dinnanzi alla giustizia ordinaria, ex art. 44, d.lgs. n. 286/98. La loro origine cubana veniva considerata come conseguenza del loro mancato tesseramento, precludendogli così la possibilità di svolgere la loro attività lavorativa o sportiva.

Gli atleti cubani, provvisti di un regolare permesso di soggiorno, per di più per ragioni umanitarie, si erano accordati con una società italiana ed il mancato rilascio da parte della Federazione Cubana dell'autorizzazione per giocare in Italia li limitava fortemente. La discriminazione perpetrata nei confronti dei ricorrenti finiva per ledere, prima che il diritto al lavoro, la stessa libertà della persona. Il regolamento discriminatorio della FIPAV⁵⁷⁸ (Federazione Italiana Pallavolo) è stato impugnato nella parte

⁵⁷⁷ Sul punto vedi M. Colucci, *Lo Sport e il Diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, 2004, p. 100 ss.

⁵⁷⁸ Gli atleti facevano riferimento anche allo Statuto della FIPV che prevede all'art. 1: "La FIPAV non persegue fini di lucro ed è retta dalle norme del presente Statuto e da quelle regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità ed in

in cui imponeva obbligatoriamente la formula di quattro italiani in campo su sette giocatori, comportando una vera e propria discriminazione degli atleti stranieri anche comunitari.

Il Tribunale di Verona, con ordinanza del 25 luglio 2002, ha definito come discriminatorio il comportamento tenuto dalla FIVB a danno del giocatore Ramon Ismale Gato Moya. Il Tribunale statui anche che il contingentamento degli sportivi stranieri non può essere effettuato unilateralmente dalle federazioni, bensì dalla normativa dello Stato, sulla base di valutazione di ordine socio-economiche e di ordine interno⁵⁷⁹.

Il caso della cestista polacca Lilia Malaja

Con la sentenza Bosman sono stati dichiarati illegittimi, arbitrari ogni parametro, indennizzo di sorta che impedisce la libera circolazione in ambito europeo. Addirittura da Commissario per la concorrenza vi è stato un avvertimento alla FIFA ed UEFA sulla illegittimità sulle clausole di rescissione dei contratti, indennizzi fissati in caso di litigi, discriminazioni tra comunitari ed extracomunitari e perfino dei contratti a lunga durata. Nel calcio fu abbandonata, in fretta e furia, la proposta del 6 + 5 (6 italiani e 5 stranieri in campo).Nella pallacanestro sono stati dichiarati illegittimi i regolamenti che restringono i termini dei trasferimenti internazionali in quanto violano il diritto di circolazione dei lavoratori⁵⁸⁰. Proprio queste considerazioni inducono a trattare il caso dell'atleta polacca di nome Lilia Malaja. Chi è costei? L'atleta è una giocatrice polacca, extracomunitaria, che firmò nel giugno del 1998 un contratto con un club francese di pallacanestro femminile. Purtroppo al tempo della firma del contratto con il club francese prestavano lavoro sportivo, all'interno di quel club, già due giocatrici non comunitarie. Ricordiamo che in Francia vige la regola secondo la quale nessun club possa scrivere a referto più di due giocatrici extracomunitarie⁵⁸¹.

armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale ed in armonia altresì con le deliberazioni e gli indirizzi del CONI e del CIO”.

⁵⁷⁹ Si legge nella motivazione: “*Quanto al comportamento tenuto dalla FIVB nei confronti del ricorrente si osserva che dai documenti prodotti in atti si evince il netto e preciso rifiuto della FIVB, a fronte del diniego della federazione cubana di provenienza del giocatore, ad autorizzare d'ufficio il transfert di R. Ismael Gato Moya con il rilascio di un transfert”.*

⁵⁸⁰ Sul punto consulta il sito internet: www.romalavoro.com

⁵⁸¹ Cfr. M. De Vita, *Qualche considerazione sul caso Bosman*, in Riv. dir. sport., 1996, p. 425 ss.

Il presidente del club francese si appellò alla possibilità di considerare l'atleta cittadina⁵⁸² di un paese di uno spazio economico europeo (SEE) sulla base di un accordo di associazione Polonia e Unione Europea stipulato il 16 dicembre del 1991. Tale accordo di associazione, all'art. 37, recitava così : *“Sotto riserva delle condizioni e delle modalità applicabili in ogni Stato Membro, i lavoratori di nazionalità polacca legalmente impiegati nel territorio di uno Stato Membro non devono essere oggetto di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità per quel che riguarda l condizioni di lavoro, di remunerazione e di licenziamento, con riferimento ai cittadini dello Stato in questione”*. Si passò allora al contenzioso legale.

La confederazione di basket francese vietò il tesseramento. Il tribunale di Strasburgo rigettò la domanda di annullamento della decisione presentata dal club. Il 03/02/2000 la Corte di Appello di Nancy diede ragione alla giocatrice polacca⁵⁸³.

Quest'ultima fondò la sua decisione sul fatto che, sebbene effettivamente il regolamento generale della federazione statuiva che i contratti di lavoro sarebbero dovuti essere omologati dalla Federazione stessa perché potessero produrre validi effetti, tale statuizione non avrebbe potuto avere effetto di scartare l'applicazione del codice del lavoro, rispetto alla quale la FFBB era parte terza. In conclusione si può ritenere che oltre ad essere illegittimo limitare il numero di stranieri⁵⁸⁴ nei vari referti, il problema in questione sia un falso problema.

Devono essere, a nostro parere, le società a poter valutare quale sia il numero ottimale degli atleti stranieri da utilizzare. La tutela dei vivai e delle nazionali deve essere attuata cercando di favorire economicamente i club formatori di talenti.

I vivai devono diventare obbligatori in statuto federale. E' da attuare una migliore distribuzione dei proventi dei diritti televisivi e Web, anche al fine di evitare l'allargarsi della forbice tra i club ricchi e quelli poveri. Ad esempio negli USA, in assenza di ogni restrizione o vincolo imposto

⁵⁸² Cfr. D'Harmant Francois, *La libera circolazione nel calcio professionistico*, in Riv. dir. sport., 1987; Di Filippo, *La libera circolazione dei calciatori professionisti alla luce della sentenza Bosman*, in Riv. it. dir. lav., 1996, II.

⁵⁸³ Cfr. Manzella, *L'Europa e lo sport: un difficile dialogo dopo Bosman ?*, in Riv. dir. sport., 1996, II.

dall'esterno, le società tendono a fare riferimento alla composizione sociale ed etnica delle comunità in cui la squadra è inserita.

Il caso Anime Khazari

Il d.lgs. n. 286/98, all'art. 27, ha di fatto contingentato gli atleti extra-comunitari che praticano attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuito⁵⁸⁵. L'ondata dei ricorsi, iniziata da Sheppard, non si fermò, però, neanche di fronte a tale normativa⁵⁸⁶.

La norma, infatti, è sembrata subito nebulosa ed applicata in modo non uniforme: sono presenti discriminazioni tra atleti extra-comunitari appartenenti ad una federazione con settore professionistico, rispetto a quelli appartenenti ad una federazione con il solo settore dilettantistico⁵⁸⁷.

Infatti in alcune federazioni sportive, addirittura, i giocatori comunitari sono parificati a quelli extra-comunitari, imponendo alle società sportive la presenza in campo di un certo numero di giocatori di nazionalità italiana, producendo indirettamente una distorsione nel mercato dei migliori giocatori italiani⁵⁸⁸.

Amine Khazary è un giocatore di calcio minorenni, di nazionalità marocchina ed i cui genitori sono ricorsi al Giudice Unico di Bolzano, ex art. 44 del d.lgs. n. 286/98, convenendo in giudizio la Lega Professionisti di serie C a la FIGC, al fine di chiedere la cessazione nei confronti di Amine di un comportamento discriminatorio, posto in essere attraverso la disposizione del suo obbligatorio tesseramento presso la società sportiva Fussball Sudtirol. Le parti convenute eccepivano, però, il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, forti dei precedenti orientamenti giurisprudenziali amministrativi e civilistici ed in considerazione della disciplina normativa introdotta recentemente con il

⁵⁸⁴ Cfr. Pagliata, *La libertà contrattuale dell'atleta professionista*, in Riv. dir. sport., 1990.

⁵⁸⁵ Cfr. Bianchi D'Urso, *Sui limiti alla libera circolazione dei calciatori nei Paesi della CEE*, in *Il rapporto di lavoro sportivo*, Rimini, 75 ss.

⁵⁸⁶ Cfr. Vidiri, *La circolazione dei calciatori professionisti negli Stati comunitari ed il Trattato istitutivo della CEE*, in *Il rapporto di lavoro sportivo*, Rimini, 1989, p. 41 ss.

⁵⁸⁷ Cfr. M. Colucci, *Lo Sport e il Diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, 2004, p. 100 ss.

⁵⁸⁸ Cfr. E. Crocetti Bernardi, *Giurisdizione ordinaria e lavoro sportivo*, in AA.VV.

decreto legge n. 220/03, commi 2 e 3. Il Giudice di Bolzano⁵⁸⁹, con ordinanza del 24 febbraio 2004, ha statuito che la richiesta deve essere accolta perché meritevole di tutela.

La motivazione ha così stabilito: *“Il mancato tesseramento del minore trova reale ed unico fondamento, come nel caso analogo deciso dal Tribunale di Reggio Emilia (ord. 02/11/2000), nel dispositivo dell’art. 40, comma 7, delle NOIF, il quale non ammette che le società partecipanti ai campionati professionisti diversi dalla serie A e B, tra cui quelle delle serie C, come la società sportiva Fussballclub Sudtirol S.r.l., possano tesserare calciatori cittadini di Paesi aderenti all’UE. Il minore Khazary Amine è quindi stato escluso solo sulla base della sua origine nazionale”*.

3.1. Il caso Igor Simutenkov: il nuovo Marc Bosman

Il calcio potrebbe trovarsi di fronte ben presto una nuova legge Bosman, ovvero una regolamentazione che ne sconvolgerebbe la sua fisionomia.

In seguito al ricorso fatto da Igor Simutenkov⁵⁹⁰, ex calciatore del campionato italiano nelle fila della Reggiana e Bologna, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha infatti stabilito che i giocatori russi non vanno considerati extracomunitari.

Ma il valore della sentenza potrebbe essere esteso anche ad altri paesi. Quale sarà lo scenario che tale sentenza aprirà nel mondo del calcio, è la domanda che è naturale porsi. La preoccupazione di tutti è che il numero di stranieri presenti nel nostro campionato possa crescere a dismisura con una ulteriore penalizzazione dei settori giovanili.

Il caso è nato dal ricorso presentato dall’attaccante Igor Simutenkov contro il ministero dell’educazione e della cultura spagnolo e contro la Federazione reale spagnola di calcio.

⁵⁸⁹ I ricorrenti hanno promosso azione civile contro la discriminazione, ex art. 44 d.lgs. n. 286/98

⁵⁹⁰ Nel procedimento C 265/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 CE, presentata dall’Audencia Nacional (Spagna), con decisione del 9 maggio 2003, pervenuta in cancelleria il 17 giugno 2003, nel procedimento Igor Simutenkov contro Ministerio de Educacion y Cultura, Real Federacion de Futbol

Il sig. Simutenkov è un cittadino russo che, all'epoca dei fatti della controversia nella causa principale, risiedeva in Spagna, ove era in possesso di un permesso di soggiorno e di un permesso di lavoro.

Essendo stato assunto come calciatore professionista in forza di un contratto di lavoro concluso con il Club Deportivo Tenerife, era in possesso di una licenza federale come giocatore non comunitario.

Nel mese di gennaio 2001 il calciatore ha presentato, con l'intermediazione di tale club, una domanda alla RFEF (Real Federacion Espanola de Futbol), affinché, questa, sostituisse la licenza federale di cui era titolare con una licenza identica a quella di cui dispongono i giocatori comunitari.

Con la decisione 19 gennaio 2001, la RFEF, ha respinto, però, tale domanda in applicazione del suo regolamento generale e dell'accordo concluso il 28 maggio 1999 con la lega nazionale di calcio professionistico⁵⁹¹. L'art. 129 del regolamento menzionato prevede, infatti, il rilascio di una licenza di calciatore professionista, documento rilasciato dalla federazione, che consente la pratica di tale sport come associato ad essa e di essere schierato in partite e competizioni ufficiali⁵⁹² come calciatore appartenente ad una determinata squadra⁵⁹³.

L'art 173 del regolamento generale, però, richiede, per il rilascio del "documento", la cittadinanza spagnola o quella di uno degli altri paesi che costituiscono l'Unione Europea o lo Spazio Economico Europeo⁵⁹⁴.

Le limitazioni del numero di giocatori non comunitari, che possono essere iscritti alle competizioni ufficiali ed a carattere professionistico, sono sancite dall'art. 176 del regolamento.

Quest'ultimo rimanda agli accordi conclusi tra la RFEF, la Liga Nacional de Futbol Espanoles e la Asociacion de Futbolistas Espanoles, che disciplinano il numero dei calciatori non comunitari che possono giocare contemporaneamente e che per la stagione sportiva 2004-2005 è stato fissato in 3. Di fronte, quindi, al rifiuto della Federazione Spagnola, il

⁵⁹¹ La c.d Liga Nacional de Futbol Professional.

⁵⁹² Tra le competizioni ufficiali di ambito nazionale vanno segnalate i Campeonatos Nacionales (campionati nazionali) de Liga de Primera y Segunda Division (di lega di serie A e B), il campionato di Spagna/Copa de S.M. el Rey e la Supercopa (Supercoppa). Pertanto, per partecipare a queste competizioni occorre essere in possesso della corrispondente licenza federale.

⁵⁹³ Art. 129 del Regolamento generale del RFEF

⁵⁹⁴ Art. 173 del Regolamento generale del RFEF

calciatore ha presentato ricorso contro la RFEF dinanzi al Juzgado de lo Social (tribunale sociale) n. 3 di Santa Cruz di Tenerife, col quale ha chiesto di non essere discriminato a causa della sua cittadinanza russa.

Il ricorso è stato accolto dal Juzgado de lo Social, il quale con sentenza 19 aprile 2001, ha dichiarato l'esistenza di un trattamento discriminatorio e gli ha riconosciuto il diritto ad essere trattato allo stesso modo di un cittadino comunitario a tutti gli effetti relativamente alle sue condizioni di lavoro. La sentenza non è passata in giudicato in quanto è stato fatto valere un conflitto di competenza.

Il Tribunal Supremo ha dichiarato la competenza del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo⁵⁹⁵, il quale, con sentenza 22 ottobre 2002, ha respinto il ricorso di Simutenkov.

Il giocatore, allora, ha presentato appello dinanzi alla Audiencia Nacional⁵⁹⁶ (Sala de lo Contencioso Administrativo), la quale, il 4 marzo 2003, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di giustizia dell'UE la seguente questione pregiudiziale: se l'art. 23⁵⁹⁷ n.1 dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce il partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, osti a che una federazione sportiva applichi ad un atleta professionista cittadino russo, come quello della causa principale, che ha concluso un regolare contratto⁵⁹⁸ con una squadra di calcio spagnola, una norma in forza della quale le squadre possono utilizzare, nelle competizioni a livello nazionale, solo un numero limitato di calciatori provenienti da Stati terzi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo⁵⁹⁹.

L'accordo di partenariato, poc' anzi menzionato ed invocato dal giocatore a sostegno di tale domanda, è stato sottoscritto a Corfù il 24 giugno 1994

⁵⁹⁵ Il Tribunale Amministrativo.

⁵⁹⁶ Tribunale competente per l'intero territorio in determinati ambiti penali, amministrativi, e della legislazione sociale.

⁵⁹⁷ L'art. 24 n. 1 dell'Accordo di partenariato (Comunità – Russia) recita così : “ *Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili in ciascuno Stato membro, la Comunità e i suoi Stati membri evitano che i cittadini russi legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai loro cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalità per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento* ”

⁵⁹⁸ Cfr. Di Filippo, *La libera circolazione dei calciatori professionisti alla luce della sentenza Bosman*, in Riv. it. dir. lav., 1996, II.

⁵⁹⁹ Sul punto consulta il sito: www.globalsportslaw.com

ed approvato, a nome delle Comunità, con decisione del Consiglio e della Commissione 30 ottobre 1997, 97/800/CECA, CE, Euratom.

Il calciatore, quindi, richiedeva la tutela del suo diritto fondamentale di non essere discriminato a causa della sua cittadinanza russa, appellandosi alle clausole contenute nell'accordo stesso⁶⁰⁰.

Il sig. Simutenkov e la Commissione delle Comunità europee sostenevano che l'art. 23 n. 1 dell'accordo di partenariato ostava ad una norma quale quella contenuta nell'accordo del 28 maggio del 1999.

La Federazione spagnola, al contrario, a sostegno della sua posizione, invocava l'espressione “ *conformamente alle leggi, alle condizioni e procedure applicabili in ciascuno Stato membro* ”, che figura all'inizio del citato art. 23 n. 1. Da tale riserva deduceva la competenza attribuitale dalla legge di rilasciare le licenze ai calciatori e la regolamentazione sportiva da essa adottata dovevano applicarsi in via preferenziale rispetto al principio di non discriminazione enunciato dalla stessa disposizione.

Sosteneva altresì che il rilascio di una licenza e le regole ad esso afferenti rientravano nell'ambito dell'organizzazione delle competizioni e non riguardavano le condizioni di lavoro.

Il Governo spagnolo, dal canto suo, faceva proprie le osservazioni della RFEF, sostenendo in particolare che, in virtù della organizzazione nazionale e della giurisprudenza che la interpretava, la licenza federale non rientrava tra le condizioni di lavoro, ma costituiva un'autorizzazione amministrativa che fungeva da abilitazione per la partecipazione delle competizioni sportive⁶⁰¹. Nelle conclusioni dell'avvocato generale Stix-Hackl, presentate l'11 gennaio 2005, si rinveniva l'orientamento secondo il quale il divieto di discriminazione in base alla nazionalità contenuto nell'accordo di partenariato CE-Federazione russa vietava di applicare a tali giocatori la regola di una federazione sportiva che limita la loro possibilità di partecipare a determinate partite, rispetto ai cittadini comunitari. In sostanza l'avvocato generale esaminava anzitutto se la disposizione dell'accordo era direttamente applicabile, giungendo alla

⁶⁰⁰ Cfr. Coccia, *L'indennità di trasferimento e la libera circolazione dei calciatori professionisti nell'Unione europea*, in Riv. dir. sport., 1994.

⁶⁰¹ Sul punto consulta il sito: www.globalsportslaw.com

conclusione che Simutenkov poteva direttamente avvalersi del divieto di discriminazione sancito nell'accordo stesso⁶⁰².

Egli sosteneva che la regola sportiva in questione riguardava le condizioni di lavoro ai sensi dell'accordo di partenariato ed in particolare conteneva il divieto di discriminare i cittadini russi regolarmente impiegati in uno Stato membro rispetto ai cittadini dello Stato stesso.

Poiché l'accordo con la Federazione russa aveva conferito ai cittadini russi regolarmente impiegati in uno Stato membro un diritto alla parità di trattamento, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, corrispondente al diritto alla parità di trattamento riconosciuto ai cittadini comunitari, tale divieto valeva anche in favore dei cittadini russi.

Dopo aver valutato le posizioni delle parti contrapposte e le argomentazioni a sostegno, la Corte, effettuate le sue opportune valutazioni ed interpretazioni, è arrivata a stabilire che: “ *L'art. 23, n. 1, dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, sottoscritto a Corfù il 4 giugno 1994 e approvato a nome della Comunità con decisione del Consiglio e della Commissione 30 ottobre 1997, 97/800/ CECA, CE, Euratom, dev'essere interpretato nel senso che osta all'applicazione ad un'atleta professionista di cittadinanza russa, regolarmente impiegato da una società con sede in uno Stato membro, di una norma dettata da una federazione sportiva dello stesso Stato ai sensi della quale le società sono autorizzate a schierare in campo, nelle competizioni organizzate su scala nazionale, solo un numero limitato di giocatori originari di Stati terzi che non sono parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo*⁶⁰³”. Secondo quanto stabilito dalla Sentenza della Corte di Giustizia dell'UE del 12 aprile del 2005, quindi, i giocatori russi tesserati

⁶⁰² La partecipazione agli incontri organizzati dalla Federazione rappresentava, secondo l'avvocato generale, come risultava anche dalle sentenze Bosman e Kolpak, il nucleo essenziale dell'attività dei calciatori professionisti. La regola federale spagnola limitava tuttavia la possibilità per le squadre di schierare determinati giocatori professionisti in una partita ufficiale. Essa incideva pertanto direttamente sulla partecipazione di un calciatore russo regolarmente impiegato in uno Stato membro, come Simutenkov, alle competizioni. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, proseguiva l'avvocato, il divieto di discriminazione di cui godono i cittadini comunitari, impediva altresì di applicare regole emanate dalle federazioni sportive secondo le quali, nelle competizioni, le squadre possono schierare solo un numero limitato di giocatori professionisti che siano cittadini di altri Stati membri.

regolarmente da una società sportiva appartenente all'Unione Europea non vanno considerati extracomunitari, ma equiparati ad atleti comunitari e, di conseguenza, esentati dai limiti di impiego applicati ai giocatori extra UE⁶⁰⁴.

4. La libera circolazione degli allenatori nell'Unione Europea: considerazioni introduttive

La questione della libera circolazione degli sportivi professionisti nell'Europa comunitaria ha dato luogo nel corso degli anni ad un intenso dibattito dottrinale, che ha tuttavia riguardato quasi esclusivamente gli atleti in particolare i calciatori ed ha toccato solo marginalmente gli allenatori⁶⁰⁵. E' invece indubbio che per gli allenatori - riferendosi con questa espressione a tutti i tecnici, i maestri e gli istruttori delle varie discipline sportive ed escludendo invece gli insegnanti di educazione fisica per i quali la situazione è differente – la questione della libera circolazione introcomunitaria offre aspetti diversi rispetto agli atleti. In effetti, nei vari Stati membri esistono corsi di formazione di varia natura e titoli abilitanti all'esercizio dell'attività di allenatore.

La presenza di qualificazioni⁶⁰⁶ e titoli nazionali, in assenza di reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri può così tradursi per gli allenatori in un ostacolo alla libera circolazione delle persone che non sussiste per gli atleti.

Occorre dunque esaminare in primo luogo la disciplina comunitaria in materia di libera circolazione delle persone ed in particolar modo quella sul riconoscimento reciproco dei titoli e della formazione professionale per poi vedere quali siano gli aspetti di tale normativa applicabili agli allenatori. La libertà di circolazione delle persone nell'ambito del territorio dell'Unione Europea al fine di svolgere attività lavorative, di

⁶⁰³ Sentenza della Corte di Giustizia dell'UE sul caso Igor Simutenkov.

⁶⁰⁴ Sul punto consulta il sito: www.globalsportslaw.com

⁶⁰⁵ La situazione degli allenatori è notevolmente cambiata ed anch'essi hanno le possibilità di confrontarsi con realtà calcistiche internazionali e culture sportive differenti.

⁶⁰⁶ La diversità delle normative nazionali e perfino regionali per la formazione e le qualifiche relative alle professioni dello sport è rilevante perchè tali norme possono, a seconda delle situazioni, provenire da autorità sportive federali, dal sistema scolastico e universitario, dai pubblici poteri ovvero dalle organizzazioni professionali.

tipo subordinato o autonomo, costituisce uno degli aspetti essenziali del processo di integrazione europea⁶⁰⁷. Il Trattato istitutivo della Comunità europea (Trattato CE), così come modificato dal Trattato sull'unione Europea (Trattato UE), contiene le disposizioni di principio su cui si basa la disciplina dell'intera materia. L'art. 3 del Trattato CE stabilisce che: l'azione della Comunità importa 1) un mercato interno caratterizzato dalla eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle persone; 2) il riavvicinamento delle legislazioni nazionali nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune “ . In concreto, ciò significa che sussiste il diritto dei cittadini dell'Unione Europea di circolare liberamente tra i vari Stati membri e, avendone i requisiti, di accedere senza discriminazioni alle attività professionali ed al loro esercizio⁶⁰⁸. Va sottolineato che proprio un caso riguardante due allenatori – i tecnici olandesi Walrave e Koch⁶⁰⁹ – ha consentito alla Corte di Giustizia di Lussemburgo di statuire chiaramente che, al fin di promuovere la libertà di circolazione di chi vuole fornire prestazioni lavorative “ *il tipo di rapporto da cui traggono origine dette prestazioni è irrilevante poiché il principio della non discriminazione vale indistintamente per tutte le prestazioni di lavoro o di servizi* ”. Il fondamento alla base della normativa comunitaria è unico e consiste nella parità di trattamento tra i cittadini degli Stati membri , così come è stabilito nell'art. 6 del Trattato Ce, laddove si legge che “ *è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità* ”.

La Corte di giustizia ha sviluppato una giurisprudenza che va oltre il mero divieto delle discriminazioni esplicite⁶¹⁰.

Gli Stati infatti, spesso, avevano adottato misure che, pur essendo applicabili senza distinzioni tanto ai cittadini quanto agli stranieri, contenevano discriminazioni indirette o occulte, nel senso che in

⁶⁰⁷ Il diritto comunitario non può ammettere deroghe da parte delle norme nazionali perché proviene da una fonte prevalente sulle norme di legge ordinarie grazie all'art. 11 Cost., secondo quella che è stata l'interpretazione che di tale disposizione ha dato la Corte Costituzionale (Sentenza della Corte Cost. n. 170 dell'8 giugno 1984).

⁶⁰⁸ Cfr. M. Coccia, *La libera circolazione degli allenatori nell'Unione Europea*, in Riv. dir. sport., 1996, p. 541 ss.

⁶⁰⁹ Il caso riguardava due allenatori di corse ciclistiche “ *dietro motori* ”, dunque allenatori di tipo particolare, in quanto partecipanti essi stessi direttamente all'evento sportivo guidando la motocicletta. Corte di giustizia, sentenza del 12 dicembre 1974, causa 36/74, *Walrave*, in Raccolta, 1974, p. 1418 ss.

concreto, rendono assai difficile o addirittura compromettono un effettivo godimento del diritto alla libera circolazione⁶¹¹.

Si trattava per lo più di misure che riguardavano i titoli o le qualifiche⁶¹² per l'accesso ad un'attività economica o le condizioni del suo esercizio. Proprio per rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione derivanti da misure “*indistintamente applicabili*” ed agevolare così l'accesso senza discriminazioni dirette o indirette alle varie attività professionali, la Comunità ha fin dagli anni ottanta intrapreso una produzione normativa orientata verso il riconoscimento della formazione professionale svolta in altri Stati membri⁶¹³ come necessario prerequisito per una effettiva parità di trattamento tra i cittadini comunitari.

Sono state emanate dal Consiglio della Comunità Europea numerose direttive settoriali volte in certi casi a far riconoscere i titoli di studio sulla base di un'armonizzazione delle condizioni di formazione (ad esempio medici, infermieri e veterinari , in altri casi a far riconoscere titoli di studio sulla base di certi requisiti anche senza un'armonizzazione delle condizioni di formazione⁶¹⁴ (ad esempio per gli architetti)., ed in altri casi ancora a far riconoscere certe qualifiche professionali sulla base del mero esercizio per un determinato periodo di una certa attività (ad esempio per parrucchieri ed agenti di assicurazione).

L'approccio settoriale, professione per professione si è peraltro rivelato lento e la Comunità , nel corso degli anni ottanta, si è orientata verso l'emanazione di provvedimenti “ *orizzontali* ” applicabili allo stesso tempo alla formazione professionale relativa a tutti i settori. Si pensi alla decisione del Consiglio n. 85/ 368 del 16 luglio del 1985 relativa alla

⁶¹⁰ Cfr. Bernini, *Lo sport e il diritto comunitario dopo Maastricht: profili generali*, in Riv. dir. sport., 1993, p. 653 ss.

⁶¹¹ Cfr. Coccia, *L'indennità di trasferimento e la libera circolazione dei calciatori nell'Unione Europea*, in Riv. dir. sport., 1994, p. 350 ss.

⁶¹² Talvolta l'insegnamento degli sport al di fuori delle scuole ha fatto registrare alcuni conflitti, in quanto i professionisti di uno Stato membro hanno lamentato la concorrenza sul territorio nazionale di istruttori di altri Stati membri non in possesso di una formazione simile alla loro. A tale riguardo, la Commissione ha considerato che gli stati membri debbano fare tutti gli sforzi possibili per favorire l'equivalenza delle formazioni, benché permangano grandi difficoltà nei contenuti e nella durata dei vari tipi di formazione per le professioni dello sport.

⁶¹³ In alcuni Stati membri, ad esempio come la Germania, le qualifiche vengono attestate con brevetti rilasciati dalle federazioni sportive, mentre in altri paesi, come il Regno Unito, tali brevetti vengono rilasciati da organismi competenti in materia di formazione.

⁶¹⁴ Cfr. D'Harmant, *La libera circolazione nel calcio professionistico*, in Riv. dir. sport., 1987, p. 617 ss.

corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati⁶¹⁵ membri delle Comunità europee , mirante a sopprimere gli ostacoli giuridici alla libera circolazione quanto d ottenere un miglioramento della trasparenza del mercato del lavoro⁶¹⁶.

Il vero mutamento di indirizzo, nel senso dell'approccio intersettoriale di tipo orizzontale, va individuato nell'emanazione della direttiva 89/48 CEE del 21 dicembre 1988 “ *relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni* ”. Successivamente, la Comunità ha proseguito sulla stessa strada, emanando la direttiva 92/51/CEE del 18 giugno 1992 “ *relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE.*

Occorre a questo punto verificare in che modo il diritto comunitario in materia di libera circolazione incida sul settore della formazione tecnico – sportiva ed ,in particolare, se siano mai state emanate direttive riguardanti direttamente le condizioni di formazione o la circolazione degli allenatori , nonché se, ed eventualmente in che modo, le due citate direttive generali a carattere orizzontale siano rilevanti nel settore sportivo e, di conseguenza, come esse possano o debbano essere attuate in Italia.

4.1. Gli allenatori e la normativa comunitaria

Come già accennato per allenatori ci si intende riferire in generale a tutti i tecnici, istruttori o maestri delle varie discipline sportive qualificate come tali dalle autorità pubbliche o dalle federazioni sportive degli Stati membri dell'Unione Europea, quali esercitino la loro attività di insegnamento sportivo a titolo oneroso⁶¹⁷. Va precisato che nel diritto

⁶¹⁵ Anche le condizioni di esercizio delle professioni dello sport presentano disparità tra i vari Stati membri. In alcuni di questi, come la Francia, l'accesso al lavoro d'insegnamento, animazione o inquadramento è sottoposto al possesso di un diploma di Stato, mentre in altri Stati membri, il diploma non è obbligatorio per svolgere una funzione di inquadramento sportivo nel quadro professionale.

⁶¹⁶ Vidiri, *La circolazione dei calciatori negli Stati comunitari ed il Trattato istitutivo della CEE*, in Il rapporto di lavoro sportivo, Rimini, 1989, p. 41 ss.

⁶¹⁷ Cfr. M. Coccia, *La libera circolazione degli allenatori nell'Unione Europea*, in Riv dir. sport., 1996, p. 541 e ss.

comunitario⁶¹⁸ è irrilevante che è una persona svolga un'attività determinata a tempo pieno e come sua unica professione ma è sufficiente che essa sia svolta a titolo oneroso, cioè dietro retribuzione. Inoltre è poco rilevante la qualifica di un allenatore quale lavoratore subordinato o autonomo, in quanto i principi comunitari sono sostanzialmente analoghi. Va piuttosto rilevato che nel settore degli allenatori la libera circolazione incontra solo episodicamente ostacoli simili a quelli incontrati dagli atleti, non essendovi ovviamente preoccupazioni di tutela del vivaio nazionale e di equità competitiva. Non mancano tuttavia, in taluni Stati o talune Federazioni, barriere di fatto o di diritto nei confronti degli allenatori stranieri⁶¹⁹.

Gli ostacoli più rilevanti derivano in genere dal mancato riconoscimento della formazione e delle qualifiche (esami, licenze, patentini e titoli vari) conseguite all'estero. Le professioni di tecnico sportivo in Europa sono poco strutturate e poco regolamentate, eccezion fatta per i mestieri di montagna e per l'insegnamento dell'educazione fisica. Vi sono Stati come ad esempio la Francia, dove l'esercizio delle funzioni di allenatore è subordinato legislativamente al conseguimento di un vero e proprio diploma⁶²⁰ statale.

Vi sono poi Stati dove la qualificazioni per l'esercizio dell'attività di allenatore sono conseguite presso le federazioni sportive nazionali sulla base delle singole normative federali, con tipologie assai diverse a seconda delle discipline sportive. In alcuni Stati la competenza delle federazioni sportive è formalmente attribuita e riconosciuta dallo Stato, mentre in altri, come in Italia, non vi è traccia di una disciplina legislativa che tratti la materia organicamente. Apprendo una parentesi sull'Italia, peraltro, l'art. 2 della legge n. 91 del 1981 ricomprende tra gli sportivi professionisti anche gli allenatori che esercitano l'attività sportiva a titolo

⁶¹⁸ L'azione della Comunità, orientata verso il riconoscimento della formazione professionale, si è basata sull'art. 57, par. 1, del Trattato CE, il quale stabilisce che: " *Al fine di agevolare l'accesso alle attività non salariate e l'esercizio di queste, il Consiglio stabilisce direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli*"

⁶¹⁹ Cfr. Trabucchi, *Le limitazioni all'ingaggio dei giocatori stranieri professionisti*, in Riv. dir. sport., 1976, p. 348 ss.

⁶²⁰ Si pensi alla legge della Repubblica francese n. 84 – 610 del 16 luglio 1984.. Nell'ordinamento francese, infatti, l'esercizio dell'attività di allenatore senza il possesso di un valido diploma statale comporta addirittura una responsabilità di carattere penalistico.

oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazioni delle federazioni sportive nazionali secondo le norme emanate dalle federazioni stesse⁶²¹.

La mancanza di omogeneità normativa ed istituzionale tra Stato e Stato, nonché tra disciplina sportiva e disciplina sportiva, comporta indubbiamente alcune difficoltà per il riconoscimento reciproco dei titoli e per la libera circolazione degli allenatori⁶²².

Ad oggi, la Comunità non ha emanato provvedimento normativo relativo specificamente a tecnici sportivi ed essendo quindi questa la situazione, non resta che verificare se ad essi siano applicabili le due menzionate direttive che istaurano un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale⁶²³. Tuttavia, a parte tale verifica, agli allenatori sono indubbiamente applicabili, oltre ai già menzionati principi generali in materia di libera circolazione, i principi che la Corte di giustizia ha enunciato in occasione degli unici due casi giurisprudenziali in cui ha avuto specificamente a che fare con la libertà di circolazione ed il riconoscimento di qualifiche di allenatori.

La stessa Corte ha infatti affermato che il godimento della libertà di stabilimento non può essere impedito per il solo fatto che non sia stata adottata alcuna direttiva applicabile allo specifico settore interessato. I casi *Walrave*⁶²⁴ e *Heylens* – soprattutto quest'ultimo, concernente un allenatore belga cui non si voleva consentire di allenare in Francia⁶²⁵ – dimostrano che né gli Stati membri, né gli organismi sportivi possono mantenere norme esplicitamente ed occultamente discriminatorie e che, anzi, sono tenuti a predisporre procedure che consentano di accertare se gli allenatori provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea

⁶²¹ Bianchi D'Urso, *Sui limiti alla libera circolazione dei calciatori nei Paesi della CEE*, Rimini, 1989, p. 75 ss.

⁶²² Cfr. M. Coccia, *La libera circolazione degli allenatori nell'Unione Europea*, op. cit.

⁶²³ La libera circolazione di coloro i quali esercitano professioni dello sport (istruttori, iniziatori, allenatori, educatori, ecc.) incontra principalmente due tipi di difficoltà: a) la diversità delle normative nazionali per la formazione di coloro i quali esercitano una professione dello sport; b) le disparità esistenti nelle condizioni di esercizio delle professioni dello sport

⁶²⁴ Corte di giustizia, sentenza del 12 dicembre 1974, causa 36/74, *Walrave*, in *Raccolta*, 1974, p. 1418.

abbiano qualifiche sostanzialmente equivalenti a quelle che di fatto sono richieste agli allenatori nazionali per esercitare lo stesso lavoro.

La lettura delle due sentenze consente di individuare i seguenti principi; in primo luogo si ha la conferma del principio fondamentale che tanto da parte delle autorità pubbliche, quanto le federazioni sportive, si può bensì esigere dal cittadino di altro Stato comunitario un iter formativo analogo a quello di un proprio cittadino, ma non gli si può negare o rendere più difficile la possibilità di esercitare la professione di allenatore per il solo fatto che ha la cittadinanza straniera, o comunque sulla base di requisiti che di fatto tendono ad essere discriminatori⁶²⁶.

In secondo luogo, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia si deduce che le autorità pubbliche o le federazioni sportive competenti possono bensì esimersi dal procedere a riconoscere come equipollenti ai propri i titoli conseguiti in un altro Stato comunitario⁶²⁷, ma solo se una procedura di equivalenza è invero prevista dal proprio ordinamento, statale o sportivo che sia, e se il diniego dell'equivalenza è motivato ed impugnabile. Nel caso Heylens⁶²⁸, infatti, la Corte ha ritenuto la procedura prevista in Francia per ottenere l'equipollenza del diploma di allenatore di calcio rilasciato in Belgio non fosse conforme al diritto comunitario, in quanto la decisione di diniego della equipollenza non era motivata e non era suscettibile di ricorso giurisdizionale.

In sostanza per evitare di entrare in conflitto col diritto comunitario dovranno istituire meccanismi che si limitino ad accertare se le conoscenze tecniche del richiedente sono comparabili a quelle di cui dà atto il titolo nazionale e corredarli di tutte le garanzie che consentano al richiedente di far valere la sua libertà di circolazione.

La sentenza Heylens⁶²⁹, indubbiamente, conferma una volta di più l'importanza del riconoscimento della formazione e dei titoli professionali al fine di consentire in concreto la libera circolazione degli allenatori. L'attività lavorativa degli allenatori, in Italia come nella maggior parte degli Stati membri, non rientra tra quelle professioni

⁶²⁶ Cfr. D'Harmant, *La libera circolazione nel calcio professionistico*, in Riv. dir. sport., 1987, p. 617 ss.

⁶²⁷ Cfr. Manzella, *L'Europa e lo sport: un difficile dialogo dopo Bosman*, in Riv. dir. sport., 1996, p. 414 ss.

⁶²⁸ Sentenza 15 ottobre 1987, causa 222/86, *Heylens*, in Raccolta, 1987, p. 4097

regolamentate cui è applicabile la direttiva 89/48 che riguarda solamente le categorie di formazione professionale di grado superiore e di natura non meno che triennale. Invece per ciò che concerne l'applicabilità della direttiva 92/51⁶³⁰, emanata per istituire un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale ad integrazione del primo, al fine di agevolare l'esercizio di tutte le attività professionali condizionate nello Stato membro ospitante al possesso di una formazione di un determinato grado, al settore tecnico – sportivo, tende sostanzialmente a garantire che i meccanismi di riconoscimento, che gli Stati membri, sono comunque tenuti a predisporre sulla base degli enunciati principi di diritto comunitario, rispettino determinate garanzie procedurali (ad esempio il termine di quattro mesi per la decisione sul riconoscimento del titolo straniero).

Se si accoglie, quindi, la tesi dell'accogliibilità della direttiva 92/51⁶³¹ al settore in esame, il lavoro dell'allenatore può essere inquadrato, ai sensi della stessa direttiva, come “ *un'attività professionale per la quale l'accesso o l'esercizio siano subordinati indirettamente mediante disposizioni amministrative, al possesso di un titolo di formazione o attestato di competenza*”(art. 1 lett. f).

⁶²⁹ Cfr. conclusioni dell'Avvocato generale Mancini, presentate il 18 giugno 1987, p. 4109.

⁶³⁰ Si legga il paragrafo n. 4 del preambolo della direttiva n. 92/151 riprodotta in Riv. dir. sport., 1994, p. 139

⁶³¹ Le direttive 89/48 CEE e 92/51 CEE “ *in materia di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore*” si basano sul principio della fiducia reciproca. Ciò significa segnatamente che, quando nello Stato membro ospitante l'esercizio di una professione è subordinato al possesso di una qualifica, l'autorità competente di tale Stato membro non può rifiutare al cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifica, di accedere a tale professione o di svolgerla alle stesse condizioni dei cittadini nazionali, se il richiedente possiede il diploma prescritto e rilasciato da un altro Stato Membro per accedere alla stessa professione sul suo territorio. Tuttavia quando la durata o il contenuto della formazione presenta differenze sostanziali rispetto a quanto viene richiesto nello Stato membro ospitante, questo Stato può esigere dal richiedente di svolgere un corso di adattamento ovvero di sottoporsi ad una prova attitudinale. Se lo Stato membro ospitante fa uso di questa possibilità, deve lasciare al richiedente la scelta fra il corso di adattamento e la prova attitudinale. Il sistema generale di riconoscimento dei diplomi prevede anche garanzie in materia di procedure. La domanda dovrà essere presentata dal candidato. A decorrere da tale momento, l'autorità competente avrà 4 mesi per comunicare la sua decisione in proposito. Non vi è quindi un automatico riconoscimento di diplomi. Il riconoscimento presuppone sempre una domanda del candidato seguita da una valutazione espressa da un'autorità competente.

4.1. L'attuazione della libera circolazione degli allenatori e il decreto legislativo 319/94

Lo Stato italiano ha proceduto ad adeguare il suo ordinamento alla direttiva 92/51, avendo il Governo emanato il d.lgs. n. 319 del 2 maggio 1994 sulla base della delega contenuta nell'art. 9 della “ *legge comunitaria 1993* ”. Tuttavia, paradossalmente, il d.lgs. 319/1994 complicò non poco la questione dell'attuazione in Italia del principio della libera circolazione in riferimento agli allenatori. Il decreto, infatti, non si era affatto preoccupato del problema del riconoscimento dei titoli di allenatore, e ad essi non sembra proprio essere applicabile⁶³².

Nel d.lgs 319/1994 non vi era alcun accenno alle qualifiche che si conseguono presso le federazioni sportive nazionali, fatte salve le poche qualifiche che già erano menzionate in norme esistenti per le quali si assegnava la competenza sul riconoscimento dei titoli stranieri⁶³³ al Dipartimento del Turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il d.lgs. 319/1994 era strutturato e formulato in modo tale da riferirsi chiaramente alle sole ipotesi di “ titoli di formazione professionale “ al cui possesso al legislatore esplicitamente “ *subordinava l'esercizio di una professione* ” (art. 1).

Invero, ai sensi dell'art. 2 si consideravano “ *professioni* ” ai fini del decreto solo attività dove esistevano alibi – e questo non è il caso degli allenatori – oppure attività ove l'accesso all'impiego o l'uso del titolo professionale⁶³⁴ sono formalmente riservati a chi possedeva una formazione professionale in qualche modo tipizzata e disciplinata con legge o regolamento dello Stato. L'art. 14 prevede una farraginoso procedura di valutazione dei titoli nella quale intervengono, nell'ambito di una “ *conferma di servizi* ”, i rappresentanti di ben otto tra Ministeri e Dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre ai rappresentanti dell'ordine o della categoria professionale, del Consiglio

⁶³² Cfr. M. Coccia, *La libera circolazione degli allenatori nell'Unione Europea*, in Riv. dir. sport., 1995, p. 5 ss.

⁶³³ Cfr. Bernini, *Lo sport e il diritto comunitario dopo Maastricht: profili generali*, in Riv. dir. sport., 1993, p. 653 ss.

⁶³⁴ Cfr. D'Harmant Francois, *La libera circolazione nel calcio professionistico*, in Riv. dir. sport., 1987, p. 617 ss.

Nazionale della pubblica istruzione, nonché delle Regioni. Una volta valutati i titoli, la competenza a emanare il decreto di formale riconoscimento è distribuita tra i vari Ministeri e Dipartimenti.

La lettera g) dell'art. 13 prevede anche una competenza di tipo residuale per i casi non espressamente menzionati.

I problemi risultarono evidenti. In primo luogo era ben difficile poter inquadrare le svariate figure di allenatori, istruttori, tecnici e maestri di diverso tipo e livello esistenti presso le federazioni italiane tra le professioni⁶³⁵ di cui all'art. 3 del d.lgs. 319/1994.

In secondo luogo, e soprattutto, sarebbe stato manifestamente assurdo ritenere che il legislatore avesse voluto la valutazione dei titoli di allenatori stranieri a (con tutto il rispetto) funzionari delle amministrazioni della pubblica istruzione, del lavoro, della funzione pubblica, dell'università, degli affari esteri, nonché il relativo riconoscimento ai Ministeri del lavoro e della pubblica istruzione⁶³⁶.

Non avrebbe avuto alcun senso che un allenatore spagnolo, irlandese, olandese di atletica, pallavolo o rugby, il quale voglia esercitare la sua attività anche in Italia, vedesse giudicata l'idoneità della sua formazione e dei suoi titoli da funzionari ministeriali senza alcuna competenza tecnica, al di fuori di qualsiasi possibilità di intervento formale da parte dei tecnici del CONI e delle federazioni sportive⁶³⁷.

Tale situazione sarebbe stata chiaramente incompatibile con il principio di base “ *dell'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI* ” riconosciuta alle federazioni sportive dall'art. 14 sportive della legge 91/81, così come si concretizza proprio per la menzionata competenza ex art. 2 della stessa legge in materia di qualificazione degli allenatori.

E' evidente che l'omissione di qualsiasi accenno al riconoscimento dei titoli di allenatore è dovuta ad una svista e non può essere intesa come una deroga all'autonomia dell'ordinamento sportivo ed alle competenze

⁶³⁵ Cfr. Coccia, *L'indennità di trasferimento e la libera circolazione dei calciatori professionisti nell'Unione Europea*, in Riv. dir. sport., 1994, p. 350 ss.

⁶³⁶ Cfr. Coccia – Nizzo, *Il dopo – Bosman e il modello europeo sportivo europeo*, in Riv. dir. sport., 1998, p. 335 ss.

⁶³⁷ La Federazione di calcio inglese (la Football Association) nacque nell'ottobre del 1863, mentre la Federazione italiana (FIGC ossia Federazione italiana giuoco calcio) nacque un secolo fa, il 15 marzo 1898.

funzionali del CONI⁶³⁸ e delle federazioni sportive nazionali in materia di formazione degli allenatori.

L'unica conclusione che sembra ermeneuticamente corretta è che il d.lgs 319/94 ha lasciato fuori della sua sfera applicazione il titolo di allenatore sportivo e che, comunque, l'art. 2 della legge 91/81, che si riferisce specificamente agli allenatori, prevale quale *lex specialis* sulle citate disposizioni del d.lgs. 319/1994. Sarebbe stato molto più semplice, però, se il Governo si fosse ricordato di inserire nel decreto un riferimento esplicito alla competenza del CONI e delle federazioni in materia di formazione degli allenatori. Fatta eccezione per i maestri di sci, il d.lgs. 319/1994 non è applicabile al riconoscimento delle qualifiche di allenatore conseguite in altri Stati comunitari.

Sarebbe opportuno che le federazioni ed il CONI si coordinassero al fine di elaborare i necessari modelli e strumenti di formazione sicuramente accettati negli altri Stati comunitari per tutti i tecnici qualificati dalle federazioni sportive italiane.

In sostanza si dovrebbero individuare dei modelli di formazione generali, con determinati criteri, contenuti e tempi minimi a seconda dei vari livelli, cui le federazioni dovrebbero adeguarsi pur con le differenze relative alle specifiche esigenze delle varie discipline sportive.

5. Il modello europeo di sport

Tra la fine della seconda guerra mondiale e la metà degli anni 80' in Europa erano presenti due diversi modelli di sport⁶³⁹ ossia quello dell'Europa orientale e quello dell'Europa occidentale. Nel primo caso lo sport aveva in una certa misura un orientamento ideologico, in quanto faceva parte delle attività di propaganda⁶⁴⁰. Nei paesi dell'Europa

⁶³⁸ Cfr. M. Coccia, *La libera circolazione degli allenatori nella Unione Europea*, in Riv. dir. sport., 1995, p. 5 ss.

⁶³⁹ Nel settembre 1998 la Commissione Europea ha elaborato un documento di lavoro in cui definisce la propria politica in materia di sport. Tale documento è, in realtà alla base della Relazione di Helsinki sullo sport. In questo documento si riconosce che lo sport non è solo un'attività economica ma anche un elemento dell'identità europea. Questa funzione sociale dello sport è stata riconosciuta anche dalla conferenza intergovernativa incaricata di rivedere il Trattato di Maastricht e successivamente una dichiarazione sullo sport è stata allegata al trattato di Amsterdam.

⁶⁴⁰ Cfr. Bastianon, *Bosman, il calcio e il diritto comunitario*, in Foro it., IV, p. 3 ss.

occidentale⁶⁴¹, invece, lo sport è evoluto secondo un modello misto, caratterizzato da una coesistenza, cosiddetta fianco a fianco, di iniziative di enti governativi ed altre organizzazioni non governative. Va anche ricordato che lo sport si è sviluppato parallelamente alla televisione ed in un ambiente dominato dalla televisione pubblica. Lo sport dell'Europa occidentale è quindi il risultato di attività pubbliche e private ma con differenze a seconda dei paesi; nei paesi nordici lo Stato non svolge alcuna funzione regolatrice mentre in quelli meridionali ha dei compiti in tale senso⁶⁴². Dal punto di vista organizzativo, lo sport è organizzato tradizionalmente in un sistema di federazioni nazionali.

Solo le federazioni principali (solitamente una per paese) sono consociate in federazioni europee ed internazionali. Fondamentalmente la struttura è di tipo piramidale e gerarchico. La base della piramide è costituita dai club. Essi offrono a tutti la possibilità di impegnarsi a livello locale realizzando così 'l'idea dello sport per tutti', favorendo lo sviluppo di nuove generazioni di sportivi. A questo livello è particolarmente significativa la partecipazione a titolo gratuito che è un elemento fondamentale per lo sviluppo dello sport europeo. Un aspetto dello sport europeo collegato strettamente a questo livello è lo sport non professionistico, del quale già è stata in precedenza sottolineata l'importanza⁶⁴³. Il livello successivo è costituito dalle federazioni nazionali a cui sono affiliati la maggior parte dei club.

Il loro campo d'azione è limitato a una regione: essi, infatti, hanno la responsabilità dell'organizzazione dei campionati regionali o del coordinamento dello sport a livello regionale.

In paesi come la Germania vi sono grandi confederazioni regionali a cui appartengono tutti i club di una regione. Le federazioni nazionali⁶⁴⁴, per ogni disciplina sportiva, costituiscono il livello ancora successivo. Solitamente tutte le federazioni regionali sono membri delle rispettive

⁶⁴¹ Cfr. A. Malatos, *Il calcio professionistico in Europa*, Padova, 1989, p. 90 ss.

⁶⁴² Cfr. A. Anastasi, *Annotazioni sul caso Bosman*, in Riv. dir. sport., 1996, p. 458 ss.

⁶⁴³ Cfr. J. Diez – Hochleitner – A. Martinez Sanchez, *Le conseguenze giuridiche della sentenza Bosman per lo sport spagnolo ed europeo*, in Riv. dir. sport., 1996, p. 469 ss.

⁶⁴⁴ Ogni partita di calcio organizzata sotto l'egida di una federazione nazionale deve essere giocata fra due società appartenenti alla detta federazione oppure da associazioni secondarie o sussidiarie affiliate. La squadra schierata da ciascuna società è composta di calciatori qualificati dalla federazione per tale società. Ogni calciatore professionista dev'essere iscritto come tale alla propria federazione nazionale e figura come attuale o ex dipendente di una società specifica.

federazioni nazionali⁶⁴⁵. Queste ultime si occupano di tutte le questioni generali relative alla propria disciplina, la rappresentano nelle federazioni europee o internazionali e organizzano i campionati nazionali, svolgendo altresì la funzione di organi regolatori.

Le federazioni nazionali godono di una posizione di monopolio poiché esiste solo una federazione per ciascuna disciplina sportiva⁶⁴⁶.

In ogni paese, ad esempio, esiste una sola federazione calcistica⁶⁴⁷ che è anche l'unica che può organizzare campionati ufficiali. In alcuni paesi il ruolo della federazione è regolamentato dalla legislazione nazionale. Il vertice della piramide è rappresentato dalle federazioni europee, che sono organizzate secondo gli stessi principi delle federazioni nazionali. Ciascuna federazione europea accoglie tra i propri membri solo una federazione nazionale per ogni paese⁶⁴⁸.

Le federazioni europee cercano di conservare la propria posizione per mezzo di regole che spesso prendono la forma di sanzioni per chi partecipa a campionati non riconosciuti o autorizzati dalla federazione internazionale. Una delle principali caratteristiche del modello europeo di sport è il sistema di promozioni e retrocessioni.

Esso è una prerogativa comune a tutti i campionati nazionali e prevede che una squadra di calcio che gioca a livello regionale può qualificarsi per campionati a livello nazionale ed internazionale. Gli Stati Uniti hanno sviluppato, per contro, un modello basato sui campionati ristretti e federazioni⁶⁴⁹ multi – sport: le stesse squadre, una volta inserite in un campionato, continuano a competere tra di loro.

⁶⁴⁵ Cfr. Foglia, *Tesseramento dei calciatori e libertà di circolazione nella Comunità Europea*, in *Il diritto del lavoro*, 1988, p. 300 ss.

⁶⁴⁶ Cfr. A. Manzella, *L'Europa e lo sport: un difficile dialogo dopo Bosman*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, p. 411 ss.

⁶⁴⁷ Il “gioco del calcio”, professionistico o dilettantistico, viene praticato, nella forma organizzata, nell'ambito di società che, in ciascuno degli Stati membri, sono consociate in associazioni nazionali, dette anche federazioni. Solo nel Regno Unito esistono più federazioni nazionali, e precisamente quattro, rispettivamente competenti per l'Inghilterra, il Galles, la Scozia e l'Irlanda del Nord.

⁶⁴⁸ Il documento del 1998 della Commissione Europea descrive l'organizzazione dello sport in Europa, le sue caratteristiche e i suoi recenti sviluppi.

⁶⁴⁹ Dalle federazioni nazionali dipendono altre associazioni secondarie o sussidiarie, incaricate dell'organizzazione del gioco del calcio in taluni settori o in talune regioni. Le federazioni organizzano campionati nazionali, ripartiti in più serie secondo il valore sportivo delle società che vi partecipano. Le federazioni nazionali aderiscono alla Federation internazionale de football association (in prosieguo: “la FIFA”), associazione di diritto svizzero che organizza il gioco del calcio a livello mondiale. La FIFA è suddivisa in confederazione continentali, i cui regolamenti sono soggetti alla sua approvazione.

Un'ulteriore peculiarità dello sport in Europa è la sua origine dalle base: lo sport si sviluppa cioè a partire dai club che organizzano le attività sportive a livello locale e non è, tradizionalmente, collegato ad uno Stato o ad un'impresa. Ciò emerge dal fatto che in Europa lo sport è gestito principalmente da non professionisti e volontari non retribuiti, per i quali tale attività costituisce un passatempo ed un modo per dare il proprio contributo alla società.

In questo senso l'organizzazione europea differisce da quella degli Stati Uniti, dove invece lo sport è collegato al mondo degli affari.

Negli Stati Uniti lo sport è basato su un approccio più professionale e la sua gestione è in mano soprattutto ai professionisti⁶⁵⁰.

Come è stato riconosciuto dalla Dichiarazione di Amsterdam, lo sport in Europa ha una notevole rilevanza sociale. In essa si afferma esplicitamente che lo sport ha un ruolo nel forgiare l'identità e nel ravvicinare le persone.

Lo sport rappresenta e rafforza l'identità nazionale o regionale, dando alle persone il senso di appartenenza a un gruppo. Benchè lo sport europeo abbia a sua volta dovuto affrontare un processo di globalizzazione, esso può essere considerato una delle ultime passioni nazionali, e come tale un elemento fondamentale per la formazione dell'identità nazionale o regionale⁶⁵¹. Le squadre nazionali vengono considerate come dei rappresentanti delle rispettive nazioni.

Lo sport in Europa è una delle ultime passioni nazionali ed è fondato sul bisogno psicologico di porsi a confronto con gli altri paesi del continente, consentendo agli stessi di dare prova della propria cultura e tradizione.

In tal senso l'Europa si discosta dagli Stati Uniti dove non sono necessarie competizioni tra stati. La funzione sociale di creazione di un senso di identità può avere però anche effetti negativi quali l'insorgere di eccessi nazionalistici nonché di rigurgiti di razzismo e di intolleranza⁶⁵².

⁶⁵⁰ Cfr. Vidiri, *La libera circolazione dei lavoratori nei paesi CEE e il blocco " calcistico " alle frontiere*, in Giur. it., 1988, IV, p. 66 ss.

⁶⁵¹ Cfr. Trabucchi, *Sport e lavoro lucrativo: partecipazione alle gare e requisito di cittadinanza in uno dei paesi della Comunità Europea*, in Riv. dir. civ., 1974, p. 6 ss.

⁶⁵² Cfr. Giardini, *Diritto comunitario e libera circolazione dei calciatori*, in Dir. com e degli scambi int., 1988, p. 437 ss.

Nel passato i regimi dittatoriali sfruttavano la popolarità dello sport in Europa per promuovere la propria ideologia e utilizzavano le vittorie delle squadre nazionali come strumento di propaganda.

Si pensi al regime nazionalsocialista che utilizzò ad esempio i giochi olimpici di Berlino a questo fine ed a Mussolini che presentò il successo italiano nei campionati mondiali del 1934 e del 1938 come la prova della superiorità del fascismo rispetto alla democrazia.

Analoga situazione si verificava nei paesi dell'ex blocco sovietico, dove lo sport aveva una forte connotazione ideologica.

Gli Stati membri dell'Unione ospitano tradizionalmente da sempre una percentuale molto considerevole di eventi sportivi mondiali e tutto questo ha una sua radice storica: l'Europa⁶⁵³ è stata il centro della rivoluzione industriale e lo sport europeo ha pertanto beneficiato dello sviluppo verso un progresso economico e sociale che da quest'ultima è derivato.

Sul piano storico, d'altronde, lo sport ha avuto la sua origine nell'Europa continentale: il movimento olimpico, ad esempio, è stato il risultato di un'iniziativa europea e gran parte delle principali organizzazioni sportive internazionali⁶⁵⁴ hanno la propria sede in Europa.

L'Europa pertanto può essere considerata il motore dello sport mondiale. Prima degli anni 50' lo sport a livello europeo era un fatto che interessava quasi unicamente le squadre nazionali ed i loro rappresentanti: solo infatti le squadre o gli sportivi che rappresentavano il loro paese si affrontavano in incontri all'estero come ad esempio la Coppa del mondo.

Dopo la Seconda guerra mondiale i paesi europei decisero che, nel loro stesso interesse, era necessario evitare il sorgere di futuri conflitti e salvaguardare la pace con un'azione comune⁶⁵⁵. Questo passo verso la cooperazione fu alla base della prima Comunità europea nel 1952 e parallelamente a questi primi passi verso l'integrazione europea a livello politico, nacquero le competizioni sportive europee. L'UEFA⁶⁵⁶ venne

⁶⁵³ Cfr. Quaranta, *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, in Riv. dir. sport., 1979, p. 45 ss.

⁶⁵⁴ Cfr. De Silvestri, *Le qualificazioni giuridiche dello sport e nello sport*, in Riv. dir. sport., 1992, p. 286 ss.

⁶⁵⁵ Cfr. Manzella, *L'Europa e lo sport: Un difficile dialogo dopo Bosman?*, in Riv. dir. sport., 1996, p. 409 ss.

⁶⁵⁶ L'UEFA è la confederazione della FIFA competente per l'Europa, anch'essa associazione di diritto svizzero. Ne fanno parte circa cinquanta federazioni, fra le quali,

creata nel 1954 e con essa i tornei tra club europei. Nel 1955 il quotidiano francese l'Equipe lanciò l'idea di organizzare una Coppa d'Europa. Benché la coppa del mondo risalga agli anni 30' lo sport ha acquisito una dimensione realmente globale solo in tempi recenti e soprattutto grazie al contributo fondamentale della trasmissione televisiva degli avvenimenti sportivi più popolari quali i Giochi olimpici e la Coppa del mondo. Ad un certo punto il CIO (Comitato olimpico internazionale) decise di abolire la distinzione tra sport professionistico e dilettantistico aprendo in questo modo i giochi olimpici a tutti. In parallelo esso permise inoltre la sponsorizzazione commerciale dei giochi, aprendo così la strada alla commercializzazione dello sport. Alla metà degli anni 80' in gran parte dei paesi dell'Europa occidentale si spezzò il monopolio della televisione pubblica⁶⁵⁷. Questo scatenò anche in Europa⁶⁵⁸, come già accadeva negli Stati Uniti, una feroce concorrenza per la conquista dei diritti di trasmissione dei principali eventi. Ormai la vendita dei diritti televisivi e le sponsorizzazioni finanziano per il 65 – 85% gli eventi sportivi e rappresentano pertanto la principale fonte di reddito dello sport professionistico in Europa. Nell'Europa orientale con la scomparsa del sistema comunista sono scomparse anche le restrizioni per gli aspiranti sportivi, cosa che ha portato ad un aumento del numero di sportivi professionisti. Nella causa Bosman la Corte di giustizia europea ha riconosciuto che non sussiste alcuna ragione per cui gli sportivi professionisti non debbano godere di benefici del mercato unico ed in particolare della libera circolazione dei lavoratori. Ciò ha portato all'apertura dei campionati nazionali a giocatori provenienti da tutta Europa ed ha rivitalizzato i principali campionati in Europa. Per fronteggiare la creazione di super campionati europei, molti dei principali club hanno dovuto creare nuove fonti di finanziamento. Dal novembre

le federazioni nazionali degli Stati membri che, conformemente allo Statuto dell'UEFA, si sono impegnate a rispettare sia lo statuto sia i regolamenti e le decisioni di quest'ultima.

⁶⁵⁷ Un' autorevole pensiero sostiene che se la Corte di giustizia delle Comunità europee ha emesso una decisione come quella del caso Bosman significa che più di qualcosa non è andato per il verso giusto nel modo in cui il calcio, e lo sport in generale, hanno fatto valere i loro immensi valori.

⁶⁵⁸ Nel Trattato dell'Unione Europea, come nelle Carte fondamentali degli Stati membri, non vi sono riferimenti diretti alla realtà dello sport e alle regole costituzionali che potrebbero riguardare il fenomeno sportivo- ricreativo e che non riescono a trovare un punto fisso.

1997 alcuni club di calcio inglesi (Manchester United , Tottenham Hotspur e molti altri) sono quotati in borsa. Ciò consente loro di ottenere i mezzi finanziari necessari a mantenere la loro posizione di leader nello sport europeo. D'altro canto alcune società d'investimenti rafforzarono la loro presenza nel settore, divenendo azionisti di maggioranza di vari club di calcio. La English National Investment Company (ENIC), ad esempio, assunse il controllo di quattro club: Glasgow Rangers, Slavia Praga, Vicenza (in Italia) ed AEK Atene. La recente proposta di creare un campionato ristretto al di fuori della UEFA ha suscitato l'interesse di molti dei principali club europei. Il nuovo campionato sopprimerebbe il sistema⁶⁵⁹ tradizionale di promozioni e retrocessioni e si baserebbe su di un tipo di competizione nuovo, senza alcun rapporto con la struttura piramidale. I maggiori club si sono interessati a questa nuova idea soprattutto a causa della loro insoddisfazione per il sistema di retribuzione da parte dell'UEFA degli introiti della Coppa Campioni (l'attuale Champion's league⁶⁶⁰) . Essi hanno visto in questa iniziativa la possibilità di far aumentare il flusso di denaro che potrebbero giungere direttamente ai partecipanti riducendo quello a favore dell'ente organizzatore delle competizioni. Se la situazione dovesse evolversi nel senso di quella degli Stati Uniti, in cui un sistema di competizioni ristrette esiste da molti anni, i club principali potrebbero aumentare enormemente i loro profitti⁶⁶¹.

⁶⁵⁹ La partecipazione delle squadre alle competizioni europee determina, spesso, uno stravolgimento degli incontri dei campionati nazionali, che vengono anticipati al sabato per consentire, alle squadre stesse, di poter recuperare energie psico-fisiche e prepararsi, così, al meglio in vista della impegno infrasettimanale.

⁶⁶⁰ Attualmente la formula della Champion's league prevede un'organizzazione in gironi eliminatori

⁶⁶¹ I profitti derivanti dalla vendita dei diritti televisivi rappresenta un'importante fonte di reddito per le società sportive

CAPITOLO QUARTO

IL TESSERAMENTO DEI CALCIATORI PRIMA E DOPO LA SENTENZA BOSMAN

1. Il Tesseramento

Il trasferimento del giocatore di calcio da un'associazione sportiva a un'altra, nei periodi dell'anno fissato dalla Federazione italiana gioco calcio, è un fenomeno ben noto a coloro che si interessano alle vicende dello sport; abitualmente si parla di "*mercato dei calciatori*", alludendo alla sede ove si svolgono le trattative tra le associazioni sportive (ed i giocatori) per i trasferimenti dei giocatori. Questo fenomeno, socialmente molto rilevante, che coinvolge interessi economici non disprezzabili, è stato frequentemente oggetto di analisi da parte della dottrina, che lo ha qualificato nei modi più diversi; il legislatore lo ha regolato di recente con la *l. 23 marzo 1981, n. 91*.

Allorché taluno intenda partecipare alle competizioni organizzate dalla FIGC, deve entrare a far parte di essa. L'atto con cui i giocatori entrano a far parte della FIGC è detto "*tesseramento*⁶⁶²".

Il calcio è un gioco di squadra: per entrare a far parte della Figc è necessario far parte anche di una squadra, organizzatata una associazione sportiva. Le associazioni sportive sono nate come associazioni di giocatori; ed il legame tra giocatori ed associazioni era, per l'appunto, un comune rapporto associativo.

Ben presto subentrarono ai giocatori, come base sociale dell'associazione sportiva, gli interessati, per motivi ideali o di prestigio personale speculativo, alla vita dell'associazione stessa, che atleti non sono. L'art. dello statuto della FIGC lo conferma⁶⁶³, contrapponendo nettamente i

⁶⁶² Cfr. R. Foglia, *Il tesseramento dei calciatori e libertà di circolazione nella Comunità europea*, in *Dir. lav.*, 1989, I, p. 300 ss.

⁶⁶³ L'art. 3 stabilisce, infatti, che: "*Fanno parte della federazione i soci delle società e delle associazioni affiliate, i calciatori tesserati*"

giocatori tesserati ai soci non tesserati delle associazioni sportive e non si ravvisa il motivo per cui i giocatori dovrebbero tesserarsi per diventare soci di un'associazione sportiva, a differenza di quanto fanno i “veri” soci. Inoltre le associazioni sportive componenti la Lega nazionale professionisti (serie A e B) e Lega nazionale di serie C (serie C/1 e C/2) sono costituite sotto forma di società per azioni o società a responsabilità limitata. Poiché mai nessun giocatore è stato azionista o quotista di un'associazione sportiva, resta con ciò escluso che sia socio di essa; ed anche se in futuro dovesse avvenire ciò il rapporto sociale resterebbe distinto da rapporto di natura sportiva. Naturalmente, poiché “*le società*”⁶⁶⁴ che non partecipano ai campionati decadono pertanto dall'affiliazione” alla federazione (art. 1 del regolamento organico), le società sono obbligate ad organizzare una squadra; i giocatori, pur non essendo membri dell'associazione sportiva, sono soggetti necessari alla sua vita⁶⁶⁵.

Il giocatore è quindi tesserato dalla FIGC per l'associazione sportiva nelle file della cui squadra milita: i soggetti necessari, affinché vi sia un valido tesseramento, sono l'associazione sportiva, la FIGC ed il giocatore (a qualunque categoria appartenga: giovane, giovane di serie, dilettante tesserato per l'attività ricreativa, professionista). Il giocatore deve manifestare la volontà di entrare a far parte della FIGC firmando apposito modulo detto “*cartellino*”, a pena di inammissibilità della domanda stessa. L'associazione sportiva deve manifestare la sua volontà timbrando il modulo⁶⁶⁶.

⁶⁶⁴ I regolamenti federali discorrono indifferentemente di società o di associazioni per indicare le associazioni sportive. Le associazioni sportive sono costituite sotto forma di società per azioni o a responsabilità limitata. Le associazioni sportive dilettanti sono semplici associazioni normalmente riconosciute.

⁶⁶⁵ Cfr. P. Barile, *La Corte di giustizia delle comunità europee e i calciatori professionisti*, in Riv. dir. sport., 1970, p. 303 ss.

⁶⁶⁶ L'art. 39 delle norme organizzative interne della FIGC (NOIF) stabilisce che: “*I calciatori sono tesserati per la FIGC, su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori giovani, giovani dilettanti e giovani di serie possono essere tesserati anche successivamente a tale termine. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla FIGC per il tramite delle Leghe, del settore per l'Attività giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal calciatore, e, nel caso di minori, anche dall'esercente la potestà genitoriale, nonché dal legale rappresentante della società. La richiesta deve essere corredata dal foglio di trasmissione con l'elenco dei tesseramenti richiesti ed inviata alla Lega, al Comitato o alla Divisione competente a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento. La data di deposito delle richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore professionista, la decorrenza del tesseramento e*

In dottrina si ritiene comunemente che le manifestazioni di volontà del giocatore e dell'associazione sportiva diano luogo ad un contratto, condizionato all'approvazione della FIGC. Il tesseramento fungerebbe da riconoscimento da parte della federazione del rapporto esistente tra associazione sportiva e giocatore⁶⁶⁷. Questa ricostruzione del tesseramento non convince, in quanto non pare vi sia il *consensus in idem placitum*: vi è solo un giocatore che chiede di essere tesserato dalla FIGC per un'associazione sportiva, ed una associazione sportiva che timbrando il modulo, acconsente alla richiesta (ma non chiede il tesseramento del giocatore). Non si è in presenza di un contratto. Non si è nemmeno in presenza di due negozi giuridici unilaterali collegati.

Il giocatore, con il tesseramento, entra a far parte della FIGC; diviene soggetto di tutti i diritti e gli obblighi previsti dai regolamenti federali. L'assunzione di tali diritti ed obblighi è effetto del tesseramento: ma il giocatore, all'atto del tesseramento non manifesta la volontà di diventarne soggetto⁶⁶⁸. Il giocatore manifesta la volontà di entrare a far parte della FIGC: gli effetti derivano tutti *ex lege* (sportiva). Vi è quindi la volontà dell'atto non la volontà degli effetti: è un atto giuridico in senso stretto e non un negozio⁶⁶⁹. Lo stesso si può affermare a proposito dell'associazione sportiva, che con il tesseramento del giocatore assume i diritti ed obblighi nei suoi confronti. Quanto detto resta confermato dal fatto che il giocatore assume diritti ed obblighi anche se non ne è a conoscenza.

La FIGC, ricevuta la richiesta di tesseramento firmata dal giocatore e timbrata dall'associazione sportiva, controllata la regolarità, e controllata la presenza di tutti gli altri requisiti richiesti (ad es. età

del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito o di arrivo della documentazione presso la Lega competente, purchè venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega. Detto visto dovrà essere comunicato, a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica. Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella pervenuta o depositata prima. Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. I calciatori non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle norme o da quelle sull'ordinamento interno delle Leghe. Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto".

⁶⁶⁷ Cfr. Borruso, *I lineamenti del contratto di lavoro sportivo*, in Riv. dir. sport., 1963, p. 52 ss.

⁶⁶⁸ Cfr. Minervini, *Il trasferimento del giocatore di calcio*, in Rass. civ., 1984, 1062 ss.

minima, cittadinanza italiana), tessera il giocatore: si discorre comunemente in dottrina di un atto di accertamento costitutivo o di ammissione.

Alla luce di tutto le considerazioni fatte nei capitoli precedenti sui calciatori e sulle loro differenti categorie, ossia *Professionisti, Dilettanti, Giovani*, vi sono ora tutti gli elementi per riprendere la definizione di “tesseramento” proposta e per meglio analizzarla.

Il tesseramento⁶⁷⁰, oltre ad essere riconosciuto a persone fisiche, è volto all’acquisizione dello status di membro della federazione e presuppone una complementarità tra due rapporti: il tesseramento *tout court* ed il vincolo, dove il tesseramento lega un’atleta alla federazione sulla base però di un secondo legame, che è quello che intercorre tra l’atleta e la società stessa⁶⁷¹.

Il tesseramento⁶⁷² può essere identificato con la prioritaria presa in contatto del calciatore con la futura società di appartenenza, ma il suo rapporto con il vincolo varia a seconda della categoria dei calciatori a cui si fa riferimento.

Nel caso dei Professionisti è il tesseramento stesso che deriva dal vincolo. Infatti, nell’ambito di questa categoria, solo dopo che il calciatore si è vincolato con la società, stipulando con la stessa un contratto di lavoro, la FIGC fa derivare da quest’ultimo, a condizione di averne riscontrata la conformità alle proprie prescrizioni, “*il conseguente tesseramento*”, come sancito dall’art. 28, Comma 2 delle NOIF.

Nel caso invece di tutte le altre categorie, vale a dire i Dilettanti, i Giovani, i Giovani dilettanti ed i Giovani di serie, la volontà di questi ultimi, che, sottoscrivendo l’apposito modulo, chiedono alla FIGC di acquisire lo status di membro, e quello della società in esso indicata, che, inoltrandolo materialmente, manifesta a sua volta la propria disponibilità a vincolare il calciatore, non si fondono tra loro, ma restano distinte in altrettanti atti unilaterali, che prescrivono i rispettivi doveri, nonché, in

⁶⁶⁹ Cfr. Bianchi D’Urso, *Riflessioni sulla natura giuridica del vincolo sportivo*, in Dir. giur., 1979, I, p. 372 ss.

⁶⁷⁰ Cfr. Bianchi D’Urso – Vidiri, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in Riv. dir. sport., 1982, p. 2 ss.

⁶⁷¹ Sul punto consulta il sito internet: www.figc.it

⁶⁷² Sul punto consulta il sito internet: www.lega-calcio.it

particolare, che prevede appunto l'assunzione di un vincolo a tempo indeterminato.

Il tesseramento dunque presuppone una complementarità tra due rapporti, il tesseramento *tout court* ed il vincolo dove la mancanza del primo presuppone il venir meno anche del secondo. Tuttavia, fatta eccezione per i professionisti, per i quali il vincolo viene prima del tesseramento, nel caso degli altri calciatori il vincolo consegue il tesseramento.

1.1. Il tesseramento : una definizione dei calciatori italiani

L'analisi della sentenza Bosman, operata nel capitolo precedente ha introdotto alcuni aspetti e strumenti attraverso i quali sarà possibile un esame dei principali cambiamenti nella materia del tesseramento dei calciatori italiani, scaturiti direttamente o indirettamente proprio da questa importante pronuncia della Corte di giustizia delle comunità europee. Per razionalizzare il lavoro ed al tempo stesso per meglio conoscere le evoluzioni normative avvenute negli ultimi anni, nei prossimi paragrafi si cercherà di comparare le normative del tesseramento contenute nelle Carte federali precedenti alla sentenza Bosman del 15 Dicembre 1995, con quelle attuali, prendendo come riferimento 3 variabili:

- 1) Il confronto tra i calciatori professionisti e quelli dilettanti;
- 2) Il confronto tra le diverse tipologie dei giovani calciatori;
- 3) Il confronto tra i calciatori italiani e quelli stranieri e successivamente tra i comunitari e gli extracomunitari.

Il recente *Regolamento FIFA in materia di status e trasferimento dei calciatori* ha ribadito come i calciatori si dividono *in dilettanti e non dilettanti*. Questa distinzione è naturalmente alla base delle normative della FIGC, dove nello Statuto i calciatori sono qualificati in professionisti, dilettanti e giovani.⁶⁷³

⁶⁷³ art. 6 (Le società), comma 2 dello Statuto della FIGC, novembre 2003. In altre parti delle Carte federali si parla di “ *professionisti non professionisti e giovani* ”, come nell'art. 27 (I calciatori), comma 1 delle NOIF, Novembre 2004. Si tratta chiaramente della medesima previsione, tuttavia, non sarebbe necessario scomodare DE SILVESTRI per evidenziare come appaia sempre più “ *evidente la necessità di procedere ad una rifacimento delle NOIF per adeguarne i relativi precetti alle nuove norme statutarie* ” (Antonino DE SILVESTRI, “ *il contenzioso tra pari ordinati nella Federazione Italiana Giuoco Calcio* ”, 2000).

I calciatori professionisti sono tali quando “*esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserandosi per società associate nella Lega Nazionale Professionisti (LNP) o nella Lega Professionisti Serie C (LPSC)*”. Questa categoria di calciatori si differenzia dalle altre, quindi, in virtù della presenza di un “*rapporto di prestazione da professionista, con il conseguente tesseramento*”, che si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore e la società⁶⁷⁴. Il primo contratto da professionista può essere stipulato da i calciatori che abbiano compiuto almeno il 19° anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva, salvo alcuni casi particolari di cui si parlerà successivamente.⁶⁷⁵

I calciatori dilettanti non professionisti invece sono coloro che hanno compiuto il 18° anno di età e che, “*a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella LND*”, comprendendo in tal senso anche quelli di sesso femminile, quelli della Calcio a Cinque ed infine quelli che svolgono attività ricreativa⁶⁷⁶.

Per tutti i calciatori non professionisti è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato, fatto eccezione per “*i rimborsi forfetari di spesa, le indennità di trasferta e le voci premiali*”, che possono essere erogati esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della LND nel rispetto della legislazione fiscale e di quanto previsto dal CIO e dalla FIFA⁶⁷⁷.

Per quanto concerne infine i giovani calciatori, questi ultimi si dividono in *Giovani tout court*, *Giovani dilettanti* e *Giovani di serie*. Una distinzione determinata da tre elementi: l’aspetto anagrafico, la Lega o il settore di appartenenza della società per la quale si è tesserati ed infine il tipo di vincolo. La posizione dei calciatori professionisti e di quelli dilettanti antecedentemente al Dicembre del 1995, da un punto di vista della materia del tesseramento, si poteva fotografare alla luce di due aspetti. Da un lato l’abolizione del vincolo per i professionisti con la

⁶⁷⁴ Sul punto vedi Minervini, cit.

⁶⁷⁵ art. 28 (I professionisti) delle NOIF, novembre 2003.

⁶⁷⁶ Cfr. R. Foglia, *Il tesseramento dei calciatori e libertà di circolazione nella Comunità europea*, in *Dir. lav.*, 1996, I, p. 302 ss.

Legge N° 91/1981, seppure ridimensionato dalla persistenza del premio di indennità e di preparazione. E dall'altro la presenza del vincolo a tempo indeterminato per i dilettanti, con la possibilità di ottenere lo svincolo in un'ottica di eccezionalità limitata a pochi casi.

1.2. Il regolamento FIFA in materia di status e trasferimento dei calciatori.

Le norme FIFA, entrata in vigore il 1° settembre 2001, hanno definito ulteriormente la materia calcistica rispetto al tesseramento ed al trasferimento, partendo proprio dalla distinzione tra calciatori dilettanti e non dilettanti. In particolare sono considerati dilettanti “*i calciatori che non hanno mai ricevuto alcun compenso, salvo le spese effettivamente sostenute per la loro partecipazione ovvero per le attività collegate alla federazione calcio nazionale*”⁶⁷⁸, mentre sono considerati non dilettanti quelli che hanno un contratto scritto con i propri club di appartenenza⁶⁷⁹.

Il Regolamento FIFA del 2001, che in linea di principio riguarda solo l'ambito dei trasferimenti internazionali⁶⁸⁰, ha assunto una significativa valenza per tre aspetti.

In primo luogo l'*iter* che ne ha preceduto l'adozione, contraddistinto da una concertazione con l'UE senza precedenti. La FIFA infatti, segnata dalla precedente esperienza della sentenza Bosman e dai suoi sviluppi successivi ha cercato di recepire puntualmente tutte le accuse mosse dalla commissione rispetto all'incompatibilità con il diritto comunitario delle norme in materia di trasferimenti internazionali. Ed al tempo stesso si è impegnata a sostenere alcuni argomenti graditi dalla commissione, al

⁶⁷⁷ Cfr. Dalmaso, *Il contratto di lavoro professionistico alla luce della legge 23 marzo 1981, n. 91*, in Riv. dir. sport., 1982, p. 148 ss.

⁶⁷⁸ art. 2.1 Regolamento FIFA 2001

⁶⁷⁹ art. 4.1 Regolamento FIFA 2001

⁶⁸⁰ In occasione della lezione del 26 Novembre 2003, tenuta a Coverciano dal Dott. Marco BRUNELLI e dal Dott. Giorgio MARCHETTI, dal titolo “*il nuovo Regolamento FIFA sullo status ed il trasferimento dei calciatori*”, nell'ambito del Corso per Direttori Sportivi, i relatori hanno evidenziato come il Regolamento FIFA apparentemente sembrerebbe vincolante non solo per i trasferimenti internazionali, ma per certi aspetti, anche a livello nazionale. In particolare per quanto concerne il doppio periodo di trasferimento la possibilità di un solo trasferimento per calciatore a stagione, contratti non superiori a tre anni per i calciatori sotto i 18 anni, il divieto di subordinare la validità di un contratto all'esito positivo delle visite mediche.

punto che l'accordo relativamente al Regolamento stesso è stato sottoscritto prima a Bruxelles nel Marzo 2001 dai rappresentanti dell'UE, della FIFA e dell'UEFA, successivamente ratificato a Stoccolma da tutti i Capi di Stato e di Governo dei 15 Paesi comunitari ed infine reso esecutivo a tutti gli effetti nel Luglio 2001, con decorrenza da Settembre. Il Commissario Mario Monti, responsabile per la concorrenza, nel giugno 2002 sosteneva che *“la FIFA ha ora adottato nuove norme che si ispirano ai principi ritenuti accettabili dalla Commissione. Le nuove norme conciliano il diritto fondamentale dei giocatori alla libertà di movimento ed alla sensibilità contrattuale con l'obiettivo legittimo dell'integrità dello sport e della stabilità dei campionati. Viene ora riconosciuto che il diritto comunitario e nazionale si applica anche nel settore del calcio e che la normativa comunitaria è in grado di tener conto della specificità dello sport ed in particolare di riconoscere che lo sport svolge una funzione molto importante dal punto di vista sociale, culturale e dell'integrazione.*

Il calcio può contare ora sulla stabilità giuridica di cui ha bisogno per andare avanti⁶⁸¹”.

In secondo luogo il Regolamento FIFA, come già anticipato dallo stesso Monti, pone una grande attenzione a favore della stabilità contrattuale. In Particolare è stata confermata la durata dei rapporti che rimane invariata da un minimo di uno ed un massimo di cinque anni. Tuttavia è stata introdotta una sorta di periodo protetto nel quale, salvo l'inedita situazione della giustificata causa sportiva, non è possibile recedere il contratto. Questo periodo per i calciatori sino a 28 anni coincide con le prime tre stagioni, mentre per i calciatori con più di 28 anni tale periodo viene individuato nelle prime due stagioni⁶⁸².

La stabilità contrattuale è complementare inoltre all'obiettivo di ridurre il valore di mercato, calmierando la folle e spesso incontrollata corsa all'arricchimento degli stessi calciatori. Se da lato le società, grazie al periodo protetto, potrebbero programmare gli investimenti di mercato

⁶⁸¹ Si veda il comunicato stampa *“La Commissione chiude le indagini relative al Regolamento FIFA sui trasferimenti internazionali dei calciatori”* del 5 giugno 2002, consultabile sul sito internet dell'UE: www.europa.eu.int.

⁶⁸² Si veda l'art. 21 (Stabilità di contratti) del *Regolamento FIFA 2001* e cfr. Mattia Grassani, *Il calcio cambia strada*, all'interno de *Il Sole 24 Ore sport*, 28 aprile/11 maggio 2001.

con maggiori certezze, dall'altro il regolamento⁶⁸³, introducendo nuovi parametri e coefficienti, dovrebbe ridurre drasticamente i valori del mercato dei calciatori. Ma soprattutto dovrebbero garantire un più equo ed adeguato sistema di compensi per le società, anche dilettantistiche, che hanno contribuito alla formazione ed all'educazione dei calciatori tra i 12 e i 23 anni, da corrispondersi tutte le volte che l'atleta cambia società⁶⁸⁴, prestando una grande attenzione alla tutela dei giovani e delle società che curano i vivai.

Una delle lacune più evidenti della sentenza Bosman è stata la dimenticanza dello sport dilettantistico da parte dei giudici della Corte di giustizia delle comunità europee, soprattutto relativamente alla problematica del vincolo a vita. Tale dimenticanza è probabilmente scaturita dalla concezione di un'apparente assenza del principio di economicità del mondo dei dilettanti, a differenza di quello degli sportivi professionisti, quale chiave di lettura dell'azione comunitaria all'interno di un settore dove da più parti si sosteneva una sorte di specificità.

Una dimenticanza che però non poteva giustificare una realtà oggettiva in cui le condizioni di libero arbitrio erano messe in discussione con il persistere di una regola che inibiva la libertà individuale nell'ambito sportivo⁶⁸⁵. La sentenza Bosman ha tuttavia contribuito a dare ulteriormente risonanza all'incongruenza del vincolo a vita dei giocatori dilettanti, il quale vietava, di fatto, il trasferimento di un giocatore non

⁶⁸³ Il regolamento FIFA introduce l'obbligo di tesserare i calciatori provenienti da altre società solo se accompagnati dal certificato internazionale di trasferimento di tesseramento, il c.d. " *passaporto del calciatore FIFA* " (art. 6 regolamento FIFA 2001), consentendo di meglio individuare le precedenti società, anche nell'ottica degli indennizzi, cfr. M. Grassani, *Il calcio cambia strada*, 2001.

⁶⁸⁴ Il Regolamento FIFA introduce l'obbligo di tesserare i calciatori provenienti da altre società solo se accompagnati dal certificato internazionale di trasferimento di tesseramento, il cosiddetto " *passaporto del calciatore FIFA* " (art. 6 Regolamento FIFA 2001), consentendo così tra l'altro anche la possibilità di meglio individuare le precedenti società, anche nell'ottica degli indennizzi (Mattia GRASSANI, " *il calcio cambia strada* ", 2001)

⁶⁸⁵ Rispetto al problema del vincolo sportivo a vita è interessante leggere il parere di Carlo Tavecchio, che nell'articolo " *E' finita l'era del vincolo a vita* ", in *il Calcio illustrato, mensile del calcio dilettantistico*, maggio 2002, Roma, sottolinea che la procedura del vincolo a vita non è mai stata applicata a coloro che svolgevano e svolgono attività professionistica, in quanto ritenuto un impedimento concreto alla mobilità lavorativa. I benefici ed i cambiamenti successivi alla sentenza Bosman, in questo senso, sono stati ritenuti esclusivamente adattabili alla categoria degli sportivi professionisti, cioè coloro che sono soggetti alle disposizioni della *legge 91 del 1981*. Solo per questa categoria, pertanto esisteva la possibilità di preferire una strada professionale invece di un'altra, nonché di scegliere la collocazione più consona anche sotto il profilo economico.

professionista senza il consenso della società di appartenenza, raggiungendo un livello di irritazione insostenibile, che spesso è sfociata in ricorsi alla magistratura ordinaria per ottenere il riconoscimento della libertà dell'attività dello sportivo, sia pure dilettante.

Questo è il contesto nel quale negli ultimi anni si sono avuti due cambiamenti molto importanti in materia di svincolo.

Nel Novembre 2001 è stato introdotto lo "svincolo per accordo", detto anche dei tre fogli, in virtù della presenza di tre interlocutori: il calciatore dilettante, la società è la FIGC⁶⁸⁶. Questo strumento, che non è una novità assoluta in quanto aveva già fatto a suo tempo una breve comparsa nelle Carte federali, è volto a consentire una sorte di separazione consensuale⁶⁸⁷ tra il calciatore dilettante e la società, con la FIGC nella veste di garante.

La normativa prevede infatti che le società possono convenire con calciatori non professionisti e giovani dilettanti accordi per il loro svincolo da depositare presso i competenti Comitati e Divisioni della LND entro venti giorni dalla stipulazione. Svincolo che si realizzerebbe automaticamente alla fine della stagione, consentendo così ai calciatori di diventare effettivamente proprietari dei propri cartellini e, al tempo stesso, eliminando il fenomeno negativo del proliferare di una molteplicità di espedienti ed escamotage tendenti a regolamentare, ma in maniera illecita e non conforme ai principi del dilettantismo, lo svincolo del calciatore al termine del campionato⁶⁸⁸.

Una delle lacune più evidenti della sentenza Bosman è stata la dimenticanza da parte dei giudici della Corte di giustizia europea dello sport dilettantistico, soprattutto rispetto al tema del vincolo a vita. Tale dimenticanza è probabilmente scaturita da un'apparente assenza del principio di economicità del mondo dei dilettanti, a differenza degli sportivi professionisti, quale chiave di lettura dell'azione comunitaria all'interno di un settore dove da più parti si sosteneva una sorte di specificità. Una dimenticanza che però non poteva giustificare una realtà

⁶⁸⁶ Si veda il comunicato ufficiale della FIGC n° 83 del 27 novembre 2001

⁶⁸⁷ Per quanto concerne la giustificata causa sportiva, quest'ultima consente al calciatore la facoltà, prima del superamento del periodo protetto, di interrompere comunque il rapporto, come nel caso di infortuni, mancato impiego, squalifica ed altro ancora. Uno strumento del quale comunque l'atleta potrà avvalersi una sola volta a stagione, limitando così eventuali ripetuti cambiamenti in corsa (art 24 Regolamento FIFA 2001)

oggettiva in cui le condizioni di libero arbitrio erano messe in discussione con il persistere di una regola che inibiva la libertà individuale.

La sentenza Bosman ha tuttavia contribuito a dare ulteriormente risonanza all'incongruenza del vincolo a vita dei giocatori dilettanti, il quale vietava, di fatto, il trasferimento di un giocatore non professionista senza il consenso della società di appartenenza, raggiungendo un livello di irritazione insostenibile, che spesso è sfociata in ricorsi alla magistratura ordinaria per ottenere la libertà dell'attività sportiva.

Questo è il contesto nel quale negli ultimi anni si sono avuti due cambiamenti molto importanti in materia di svincolo.

Nel Novembre 2001 è stato introdotto lo “*svincolo per accordo*”, detto anche dei tre fogli, in virtù della presenza di tre interlocutori: il calciatore dilettante, la società è la FIGC. Questo strumento, che non è una novità assoluta in quanto aveva già fatto a suo tempo una breve comparsa nelle Carte federali, è volto a consentire una sorte di separazione consensuale tra il calciatore dilettante e la società, con la FIGC nella veste di garante.

La normativa prevede infatti che le società possono convenire con calciatori non professionisti e giovani dilettanti accordi per il loro svincolo da depositare presso i competenti Comitati e Divisioni della LND entro venti giorni dalla stipulazione. Svincolo che si realizzerebbe automaticamente alla fine della stagione, consentendo così ai calciatori di diventare effettivamente proprietari dei propri cartellini e , al tempo stesso, eliminando il fenomeno negativo del proliferare di una molteplicità di espedienti ed escamotage tendenti a regolamentare, ma in maniera illecita e non conforme ai principi del dilettantismo, lo svincolo del calciatore al termine del campionato⁶⁸⁹.

Ancor più significativo per non dire rivoluzionaria è stata introduzione, sancita dal Consiglio federale del 14 Maggio 2002, dello svincolo per decadenza⁶⁹⁰, il quale dispone che i calciatori che, entro il termine della

⁶⁸⁹ art. 108 (Svincolo per accordo) delle NOIF, novembre 2003. Per quanto concerne il tema dello svincolo per accordo sono interessanti gli articoli di Mattia GRASSANI, “*Dilettanti, si apre una nuova era*”, all'interno de Il Sole 24 Ore Sport, 2 – 15 febbraio 2002, e Massimo Ciaccolini, “*Una separazione consensuale*”, all'interno de Il Calcio illustrato, N° 27, novembre 2003, dai quali sono tratte alcune riflessioni da questo lavoro.

⁶⁹⁰ art. 32 bis (*Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza*) delle NOIF, novembre 2003.

stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, possono chiedere ai comitati ed alle divisione di appartenenza, dal 15 Giugno al 15 Luglio, lo svincolo per decadenza del tesseramento.

Tale quadro normativo è stato definito di concerto dalla LND con l'Associazione Italiana Calciatori (AIC), sulla base di un criterio valutativo che non poteva non tener conto del fatto che il vincolo a tempo indeterminato contrastava direttamente con la proclamata libertà dell'attività sportiva dilettantistica, nonché con presupposti giuridici che rendevano assurda tale situazione nel contesto costituzionale italiano ed europeo.

Alla luce di queste considerazioni, nonostante perplessità di più di una società, è stato introdotto per questo strumento, per altro contraddistinto da due elementi frutto di una concertazione tra le parti. In particolare la LND e l'AIC hanno convenuto per uno svincolo non automatico al compimento di una certa età, ma sulla base di una esplicità richiesta degli interessati, evitando così di appesantire gli ulteriori carichi di lavoro i comitati di pertinenza. Inoltre è stato ideato un passaggio graduale caratterizzato da un regime transitorio iniziale, nel quale hanno potuto richiedere lo svincolo i calciatori che, tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio 2002, avrebbero compiuto 29° anno di età entro il 2002 così come hanno potuto avanzare la medesima richiesta, dal 15 Giugno al 15 Luglio 2003, i calciatori che avrebbero compiuto il 27° anno entro il 2003. Solo dalla stagione sportiva 2004/05 entrerà definitivamente la norma dei 25 anni, che tuttavia dovranno essere già compiuti al momento della richiesta⁶⁹¹.

2. I giovani calciatori: un confronto tra la normativa prima e dopo la sentenza Bosman

I giovani calciatori si distinguono sulla base di tre tipologie, vale a dire i Giovani, Giovani dilettanti e Giovani di Serie, le quali sono determinate dall'età, dalla lega di appartenenza e dal vincolo.

⁶⁹¹ art. 32 ter (*Norma transitoria*) delle NOIF, novembre 2003. Sullo svincolo per decadenza si veda anche Massimo Ciaccolini, "Un risultato inaspettato", all'interno de *Il calcio illustrato*, N° 16, Dicembre 2002.

I Giovani sono calciatori che hanno compiuto l'ottavo anno e che, al 1° Gennaio dell'anno in cui ha iniziato la stagione sportiva, non hanno compiuto il 16° anno⁶⁹².

I Giovani possono essere tesserati per società associate nelle leghe o per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), sulla base di un vincolo alla società per la quale è tesserato per la sola durata stagione, al termine della quale è libero di diritto. Tale vincolo può anche essere biennale limitatamente al caso dei Giovani dai 12 anni compiuti ai 14 anni⁶⁹³.

I Giovani dilettanti invece sono i calciatori tesserati da società della Lega Nazionale Dilettante (LND).

Tale tesseramento può essere effettuato 14° anno di età, mentre diventa obbligatorio dal 16° anno di età, assumendo un vincolo pluriennale con la propria società, che determina la qualifica di "giovani dilettanti". Quest'ultima rimane sino al compimento anagrafico del 18° anno, quando il calciatore assume la qualifica di "non professionista"⁶⁹⁴.

I Giovani di serie infine sono i calciatori che, al compimento del 14° anno di età, sono tesserati per una società appartenente ad una delle leghe professionistiche. In virtù di questo tesseramento che, in teoria, dovrebbe essere l'anticamera di una successiva acquisizione dello status di calciatore professionista, che a differenza dei dilettanti non scaturisce necessariamente al compimento del 18° anno di età, le Carte federali prevedono alcuni possibili percorsi per consentire ai Giovani di serie di diventare professionisti e quindi di stipulare un regolare contratto.

I Giovani di serie, al momento del tesseramento, assumono un particolare diritto volto a permettere alla società stessa di addestrarli e prepararli all'impiego nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva, che ha inizio nell'anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età. Nell'ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, il Giovane di serie ha diritto, quale soggetto di un rapporto di addestramento tecnico e senza che ciò comporti l'acquisizione della qualifica di *professionista*, ad *un'indennità* determinata annualmente dalla Lega cui appartiene la società.

⁶⁹² Sul punto consulta il sito: www.lega-calcia.it

⁶⁹³ art. 31 (I giovani) delle NOIF, novembre 2003.

La società per la quale è tesserato il *giovane di serie* ha il diritto di stipulare, con lo stesso, il primo contratto di calciatore professionista di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di pendenza del tesseramento quale Giovane di serie.

Le società professionistiche, qualora lo ritengano opportuno, possono già stipulare con i calciatori, al compimento del loro 16° anno di età e non tesserati a titolo temporaneo, un contratto economico con la qualifica di *giovani di serie*. Al tempo stesso il Giovane di serie ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di Professionista e la stipulazione del relativo contratto da parte della società, per la quale è tesserato, in determinati casi collegati al numero di presenze: dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A; dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B; tredici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/1; diciassette gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/2⁶⁹⁵.

La materia relativa al tesseramento dei giovani calciatori, prima della sentenza Bosman, non differiva particolarmente da quella attuale, tant'è che erano già presenti due tendenze che trovavano e trovano tuttora ragion d'essere proprio nel tesseramento e nel vincolo, vale a dire la tutela delle società la cui *missione* è il settore giovanile e la tutela dei giovani⁶⁹⁶. Tendenze che, come si avrà modo di osservare nei prossimi paragrafi sono state ulteriormente rafforzate dopo la sentenza Bosman.

Per quanto concerne la tutela delle società che operano nel settore giovanile, prestando particolare attenzione alla crescita ed alla maturazione dei giovani calciatori, le Carte federali hanno da tempo introdotto uno strumento volto a riconoscere e quindi a proteggere la loro attività.

Lo strumento in questione è il cosiddetto " *premio di preparazione* ", basato su un meccanismo semplice ed apparentemente democratico che matura all'atto del primo del tesseramento del calciatore *come giovane di serie, giovane dilettante o non professionista*, contraddistinto da un vincolo determinato e pluriennale. In particolare hanno diritto al premio la società o le due ultime società che hanno avuto il calciatore tesserato con vincolo annuale o biennale nelle ultime tre stagioni sportive.

⁶⁹⁴ art. 32 (I giovani dilettanti) delle NOIF, novembre 2003.

⁶⁹⁵ art. 34 (I giovani di serie) delle NOIF, novembre 2003.

Un diritto che si concretizza al termine della stagione successiva a quella i cui è maturato, prescrivendosi tuttavia alla fine di quest'ultima⁶⁹⁷.

Tale premio è calcolato sulla base di una tabella che tiene conto da un lato della categoria della società intenzionata a tesserare il calciatore e dall'altro di un parametro aggiornato sulla base degli indici ISTAT per il costo della vita⁶⁹⁸. L'ultima tabella realizzata prima della sentenza Bosman, ossia quella della stagione sportiva 1995/96 aveva un parametro ammontante a Lire 420.000.

Oggigiorno il premio di preparazione, non solo ha visto la conferma pressoché totale della sua impostazione classica, ma, al fine di tutelare sempre di più le società più piccole e principalmente quelle dilettantistiche, ha visto un inevitabile quanto significativo incremento del parametro, figlio di tendenze inflazionistiche extra calcistiche, che per altro si raddoppia nel caso di primo tesseramento di un giovane calciatore per società delle leghe professionistiche⁶⁹⁹.

Tale contesto è disciplinato in particolare sulla base di quanto riportato nella seguente tabella, in vigore per la stagione 2003/04, dove il parametro ammonta ad Euro 444,00⁷⁰⁰.

Il premio di preparazione è stato poi affiancato da un altro strumento volto a tutelare le società minore: il cosiddetto “ *premio alla carriera* ”. Quest'ultimo prevede che alle società della LND o di puro Settore Giovanile sia riconosciuto un consistente compenso forfetario, pari a Euro 103.291,37, per la formazione in partita ad un calciatore da esse precedentemente tesserato, qualora disputi, partecipandovi effettivamente, la prima gara nel campionato di serie A, oppure sia

⁶⁹⁶ Sul punto consulta il sito: www.figc.it

⁶⁹⁷ In altre parole, se il vincolo a tempo pluriennale è stato acquisito nella Stagione 2003/04, la società avente diritto può avanzare la richiesta del premio di preparazione nella stagione 2004/05, con scadenza al 30 giugno 2005.

⁶⁹⁸ Vedere art. 96 (Il premio di preparazione) delle NOIF del luglio 1995, rimaste sostanzialmente immutate nell'impostazione a quelle attuali del novembre 2003.

⁶⁹⁹ Si veda l'art. 96 (Premio di preparazione) delle NOIF, novembre 2003, il quale prevede anche che le società della Lega Nazionale Professionisti non hanno diritto al premio di preparazione, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega. Così come è bene sottolineare che “ *il premio* ”. Infine se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi Preparazione.

⁷⁰⁰ Il parametro di Euro 444,00 in vigore nella Stagione sportiva 2003/04, è stato introdotto con il Comunicato ufficiale della FIGC N° 9 del 29 luglio 2003.

convocato, con lo status di professionista nella Nazionale A o nella Nazionale Under 21.

Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della LND o di puro Settore Giovanile, almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l'evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell'originario rapporto con il calciatore. Tale compenso viene proporzionalmente ripartito, in ragione del periodo d'appartenenza, tra le società che hanno contribuito alla formazione del calciatore e deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l'evento⁷⁰¹.

Al fine di definire le controversie, che sono fin da subito sorte per perplessità delle società professionistiche a dover riconoscere questi premi è stato sottoscritto nel giugno 2003 un compromissori Protocollo d'intesa tra la LNP, LND ed il SGS, dove è stata stabilita una riduzione del premio ad Euro 16.000,00 nel caso sia riferito a calciatori già tesserati prima del 14 maggio 2002 per le società professionistiche tenute a corrispondere il compenso stesso⁷⁰².

2.1. Gli strumenti di tutela dei giovani calciatori

Nella materia del tesseramento, oltre che una tendenza democratica volta a tutelare le società che operano nel settore giovanile, è possibile individuare anche una seconda tendenza mirata a garantire il diritto dei ragazzi al gioco, come del resto sancito dalla *Convenzione sui Diritti del Fanciullo di New York del 1989*⁷⁰³, e quindi di fare sport liberamente in un ambiente sano ed interessante ad una crescita psico-fisica adeguata.

Tra gli istituti e gli strumenti previsti dalle Carte federali precedentemente alla sentenza Bosman e tuttora efficacemente presenti,

⁷⁰¹ Si veda art. 99 bis (*Premio alla carriera*) delle NOIF, novembre 2003. L'articolo prevede anche che tutte le controversie tra società relative al premio siano devolute alla Commissione Vertenze Economiche.

⁷⁰² Si veda il Protocollo d'intesa tra la LNP, LND ed il SGS del 5 giugno 2003.

⁷⁰³ Vedere le Disposizioni integrative al Comunicato Ufficiale N° 1 della LND – SGS 2003/04, del 4 luglio 2003.

sono da evidenziare in primo luogo lo stesso vincolo annuale o biennale. Analizzando la materia del tesseramento dei Giovani *tout court*, non si può non notare, infatti, una condivisibile volontà, di chi ha scritto le Carte federali, volta a garantire il diritto dei ragazzi di decidere se, come e dove poter dedicarsi liberamente al calcio, quale gioco ed al tempo stesso disciplina sportiva. Un diritto che a livello dei Giovani, e quindi indicativamente dagli 8 ai 14/16 anni, ha sempre coinciso con il vincolo annuale o eccezionalmente con quello biennale, consentendo loro alla fine della stagione calcistica di cambiare società ed ambiente liberamente⁷⁰⁴.

Il vincolo annuale o biennale, anche successivamente alla sentenza Bosman, ha conservato le sue caratteristiche di garanzia e di libertà, per altro in linea con i cambiamenti determinati nei dilettanti con l'avvento dello svincolo per decadenza dai 25 anni in poi.

Rispetto al vincolo annuale, merita invece una considerazione a parte la recente possibilità dello svincolo per accordo anche per i Giovani dilettanti, il quale consente a questi ultimi di conservare l'opzione per un tesseramento che si esaurisce al termine della stagione sportiva.

Un'ulteriore aspetto volto a tutelare i giovani è quello dei vincoli legati al luogo di residenza dei giovani stessi. In particolare le Carte federali, sia prima che dopo la sentenza Bosman, limitavano e limitano tuttora il tesseramento dei calciatori che non abbiano compiuto il 16° anno di età, riconoscendo loro la possibilità di essere tesserati soltanto per società che abbiano sede nella regione in cui risiedono con la famiglia, oppure che abbiano sede in una provincia anche di altra regione, purchè confinante con quella di residenza. Eventuali deroghe, previste sempre dalle Carte federali, possono essere concesse dal Presidente federale a favore delle società intenzionate a tesserare i giovani residenti in altre parte d'Italia, a condizione che abbiano compiuto almeno il 14° anno e che sia garantito

⁷⁰⁴ Come previsto sul Comunicato del Settore Giovanile e Scolastico FIGC N° 1 del 1° luglio 2003, l'attività calcistica giovanile viene regolata tenendo presente in maniera prioritaria quanto riportato dalla seguente Carta dei diritti dei ragazzi allo Sport (Ginevra 1992 – Commissione Tempo Libero ONU), tra le cui disposizioni sono da ricordare: *Il diritto di divertirsi e giocare, Il diritto di fare sport, il diritto di beneficiare di un ambiente sano ecc.*

lo il proseguimento degli studi al fine di adempiere all'obbligo di istruzione⁷⁰⁵.

Quest'ultima disposizione era ed è volta a salvaguardare i giovani contro una sorta di tratta di potenziali futuri calciatori, in questo caso italiani. Una filosofia simile, però rivolta ai giovani calciatori stranieri, era invece alla base di un'altra norma che stabilivano come fosse *“consentito alle sole società che disputavano il Campionato di Serie A di tesserare non più di due per società, calciatori di età non superiore a tredici anni provenienti da Federazione estera aderente all'UEFA”*⁷⁰⁶.

Oggi, benché tale previsione non sia stata apparentemente abrogata, appare quanto meno desueta e comunque anacronisticamente superata da altre normative, sia delle Carte federali che della normativa internazionale, principalmente nella parte dedicata ai giovani dal Regolamento FIFA di cui si parlerà in modo più approfondito successivamente. Senza dimenticare che le stesse Carte federali, recependo i cambiamenti socio-politici legati all'immigrazione dei Paesi più poveri, hanno recentemente introdotto una nuova norma volta a tutelare maggiormente i giovani extracomunitari. Disposizione che obbliga le società, sia nel caso di calciatori in prova che di tesseramenti veri e propri, a comunicare le posizioni di questi ragazzi, fornendo tutta una serie di informazioni, al Comitato di pertinenza della FIGC ed all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente⁷⁰⁷.

⁷⁰⁵ art. 40, comma 3, delle NOIF, luglio 1994.

⁷⁰⁶ art. 40, comma 9, delle NOIF, luglio 1994.

⁷⁰⁷ L'art. 40.3 delle NOIF, novembre 2003, stabilisce che: *“I calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 16° anno di età possono essere tesserati soltanto a favore di società che abbia sede nella regione in cui risiedono con la famiglia, oppure che abbia sede in una provincia, anche di altra regione, confinante con quella di residenza, salvo che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo di istruzione. Le richieste di tesseramento in deroga per calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante l'iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di*

2.2. I giovani ed il Regolamento FIFA

Il Regolamento FIFA del 2001 in materia di status e trasferimento dei calciatori ha prestato particolare attenzione ai settori giovanili, sia dal punto di vista dei trasferimenti che della tutela delle società che curano la crescita e la formazione dei giovani calciatori.

Questo Regolamento ha previsto che i trasferimenti internazionali dei giocatori con meno di 18 anni siano possibili solo a condizione che la famiglia del calciatore si trasferisca per ragioni non collegate al tesseramento del calciatore con il nuovo club di formazione⁷⁰⁸.

Questo potrebbe essere il caso delle numerose famiglie di immigrati che oggi giorno si spostano dalle zone più povere del mondo verso i Paesi più ricchi. Inoltre i trasferimenti sono possibili, limitatamente al territorio dell'EEE e nel caso di calciatori di età compresa tra l'età minima ammessa per poter lavorare nel Paese sede del nuovo club di formazione e l'età di 18 anni, a condizione che siano garantite da parte del nuovo club la formazione sportiva e la formazione scolastica⁷⁰⁹.

Quest'ultima disposizione prevederebbe pertanto che, limitatamente ai calciatori di nazionalità comunitaria e che nel caso italiano abbiano già compiuto il 16° anno di età, ossia l'età minima individuata per poter lavorare nel nostro Paese, essi possano trasferirsi a patto che la nuova società garantisca allo stesso calciatore sia la formazione sportiva che quella scolastica.

La FIFA attraverso queste norme ha cercato di recepire le indicazioni dell'UE, espresse nella Carta dei Diritti Fondamentali, in cui viene sancito che *“ in tutti gli atti relativi ai bambini siano esse compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente⁷¹⁰”*.

ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d'autorità ”

⁷⁰⁸ I casi più eclatanti di giovani calciatori italiani sono quelli di Gennaro Gattuso, emigrato dal Perugia al club scozzese del Glasgow Rangers e quello di Samuele Dalla Bona emigrato dall'Atalanta al Chelsea.

⁷⁰⁹ Si veda l'art. 12 (*Tutela dei minori*) del Regolamento FIFA, settembre 2001.

⁷¹⁰ art. 24 della *Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE*, promulgata a Nizza il 7 dicembre 2000.

Il Regolamento FIFA ha disposto anche alcuni strumenti volti a sostenere ed al tempo stesso a proteggere i vivai, riconoscendo il ruolo formativo ricoperto dalle piccole società. E questo nell'ottica di impedire un fenomeno, che nel recente passato ha visto coinvolti anche giovani calciatori passati da società italiane ad altre straniere senza riconoscimenti adeguati per la formazione⁷¹¹.

Per contrastare queste c.d. *tratte* di giovani e promettenti calciatori, la FIFA ha non solo previsto il blocco totale degli under 18, salvo le eccezioni precedentemente ricordate, ma ha anche disposto norme precise relative al compenso di formazione per i giovani calciatori, che matura e deve essere corrisposto dai 12 ai 23 anni di età. Il compenso è dovuto, a titolo generale, fino all'età di 23 anni, salvo i casi in cui sia evidente che il calciatore abbia già terminato il proprio periodo di formazione prima dei 21 anni di età. In quest'ultimo caso, il compenso sarà dovuto fino al compimento del 23° anno di età, ma il calcolo dell'ammontare del compenso si baserà sugli anni tra l'età di 12 anni e l'età in cui viene accertato che il calciatore ha effettivamente ultimato la propria formazione⁷¹².

Il Regolamento FIFA prevede poi che, quando il calciatore firma il primo contratto come non dilettante, a titolo di compenso verrà pagata un importo alla società o alle società che si sono occupate della formazione e della formazione del calciatore⁷¹³.

Qualora non sia possibile stabilire il legame tra il calciatore e le società che ne hanno curato la formazione, oppure queste ultime non diano proprie notizie entro due anni dalla sottoscrizione da parte del calciatore del primo contratto come non dilettante, il compenso per formazione verrà versato alla federazione calcio del Paese in cui il calciatore si è allenato, destinandolo ai programmi di sviluppo del calcio giovanile locale⁷¹⁴.

Infine il Regolamento FIFA ha predisposto un ulteriore strumento, il cosiddetto "*Meccanismo di solidarietà*", per il quale qualora il calciatore non dilettante si trasferisca nel periodo di vigenza del contratto, il 5% del

⁷¹¹ Cfr. Mattia Grassani, *Il calcio cambia strada*, 2001

⁷¹² Si veda l'art. 13 del Regolamento FIFA, settembre 2001.

⁷¹³ art. 14 del Regolamento FIFA 2001.

⁷¹⁴ art. 19 del Regolamento FIFA 2001.

compenso versato al club precedente verrà distribuito alle società che si sono occupate della formazione del calciatore. La distribuzione sarà proporzionale al numero di anni in cui il calciatore è stato iscritto presso i vari club dai 12 ai 23 anni di età⁷¹⁵.

3. Il vincolo a tempo indeterminato dei calciatori dilettanti

La Legge 91/1981 non coinvolse, se non marginalmente, i calciatori dilettanti, che il regolamento della LND qualificava in “ *non professionisti, giovani dilettanti, giovani con vincolo annuale* ”⁷¹⁶.

Ma soprattutto continuava a prevedere il vincolo a tempo indeterminato⁷¹⁷ per i non professionisti e per i giovani dilettanti, che si materializzava al momento dell'accettazione a giocare per i colori di una certa squadra della LND.

Il cosiddetto “ *vincolo a vita* ” dei dilettanti, tuttavia, era ormai quasi unanimemente considerato come un paradosso giuridico che, se da un lato si scontrava con la proclamata libertà dell'attività sportiva svolta “ *in forma dilettantistica* ”, come previsto dall'art. 1 della Legge 91/1981, dall'altro era in contrasto anche con l'art. 24 del Codice Civile, volto a garantire il diritto di recesso del contratto associativo, senza dimenticare come il diritto alla pratica sportiva, e quindi il diritto di fare sport liberamente, fossero riconducibili ai “ *diritti inviolabili dell'uomo* ”, sanciti dall'art. 2 della Costituzione italiana.

Le Carte federali, alle perplessità generate dal vincolo a tempo indeterminato, avevano fin da subito risposto, prevedendo, quali eccezioni determinati casi di scioglimento del vincolo medesimo.

Prima della sentenza Bosman, le possibilità di “ *svincolo* ”, con la conseguente decadenza del tesseramento, erano sette⁷¹⁸:

- 1) la rinuncia da parte della società;
- 2) l'inattività del calciatore;

⁷¹⁵ art. 25 del Regolamento FIFA 2001.

⁷¹⁶ Si veda l'art. 36 (Le categorie dei calciatori) del Regolamento della LND, contenuto nelle Carte federali, luglio 1994.

⁷¹⁷ L'art. 38.2 del Regolamento della LND, luglio 1994, prevede in particolare che “ *all'atto del tesseramento i calciatori non professionisti e giovani dilettanti assumono con le società...un vincolo a tempo indeterminato* ”.

⁷¹⁸ Si veda l'art. 106 (lo svincolo di calciatori non professionisti, giovani dilettanti e giovani di serie), NOIF, luglio 1994.

3) l'inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società;

- 1) il cambiamento di residenza del calciatore;
- 2) l'opzione del tesseramento quale tecnico;
- 3) il tesseramento quale dirigente di società;
- 4) l'esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di professionista.

Uno dei casi più significativi, come si avrà modo di vedere successivamente, è quello per inattività del calciatore, tuttora vigente, se non altro perché contraddistinto dal concetto di fondo dello svincolo. In altre parole le società, mentre da un lato hanno l'onore di poter disporre dei calciatori mediante significativi vincoli temporali, dall'altro hanno però l'onere di farli giocare sulla base di una sorta di diritto di praticare concretamente l'attività sportiva, a sua volta complementare al principio del calcio quale divertimento.

Il “ *vincolo a vita* ”, nonostante tutte le sue contraddizioni, resisteva nel panorama del calcio dilettantistico, in quanto assolveva con il suo indubbio contenuto patrimoniale, ad una funzione essenziale ed insostituibile per la società, in particolar quelle più piccole.

La sentenza Bosman ha portato, sia direttamente nel caso dei calciatori professionisti, che indirettamente nel caso di quelli dilettanti, alcuni significativi cambiamenti dal punto di vista del tesseramento e del vincolo, che si possono riassumere in quattro momenti:

- 5) il Decreto Legge 486/1996 e la successiva Legge di conversione N° 568 del Novembre 1996, che ha rivisto e modificato la Legge 91/1981, abolendo l'indennità di preparazione e promozione;
- 6) il Regolamento FIFA in materia di tesseramenti e di trasferimenti internazionali, entrato in vigore nel Settembre 2001;
- 7) la modifica delle Carte federali attraverso l'introduzione dello svincolo per decadenza dei calciatori dilettanti nel Novembre 2001;
- 8) la modifica delle Carte federali attraverso l'introduzione dello svincolo per accordo nel Maggio 2002.

4. L'evoluzione del tesseramento dei professionisti comunitari ed extracomunitari

La sentenza Bosman ha determinato fin da subito l'introduzione nelle Carte federali dell'equiparazione tra i calciatori professionisti italiani con quelli degli altri Paesi comunitari e quelli dello Spazio economico europeo. Oggigiorno le NOIF prevedono puntualmente che le società che disputano i campionati organizzati dalla LNP e dalla LPSC possono non solo tesserare liberamente ma anche schierare contemporaneamente *“calciatori provenienti o provenuti da federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'UE ed all'EEE”*⁷¹⁹. In questo caso le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza.⁷²⁰

Per quanto riguarda il tesseramento dei calciatori professionisti extracomunitari⁷²¹, la questione è stata più complessa, evolvendosi negli ultimi anni sulla base di una serie di tappe, che hanno evidenziato come l'ordinamento sportivo, pur essendo dotato di una propria autonomia, si ponga in una posizione di subordinazione rispetto agli ordinamenti sovraordinati, sia a livello nazionale che internazionale.

La prima tappa ha visto come protagonista il calciatore nigeriano Prince Ikpe Eke, al quale, nonostante avesse un contratto di lavoro subordinato con l'AC Reggiana a partire dalla stagione sportiva 2000/01 e sino alla stagione 2001/02, la FIGC aveva vietato il tesseramento.

La giustificazione trovata fondamento nella disposizione del comma 7 dell'articolo 40 delle NOIF, il quale non consentiva la possibilità per le

⁷¹⁹ L'art. 40.6 delle NOIF, Novembre 2003, stabilisce che: *“ Possono essere tesserati i calciatori residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente deve documentare la residenza in Italia e deve dichiarare sotto sua responsabilità di non essere mai stato tesserato per la Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il trasferimento di calciatori provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato “ il transfert internazionale ” dalla Federazione di provenienza con indicazione della qualifica di “ professionista ” o “ non professionista ” ed osservate le norme seguenti ”.*

⁷²⁰ Vedi art. 40.7 delle NOIF.

⁷²¹ L'art. 40.7 delle NOIF stabilisce che: *“ Le società che disputano il campionato di serie A possono altresì tesserare non più di cinque calciatori provenienti o provenuti da Federazioni estere, se cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.). Tuttavia solo tre di essi possono essere inseriti nell'elenco ufficiale di cui all'art. 61 delle presenti norme ed essere utilizzati nelle gare ufficiali nell'ambito nazionale.”.*

società di Serie C come la Reggiana di tesserare calciatori extracomunitari.

Ikpe Ekong, ritenendosi vittima di un'ingiustizia, si rivolse alla magistratura ordinaria ed il 2 Novembre 2000 il Tribunale di Reggio Emilia riconobbe al calciatore della Reggiana il diritto di essere tesserato anche se la sua squadra disputava il campionato di Serie C. Questa decisione del giudice ordinario parte dal presupposto che *“l'autonomia dell'ordinamento sportivo non possa significare un'impermeabilità totale rispetto all'ordinamento statale ove il soggetto legittimato in via esclusiva ad abilitare l'esercizio del gioco calcio, vale a dire la FIGC, impedisca tale facoltà solo sulla base di un ingiustificato elemento di differenziazione. Tanto più che tra i compiti istituzionali della FIGC rientra anche quello di promuovere l'esclusione dal gioco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza”*.

In virtù di queste considerazioni il giudice ha stabilito l'illegittimità dell'art. 40, Comma 7 delle NOIF della FIGC, nella parte in cui non consente alle società calcistiche di Serie C il tesseramento di calciatori extra comunitari, perché determina una discriminazione sulla base della nazionalità vietata dall'articolo 43 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, volto a disciplinare la materia dell'immigrazione e della condizione degli stranieri in Italia⁷²².

Poche settimane dopo la sentenza Ikpe Ekong, un secondo caso dai connotati simili ma ancor più emblematico e significativo, benché non appartenente al mondo del calcio ha ulteriormente scosso le disposizioni in materia di tesseramento delle discipline sportive professionistiche, coinvolgendo il cestista statunitense Jeffrey Kyle Sheppard e la Federazione Italiana di Pallacanestro (FIP). Come Ikpe Ekong anche Sheppard si è trovato suo malgrado coinvolto in una controversia con la propria Federazione, in quanto al cestista statunitense era stato impedito dalla FIP di tesserarsi per la Società Roseto Basket Lido delle Rose, militante nel campionato A1, sulla base di quanto previsto dall'Art. 12 del Regolamento Esecutivo della FIP. Quest'ultimo infatti stabiliva che

⁷²² Vedere *“Via libera agli atleti extracomunitari: i casi Ekong e Sheppard”*, Corriere Giuridico, N° 2/2001.

le società professionistiche potevano tesserare non più di due atleti extracomunitari, mentre Sheppard sarebbe stato il terzo straniero extracomunitario della Roseto Basket Lido delle Rose e quindi in netto contrasto con le norme federali.

Il giudice del Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di Giulianova, il 4 Dicembre 2000, forte del precedente della sentenza Ekong⁷²³, ha dichiarato che “il diniego al tesseramento del giocatore professionista Sheppard da parte della FIP costituisce un comportamento che produce una discriminazione per motivi di nazionalità in violazione di quanto previsto dall’articolo 43 del Decreto legislativo N° 286 del 1998”, dove si vieta ogni forma di discriminazione dello straniero per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi. Il giudice ha dichiarato inoltre il diritto di Sheppard di ottenere il tesseramento da parte della FIP⁷²⁴ in forza del contratto di prestazione sportiva professionale concluso con la Società Roseto Basket Lido delle Rose, ordinando alla FIP di provvedere immediatamente al tesseramento del ricorrente, consentendogli di partecipare a tutte le gare ufficiali in calendario.

La FIP, preso atto dell’ordinanza suddetta ha provveduto “derogare all’art. 12 del Regolamento Esecutivo in favore del giocatore Sheppard, consentendone il tesseramento per la Società Roseto Basket Lido delle Rose come terzo giocatore extracomunitario e la sua partecipazione a tutte le partite ufficiali in calendario”.

Tuttavia la Società Roseto Basket Lido delle Rose sarebbe stata autorizzata ad iscrivere in referto, in tutte le gare ufficiali in calendario, lo stesso Sheppard come terzo giocatore extracomunitario con la possibilità però di fare entrare in campo, contemporaneamente, non più di due atleti extracomunitari. Si trattava pertanto di una nuova discriminazione ai danni di Sheppard in ragione della sua nazionalità, da cui scaturì un nuovo ricorso del cestista statunitense ed il successivo pronunciamento del giudice Tribunale di Teramo del 30 Marzo 2001.

In particolare l’autorità giurisdizionale, richiamando nuovamente l’Art. 43, 1° Comma del Decreto legislativo del 25 Luglio 1998, n. 286, ha

⁷²³ I casi “*Ekong e Sheppard*” sono già stati trattati dettagliatamente nel cap. III. Qui vengono citati nuovamente solo per inquadrare meglio l’evoluzione del tesseramento degli atleti professionisti comunitari ed extracomunitari.

⁷²⁴ La FIP è la Federazione Italiana Pallacanestro.

sottolineato che la limitazione posta dalla FIP alla possibilità di disporre in campo nello stesso momento più di due giocatori extracomunitari ha ancora una volta un contenuto discriminatorio in quanto ancorata sempre su ragioni attinenti alla nazionalità degli atleti. In questo senso il giudice ha dichiarato l'illegittimità della delibera emessa dalla FIP, ordinando di assicurare la partecipazione di Sheppard a tutte le gare ufficiali, anche con la contemporanea presenza in campo di altri due giocatori extracomunitari⁷²⁵.

I casi Ekong e Sheppard⁷²⁶ sono la dimostrazione di come il fenomeno dello sport rivendichi, nell'ottica del rispetto dei principi fondamentali dello Stato, una disciplina puntuale che eviti qualunque tipo di discriminazione presente e futura. Queste sentenze evidenziano come i limiti posti dalle organizzazioni sportive, pur nel condivisibile intento di proteggere i vivai, siano in conflitto, da un lato con i principi del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), contrari a qualsiasi discriminazione, a partire da quella razziale; dall'altro invece sono in conflitto con le leggi italiane in materia di immigrazione e lavoro e come tali destinati ad essere annullati dalla magistratura ordinaria.

L'inammissibilità di una discriminazione fra giocatori comunitari ed extra-comunitari sancita dall'autorità giudiziaria è stata riconosciuta anche dalla FIGC attraverso la propria Corte Federale, la quale, con decisione pronunciata in data 3 maggio 2001⁷²⁷, ha dichiarato l'illegittimità del art. 40, comma 7 delle NOIF, nella parte in cui si prevedeva che soltanto tre dei calciatori già tesserati e provenienti da Paesi diversi dell'UE potessero essere inseriti nell'elenco ufficiale di gioco ed essere utilizzati nelle gare ufficiali in ambito nazionale, disponendone pertanto l'annullamento in virtù del diritto di non essere discriminati per motivi di cittadinanza.

La Corte Federale tuttavia, se da un lato ha cancellato con effetto immediato la distinzione tra extracomunitari e comunitari nel calcio, dall'altro ha previsto una sorte di temporanea salvaguardia dello stesso art. 40, comma 7 delle NOIF nella parte in cui poneva un vincolo

⁷²⁵ Per i casi *Ekong e Sheppard* si veda anche Mario SANNINO, *diritto sportivo*, CEDAM, Padova 2002.

⁷²⁶ Sul punto vedi cap. III, *sulla Libera circolazione degli atleti extra-comunitari*, p. 156 ss.

numerico a nuovi tesseramenti di calciatori extracomunitari in attesa che il CONI formulasse gli indirizzi ed i criteri relativi alla dichiarazione di assenso al lavoro degli atleti non provenienti da Paesi del UE.

Questa competenza del CONI è prevista dal Decreto Legislativo 286/1998, dove all'articolo 27 si dispone che *“ al di fuori degli ingressi per lavoro autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3 comma 4⁷²⁸, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti d'ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato relativamente a particolari categorie di lavoratori stranieri, tra i quali gli stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91 ”*.

Tale previsione normativa è stata successivamente rivista dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189, prevedendo che *“con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del CONI, sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale di ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro Vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili”⁷²⁹*.

La norma ha introdotto il cosiddetto *“ contingentamento degli atleti extracomunitari ”*, che in base a valutazioni socio-economiche, di sicurezza e di ordine pubblico, prevede un numero massimo annuale di

⁷²⁷ Vedere Comunicato Ufficiale N. 10 della Corte Federale FIGC del 3 maggio 2001.

⁷²⁸ SI veda il decreto Legislativo 25 Luglio 1998, n. 286 (*“Decreto Turco-Napolitano”*), Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'emigrazione e norme sulla condizione dello straniero, il quale all'art. 27 (Ingresso per lavoro in casi particolari), al primo comma dispone che *“al di fuori degli ingressi per lavoro...autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolare modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato”*, per ognuna delle categorie di lavoratori stranieri, tra le quali gli *“stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91”*.

⁷²⁹ Art. 22 della L. 189/2002, (*“Legge Bossi-Fini”*).

visti di ingresso per gli sportivi extra comunitari che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuito⁷³⁰.

Sulla base di questa normativa nel 2002 il CONI ha concesso 1.792 visti per il tesseramento degli atleti extracomunitari, ripartiti tra le singole federazioni sportive, mentre per il 2003 i visti sono stati 1.850 dei quali 60 concessi alla FIGC, con un incremento di 10 permessi rispetto ai 50 dell'anno precedente.

Alla legge relativa al contingentamento ha fatto poi seguito la decisione adottata dal Consiglio Federale della FIGC, tenutosi il 4 Marzo 2003, dove si è stabilito che, in attesa di una definizione del quadro di riferimento a livello internazionale ed in sede di UE, per la stagione 2003/04 sarebbe proseguito il blocco del tesseramento per la Serie B e la Serie C, mentre in Serie A vi sarebbe stata la possibilità di sostituire un solo extracomunitario, fatta eccezione per le società neopromosse dalla B, per le quali sarebbe stato possibile tesserare⁷³¹ calciatori extracomunitari provenienti dall'estero, fino al raggiungimento di un numero massimo di 3 calciatori. Le limitazioni numeriche di tesseramento per società professionistiche non riguardano naturalmente i calciatori di paesi non aderenti alla UE o alla EEE già tesserati alla data odierna in Italia per società professionistiche, fatta salva l'applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno⁷³².

⁷³⁰ Vedere articolo di Enrico CROCETTI BERNARDI, "Costituzione UE: no alla specificità", tratto da il Sole 24 Ore Sport del 17-30 Ottobre 2003.

⁷³¹ Secondo l'art. 40.7 delle NOIF " *le società che disputano il campionato di serie B hanno tale ultima facoltà di tesseramento limitata a non più di un calciatore. In caso di retrocessione dalla serie A alla serie B, è consentito alla società retrocessa di mantenere il tesseramento di calciatori cittadini di paesi non aderenti all'UE già tesserati nel corso dell'antecedente stagione sportiva. In tal caso non è consentita la novazione quanto al termine del contratto stipulato con tali calciatori. In caso di retrocessione dalla serie B alla serie C, qualora tale società abbia tra i propri tesserati un calciatore extra-comunitario, potrà mantenere tale tesseramento ed impiegare il calciatore sino alla scadenza del contratto, con divieto assoluto di prorogare o rinnovare il contratto stesso, e di sostituire il calciatore con altro extra-comunitario* ".

⁷³² Si veda il Comunicato Ufficiale FIGC N°133/A del 4 marzo 2003, così come l'articolo "Blocco degli extracomunitari, controlli più severi" dalla rivista Il Calciatore, N° 2 Marzo 2003. Questa parte sarà ripresa in modo più esaustivo nel quarto capitolo.

4.1. La normativa in materia di tesseramento per i calciatori stranieri a livello dilettantistico

La normativa per il tesseramento dei giocatori stranieri per le società appartenenti alla LND è stato anch'essa oggetto di alcune variazioni risentendo degli sviluppi istituzionali a livello comunitario e delle nuove normative a livello statale. Oggigiorno si possono rilevare tre diversi casi, i quali presentano non solo analogie ma anche elementi di innovazione rispetto alla disciplina precedente alla sentenza Bosman:

- 1) i calciatori extracomunitari che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere;
- 2) i calciatori comunitari che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere;
- 3) calciatori comunitari o extracomunitari che non siano stati mai tesserati per società appartenenti a federazioni estere⁷³³.

L'aspetto maggiormente distintivo di questa differenziazione si caratterizza per il fatto che, mentre i calciatori dilettanti comunitari o extracomunitari che non siano stati mai tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, possono essere tesserati senza limitazioni numeriche, per quel che riguarda, invece, i calciatori comunitari o extracomunitari, tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, ne possono essere tesserati solamente uno per società⁷³⁴.

Un secondo aspetto distintivo è la complessità dell'iter da seguire per il tesseramento, che a volte tende a scoraggiare le società. Per tutti i tre casi precedentemente ricordati è necessario infatti relazionarsi direttamente con l'Ufficio Tesseramento della FIGC di Roma, così come quest'ultimo deve richiedere per tutti *un transfert internazionale* alla Federazione del Paese di origine del giocatore, il quale deve sancire se questo abbia

⁷³³ Le indicazioni riportate sono tratte dal Comunicato Ufficiale della LND del 4 Luglio 2003 sulla base del nuovo testo dei commi 6 e 11, dell'art. 40, delle NOIF, reso noto dalla FIGC con CU n. 183/A pubblicato il 26 giugno 2003.

⁷³⁴ Vedi art. 40.7 delle NOIF

giocato o meno e quindi se lo status sia effettivamente quello di “*non professionista*”.

Nel caso di calciatori extracomunitari che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, la richiesta di tesseramento deve essere effettuata dal 1° Luglio al 31 Dicembre, allegando una documentazione, che possa comprovare il rispetto delle norme dello Stato.

Tale documentazione verte in primo luogo sulla regolarità della residenza in Italia, principalmente attraverso il permesso di soggiorno, che deve risultare nel Comune in cui ha sede la società o in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa. Inoltre la documentazione deve comprovare lo svolgimento di attività lavorativa mediante l'esibizione di certificazione dell'Ente competente, attestante la regolare assunzione.

In alternativa, se l'atleta è uno studente dai documenti dovrà lo svolgimento dell'attività di studio, mediante esibizione di certificato d'iscrizione o di frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità. Infine una dichiarazione sottoscritta dal calciatore dovrà indicare l'esatta denominazione dell'ultima società straniera per la quale è stato tesserato e la federazione calcistica di appartenenza della stessa⁷³⁵.

Nel caso di calciatori comunitari che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, la richiesta di tesseramento deve essere effettuata dal 1° Luglio al 31 dicembre, allegando però solamente una documentazione che attesti la residenza in Italia, che nel caso di minori di età deve essere necessariamente fissata nel Comune sede della società o in Comune della stessa Provincia o in Provincia limitrofa. Così come ancora una volta una dichiarazione sottoscritta dal calciatore dovrà indicare l'esatta denominazione dell'ultima società straniera per la quale è stato tesserato e la Federazione calcistica di appartenenza della stessa⁷³⁶.

Nei casi di calciatori Comunitari ed extracomunitari che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, il tesseramento decorre dalla data di autorizzazione della FIGC e gli stessi calciatori

⁷³⁵ Vedi art. 40.7 delle NOIF.

⁷³⁶ Sul punto consulta il sito internet: www.figc.it

interessati, non solo non possono essere trasferiti ma il loro trasferimento ha validità per una stagione sportiva, svincolandosi essi al 30 Giugno⁷³⁷.

Nel caso di calciatori comunitari o extracomunitari che non siano stati mai tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, la richiesta di tesseramento deve essere effettuata dal 1° Luglio al 30 Aprile, allegando la documentazione comprovante la residenza in Italia o il permesso di soggiorno, così come la dichiarazione dei calciatori che lo stesso non è mai stato tesserato con Società appartenenti a Federazioni estere.

In questo caso non vi sarà nessun automatico svincolo a fine stagione, anche se il tesseramento decorre sempre dalla data che verrà comunicata dalla FIGC. Per quanto concerne infine i calciatori in possesso di cittadinanza italiana nati all'estero, ma mai tesserati per società straniere la richiesta di tesseramento deve essere trasmessa all'Ufficio tesseramento del Comitato o della Divisione competente, con allegati il certificato di cittadinanza italiana e di residenza nonché la dichiarazione del calciatore di non essere mai stato tesserato con Società di altra Federazione estera.

Sulla base di queste considerazioni si evince come, a differenza dei professionisti, disciplinati direttamente dalla Legge "Fini-Bossi", quest'ultima si sia dimenticata dei calciatori stranieri dilettanti lasciandoli alle NOIF, le quali pertanto prevedono che alle società della LND sia consentito tesserare e quindi schierare in campo un solo calciatore proveniente da Federazione estera, purché in regola con le leggi statali vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, non facendo distinzione tra comunitari ed extracomunitari.

L'impostazione è diversa nel caso in cui il calciatore straniero non sia mai stato tesserato da nessuna società di altre Federazioni nazionali. In particolare *"coloro che non si sono mai vincolati presso alcuna società straniera, fermi restando gli ulteriori requisiti richiesti dalla NOIF, possono essere tesserati senza limiti di sorta. In tal caso si potrebbe vedere squadre dilettantistiche composte interamente"* non solo da

⁷³⁷ Sul punto consulta il sito internet: www.lega-calcio.it

calciatori comunitari non italiani, ma anche “da extracomunitari nel pieno rispetto della vigente normativa”⁷³⁸.

5. I calciatori stranieri in Italia: gli anni ottanta

L’evoluzione delle limitazioni dei tesseramenti dei calciatori professionisti non italiani, dalla riapertura delle frontiere nella stagione 1980/81, dopo numerosi anni di chiusura totale⁷³⁹, ha conosciuto numerose tappe, passando dalla presenza di un solo straniero a due nella stagione sportiva 1982/83, arrivando a tre nel campionato 1988/89.

Nella stagione calcistica 1995/96, iniziata alcuni mesi prima della sentenza Bosman, le Carte federali⁷⁴⁰ prevedevano che le società di Serie A potessero tesserare liberamente i calciatori professionisti provenienti o prevenuti da federazioni estere, con il limite di due per calciatori cittadini di Paesi non appartenenti alla Comunità Economica Europea (CEE)⁷⁴¹.

In altre parole mentre per i calciatori di nazionalità non italiana ma comunitaria non vi erano limiti al tesseramento, per quelli di nazionalità extracomunitaria vi erano una soglia di due solo calciatori⁷⁴².

Tale limite per altro poteva essere superato qualora i calciatori cittadini di Paesi non comunitari, fossero stati tesserati per società italiane a partire dalla stagione sportiva 1992/93.

Alle altre società professionistiche di B e C invece non era consentito il tesseramento di calciatori non italiani, neppure comunitari. L’unica eccezione era determinata dall’eventualità di una retrocessione dalla Serie A alla B, dove era consentito alla società di mantenere il tesseramento e di schierare in campo calciatori stranieri nel limite

⁷³⁸ Vedere Mattia GRASSANI, “Nulla di nuovo”, all’interno de *Il calcio illustrato*, N° 14/15 Ottobre/Novembre 2002.

⁷³⁹ Nel 1965 la FIGC aveva deciso il blocco totale delle importazioni dei giocatori stranieri, con la possibilità di rivedere tale decisione dopo due anni. Il fallimento della Nazionale ai mondiali d’Inghilterra del 1966, tuttavia portò la Federcalcio a decidere per un’ulteriore proroga del blocco di 5 anni. Di proroga in proroga, la chiusura agli stranieri fu mantenuta sino al 1980 (Luigi BONIZZONI, *Calciatori stranieri in Italia ieri e oggi*. Società Stampa Sportiva, Roma 1989, pag. 224 - 225).

⁷⁴⁰ Art. 40 NOIF “Limitazioni del tesseramento calciatori”, contenute ne Le Carte federali 1995 della FIGC.

⁷⁴¹ Sul punto vedi l’art. 40.6 delle NOIF, 1995.

⁷⁴² Sul punto consulta il sito www.figc.it e www.lega-calcio.it

massimo di due a condizione che fossero già stati tesserati nel corso della stagione sportiva precedente⁷⁴³.

Le Carte federali tuttavia, a tutela delle esigenze tecniche delle squadre nazionali, avevano stabilito che negli elenchi delle gare ufficiali della società di serie A potessero essere inseriti i nominativi solamente di cinque calciatori non italiani, dei quali due dovevano essere assimilati, vale a dire calciatori provenienti da federazione estera, aderente all'UEFA, che fossero stati tesserati per la FIGC per cinque anni continuativi, di cui almeno tre nella fascia dagli 8 ai 16 anni.

I calciatori stranieri dilettanti invece dovevano essere differenziati sulla base dei loro trascorsi calcistici. In particolare nel caso in cui fossero residenti in Italia ma non avessero mai giocato all'estero, potevano essere tesserati da società della LND a condizione che vi fosse una dichiarazione scritta dello stesso calciatore di non essere mai stato tesserato per società al di fuori dei confini italiani. Tale dichiarazione doveva essere a sua volta confermata da un transfert internazionale della federazione del Paese di provenienza del calciatore stesso e solo allora il calciatore straniero poteva essere autorizzato dal Presidente federale ad essere tesserato e quindi a giocare nei campionati della LND, assumendo tuttavia uno status simile agli altri calciatori italiani con le stesse prerogative⁷⁴⁴.

Nel caso di calciatori stranieri che avessero già giocato all'estero, le società della LND, entro il 31 ottobre, ne potevano tesserare e schierare in campo uno solo purché fosse documentata tutta una serie di aspetti, tra i quali a) la qualifica di "*non professionista*" risultante dal "*transfert internazionale*"; b) la residenza in Italia da almeno 6 mesi o il permesso di soggiorno non inferiore ad un anno, a condizione che l'ingresso in Italia non fosse inferiore a 6 mesi; c) lo svolgimento di attività lavorativa mediante attestazione del datore di lavoro ed esibizione del prospetto relativo alla percezione degli emolumenti. Documenti che nel caso di uno studente sarebbero stati sostituiti da un certificato di iscrizione o frequenza a corsi scolastici o assimilabili; d) la residenza o il permesso di

⁷⁴³ Cfr. R. Foglia, *Il tesseramento dei calciatori e libertà di circolazione nella Comunità europea*, in Dir. lav., 1996, I, p. 300 ss.

⁷⁴⁴ Vedere art. 40.6 NOIF 1995.

soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno nel comune, sede della società, o in comune della stessa provincia o di provincia limitrofa.

Questo tesseramento che decorreva dalla data di autorizzazione della FIGC, era per altro caratterizzato dal fatto che si esauriva al 30 Giugno con il relativo automatico svincolo del calciatore stesso.

Nella stagione successiva alla decisione di permettere alle società italiane il tesseramento di un calciatore proveniente da una Federazione estera, si poté finalmente dopo tredici anni di autarchia, assistere all'arrivo di nuovi fuoriclasse da oltre frontiera.

Tuttavia non subito tutte le 16 formazioni partecipanti al massimo campionato di serie A decisero di affidarsi immediatamente agli stranieri infatti nella stagione 1980 – 81, questi ultimi furono solo undici. In ogni caso si materializzò l'arrivo di alcuni veri e propri “*fuoriclasse*”, capaci subito di cambiare il volto dei propri club di appartenenza, e di elevare il livello tecnico e competitivo del calcio italiano. Tra i nomi da ricordare vi sono quelli di Paulo Roberto Falcao, strepitoso regista⁷⁴⁵ brasiliano che di lì a due anni avrebbe portato la Roma al secondo scudetto della sua storia, l'olandese Ruud Krol, giocatore della grande nazionale “*orange*” di Cruyff, approdato per fare grande il Napoli, l'irlandese Liam Brady, capace di contribuire non poco alla conquista di due campionati consecutivi per la Juventus, oltre ai vari Prohaska, Bertoni, Juary.

Nella stagione successiva le società della penisola, confortate dai buoni risultati generali precedenti del contingente straniero, si rivolsero al mercato estero con maggiore decisione: in particolare arrivarono alcuni nomi interessanti, come l'austriaco Schachner l'ivoriano Zahoui, acquistato dall'Ascoli di Costantino Rozzi. Rappresentò il primo calciatore africano a giungere nel campionato italiano dopo il “*blocco*” del 1965 e, nonostante i suoi modesti risultati calcistici nelle sue due stagioni nel nostro paese, fu l'apripista di quell'apertura del calcio italiano al c.d. continente “*nero*”, che si rivelerà molto importante negli anni successivi.

La stagione sportiva 1981 – 82 si concluse con lo svolgimento dei Mondiali di calcio disputati in Spagna.

La nazionale azzurra si presentò all'appuntamento senza godere di grandi attenzioni presso gli addetti ai lavori, ma fu artefice di una delle più straordinarie imprese calcistiche della storia del calcio italiano.

Dopo tre modesti pareggi nella prima fase della competizione, si scatenò in quelle successive, battendo in fila uno dopo l'altra l'Argentina dell'astro nascente Maradona, il Brasile dei tanti campioni la Polonia di Boniek e nella finale mondiale per tre reti ad una la sempre temibile e coriacea Germania Occidentale.

Finalmente, dopo i successi degli anni '30, la rappresentativa italiana tornò sulla vetta del mondo, facendo dimenticare tante delusioni e riproponendo il nostro calcio ai massimi livelli, anche se la realtà dei fatti dimostrò successivamente come i ventidue eroi del Santiago Bernabeu⁷⁴⁶ non sarebbero più riusciti a confermarsi.

La risposta del *Governo del pallone*, alla nuova realtà, fu comunque quella di consentire ai club italiani, a partire dal campionato 1982 – 83, l'impiego di due calciatori stranieri, quegli stessi stranieri che avevano portato una evidente ventata di novità in Italia, migliorato il livello complessivo del nostro calcio e, soprattutto non avevano compromesso il rendimento della nazionale azzurra e la nascita indispensabile di nuovi talenti italiani.

Fu proprio a partire da allora che il campionato della penisola tornò a divenire una delle mete privilegiate per tanti campioni di tutto il mondo, attratti da interessanti prospettive di guadagno e da club nuovamente di livello internazionale.

Il numero complessivo di atleti esteri passò a trenta e fra questi ci furono alcuni nuovi arrivi davvero straordinari. La Juventus ingaggiò i due talenti più cristallini del calcio mondiale il polacco Boniek⁷⁴⁷, grande trascinatore della sua nazionale ai Campionati appena disputati in Spagna e il francese Platini, che negli anni successivi porterà i torinesi alla

⁷⁴⁵ Nel calcio si utilizza il termine regista per indicare il giocatore che ricopre il ruolo di centrocampista centrale della squadra, di cui detta i tempi del gioco, solitamente dotato di piedi buoni e buona tecnica individuale.

⁷⁴⁶ Il famosissimo stadio di Madrid nel quale la Nazionale italiana travolse, nella finale del Campionato del Mondo, per tre a uno, la Germania Occidentale, davanti all'ex Presidente della Repubblica Sandro Pertini.

⁷⁴⁷ Soprannominato dal compianto Avv. G. Agnelli “ *il bello di notte* ” poiché solitamente forniva delle prestazioni straordinarie nelle Coppe giocate in notturna mentre stentava durante le partite del campionato che si tenevano nelle ore pomeridiane.

vittoria di tutte le competizioni possibili, vedendo riconosciuta la sua leadership di giocatore migliore d'Europa da ben tre Palloni d'oro consecutivi, vinti dal 1983 al 1985.

La Fiorentina ingaggiò il fuoriclasse argentino Passarella, il Napoli il suo connazionale Diaz, la Sampdoria l'inglese Francis, mentre giunsero in Italia anche due dei maggiori talenti brasiliani dell'epoca: Dirceu al Verona ed Edinho all'Udinese.

Il campionato italiano assunse connotati di livello internazionale, grazie all'affiancarsi, ai nostri Campioni del Mondo, di tali e tanti campioni d'indiscutibile valore.

Nelle stagioni successive si poté assistere all'approdo nei club della penisola di altri grandissimi fuoriclasse: praticamente la maggioranza dei calciatori migliori del globo passarono per la serie A italiana, come è possibile vedere dai nomi di coloro che negli anni '80 vestirono le casacche delle formazioni del nostro campionato.

Nell'estate del 1984 giunse a Napoli, prelevato dal Barcellona, per la clamorosa cifra di 14 miliardi, quello che assieme a Pelè è tuttora considerato il miglior calciatore di tutti i tempi, l'argentino Diego Armando Maradona⁷⁴⁸.

L'invasione di numerosi giocatori stranieri nel nostro campionato determinò una inversione di rotta da parte della Federazione e della Lega Calcio, preoccupata da un fenomeno che impediva la nascita di nuovi talenti che potessero diventare eredi dei Campioni del Mondo del 1982.

La rappresentativa azzurra, infatti, subì la incredibile eliminazione dal Campionato Europeo del 1984 addirittura già nelle eliminatorie, racimolando, oltre a due successi contro la Grecia e la "cenerentola" Cipro, tre miseri pareggi, e ben quattro sconfitte.

Così fu stabilito che dal 30 giugno 1984 al 30 giugno 1986 sarebbero nuovamente state chiuse le porte agli ingaggi di atleti di Federazioni straniere, con eccezione per quei club che fossero stati promossi dalla serie B alla massima serie, che in caso contrario, sarebbero stati pesantemente penalizzati da tale decisione.

⁷⁴⁸ *Diego Armando Maradona*, il più grande calciatore di tutti i tempi, è una delle figure più controverse del panorama calcistico mondiale. Negli ultimi tempi hanno tenuto banco le sue vicende personali ed i suoi problemi con la tossicodipendenza che, molto

Purtroppo le cose per la nazionale italiana non andarono meglio. Gli azzurri, qualificati di diritto ai Mondiali in Messico del 1986, dopo il pareggio al debutto con la Bulgaria, il nuovo pari con l'Argentina e la vittoria di misura contro la Corea del Sud, affrontarono negli ottavi di finale la temibile Francia di Platini. *“Le roi” Michel* e i suoi connazionali vinsero la gara con un secco due a zero, estromettendo l'Italia di Bearzot dalla competizione e segnando il triste tramonto di un'era calcistica.

Nella stagione successiva alla cocente delusione di Messico 86', gli arrivi di calciatori stranieri furono limitati al brasiliano Branco ed allo svedese Ekstroem, che furono acquistati rispettivamente dalle due neopromosse Brescia ed Empoli. Il numero totale di atleti esteri raggiunse la cifra di trentadue, la più bassa a partire dal campionato 1982 – 83.

Tuttavia nella realtà italiana erano venute chiaramente a maturazione le promesse per una nuova riapertura delle importazioni, a dispetto dell'anacronistica chiusura di due anni prima e degli insuccessi della nazionale azzurra. Da un lato erano chiaramente presenti le forti pressioni in tal senso dei maggiori club, rinfrancati nelle ultime stagioni da positivi risultati in campo internazionale che avrebbero, in caso di prolungamento del *“blocco”*, visto diminuire la propria competitività nei confronti delle altre formazioni europee; dall'altro, però, vi erano le esigenze carattere e di grande rilevanza delle *c.d. società più piccole*.

Nel 1981 infatti, con la legge n. 91⁷⁴⁹, era venuto a cadere il ben noto *“vincolo”* sportivo, che nei cinque anni successivi avrebbe visto la sua completa eliminazione. Con la conseguente nascita dell'indennità di promozione e preparazione, valida per la determinazione della cifra da corrispondere alla società titolare del contratto, venuto a scadenza, con un calciatore professionista, iniziavano ad aumentare, in larga misura, sia i compensi dei giocatori, allo scopo di ottenere indennità più elevate, sia le loro quotazioni sul mercato. In tale situazione sarebbe risultata di grande aiuto per i club italiani, la possibilità di ricorrere a calciatori stranieri, il cui costo di acquisizione del diritto alle sue prestazioni sportive era divenuto più vantaggioso di quello di un giocatore italiano, anche per quanto concerneva il suo ingaggio. Pertanto, nonostante la

spesso, hanno fatto dimenticare le sue gesta sportive e le sue indimenticabili giocate da *“genio del pallone”*.

breve chiusura delle importazioni non avesse dato i frutti sperati nei risultati nella nazionale azzurra, la Federazione e la Lega dovettero stabilire *che a partire dal maggio 1987 tutte le formazioni di serie A potessero tesserare limitazioni due calciatori stranieri, ammettendo cioè anche l'arrivo di nuovi atleti d'oltre frontiera*. I club della penisola non si lasciarono scappare l'occasione ed immediatamente si rituffarono nel mercato internazionale, mettendo a segno dei “colpi” colossali.

Il Milan andò ad acquistare in Olanda i due fuoriclasse Ruud Gullit e Marco Van Basten⁷⁵⁰, che avrebbero contribuito non poco ai successi della leggendaria squadra allenata in quegli anni da Arrigo Sacchi e successivamente da Fabio Capello. Ma non furono i soli assi arrivati in Italia nell'estate del 1987, tra i quali basta ricordare il tedesco della Roma Voeller, i brasiliani Careca del Napoli e Dunga del Pisa, senza dimenticare il gallese Rush⁷⁵¹ della Juventus, che tuttavia, pur arrivando con le credenziali del grande campione non riuscì a sfondare nel campionato italiano. Nel frattempo sempre nel 1987, Manuel Marin, responsabile degli affari sociali della CEE, rivolse il proprio chiaro invito a tutte le Federazioni della Comunità Europea di rivedere le proprie normative relative all'impiego nelle proprie competizioni nazionali di giocatori stranieri. Infatti una lontana sentenza del 1976, pronunciata sulla base dell'art. 48 del Trattato di Roma, istitutivo della CEE, aveva stabilito che dovevano essere equiparati ai lavoratori comunitari anche tutti gli sportivi professionisti rientranti in tale categoria, e che pertanto questi, al pari di tutti i lavoratori dovevano vedere tutelato il proprio diritto a circolare liberamente e stabilirsi in ciascuno degli Stati membri. Ovviamente le norme delle varie Federazioni nazionali, comprese quelle della FIGC, stabilendo che le società non potessero tesserare e impiegare giocatori stranieri oltre un certo numero, costituivano un chiaro ostacolo all'applicazione ed al rispetto della precedente sentenza CEE.

⁷⁴⁹ Legge n. 91 del 1981 in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti.

⁷⁵⁰ Soprannominato “ il cigno ” per l'eleganza nei movimenti e la classe cristallina, che lo hanno fatto diventare uno degli attaccanti più forti di tutti i tempi. Alla fine degli anni 90', un brutto infortunio alla cavaglia lo ha costretto a dare l'addio al calcio all'età di trentun'anni.

⁷⁵¹ Arrivato dal Liverpool con le credenziali di grande attaccante, si rivelò non adatto ai ritmi e alle caratteristiche del calcio italiano, confermando la scarsa attitudine dei calciatori d'oltremarica con la realtà del football europeo.

CAPITOLO QUINTO

MOBBING E SPORT

1. Profili definatori di una fattispecie: il mobbing

Il termine mobbing deriva dall'inglese “ *to mob* ” che significa “ *attaccare, assalire tumultuosamente, accalcarsi intorno a qualcuno* ” ed è stato coniato nel 1971 dall'etologo Konrad che, con questo termine, descrisse “ *l'attacco di un gruppo di uccelli contro l'intrusione di un altro animale* ”.

Col sostantivo mobbing⁷⁵² si indica – di norma – quel fenomeno caratterizzato dalla ripetizione, prolungata nel tempo, di comportamenti persecutori, ostili e vessatori, esercitati dal datore di lavoro, da un sovraordinato o dagli stessi colleghi (c.d. mobbers) nei confronti di uno o più lavoratori (detti mobbizzati) al fine preordinato di eliminare soggetti ritenuti scomodi o sgraditi, sia attraverso lo strumento del licenziamento, sia, più spesso, costringendo la vittima stessa a decidere di allontanarsi “ *spontaneamente* ” dall'ambiente lavorativo (dimissioni, auto-licenziamento, ripetute assenze dal lavoro).

L'effetto di tali pratiche di sopruso è di provocare nel soggetto “ *mobbizzato* ” uno stato di disagio psicologico e l'insorgere di malattie psicosomatiche classificate come disturbi di adattamento e, nei casi più gravi, disturbi post – traumatici da stress⁷⁵³.

Infatti, secondo studi sociologici e psicologici, il mobbing può provocare in un primo momento sintomi di stress, manifestandosi attraverso nervosismo, irritabilità, perdita del sonno e così via ma dopo qualche mese questi sintomi si trasformano in problemi psichici fino a portare, in

⁷⁵² Cfr. M. Meucci, *Considerazioni sul mobbing*, in Lav. Prev. Oggi, 2000, n.1, p.9 ss.

⁷⁵³ Cfr. P. Denari, *La responsabilità diretta del personale nel danno da mobbing*, in Lav. Prev. Oggi, 2000, n.1, p. 9 ss.

casi estremi, perfino al suicidio. Dunque il mobbing è un fenomeno di non secondaria importanza e non va certamente sottovaluto.

I primi studi sul mobbing risalgono agli inizi degli anni 80' e furono effettuati in Svezia da Leyman che definì il mobbing come “ *una forma di terrorismo psicologico che implica un atteggiamento ostile e non etico posto in essere in forma sistematica da una o più persone nei confronti di un solo individuo, il quale a causa del mobbing viene a trovarsi in una condizione indifesa e fatto oggetto di una serie di iniziative vessatorie e persecutorie*⁷⁵⁴. *Queste iniziative devono ricorrere con una determinata frequenza (per almeno una volta la settimana) e nell'arco di un lungo periodo di tempo (per almeno 6 mesi). A causa dell'alta frequenza e della lunga durata del comportamento ostile, questa forma di maltrattamento determina considerevoli sofferenze mentali, psicosomatiche e sociali ”.*

Il fenomeno del mobbing fu oggetto di studi ed approfondimenti anche in altri paesi europei come ad esempio la Francia e la Germania.

In Italia fu Ege il primo ad analizzare il termine mobbing intendendo per esso un'azione o una serie di azioni che si ripetono per un lungo periodo di tempo, compiuta da uno o più mobber per danneggiare qualcuno (c.d mobbizzato), quasi sempre in modo sistematico e con uno scopo preciso. I mobber, secondo Ege, aggrediscono intenzionalmente i mobbizzati provocando in essi una vera e propria distruzione psicologica, sociale e professionale. Il fenomeno del mobbing non riguarderebbe, allora, i conflitti temporanei ma incentrerebbe la sua attenzione sulla durata e la frequenza del comportamento del mobber.

Ege, quindi, ritiene che il mobbing rispetto al conflitto sul lavoro si distingue non in base a ciò che viene inflitto o a come viene inflitto ma in relazione alla continuità temporale del comportamento vessatorio⁷⁵⁵

⁷⁵⁴ Cfr. N. Botta, A. Zingaropoli, C. Longobardo, R. Staiano, in *Mobbing, stress e diritti violati*, 2003, cap IX, p. 149 ss. ⁷⁵⁴ Cfr. R. Staiano, *Il Mobbing: un fenomeno emergente nel rapporto di lavoro*, in AA. VV., *ricerca Filca – Cisl nazionale del distretto Bari-Matera . Una ricerca, una proposta*, Bari, 2001.

⁷⁵⁴ Sul punto vedi AA.VV. , *Mobbing, stress e diritti violati*, 2003, p. 149 ss,

⁷⁵⁴ Cfr. Viscomi, *Il mobbing: alcune questioni su fattispecie ed effetti*, in Lav. Dir., 2002, p. 67 ss.

⁷⁵⁴ Sul punto consulta il sito internet: www.lavoroprevenienza.com; www.ilmobbing.it; www.diritto.it/osservatoriomobbing.

⁷⁵⁴ Sulle varie tipologie di mobbing, si v.: H. Ege, *Il mobbing in Italia*. Introduzione al mobbing culturale, Pitagora, Bologna, 1997.

⁷⁵⁵ Cfr. P. G. Monasteri, M. Bona e U. Oliva, in *Mobbing. Vessazioni sul lavoro*, Milano, 2000

inflitto al mobbizzato. L'autore sostiene anche che il mobbing si caratterizza attraverso comportamenti subdoli e molto sofisticati sfociando quasimai in violenza fisica o forme di aggressione che sono invece l'elemento caratterizzante il nonnismo o il bullismo studentesco.

Nel mondo del lavoro, quindi, il fenomeno del mobbing⁷⁵⁶ costituisce una novità solo dal punto di vista terminologico perché i comportamenti che danno vita al mobbing sono sempre esistiti: si pensi ad esempio all'attivazione di una forte politica di repressione al punto che il dipendente è affiancato dai sorveglianti che devono controllare i minuti di pausa per il ristoro o i bisogni fisiologici; il confinamento in un edificio dello stabilimento in un disuso e privo di sicurezza; le molestie sessuali; le continue minacce di licenziamento in caso di rifiuto a lavorare nei giorni festivi; i subdoli ricatti di non trasformare il contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato se il lavoratore non avesse acconsentito a svolgere le mansioni più disparate⁷⁵⁷; le immotivate censure sul lavoro prodotto dal dipendente; i maltrattamenti verbali del superiore gerarchico davanti ai colleghi di lavoro; i maltrattamenti verbali del superiore gerarchico davanti ai colleghi di lavoro; ecc...

Frequente ricorrenza, durata ed intensità devono essere, quindi, considerati come i requisiti caratterizzanti tale fenomeno⁷⁵⁸ e nonostante, inizialmente, sia stato ritenuto che i comportamenti costituenti mobbing⁷⁵⁹ avessero dovuto avere una frequenza almeno settimanale ed una durata non inferiore a sei mesi, successivamente si è andato formandosi, invece, un orientamento che svincola il fenomeno in questione da rigidi e prefissati parametri temporali.

⁷⁵⁶ Cfr. R. Staiano, *Il Mobbing: un fenomeno emergente nel rapporto di lavoro*, in AA. VV., *ricerca Filca -Cisl nazionale del distretto Bari-Matera . Una ricerca, una proposta*, Bari, 2001.

⁷⁵⁷ Sul punto vedi AA.VV. , *Mobbing, stress e diritti violati*, 2003, p. 149 ss,

⁷⁵⁸ Cfr. Viscomi, *Il mobbing: alcune questioni su fattispecie ed effetti*, in Lav. Dir., 2002, p. 67 ss.

⁷⁵⁹ Sul punto consulta il sito internet: www.lavoroprevenienza.com; www.ilmobbing.it ; www.diritto.it/osservatoriomobbing

2. Tipologie

Un'analisi approfondita del mobbing ha fatto sì che gli studiosi del fenomeno ne individuassero varie tipologie. Oggi le forme più diffuse di mobbing sono, senza dubbio, quello orizzontale e quello verticale, detto anche strategico.

Il mobbing orizzontale, che è il c.d. mobbing tra pari, si verifica quando è il collega o un gruppo di colleghi di lavoro a mettere in atto, a danno del lavoratore – vittima (il c.d. mobbizzato), la violenza psicologica⁷⁶⁰.

Nell'ambito di questa tipologia di mobbing sono state individuate quattro possibilità concrete: la prima attiene all'ipotesi della resistenza da parte del lavoratore - bersaglio alle regole fissate ed imposte allo stesso dal gruppo; una seconda riguarda le inimicizie personali tra colleghi che poi vanno a degenerare in mobbing; una terza prende in considerazione la possibilità che l'aggressione posta in essere derivi dal rapporto di alterità (sesso, nazionalità, ecc..) della vittima ed, infine, l'ipotesi che la vittima venga designata come “ capro espiatorio ” subendo, di conseguenza, l'aggressività del gruppo. Alla base di questa forma di mobbing ci sono numerose motivazioni individuate nella competizione, nella gelosia, nelle invidie ed i pettegolezzi atti a screditare la vittima, nei motivi politici, nel campanilismo, nel razzismo, ecc...

Il mobbing verticale si verifica, invece, quando protagonista attivo dei comportamenti vessatori è lo stesso superiore gerarchico, come conseguenza del suo eccessivo e illimitato potere decisionale. Questa forma di mobbing è a sua volta distinta in bossing o bullying⁷⁶¹; il primo è considerato come una vera e propria strategia aziendale volta alla riduzione, al ringiovanimento ed alla razionalizzazione del personale divenuto “ scomodo ed indesiderato ”; il secondo, invece, è caratterizzato da azioni discriminatorie e vessatorie poste in essere da un singolo capo animato da ragioni di invidie, antipatie personali, motivi politici, ecc...

Il c.d. mobbing dal basso è invece quella forma proveniente dagli stessi subalterni che mettono in discussione l'autorità di un superiore; si pensi

⁷⁶⁰ Sulle varie tipologie di mobbing, si v.: H. Ege, *Il mobbing in Italia. Introduzione al mobbing culturale*, Pitagora, Bologna, 1997.

al non gradimento, per vari motivi, da parte dei subalterni, della scelta del superiore gerarchico effettuata dall'impresa o quando il superiore gerarchico, che è stato nominato dai subalterni, è accusato dagli stessi di autoritarismo a causa proprio della nomina ricevuta.

Di sicuro rilievo risulta essere la distinzione tra mobbing individuale e mobbing collettivo, a seconda che venga preso rispettivamente di mira un singolo lavoratore o un gruppo di lavoratori⁷⁶²

In maniera contestuale al fenomeno del mobbing lavorativo spesso si assiste al c.d. doppio mobbing che si manifesta quando il lavoratore – mobbizzato sfoga la sua rabbia, l'insoddisfazione e la depressione accumulata nell'arco della giornata lavorativa, trascorsa sotto la pressione del mobber, con i suoi familiari o con le persone che conosce bene e di cui si fida.

La famiglia andrà ad assorbire questa negatività della persona in difficoltà e farà di tutto per aiutarla, proteggerla e offrirle rifugio. La negatività sprigionata dalla vittima ed assorbita dalla famiglia può giungere ad un livello tale da far sì che le riserve del nucleo familiare possano terminare.

In tal caso la famiglia, inizialmente protettrice della vittima, può cambiare atteggiamento ed iniziare a proteggere se stessa dalla forza distruttiva del mobbing. Tale fase sarà, quindi, caratterizzata da una sorta di intolleranza nei confronti della vittima e, ad un'iniziale isolamento, consegue la rottura del rapporto con essa. Se questo accade la situazione del mobbizzato non può che crollare. Leymann, agli inizi degli anni 80', aveva considerato il mobbing come “ *azioni che hanno la funzione di manipolare la persona in senso non amichevole* ”.

Tali azioni si possono distinguere in cinque gruppi di comportamenti, che lo stesso Leymann definì LIPT (Leymann Inventory of Psychological Terrorism). Un primo gruppo di azioni riguarda la comunicazione con la persona da mobbizzare: gli si rifiuta il contatto con gesti, con sguardi scostanti o con allusioni indirette, con lui/lei si urla, si rimprovera, si critica continuamente il suo lavoro o la vita privata, ecc..

⁷⁶¹ Il caso più frequente di bullying è l'abuso di potere.

⁷⁶² Cfr. A. Acenzi e G. L. Bersaglio, *Il mobbing. Il marketing sociale come strumento per combatterlo*, Torino, 2000, p. 12-13.

Un secondo gruppo di azioni riguarda le relazioni sociali perché, ad esempio, non gli si parla più, non gli si rivolge la parola, si proibisce ai colleghi di parlare con lui, ci si comporta come se lui non esistesse, ecc...

Un terzo gruppo di azioni attiene all'immagine sociale della vittima perché lo si ridicolizza, si parla alle sue spalle, si spargono voci infondate su di lui, si prende in giro un suo handicap fisico, gli si fanno offerte sessuali, verbali e non, ecc...

Un quarto gruppo, invece, prende in considerazione la qualità della situazione professionale e privata perché, come accade spesso, gli si danno più compiti da svolgere, gli si danno lavori senza senso o gli si affidano lavori umilianti⁷⁶³.

Un quinto gruppo di azioni, infine, riguarda la salute del mobbizzato perché lo si costringe a fare lavori che nuocciono alla sua salute, lo si minaccia di violenza fisica, gli si causano danni per svantaggiarlo, ecc...

Va ricordato, però, che nel 1995 due tedeschi, Knorz e Zapf, aggiunsero alle azioni presenti nelle varie categorie, esaminate poc'anzi, altre 39 tra le quali ricordiamo il rifiuto dei colleghi di lavorare insieme alla vittima, i continui commenti maligni nei suoi confronti, la denigrazione continua davanti al capo, il rifiuto sistematico di tutte le proposte da lui avanzate, le accuse false e bugiarde per danneggiare la sua immagine, il rivolgersi a lui in modo ostile e non gentile, l'esclusione da feste aziendali e da altre attività sociali, il continuo trasferimento da un ufficio all'altro, la negazione del diritto alla formazione, l'apertura, senza autorizzazione, della corrispondenza privata, il controllo e la sorveglianza anche al di fuori dell'ambiente lavorativo, ecc..

E' utile ricordare, però, che una singola azione non può mai divenire mobbing perché inidonea a causare danni alla salute psico-fisica del lavoratore ma lo diventa in presenza dei due elementi della ripetizione e della continuazione per almeno sei mesi⁷⁶⁴ della azione del mobber a danno del mobbizzato.

⁷⁶³ Fonte: LIPT di Leyman, 1993.

3. Il mobbing e l'Unione Europea

A causa della diffusione sempre più crescente del fenomeno del mobbing, i Paesi dell'Unione Europea hanno iniziato ad affrontarlo, negli ultimi anni, con due importanti iniziative. Innanzitutto, il 3 marzo del 1996, nove Stati membri del Consiglio d'Europa hanno firmato a Strasburgo la nuova versione della Carta Sociale Europea⁷⁶⁵.

La Carta Sociale Europea, nella sua versione originaria, è stata firmata a Torino il 18 ottobre del 1961 dai membri del Consiglio d'Europa.

L'obiettivo della Carta Sociale, nella sua nuova versione, è quello di consolidare i diritti già menzionati nella prima stesura (come ad esempio il diritto a eque condizioni di lavoro, il diritto alla sicurezza ed all'igiene nel lavoro, il diritto alla protezione ed alla salute, ecc...) ed aggiungere a questi dei nuovi come “ *il diritto alla dignità del lavoro* ”.

Tale diritto è disciplinato dalla Carta Sociale all'art. 26 il quale stabilisce che “ *allo scopo di assicurare l'esercizio effettivo del diritto di ogni lavoratore alla protezione della loro dignità al lavoro, le Parti si impegnano, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori: 1) a promuovere la sensibilizzazione, l'informazione e la prevenzione in materia di assillo sessuale sul luogo di lavoro o i relazione con il lavoro, ed a prendere ogni misura appropriata per proteggere i lavoratori contro tali comportamenti; 2) a promuovere la sensibilizzazione, l'informazione e la prevenzione in materia di atti condannabili o esplicitamente ostili ed offensivi diretti in modo ripetuti contro ogni lavoratore sul luogo di lavoro o in relazione con il lavoro ed a prendere ogni misura appropriata per proteggere i lavoratori contro tali comportamenti. Il paragrafo non copre l'assillo sessuale* ”.

Il diritto alla dignità al lavoro ricopre un ruolo fondamentale in quanto la sua introduzione ha l'obiettivo di migliorare e rafforzare la protezione dei diritti sociali dei lavoratori dei 20 Paesi europei⁷⁶⁶.

⁷⁶⁴ Il periodo di 6 mesi è indicato nelle tabelle degli psicologi del lavoro che studiano il fenomeno.

⁷⁶⁵ Per approfondire la questione v.: *Relazione di F. Cochi, Il mobbing negli altri Paesi Europei, in Atti del Corso di formazione sul Mobbing, promossa dal Centro Studi di Firenze, 16-17-18 aprile 2002.*

⁷⁶⁶ Sul punto consulta il sito internet: www.eurofound.ie

In secondo luogo, il Parlamento Europeo ha approvato il 20 settembre 2001 la Risoluzione “ *mobbing sul posto di lavoro* ” .

Il documento, dopo aver richiamato l’attenzione sul fatto che il continuo aumento dei contratti a termine e della precarietà del lavoro, in particolare tra le donne, crea condizioni propizie alla pratica di varie forme di molestia e sugli effetti devastanti del mobbing sulla salute fisica e psichica delle vittime , nonché delle loro famiglie, in quanto essi impongono spesso il ricorso ad un trattamento medico e psicoterapeutico e conducono generalmente ad un congedo per la malattia o alle dimissioni, esorta gli Stati membri a rivedere e/o a completare la propria legislazione sotto il profilo della lotta contro il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, a verificare ed a uniformare la definizione della fattispecie mobbing ed, infine, ad elaborare, con l’ausilio delle parti sociali, idonee strategie di lotta contro il mobbing e la violenza sul posto di lavoro⁷⁶⁷ .

In tale contesto, raccomanda la messa a punto di un’informazione e di una formazione dei lavoratori dipendenti, del personale d’inquadramento, delle parti sociali e dei medici del lavoro, sia nel settore privato che pubblico; e per questo motivo ricorda la possibilità di nominare sul luogo di lavoro una persona di fiducia alla quale i lavoratori possono eventualmente rivolgersi. Il documento invita, inoltre, la Commissione a presentare, entro marzo 2002, un Libro verde recante un’analisi approfondita della situazione relativa al mobbing in Italia ed in ogni Stato membro e, poi, entro ottobre 2002 un “ programma ” d’azione contenente le misure comunitarie contro il mobbing.

Infine, la Commissione viene esortata ad esaminare la possibilità di applicare la direttiva quadro per la salute e la sicurezza sul lavoro o ad elaborare una nuova direttiva quadro, come strumento giuridico per combattere il fenomeno delle molestie, nonché come meccanismo di difesa del rispetto della dignità della persona del lavoratore, della sua intimità e del suo onore.

⁷⁶⁷ Per una verifica di alcuni casi, consulta: L’Espresso del 25 febbraio 1999; il Corriere della Sera del 21 gennaio 2000; Panorama del 27 gennaio 2000 e La Stampa del 20 settembre 2000; più di recente il Mattino del 22 aprile 2002.

In Francia, la Legge 17 gennaio 2003 n. 73, ossia “ *la Legge di modernizzazione sociale* ”, ha introdotto il Capitolo IV del Codice del lavoro, riguardante la “ *Lotta contro l’assillo morale al lavoro* ”.

Gli artt. 168 – 180 , che la legge in esame ha introdotto, hanno in realtà inserito cinque nuovi articoli del Codice del Lavoro, ossia da 122 – 49 a 122 – 53. Il primo dei cinque nuovi articoli inseriti, il 122 – 49, fa riferimento al fatto che nessun lavoratore deve subire comportamenti ripetuti di assillo morale che hanno per oggetto o per effetto un deterioramento delle condizioni di lavoro capace di ledere i suoi diritti e la sua dignità, di alterare la sua salute fisica o mentale⁷⁶⁸, di compromettere il suo avvenire professionale. Tale articolo, ancora, pone il divieto di sanzionare, licenziare o discriminare, direttamente o indirettamente specialmente in materia di remunerazione, formazione, riqualificazione o rinnovo del contratto, alcun lavoratore.

Di particolare importanza è l’art. 122 – 48 del Codice del lavoro che prevede la possibilità di una procedura di mediazione che può essere assunta da ogni persona dell’azienda che si crede vittima di assillo morale o sessuale. Il mediatore può essere scelto al di fuori dell’impresa, su una lista di persone designate in funzione della loro autorità morale e della loro competenza nella prevenzione di assillo morale o sessuale⁷⁶⁹.

Le liste dei mediatori sono redatte dal Prefetto. Il mediatore convoca le parti che dovranno comparire personalmente nel termine di un mese e si informa dello stato di relazione tra le parti tentando di conciliarle.

Infine egli sottopone alle parti le proposte che gli consegna per iscritto allo scopo di mettere fine all’assillo ed in caso di fallimento della conciliazione informa le stesse delle sanzioni incorse e delle garanzie procedurali previste in favore delle vittime.

Alcuni dati relativi al fenomeno del mobbing nei Paesi Europei si riscontrano nel Rapporto ILO del 1998 sulle violenze nei luoghi di lavoro; da esso risulta che in Europa l’8,1% dei lavoratori è vittima di violenze psicologiche di ogni tipo in ambito lavorativo, il che significa che ben 12 milioni di persone sono mobbizzate. In Gran Bretagna circa il

⁷⁶⁸ Sull’argomento, v.: H. Leymann, *Leymann Inventory of Psychological Terror*, Kerlskrona, Violen, 1993, p. 25 e ss.

⁷⁶⁹ I dati forniti da Rapporto ILO del 1998 “ *La violence sur le lieu de travail – un problem mondial* ” è consultabile sul sito internet: www.ilo.org

il 16,3% delle persone è vittima del mobbing; in Svezia il 10,2% ; in Francia il 9,9% ; in Irlanda il 9,4 % ; in Germania il 7,3 % ; in Spagna il 5,5% ; in Belgio il 4,8% ; in Grecia il 4,7% ; in Italia il 4,2% ,ecc...

Dal 1998 ad oggi la crescita del fenomeno del mobbing nei luoghi di lavoro non è cambiata; nel 2000, infatti, il terzo rapporto sulle condizioni di lavoro compiuto su 21.500 lavoratori appartenenti ai 15 Stati membri dell'Unione Europea, ha messo in evidenza che circa 3 milioni di essi sono stati molestati sessualmente sul lavoro mentre 9 milioni sono stati oggetto di violenza fisica nei luoghi di lavoro negli ultimi 12 mesi.

Il confronto tra le caratteristiche del mobbing in alcuni Paesi Europei, come la Germania, la Francia, la Danimarca e l'Italia, può essere interessante per una verifica delle diversità e delle analogie attraverso le quali il fenomeno si manifesta nelle realtà europee.

In Italia, una ricerca effettuata dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nel giugno 2000, ha riferito che la maggioranza delle denunce, circa il 71%, riguarderebbe i dipendenti del pubblico impiego.

In particolar modo nel 62% dei casi si tratterebbe di persone con più di 50 anni, mentre l'81% sarebbe composto da quadri ed impiegati.

Da un'ulteriore analisi risulta che ad esercitare il mobbing sarebbero soprattutto i superiori per il 57,3% mentre i colleghi - mobber sono circa il 30,3%. La situazione presente in Germania, secondo una statistica del 1999, è caratterizzata da un'alta percentuale di mobbing⁷⁷⁰ proveniente dall'impiego medio, quale ad esempio la segretaria, il venditore, il commesso, l'impiegato commerciale, ecc....

Negli impieghi di livello più alto, invece, la percentuale del mobbing è di circa il 30% che si contrappone al 5% caratterizzante i settori più bassi, come ad esempio l'operaio, il personale delle pulizie, ecc...

La tipologia di mobbing più diffusa è quella “ *dal basso verso l'alto* ” per il 75% e, poi, segue per il 30% quella tra pari.

In Francia, diversamente, vengono colpiti tutti i settori, anche se i campi più interessati al fenomeno sono il terziario, la Sanità e la Scuola. Il mobbing viene esercitato sul lavoratore dai superiori o da colleghi.

⁷⁷⁰ P.G. Monasteri, M. Bona e U. Oliva, *Mobbing. Vessazioni sul lavoro*, Milano, 2000, p. 123 ss

Infine, come risulta dai risultati degli studi danesi, sono gli operai e gli impiegati di livello medio – basso ad essere vessati dai loro superiori e, allo stesso tempo, dai colleghi. Come si evince dal grafico, che riporta i dati relativi al mobbing in alcuni Paesi Europei analizzati in precedenza, alcuni Paesi del Nord Europa sono più esposti al fenomeno in esame. In realtà c'è una differenza di cultura che porta gli individui a riconoscerlo, denunciarlo e curarlo in tempi brevi, a differenza dell'Italia (e del sud Europa in genere), dove la famiglia ha un ruolo di supporto significativo e c'è una maggiore protezione sociale a livello di contratti di lavoro e di assistenza sanitaria.

4. Le iniziative legislative

Il mobbing è diventato, nel corso degli anni, un fenomeno diffuso i di estese e preoccupanti dimensioni che coinvolge non solo la capacità lavorativa delle vittime, ma anche e soprattutto la sfera psichica potendo causare disturbi psicosomatici e forme depressive.

In Italia, la portata del fenomeno, non poteva non condurre ad un dibattito relativo alla opportunità o meno di regolamentare il mobbing con adeguate iniziative legislative⁷⁷¹.

C'è chi ritiene necessaria una normativa ad hoc che disciplini il fenomeno del mobbing definendolo e dettando regole certe e precise in grado anche di prevenire il fenomeno.

Questo orientamento, però, è avversato da chi sostiene la non necessità di tale regolamentazione in quanto i comportamenti vessatori costituenti mobbing sono già disciplinati dall'ordinamento giuridico.

Il dibattito nazionale ha, invece, convinto le forze politiche per la bontà di un intervento legislativo in materia, tant'è che negli ultimi anni sono state presentate al Senato ed alla Camera molteplici proposte e disegni di legge.

I primi progetti di legge sul mobbing sono stati presentati nella XIII Legislatura, distinti in due gruppi a seconda della loro ratio: un primo

⁷⁷¹ Le iniziative legislative sul mobbing della XIII Legislatura sono pubblicate sul sito internet: [www.diritto.it/Osservatorio Mobbing](http://www.diritto.it/OsservatorioMobbing).

gruppo prende in considerazione i progetti di legge a contenuto penalistico, mentre un secondo è orientato ad una tutela di tipo privatistico.

Volendo considerare il primo gruppo di proposte, esse prevedono l'applicazione di sanzioni penali nei confronti del mobber e che hanno in comune la considerazione del mobbing come reato contro la persona e la società. Nel progetto 1813⁷⁷² fornisce un elenco di azioni discriminatorie come le molestie, le minacce, le calunnie, ed ogni altro atteggiamento vessatorio che conduca il lavoratore all'emarginazione, alla disuguaglianza di trattamento economico e di condizioni lavorative, all'assegnazione di compiti o funzioni dequalificanti.

I progetti nn. 6667⁷⁷³ e 7235⁷⁷⁴ si pongono sulla stessa linea, procedendo alla individuazione di atti di violenza e di persecuzione psicologica nei luoghi di lavoro come le molestie psico-fisiche, le calunnie ed i comportamenti vessatori che conducono ad un'emarginazione sociale/lavorativa, l'attribuzione di compiti e funzioni dequalificanti per la dignità personale e che provocano accettazioni volontarie di decisioni costrittive e pretestuose nella vita lavorativa e menomazioni psico-fisiche parziali o permanenti.

Tale gruppo di proposte è stato criticato perché si occuperebbero solo del profilo penalistico del fenomeno, dimenticandosi di informare e sensibilizzare con un'azione preventiva le persone che possono essere soggette al mobbing.

Il secondo gruppo di progetti, la proposta n. 4802 ed i disegni di legge nn. 6410, 4265, 4313 e 4512 considerano i fatti costituenti mobbing come illeciti civili, applicandosi, quindi, al mobber o al falso mobbizzato le misure previste per la responsabilità disciplinare.

Tali proposte si caratterizzano non solo per il fatto che forniscono una definizione precisa del mobbing che abbraccia qualunque sua forma (

⁷⁷² Proposta di legge n. 1813, presentata il 9 luglio 1996, di iniziativa dei deputati Cicu ed Altri (Forza Italia) “ Norme per la repressione del terrorismo psicologico nei luoghi di lavoro ”.

⁷⁷³ Proposta di legge n. 6667, presentata il 5 gennaio 2000, di iniziativa dei Deputati Fiori ed Altri (All. Naz.) “ Disposizioni per la tutela della persona da violenze morali e persecuzioni psicologiche ”.

⁷⁷⁴ Proposta di legge n. 7235, presentata il 26 luglio 2000, di iniziativa dei Deputati Volontà ed Altri (Misto-CDU) “ Disposizioni per la tutela dei lavoratori nell'ambito dei rapporti di lavoro ”.

orizzontale, verticale, dal basso), ma anche per l'indicazione delle azioni di prevenzione ed informazione che devono essere effettuate per prevenire e controllare il fenomeno ed i suoi effetti.

Il disegno di legge n. 4512 prevede il compito delle imprese e delle Amministrazioni pubbliche di adottare tutte le iniziative necessarie alla prevenzione della violenza psicologica e non ma soprattutto di istituire organi interni, composti da un rappresentante dell'impresa o dell'amministrazione pubblica, da un rappresentante eletto dai lavoratori e da un esperto nominato dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio. Attualmente nella XIV legislatura sono stati presentati 14 progetti di legge sul mobbing, 9 al Senato e 5 alla Camera.

Diversi di essi, costituiscono la riproduzione di disegni di legge e progetti di legge presentati dalle stesse forze politiche nella XIII legislatura. Essi sono il d.d.l. n. 924 del 5 dicembre del 2001 che ripropone il precedente n. 4265 del sen. Tapparo; il n. 122 del 6 giugno 2001 d'iniziativa del sen. Tomassini che ripropone il proprio precedente n. 4512⁷⁷⁵ ; il n. 422 del 9 luglio 2001 del sen. Magnalbò che ripropone il proprio precedente n. 4802⁷⁷⁶.

Altri, quali il n. 1128 del sen. Benvenuto, il n. 2040 del sen. Fiori, ripropongono i precedenti con aggiornamenti o con omissione della pregressa configurazione penale della fattispecie mobbing.

Si tratta di proposte animate da analoghi fini ispiratori che definiscono concettualmente il fenomeno e descrivono comportamenti persecutori in modo generale, ovvero attraverso esemplificazione delle più comuni ipotesi vessatorie od emarginanti in azienda. In alcune di esse si rinvia ad un decreto del ministero del lavoro il compito di individuare le fattispecie concrete e tassative di violenza psicologica e morale ai danni dei lavoratori⁷⁷⁷.

Le iniziative legislative in esame individuano nei possibili persecutori i datori di lavoro, superiori gerarchici, pari grado e, solo alcuni progetti, i subordinati. Esse prevedono precise responsabilità disciplinari a carico dei promotori del mobbing e la responsabilizzazione del datore di lavoro che viene obbligato a verificare le denunce di mobbing ed assumere le

⁷⁷⁵ V. art. 1 del Disegno di legge n. 4512

⁷⁷⁶ V. art. 3, 1° comma, della proposta di legge n. 4802

necessarie conseguenti iniziative (irrogazione di provvedimenti disciplinari, rimozione degli effetti, ecc...)

Ulteriori punti in comune a tali proposte riguardano la definizione delle azioni di tutela che la vittima potrà promuovere, l'obbligo di ripristinare le situazioni professionali colpite dalle azioni persecutorie, il risarcimento dei danni subiti e la nullità degli atti discriminatori e di eventuali atti di ritorsione in seguito alla promozione di iniziative di tutela nonché la possibilità di pubblicità del provvedimento del giudice.

Nel merito si deve valutare positivamente, nell'ambito di tali iniziative legislative, l'individuazione e la condanna di quelli che vengono considerati comportamenti persecutori, che è la prima necessaria condizione per garantire una difesa delle vittime.

Non convincente, invece, appare il rinvio ad un decreto del ministero del lavoro al fine di individuare tassativamente le fattispecie di violenza psicologica e morale ai danni dei lavoratori, pleonastico – in quanto una volta sancita la illegalità del comportamento persecutorio, spetterà al giudice adito la valutazione della illegalità del caso specifico – e che presenta il rischio di escludere eventuali comportamenti non previsti espressamente. Per quanto concerne l'indicazione dei potenziali colpevoli di mobbing, si ritiene preferibile la soluzione che comprende anche i subordinati della vittima che, in molti casi, visto un soggetto in difficoltà, non esitano ad unirsi al gruppo dei persecutori, per i più svariati motivi (ad esempio per vendetta) o senza alcuna concreta ragione.

Le soluzioni che assegnano a datore di lavoro e rappresentanze sindacali compiti preventivi, di accertamento e di individuazione delle misure necessarie per il ripristino della legalità si considerano preferibili, perché sono state considerate sicuramente più consone alla nostra tradizione sindacale, rispetto a quelle che assegnano tali compiti ad appositi organi estranei ed esterni alla azienda.

Un ulteriore elemento di valutazione positiva è dato dal fatto che le misure previste nei vari progetti di legge siano applicabili anche in concorso con le leggi vigenti e ne consentano un migliore utilizzo, contribuendo a rafforzare il sistema di tutele nel suo insieme.

⁷⁷⁷ Sul punto consulta il sito: [www.diritto .it /Osservatorio Mobbing](http://www.diritto.it/OsservatorioMobbing)

Anche a livello regionale sono state presentate iniziative legislative sul mobbing, il cui obiettivo era quello di proporre soluzioni al fine di tutelare i lavoratori. E' opportuno, quindi, in tale quadro, prendere in considerazione la Legge Regionale Lazio 11 luglio 2002 n. 16 “ Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del mobbing nei luoghi di lavoro⁷⁷⁸ ”, che costituisce l'unica risposta legislativa, a livello regionale, ad un fenomeno sempre più diffuso nel mondo del lavoro.

L'art. 2 di tale legge definisce il mobbing come “ *atti e comportamenti discriminatori o vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di lavoratori dipendenti, pubblici o privati, da parte del datore di lavoro o da soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale*⁷⁷⁹ ”. Il 2° comma dell'art. in esame elenca dettagliatamente gli atti ed i comportamenti che costituiscono mobbing anche se la definizione del 1° comma sembra prevedere soltanto le forme del mobbing orizzontale e verticale ed escludere quello proveniente dal basso.

La peculiarità della Legge Regionale sta nella previsione dell'istituzione di centri anti-mobbing e di un osservatorio regionale sul mobbing⁷⁸⁰.

I centri anti-mobbing sono istituiti e promossi dalle aziende sanitarie locali e forniscono assistenza al lavoratore oggetto di discriminazione. L'Osservatorio Regionale sul mobbing ha sede presso l'assessorato competente in materia di lavoro e svolge un'attività di consulenza nei confronti degli organi regionali, delle associazioni o enti privati e delle aziende sanitarie che adottano progetti per contrastare il mobbing nei luoghi di lavoro, analizzare e monitorare il fenomeno del mobbing ed infine promuovere studi, ricerche e campagne di sensibilizzazione e di informazione con l'aiuto delle amministrazioni⁷⁸¹.

⁷⁷⁸ Solo la Regione Lazio, in Italia, ha dato vita ad una Legge Regionale sul mobbing

⁷⁷⁹ Art. 2 della L. R. Lazio 16/2002

⁷⁸⁰ Cfr. Staiano, *La legge Regionale Lazio e il mobbing*, in *Concertando*, 2003, n. 37, p.

5

4. Il mobbing e lo sport professionistico

L'evoluzione del fenomeno del mobbing non poteva non interessare anche il mondo dello sport ed, in particolar modo, il calcio professionistico che, negli ultimi anni, ha visto coinvolti atleti di diverse società professionistiche⁷⁸². Da più parti, però, oggi ci si interroga sulla configurabilità del mobbing nel calcio professionistico.

Anzitutto, e con particolare riguardo al mobbing verticale, è necessario specificare, in primis, la natura giuridica del rapporto di lavoro che lega i calciatori ai sodalizi sportivi di appartenenza.

E' chiaro che solo qualora ricorresse un rapporto di lavoro subordinato si potrebbero verificare quelle condotte che, risolvendosi in un mero straripamento dei poteri attribuiti al datore dal diritto comune (art. 2094 c.c.), configurerebbero altrettante vessazioni ai danni del lavoratore.

Una risposta puntuale è al riguardo fornita dall'art. 3 della legge 91' del 1981, ove è prescritto che la prestazione lavorativa dello sportivo professionista costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute nella presente la legge.

Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra uno dei seguenti requisiti: 1) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; 2) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento; 3) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno⁷⁸³.

La nostra attenzione è, dunque, l'attività sportivo-lavorativa caratterizzata da quegli elementi della subordinazione previsti nell'art. 2094 c.c.(soggezione intesa come eterodeterminazione della prestazione lavorativa da parte del datore cui spetta il potere direttivo, disciplinare e di controllo) che devono poi andarsi a combinare con le specifiche

⁷⁸¹ Sul punto consulta il sito internet: www.lavoroprevidenza.com

⁷⁸² Il mobbing, nel calcio professionistico, può manifestarsi nei vari momenti che caratterizzano il lavoro di uno sportivo.

prescrizioni di cui all'art. 4 della legge 91' del 1981 e con quelle previste nell'accordo collettivo dei calciatori professionisti, stipulato proprio sulla base del predetto articolo 4, comma primo della L. 91/81.

Tale accordo, stipulato tra FIGC, la Lega Nazionale Professionisti e la Lega Nazionale di serie C e l'Associazione Italiana Calciatori, regola (art. 1) il trattamento economico e normativo dei rapporti tra calciatori professionisti e le società partecipanti ai campionati nazionali di Serie A,B e C.

Esso è entrato in vigore il 1° luglio 1989 ed è stato sempre tacitamente rinnovato. Tuttavia è ormai prossima la stipula del nuovo Accordo.

E' necessario, infine, precisare che le condotte mobbizzanti vengono poste in essere allo scopo di licenziare o indurre il lavoratore a rassegnare le dimissioni. Riguardo a ciò, l'art. 4 della L. 91/81, che, è giusto ricordare, è legge speciale, stabilisce al contratto di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 13 della Legge 300/1970, e negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali).

In sostanza al lavoro sportivo non si applicano: 1) le norme previste dall'art. 2103 c.c., riformato dall'art. 13 L. 300/1970 che sancisce il diritto del lavoratore ad essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto (ex art. 4, comma 1, il rapporto di prestazione sportiva si costituisce mediante assunzione diretta) o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito 2) le norme che prevedono il licenziamento per giusta causa, giustificato motivo, nonché le conseguenti previsioni circa i modi ed i termini per adottare tali atti ed i relativi mezzi di impugnazione⁷⁸⁴.

Dopo aver analizzato, nei capitoli precedenti, le varie tipologie di mobbing, sembra opportuno, in tale occasione, verificarne la compatibilità con il mondo dello sport e, nello specifico, del calcio professionistico.

Per ciò che attiene al mobbing verticale⁷⁸⁵, in tal caso possono farsi rientrare le condotte vessatorie poste in essere dal datore di lavoro, in

⁷⁸³ Cfr. Breccia – Frataddocchi, *Profili evolutivi ed istituzionali del lavoro sportivo*, in Dir. del Lav., 1989, I

⁷⁸⁴ Sul punto consulta il sito: www.lavoroprevidenza.com

⁷⁸⁵ Cfr. AA.VV., *Mobbing, stress i diritti violati*, 2003, p.152 ss.

questo caso possiamo intendere la Società di appartenenza nella persona del suo legale rappresentante, o da un diretto superiore del calciatore, quale può essere l'allenatore del club. Per poter stabilire se si è in presenza di un inadempimento contrattuale o, invece, di una condotta mobbizzante, bisogna individuare le principali obbligazioni imposte ai sodalizi sportivi e agli allenatori a favore dei calciatori professionisti. Partendo dai clubs, tralasciando gli obblighi di natura economica (retribuzioni, eventuali premi, benefits, ecc..) per considerare quelli più funzionali alla prestazione dedotta nel contratto di lavoro sportivo dell'atleta, l'art. 10, comma 1, dell'Accordo Collettivo attualmente in vigore, secondo il quale “ *La società si impegna curare la migliore efficienza sportiva del calciatore, fornendo attrezzature idonee alla preparazione atletica e mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale* ”.

Il secondo comma precisa che “ *in ogni caso il calciatore ha diritto a partecipare agli allenamenti ed alla preparazione precampionato con la prima squadra, salvo il disposto di cui all'art. 15 del presente accordo* ” (che esonera la società da tale obbligo in presenza di condotte del calciatore che sia venuto meno ai suoi doveri contrattuali).

Un tale diritto non può, ovviamente, essere esteso anche alla partecipazione alle gare sportive, giacchè, altrimenti, ciò andrebbe a ledere le attribuzioni all'allenatore, cui esclusivamente compete la conduzione tecnica – sportiva della squadra. Ritornando alle norme citate poc'anzi, bisogna chiedersi se e come una eventuale violazione di esse configuri mobbing verticale.

Cosa succede se una società impedisce ad un proprio tesserato di partecipare alla preparazione pre-campionato o agli allenamenti settimanali? Siamo in presenza di condotta mobbizzante o soltanto inadempimento contrattuale?

Ricordando le caratteristiche principali⁷⁸⁶ della condotta mobbizzante, ossia reiterazione, arco temporale ed intensità, nell'ipotesi di mancata ottemperanza, entro tre giorni dalla comunicazione, del lodo arbitrale di reintegrazione del calciatore, quest'ultimo ha diritto di ottenere dal

⁷⁸⁶ Tali caratteristiche o elementi fondamentali, devono necessariamente verificarsi per poter dar vita alla fattispecie in esame.

Collegio Arbitrale la risoluzione del contratto, fermo restando il dovere della Società stessa di rispettare integralmente il contratto nel suo contenuto economico.

In tale ultima ipotesi, l'eventuale successiva volontà della società di reintegrare il calciatore determina l'obbligo dello stesso di rispettare integralmente il contratto, fermi restando gli effetti della precedente pronuncia del Collegio Arbitrale.

L'allontanamento del calciatore dal ritiro pre-campionato (che si svolge per circa venti giorni durante il periodo estivo) da parte del club non sembra, alla luce di quanto detto, possa costituire mobbing.

Il provvedimento impeditivo, non preceduto da precedenti atti vessatori, sarebbe, infatti, ricompreso nel mero inadempimento contrattuale, perché, nel caso di specie, mancherebbe il requisito della pluralità e della reiterazione della condotta lesiva, dal momento che la comunicazione del provvedimento inibitorio esaurirebbe i suoi effetti in maniera istantanea.

Non avrebbe alcuna rilevanza, invece, la ricorrenza dell'incisività della condotta posta in essere, né tanto meno l'irrilevanza della durata della stessa ai fini delle possibili conseguenze sulla personalità del calciatore.

Tale condotta può avere una portata vessatoria importante da incidere potenzialmente sulla personalità del calciatore⁷⁸⁷, che si vede destinatario di un provvedimento che comporta, immediatamente, l'allontanamento dal resto del gruppo, ma anche l'estrema difficoltà di trovare immediata ricollocazione in un'altra squadra, dato che in quel momento le rose dei vari clubs sono state pressochè formate. Gli effetti potenzialmente lesivi di tale allontanamento non vanno, quindi, affatto sottovalutati.

Non possono dunque considerarsi mobbing, restando quindi nell'area dell'inadempimento contrattuale, alcuni casi che coinvolsero anni fa alcuni giocatori da un lato ed una squadra della Capitale dall'altro.

A tali calciatori, infatti, la società capitolina, aveva impedito di prendere parte alla preparazione pre-campionato della stagione sportiva 1999-2000.

⁷⁸⁷ Oggigiorno c'è chi ritiene i calciatori responsabili di comportamenti non proprio professionali che inducono poi le società di appartenenza a provvedimenti estremi (e quindi vessatori) considerati come condotte mobbizzanti.

Il mancato adempimento della richiesta della reintegrazione in squadra, gli atleti si rivolsero al Collegio Arbitrale per ottenere la condanna del club alla reintegrazione nonché al risarcimento dei danni.

Altro caso che fa discutere, circa il suo inserimento nelle condotte costituenti mobbing o meno, è senza dubbio “ *l’allontanamento del calciatore dagli allenamenti con la prima squadra* ”.

Se la Società⁷⁸⁸, dopo aver reintegrato il calciatore allontanato dalla preparazione pre-campionato, impedisse al giocatore di prendere parte agli allenamenti con la prima squadra, in questo caso si configurerebbero tutti i requisiti necessari per la presenza del mobbing, ossia la frequent ricorrenza della condotta vessatoria e quindi la durata della stessa che può giustificarsi solo in virtù di un’ostilità nei confronti dell’atleta, con conseguente danno alla sua professionalità.

Per quanto riguarda l’allontanamento del calciatore dagli allenamenti bisogna fare una distinzione. Infatti se tale condotta fosse posta in essere una sola volta, prescindendo dalle conseguenze in ordine alle ipotesi previste dall’art. 16 dell’Accordo Collettivo (cioè la reintegrazione a seguito della sola diffida scritta dal calciatore, la reintegrazione a seguito della decisione presa dal Collegio Arbitrale su istanza del calciatore, nessuna reintegra ma solo risoluzione del contratto), varrebbero le stesse considerazioni svolte in precedenza per l’allontanamento dal ritiro pre-campionato: tale condotta resterebbe confinata all’ipotesi del solo inadempimento contrattuale, con le relative conseguenze.

E’ questo il caso, questo, di un calciatore, che, privato dalla propria squadra della possibilità di frequentare gli allenamenti con la prima squadra, fece ricorso al Collegio Arbitrale per potere ottenere la risoluzione del contratto, con relativo risarcimento del danno.

In caso di reiterazione di tale condotta sembrerebbero emergere quegli elementi caratterizzanti il mobbing e non ci sarebbe alcun dubbio in ordine al carattere abusivo di tale azione. Tale ultima ipotesi sembra riscontrarsi nella vertenza tra un calciatore comunitario ed il proprio club. Il Presidente di tale club, infatti, mise ripetutamente fuori-rosa il proprio calciatore, colpevole soltanto di aver firmato un contratto di lavoro

⁷⁸⁸ Le Società, in questo calcio – business, diventano sempre più ostaggio dei calciatori e, soprattutto dei loro procuratori.

sportivo con un'altra squadra, secondo i modi ed i termini peraltro consentiti dalle norme federali. La vessatorietà di tale condotta fu confermata anche dalla circostanza che l'atleta disputò circa la metà delle partite della stagione sportiva nelle file della formazione “ *primavera* ”, appartenente quindi al settore giovanile del club e con evidente danno al diritto alla professione.

In questo caso la vertenza fu impostata e definita in termini di mero inadempimento contrattuale. Tale fattispecie sarebbe potuta rientrare in una ipotesi di mobbing, qualora ovviamente il calciatore in dipendenza di tale condotta datoriale avesse altresì patito una malattia di natura psicologica.

5.1. Profili soggettivi della fattispecie: l'allenatore – mobber ed il mobbing orizzontale...

Risulta interessante un'analisi relativa alla sussistenza di una condotta mobbizzante posta in essere da un allenatore di un club professionistico in danno di un calciatore suo tesserato.

Anche qui è necessario evidenziare quali siano gli obblighi contrattuali del trainer di un club professionistico. L'allenatore⁷⁸⁹, sportivo professionista stante la sua esplicita menzione nella classificazione ex art. 2 L. 91/81, è titolare di diritti ed obblighi contrattuali nei confronti del club cui è legato da apposito contratto di lavoro sportivo, caratterizzato dal vincolo di subordinazione. L'allenatore, infatti, è un dipendente della Società, della quale ha il dovere di valorizzare e tutelare al meglio il patrimonio calciatori, nel rispetto della assoluta autonomia e discrezionalità nelle scelte di conduzione tecnica della squadra.

Può dunque parlarsi di obblighi nei confronti dei calciatori solo come conseguenza indiretta di quelli, di natura contrattuale, nei confronti della società. Tali doveri, sanciti dall'apposito Accordo Collettivo stipulato tra la FIGC, la Lega Nazionale Professionisti, la Lega Nazionale di serie C e

l'Associazione Italiana Allenatori Calcio (A.I.A.C.), entrato in vigore dal 1° luglio 1990 e sempre tacitamente rinnovato ogni tre anni, possono essere così fissati: “ *L'allenatore, in relazione alle funzioni affidategli, si impegna a tutelare e valorizzare il potenziale atletico della società e predisporre d attuare l'indirizzo tecnico, l'allenamento e ad assicurare l'assistenza nelle gare della o delle squadre a lui affidate di cui assume la responsabilità* ” (art. 18, comma 1).

Peraltro secondo l'art. 19, “ *l'allenatore è tenuto a mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva, nonché ad osservare un comportamento di vita appropriato all'adempimento degli sportivi assunti. Egli si impegna altresì al rispetto delle istruzioni impartite dalla società, a rispettare il dovere di fedeltà nei confronti della stessa società ed a fornire esempio di disciplina e di correttezza civile e sportiva* ”. Di fronte a tali doveri di natura tipicamente subordinata vi sono contrapposti diritti di non interferenza nelle scelte tecnico-sportive.

La società, non potrà effettuare alcuna ingerenza nel campo delle scelte tecniche dell'allenatore, tale da non consentire allo stesso lo svolgimento utile del proprio lavoro o da apparire pregiudizievole per la stessa immagine dell'allenatore. I dirigenti del club ed in particolar modo il Presidente⁷⁹⁰, quindi, non solo non potranno ingerirsi nelle scelte di competenza del tecnico, ma dovranno per giunta curarne anche l'attuazione (“ La società si impegna..... a dare attuazione alle disposizioni dell'allenatore nella conduzione delle squadre a lui affidate”).

Dopo aver precisato quelli che sono i diritti – doveri dell'allenatore nei confronti della società di appartenenza, è necessario chiedersi se l'allenatore stessi possa porre in essere condotte configuranti mobbing e soprattutto quali tipologie di comportamenti possano dare vita a tale fenomeno⁷⁹¹.

⁷⁸⁹ Risulta interessante analizzare quelle condotte poste in essere dall'allenatore, responsabile della guida tecnica della squadra, che possono, addirittura, arrivare a danneggiare (e spesso solo per motivi personali) la carriera di un giocatore.

⁷⁹⁰ Non sono pochi i casi dei c.d. Presidenti – Padroni, che condizionano le scelte dell'allenatore imponendogli di far giocare un determinato calciatore. Questo, spesso, spinge gli allenatori a rassegnare le loro dimissioni in quanto delegittimati agli occhi della squadra.

⁷⁹¹ Sul punto consulta il sito internet: www.lavoroprevenienza.com

In primis va precisato che non possono costituire mobbing tutte quelle condotte del trainer volte a “ *demansionare* ” il calciatore posto che in base al disposto di cui al menzionato art. 4 della legge 91’ del 1981 tale istituto non è applicabile al lavoro sportivo.

Questo significa che l’allenatore può liberamente scegliere se impiegare un suo giocatore in un ruolo diverso da quello normalmente ricoperto o, addirittura, di non utilizzarlo rientrando tutto questo nei suoi legittimi poteri. Il calciatore non può opporsi a tali decisioni in quanto egli ha solo il diritto di prendere parte al ritiro pre-campionato ed agli allenamenti della prima squadra ma non disputare le gare ufficiali.

L’opposizione dell’atleta alle scelte dell’allenatore costituirebbe un vero e proprio inadempimento contrattuale nei confronti della Società di appartenenza poiché è lo stesso Accordo Collettivo dei calciatori professionisti a sancire che “ *la prestazione sportiva deve essere eseguita, nell’ambito dell’organizzazione predisposta dalla società, con l’osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici* ” ossia quelle che sono le decisioni dell’allenatore in qualità di responsabile della conduzione tecnica della squadra. Tale disposizione risulta peraltro emanata sulla scorta di quanto previsto dall’art. 4, comma 4, della legge 91’ del 1981 che recita così: “ *Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l’obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche⁷⁹² e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici* ”.

La scelta dell’allenatore di impiegare un suo calciatore “ *fuori ruolo* ” o di non utilizzarlo⁷⁹³, se sostenuta da motivazioni di carattere tecnico-tattico o dovuta alle precarie condizioni fisiche dell’atleta, non può di certo essere considerata come condotta mobbizzante del tecnico.

Il discorso, però, cambia se alla base della sua condotta vi siano motivi personali nei confronti del calciatore e non sia sostenuta, quindi, da validi

⁷⁹² Di frequente, i calciatori che vogliono far di tutto affinché la società esoneri l’allenatore, violano tale prescrizione.

⁷⁹³ Il non utilizzo di un giocatore può essere spesso causato dal grande numero di calciatori che compongono le rose delle squadre.

motivi. Quid iuris, allora, se il comportamento dell'allenatore sia animato da motivazioni che non hanno alcun riscontro oggettivo nella realtà⁷⁹⁴ ?

In questo caso potrebbero configurarsi gli estremi dell'inadempimento contrattuale dato che lo stesso allenatore ha l'obbligo contrattuale di valorizzare le potenzialità tecniche del parco giocatori messi a disposizione dalla società. Senza dimenticare che l'inadempimento potrebbe anche riguardare i principi della lealtà, della rettitudine e della probità sportiva che costituiscono oggetto di obbligo contrattuale e che potrebbero esporre la società al pericolo di sanzioni disciplinari avendo essa l'obbligo di schierare in campo la migliore formazione possibile.

Ma la condotta dell'allenatore può concretizzare la fattispecie del mobbing ? La risposta a tale quesito non può prescindere dalla verifica della ricorrenza dei requisiti propri della fattispecie in esame.

Il costante e reiterato non impiego del calciatore , protrattosi per un certo lasso di tempo e non accompagnato da una logica giustificazione tecnico-sportiva, contiene in se i crismi di quella condotta ostile e umiliante nei confronti dell'atleta e che degenera in mobbing qualora essa sia la causa dell'eventuale patologia psicologica del calciatore.

In tale ipotesi si verifica una vera e propria lesione del diritto dell'uomo-calciatore ad esplicare la propria personalità nell'ambito della società sportiva (attraverso la partecipazione alle gare agonistiche), da considerarsi alla stregua di quelle “ *formazioni sociali* ” richiamate dall'art. 2 Cost.

La stessa valutazione può svolgersi avendo riguardo all'ipotesi in cui all'allenatore, in aggiunta o meno alla condotta menzionata in precedenza, si esprima in maniera offensiva nei confronti del calciatore.

Alle suddette violazioni, si potrà aggiungere anche quella relativa al rispetto della dignità nonché dell'onore dello sportivo, che, invece, potrebbe configurare un'autonoma fattispecie di mobbing quando la condotta offensiva, cui sia legata la detta patologia, presenti gli elementi costitutivi del fenomeno più volte richiamati⁷⁹⁵.

⁷⁹⁴ Quante volte si è assistito a casi di esclusione di giocatori semplicemente per motivi che andavano al di là della mera scelta tecnica. Si pensi al caso Panucci – Capello (rispettivamente difensore ed allenatore) della passata stagione sportiva..

⁷⁹⁵ Fondamentale è la reiterazione della condotta vessatoria e discriminante.

Nell'ambito dei rapporti tra calciatore e società, in relazione ai provvedimenti di allontanamento dal ritiro pre-campionato nonché dagli allenamenti, le stesse considerazioni svolte con riguardo all'eventuale configurabilità di tale condotta come mobbizzante, valgono anche nei confronti dell'allenatore qualora tali scelte siano assunte dalla società su precisa indicazione di quest'ultimo.

L'art. 17 dell'Accordo Collettivo Allenatori Professionisti stabilisce, infatti, che, in tal caso, la società sarebbe tenuta a darvi esecuzione.

Sarebbe, quindi, configurabile un concorso dell'allenatore nonché della società nella condotta mobbizzante resa in danno del calciatore.

Da più parti si è anche sostenuta la possibilità dell'esistenza, nel calcio professionistico, del c.d. mobbing orizzontale⁷⁹⁶. Con tale ipotesi ci si riferisce, solitamente, a quelle condotte vessatorie poste in essere dai colleghi di lavoro. E' questa l'ipotesi di condotta ostile posta in essere dai calciatori tesserati con lo stesso club in cui milita il calciatore mobbizzato.

Quali possono essere i comportamenti dei compagni di squadra della vittima che presentano gli elementi costitutivi della fattispecie?

Si pensi, allora, all'ipotesi dei colleghi di squadra che, indotti da motivi di competizione, isolino taluno dal resto del gruppo durante gli allenamenti, rendendolo ad es. estraneo alle varie fasi di gioco, e tutto questo al solo scopo di renderlo di fatto inutile all'utilizzo nelle competizioni ufficiali.

L'ipotesi menzionata si estende, ovviamente, anche alla condotta così perpetrata direttamente durante la gara sportiva.

Tali comportamenti dovranno, poi, essere reiterati durante gran parte della stagione sportiva, per non incorrere nelle obiezioni viste con riguardo alle altre forme di mobbing (mancanza della frequente ricorrenza nonché della durata) e tese cioè a ricondurre la condotta solo nell'ambito di una eventuale responsabilità contrattuale.

In questo caso, però, sarà difficile fornire la prova del c.d. elemento psicologico, rappresentato dalla malafede o, quanto meno, dalla colpa, quale necessario sostegno alla condotta materiale posta in essere dai

⁷⁹⁶ Cfr. AA.VV., *Mobbing, stress e diritti violati*, 2003, p.152 ss.

colleghi, che, da sola, non potrebbe concretizzare gli estremi di azione mobbizzante.

5.2 ...segue: il mobbing dal basso nei confronti dell'allenatore

Si è analizzato, nei paragrafi precedenti, che la forma del mobbing dal basso comprende tutte quelle condotte che concretizzano atti dei subalterni che mettono in discussione l'autorità di un superiore; ciò si verifica, in particolar modo, quando la scelta del superiore gerarchico, da parte dell'impresa, non è gradita ai subalterni per vari motivi oppure, ancora, quando il superiore gerarchico viene designato dai suoi subalterni che gli rimproverano il suo autoritarismo a causa della nomina ricevuta.

Volendo riportare tale ipotesi nel settore del calcio professionistico, viene subito in mente le possibili condotte vessatorie poste in essere dai calciatori nei confronti dell'allenatore che viene considerato come il diretto superiore degli stessi, ossia il superiore gerarchico di cui in precedenza.

E' difficile, però, che la forma di mobbing in questione possa verificarsi anche nei confronti della società (nella persona del suo legale rappresentante), alla cui direzione il calciatore è soggetto⁷⁹⁷.

Con riguardo all'ipotesi di mobbing dal basso nel calcio professionistico poc'anzi ipotizzata, sembra opportuno scomporre la stessa in altre due, a seconda che la condotta vessatoria venga posta in essere da uno o più calciatori profilandosi così un mobbing dal basso individuale o collettivo⁷⁹⁸.

Il mobbing collettivo dal basso nei confronti dell'allenatore fa sorgere, preliminarmente, una considerazione circa la delicata posizione giuridica dello stesso trainer, che, non dimentichiamo infatti, è un dipendente del sodalizio sportivo. Tale subordinazione comporta due obblighi tra loro complementari : 1) l'impegno di valorizzare al meglio l'organico

⁷⁹⁷ Sul punto consulta il sito: www.lavoroprevidenza.com

⁷⁹⁸ Cfr. AA.VV., *Mobbing, stress e diritti violati*, 2003, p.152 ss.

messogli a disposizione dalla società ; 2) raggiungere gli obiettivi tecnico-sportivi prefissati con la società stessa.

Per poter realizzare tutto ciò, l'allenatore deve però contribuire a creare la necessaria amalgama tra gli atleti, ossia il c.d. spirito di squadra o spogliatoio. Laddove manchi tale coesione interna all'ambiente, connessa alla mancanza di risultati sportivi, la società che intenda apportare modifiche ai fini di un miglioramento della gestione tecnico-sportiva, non potendo cambiare l'intero organico dei giocatori, proverà a dare una scossa alla squadra sostituendo l'allenatore⁷⁹⁹.

Tale discorso vale, a maggior ragione, nell'attuale calcio-business, caratterizzato da un professionismo sempre più esasperato, dove il fine ludico dell'attività lascia più spesso lasciare il campo ad una sfrenata ricerca dell'obiettivo da raggiungere e ciò del resto in nome di un'inevitabile esigenza di ritorno a fronte di ingenti investimenti economici sostenuti dalle società, in special modo quelle più prestigiose. Ecco, dunque, che nelle squadre professionistiche potrebbe verificarsi il caso di un'intera squadra o gran parte di essa che, al fine di fare esonerare un allenatore, ponga in essere nei suoi confronti condotte vessatorie.

Molto spesso sono soprattutto i calciatori di esperienza che, attraverso il loro “ *concordato* ” scarso impegno negli allenamenti e nelle gare ufficiali, contribuiscono a determinare i negativi risultati della squadra ed il conseguente esonero del tecnico dal suo incarico⁸⁰⁰.

La non condivisione il modo della gestione del gruppo da parte dell'allenatore, le antipatie personali nei suoi confronti, la non accettazione dei suoi metodi di allenamento, possono essere solo alcune delle motivazioni che spingono un giocatore a porre in essere condotte vessatorie in danno del loro “ diretto superiore ”.

Anche tali condotte dovranno possedere quegli elementi caratterizzanti la fattispecie e la cui assenza potrà dar vita ad un mero inadempimento contrattuale. Il mister, poi, dovrà essere destinatario di una condotta ostile di cui andrà provata l'intenzionalità, nonché gli effetti in termini di

⁷⁹⁹ Come si dice in questi casi: “ *alla fine è l'allenatore che paga per tutti* ”.

⁸⁰⁰ Spesso l'esonero dell'allenatore non determina quei risultati che ci si attende. Il cambio dell'allenatore può, invece, causare un ulteriore disorientamento tecnico – tattico della squadra, con conseguente peggioramento della situazione.

patologia psicologica. Per ciò che concerne, invece, il mobbing individuale, si deve prendere in considerazione quelle condotte vessatorie poste in essere da un solo calciatore.

In realtà risulta difficile immaginare la concreta realizzazione di questa forma di mobbing nel calcio professionistico. Sembra, infatti, difficile che un unico calciatore, spinto ad es. da antipatie personali nei confronti del tecnico, possa da solo contribuire all'allontanamento dello stesso senza, quindi, il contributo e l'apporto dei suoi compagni di squadra⁸⁰¹.

Anche se si trattasse di un calciatore di grande levatura tecnica sarebbe difficile realizzare i suoi intenti vessatori senza la complicità di un buon numero di colleghi sui quali, lo stesso, potrebbe far pesare proprio il suo ascendente. Sembra, piuttosto, che tale ipotesi possa eventualmente integrare solo gli estremi dell'inadempimento contrattuale nei confronti della società.

6. La casistica nel calcio professionistico: tipologie di tutela

L'evoluzione del fenomeno del mobbing e le sue inevitabili ripercussioni sul mondo dello sport e, nello specifico, del calcio ha, inevitabilmente, visto crescere il numero dei casi di calciatori professionisti coinvolti dal fenomeno. Il calcio, come qualsiasi altro ambiente lavorativo, presenta delle dinamiche particolari che vanno tenute in considerazione per poter capire come le condotte dei vari soggetti possano poi dar vita alla fattispecie in esame. La quasi totalità dei casi di mobbing esistenti nel calcio professionistico riguarda i calciatori, spesso vittime di comportamenti riprovevoli da parte delle loro società che, per costringerli ad assecondare le loro volontà (si pensi ai rifiuti dei giocatori di rinnovare i contratti in scadenza), ingaggiano delle vere e proprie “ guerre psicologiche ” con i propri tesserati.

Uno dei casi più recenti riguarda il centrocampista brasiliano del Siena, Rodrigo Taddei, che ha presentato una denuncia per mobbing nei confronti della società proprietaria del suo cartellino⁸⁰².

⁸⁰¹ Spesso non tutti i giocatori della rosa sono d'accordo con la scelta della società di esonerare l'allenatore.

⁸⁰² Menzioniamo i protagonisti di questa vicenda in quanto la stessa è già stata resa pubblica dagli stessi e dai mass – media.

La società, infatti, sin dall'inizio della stagione aveva messo fuori rosa il giocatore che si era rifiutato di rinnovare il contratto in scadenza.

Proprio quando la querelle sembrava quasi risolta, con il giocatore addirittura in procinto di passare alla Roma alla riapertura del mercato di gennaio e le parti interessate sembravano vicine ad un accordo è arrivato il colpo di scena: Taddei⁸⁰³ ha presentato al Collegio Arbitrale della FIGC della una denuncia per mobbing nei confronti della società toscana con una richiesta di risoluzione del contratto oltre ad un risarcimento di circa due milioni di euro.

L'avvocato Bianco, che ha assistito il giocatore, confermò, in un'intervista, la scelta legale presa contestando al Siena la violazione proprio dell'art. 16 dell'Accordo Collettivo di lavoro e quindi degli obblighi contrattuali e sostenendo che la società stava facendo mobbing nei confronti del suo assistito. La replica del fucoso presidente del sodalizio toscano, Paolo De Luca, non si fece attendere considerando l'iniziativa del giocatore come una decisione inconcepibile e sostenendo che da Presidente poteva decidere chi far giocare e chi no⁸⁰⁴.

La riunione del Collegio in cui dovevano essere tutte le parti ed in cui si sarebbe dovuto prendere una decisione era prevista per il 17 dicembre 2004 ma il calciatore, nel frattempo, reintegrato nella rosa dalla società, ha ritirato la denuncia.

Andando indietro con gli anni, ma non troppo, si devono ricordare le denunce per mobbing di alcuni ex giocatori di calcio di una squadra ligure; essi infatti accusarono il loro allora allenatore di porre in essere nei loro confronti comportamenti concretizzanti la fattispecie.

Non rientrando nei piani tecnico-tattici dell'allenatore, tali giocatori furono messi fuori rosa dalla società che gli mise a disposizione l'allora preparatore dei portieri per allenarsi da soli.

Il contraccolpo psicologico derivante da questa decisione, fu, per alcuni di essi, molto forte tant'è che qualcuno aveva preso in seria considerazione l'ipotesi di smettere di giocare ed abbandonare così l'attività⁸⁰⁵.

⁸⁰³ Il centrocampista brasiliano è stato, per molto tempo messo fuori rosa dalla società.

⁸⁰⁴ Sul punto consulta il sito: www.siena.news.it

⁸⁰⁵ In questo caso non menziono i protagonisti della vicenda in quanto i loro nomi sono tenuti, per loro scelta, in gran riserbo

Le condizioni in cui essi erano costretti ad allenarsi ed il reiterato comportamento non professionale e vessatorio dell'allenatore-mobber furono alla base della loro denuncia.

Nello scorso mese di luglio si è verificato un caso che, per le proprie caratteristiche, sembrava poter sfociare in una controversia di mobbing sportivo. Un calciatore di una squadra capitolina asseriva di essere stato offeso nella sua dignità nonché immagine dalle dichiarazioni dei dirigenti della propria squadra, rei di aver contestato al giocatore una condotta irregolare nonché inadempiente, dal momento che quest'ultimo, come ricordato contrattualmente legato, sembrava aver trovato un accordo per la stipula di un nuovo contratto di lavoro sportivo con un'altra società.

Il calciatore aveva altresì lamentato l'insorgere di malattia depressiva⁸⁰⁶, documentata da certificati medici e che asseriva causata proprio da tale condotta societaria.

In conseguenza di tale patologia, il calciatore non rispondeva quindi alla convocazione per l'inizio del ritiro pre-campionato.

Dopo numerose traversie, il calciatore è stato poi ceduto ad una squadra piemontese, non avendo più dato segni né lamentato alcuna forma della asserita patologia depressiva.

Tale fattispecie si pone come spartiacque tra il mero inadempimento contrattuale ed il vero e proprio mobbing.

Tale fattispecie è il segno evidente di una tensione oggi esistente tra il mondo delle società sportive ed i calciatori. E' evidente, difatti, che se di inadempimento o di mobbing si possa parlare, ciò è esclusivamente addebitabile ai calciatori potendo addirittura arrivare ad ipotizzare come forse siano i club ad essere mobbizzati dai calciatori, soprattutto da quelli di maggior prestigio internazionale.

Spesso, infatti, essi pur legati da regolare contratto, una volta giunti ad un anno dalla scadenza del vincolo, cominciano ad assumere condotte vessatorie ai danni del club e ciò al solo scopo di ottenere rinnovi contrattuali a cifre assai maggiori di quelle dovute in base al pregresso accordo, pena la prospettiva persino di non giocare o comunque di

⁸⁰⁶ In realtà la malattia depressiva era solo un pretesto per non presentarsi al ritiro pre-campionato del suo club di appartenenza ed accelerare il suo passaggio alla squadra torinese.

rispettare il precedente legame fino alla scadenza per poi liberarsi a parametro zero⁸⁰⁷.

Una volta giunto a scadenza di contratto il calciatore è invece libero di scegliere se rinnovare il contratto o stipularne uno con una nuova squadra, non dovendo quest'ultima corrispondere alcunché alla precedente⁸⁰⁸.

Detto quindi delle condotte di mobbing ipotizzabili nel settore calcistico professionistico, è necessario, a questo punto, chiedersi quali siano le tutele accordabili al soggetto che ne sia stato vittima.

In favore di quest'ultimo, poi, verranno in soccorso solo i rimedi previsti dall'ordinamento sportivo (detto anche ordinamento settoriale) o anche quelli previsti dall'ordinamento statale? (detto anche ordinamento generale). Anche con riferimento al fenomeno in esame si ripropongono le problematiche affrontate nei precedenti capitoli tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria⁸⁰⁹.

Il soggetto mobbizzato potrà non solo avvalersi dell'azione contrattuale ma anche e soprattutto dell'azione extracontrattuale. Il riconoscimento costituzionale di quelli che sono i beni lesi dal mobbing fa sì che il soggetto possa avvalersi dalle tutele previste da entrambi gli ordinamenti. L'ordinamento sportivo, in forza dell'art. 25 dell'Accordo Collettivo attualmente in vigore, prevede che il calciatore con la stipula del contratto di lavoro sportivo professionistico, si impegna ad adire, per tutte le controversie inerenti il rapporto con la società il Collegio Arbitrale il cui funzionamento è previsto da un apposito Regolamento allegato all'Accordo di cui costituisce parte integrante.

Tale Organo, però, sembra essere competente a risolvere le sole controversie riguardanti il rapporto di lavoro ossia quelle meramente contrattuali. Per l'eventuale richiesta di declaratoria della responsabilità

⁸⁰⁷ Con tale espressione si allude al fatto che il diritto alle prestazioni pluriennali dei calciatori (il c.d. cartellino) è una voce da iscrivere nella posta attiva del bilancio delle società di calcio. Il giocatore, in sostanza, finché è sotto contratto rappresenta un utile per il club, il quale può monetizzare la cessione di tale diritto ricavandone un corrispettivo economico.

⁸⁰⁸ Il mancato rinnovo contrattuale del giocatore in scadenza può dipendere da una scelta del calciatore stesso che, allettato da un'offerta milionaria di un altro club (spesso prestigioso), decide di non rinnovare con la sua vecchia società oppure da una strategia societaria che ritiene non conveniente per una serie di ragioni (a volte legate all'età ed all'alto ingaggio) proseguire il rapporto con l'atleta.

⁸⁰⁹ Cfr. F. Introna, *Giustizia e Sport: problemi generali*, in Riv. Dir. Sport. 1993, p.327 ss.

extracontrattuale si ritiene invece che la stessa possa essere fatta valere dal calciatore dinnanzi alla Corte Federale, massimo Organo di Giustizia Sportiva Calcistica.

L'art. 22, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC stabilisce infatti che: “ *La Corte Federale può essere investita da ogni tesserato o affiliato alla FIGC in ordine a questioni attinenti alla tutela dei diritti fondamentali, personali o associativi , che non trovino altri strumenti di garanzia nell'Ordinamento Federale* ”.

Tale norma forse meglio si adatta al fenomeno in questione dal momento che la vessazione in danno dell'atleta si sostanzia in una violazione dei diritti fondamentali della persona che non devono ricondursi ad una mera violazione degli obblighi contrattuali⁸¹⁰.

Oltre agli Organi di giustizia sportiva⁸¹¹ si ritiene, dunque, che il calciatore possa alternativamente adire anche quelli di giustizia ordinaria allo scopo di far valere in quella sede le due menzionate forma di responsabilità⁸¹².

La natura della tutela invocata consente senza dubbio tale possibilità di scelta e ciò anche a seguito dell'emanazione della legge 17 ottobre 2003 n. 280, che ha riscritto i rapporti tra i due ordinamenti in questione, soprattutto con riguardo alle materie nelle quali è obbligatorio il previo esperimento di tutti i gradi di giustizia sportiva previsti per poi adire quelli di giustizia ordinaria⁸¹³.

Con riguardo poi al mobbing verticale⁸¹⁴ posto in essere dall'allenatore, nonché a quello orizzontale⁸¹⁵, bisogna precisare che il adendo gli organi di giustizia statale, il calciatore oltre che ad agire nei confronti dell'autore materiale della condotta persecutori per responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., potrà agire altresì nei confronti della società di appartenenza sia per responsabilità contrattuale che per quella c.d. aquiliana.

⁸¹⁰ Sul punto consulta il sito: www.lavoroprevenienza.com

⁸¹¹ Cfr. A. Manzella, *La giustizia sportiva nel pluralismo delle autonomie*, in Riv. dir. sport., 1993, p. 1 ss.

⁸¹² La maggior parte delle denunce di mobbing sono state presentate al Colleggio Arbitrale istituito presso la Lega professionisti.

⁸¹³ Cfr. F. Introna, *Giustizia e sport: problemi generali*, in Riv. Dir. sport., 1993, p. 327 ss.

⁸¹⁴ Cfr. AA.VV., *Mobbing, stress e diritti violati*, 2003, p. 152 ss.

Il datore di lavoro, ex art. 2087 c.c., deve infatti garantire la sicurezza ed il rispetto del lavoratore anche contro eventuali condotte illecite di altri dipendenti. L'art. 2049 c.c., che disciplina la responsabilità dei padroni e dei committenti, sancisce poi la responsabilità indiretta della società per il fatto dannoso posto in essere dal proprio dipendente.

CONCLUSIONI

L'analisi condotta porta a considerare come di fronte all'evoluzione delle figure professionali del mondo sportivo non corrisponda una regolamentazione adeguata e consequenziale che possa provvedere alla loro disciplina. La sentenza Bosman ha aperto un varco verso una nuova concezione del lavoro sportivo che spetta ai vari Stati recepire ed attuare. Il caso innescato dal calciatore belga ha avviato un processo di introduzione incontrollata dei giocatori stranieri da qualsiasi parte del mondo a danno e a svantaggio dei vivai. Tutto questo ha sfavorito le società meno ricche che, proprio dall'attività dei settori giovanili, riuscivano ad avere una fonte di introiti significativa.

Il rispetto delle regole è importante e necessario per evitare che si alteri la competizioni sportive; si pensi ad esempio allo scandalo verificatosi in Italia a causa dei passaporti falsi che servivano a fare acquisire più facilmente lo status di comunitario agli atleti provenienti da Paesi di altri continenti.

Il mondo sportivo europeo – travolto dagli effetti del caso Bosman – è stato così chiamato in causa a tutelare maggiormente i giovani sportivi non solo in quanto atleti ma soprattutto in quanto persone impegnate in un delicato e significativo momento di crescita umana. La Fifa, conscia del suo ruolo guida e della sua responsabilità istituzionale, ha provveduto a individuare una serie di strumenti di tutela a favore dei giovani sportivi al fine di evitare speculazioni e traumi psico-fisici a loro danno.

La giurisprudenza europea è dovuta intervenire in questi ultimi anni in quanto la maggior parte delle volte le Federazioni non hanno accolto l'invito della Corte di Giustizia espresso in occasione della sentenza Bosman ad

eliminare quelle norme federali che limitano, di fatto, la libera circolazione degli sportivi nelle zone dell'Unione Europea impedendo di fatto agli atleti di offrire le loro prestazioni sportive a favore delle società con le quali si accordavano. La libertà contrattuale è uno strumento fondamentale nelle mani dell'atleta che gli consente di poter negoziare con le società interessate ingaggi economicamente vantaggiosi. Tale sistema, però, può spesso trasformarsi in un boomerang verso i club sportivi che così sono maggiormente prigionieri dei giocatori e dei loro procuratori.

Da un raffronto con alcuni Paesi europei, si possono riscontrare alcuni punti di divergenza ma anche punti di contatto tra le varie realtà sportive che, nella maggior parte dei casi presi in esame, hanno in comune una organizzazione strutturata, composta da organismi centrali aventi la funzione di dettare le regole e i principi fondamentali dello sport.

In conclusione, il lavoro sportivo pur essendo un fenomeno multiforme si intreccia inevitabilmente con l'ordinamento statale ma avendo una sua specialità non di rado molte questioni sono state risolte grazie alla settorialità e alla singolarità del diritto sportivo.

Lega Professionisti Serie C - F.I.G.C.

2004/2005

CONTRATTO TIPO

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra la Società ed il calciatore professionista sottoindicati, si stipula e si conviene quanto segue:

(Società)	(Sede)	(Numero Partita IVA)
Rappresentata da		Qualifica
COGNOME E NOME DEL CALCIATORE		DATA E LUOGO DI NASCITA
.....		(Data) (Località) (Provincia)
DOMICILIO	CODICE FISCALE	MATRICOLA
(via, piazza, n. civico, CAP, località e provincia)	N.
DOMICILIO PERSONALE AI FINI DELLE COMUNICAZIONI DI CUI ALL'ACCORDO COLLETTIVO (NON VALIDO QUELLO PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETÀ)		
ASSISTITO DA: COGNOME E NOME DELL'AGENTE DI CALCIATORI		

DOMICILIO	CODICE FISCALE
(via, piazza, n. civico, CAP, località e provincia)

N° D'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI AGENTI DI CALCIATORI

Compenso dovuto dal calciatore all'agente: % sul compenso annuo lordo indicato al successivo punto 2 a)

Art. 1 - Il Sig.

si impegna, nella sua qualità di calciatore professionista tesserato della F.I.G.C. (come sarà fin d'ora individuato in contratto) a prestare la sua attività nelle squadre della Società

a decorrere dal e fino al 30 giugno

Art. 2 - La Società si impegna a corrispondere al Sig.

a) compenso annuo lordo di €

(.....), (per contratti pluriennali indicare l'importo pattuito per ciascuna stagione sportiva);

b) Eventuali premi collettivi lordi come da separata pattuizione che la Società è tenuta a depositare in Lega entro cinque giorni dalla stipulazione degli stessi.

c) Quota lorda spontanea quale partecipazione alle eventuali iniziative promopubblicitarie della Società (da indicare specificatamente in caso di accordo contestuale al contratto):

€

In caso di mancato accordo contestuale al contratto l'importo sarà previsto da separato accordo ai sensi della Convenzione per la pubblicità che la Società è tenuta a depositare entro cinque giorni dalla stipulazione.

Art. 3 - Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto di prestazione sportiva, si impegnano a recepire e ripetere integralmente le pattuizioni concordate tra F.I.G.C., Lega Nazionale Professionisti, Lega Nazionale Serie C ed A.I.C. - contenute nell'Accordo Collettivo vigente ed in quelli che saranno stipulati alle scadenze successive.

Art. 4 - Noi sottoscritti membri dell'organo amministrativo della Società e/o Dirigenti in carica e tesserati, come appresso indicati, con la sottoscrizione che segue ognuno per la sua parte, assumiamo l'obbligo di osservare le norme dello Statuto e quelle Federali presenti e future da esso richiamato o derivato. Assumiamo, altresì, l'impegno di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla F.I.G.C., dai suoi Organi e Soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative variazioni di carattere tecnico disciplinare ed organizzativo, accettando in particolare di accettare senza riserve la clausola compromissoria di cui all'art. 27 dello Statuto della F.I.G.C., cui con la firma della presente prestiamo piena ed incondizionata adesione. Ogni violazione o azione comunque tendente alla elusione dell'obbligo di cui sopra determinerà sanzioni disciplinari sino alla misura della revoca della affiliazione per le società e lo associazioni, e della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. per le persone fisiche. Prendiamo, inoltre, atto dell'obbligo di sottoposizione al tentativo obbligatorio di conciliazione davanti alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport istituita presso il C.O.N.I. ed all'eventuale successivo arbitrato dinanzi alla medesima, così come previsto dal 3° e 4° comma del citato art. 27.

Art. 5 - A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio presso la propria sede, il calciatore nel luogo indicato in epigrafe salvo variazioni delle quali dovrà essere data comunicazione scritta alla Società a mezzo lettera con A.R. ed alla Lega di competenza. Sino al ricevimento della lettera esplica i suoi effetti il domicilio indicato nel presente contratto.

Luogo e data

Per la Società
Il Legale Rappresentante

Il Calciatore

Le parti dichiarano di aver preso esatta cognizione del contenuto delle clausole previste dagli artt. 3-4-5 del presente contratto e le approvano specificatamente.

Per la Società
Il Legale Rappresentante

Il Calciatore

N.B. - Il presente contratto, in quadruplici esemplare deve essere depositato a cura della Società presso l'Organo Federale competente entro il quinto giorno successivo alla data di stipulazione.

Un'ulteriore copia del contratto regolarmente sottoscritta deve essere consegnata al calciatore al momento della stipulazione.

Alla LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

Con riferimento al Documento di Variazione
di Tesseramento N.

2003/2004



BARRARE SE TRATTASI DI
ACCORDO PRELIMINARE
DA DEPOSITARE ENTRO
IL 30 GIUGNO 2003

N. 1589

Calciatore

COGNOME E NOME

Società di provenienza

DENOMINAZIONE SOCIALE	SEDE
RAPPRESENTATA DA	QUALIFICA

Società di destinazione

DENOMINAZIONE SOCIALE	SEDE
RAPPRESENTATA DA	QUALIFICA

Importo globale dell'operazione: € (+ IVA) (€.)

Pagamento biennale / triennale

Stagione Sportiva 2003/2004: € (+ IVA) (€.)

Stagione Sportiva 2004/2005: € (+ IVA) (€.)

Stagione Sportiva 2005/2006: € (+ IVA) (€.)

Eventuali condizioni risolutive (Art. 95/6 N.O.I.F.):

A) Visita medica: B) Servizio militare:

CLAUSOLE PARTICOLARI IN CASO DI: - CESSIONE TEMPORANEA DEL CONTRATTO
- TRASFERIMENTO TEMPORANEO (solo nel caso n. 1)

1) Diritto di opzione per l'acquisizione definitiva da parte della Società di destinazione
per € (+ IVA) (€.)

Diritto di controopzione da parte della Società di provenienza
per € (+ IVA) (€.)

2) Diritto di opzione per l'acquisizione definitiva da parte della Società di destinazione
per € (+ IVA) (€.)

con accordo di partecipazione a favore della Società di provenienza (Si allega accordo di partecipazione di colore arancione N.).

per € (+ IVA) (€.)

Diritto di controopzione da parte della Società di provenienza
per € (+ IVA) (€.)


Eventuali premi di valorizzazione da riconoscersi alla Società di destinazione
con versamento della somma di € (€.)

Condizioni per il riconoscimento del premio:


Visita medica:
La Società di destinazione deve provvedere a che il tesserato sia in regola con quanto previsto dal D.M. 16.2.1992, dall'art. 7 della L. 23.3.1961 n. 91 e dal D.M. 13.3.1995

Copertura assicurativa:
Premesso che il calciatore in oggetto è coperto da assicurazione secondo le prescrizioni vigenti, la firma del presente accordo comporta il trasferimento in capo alla Società di destinazione di tutti i diritti ed obblighi inerenti a dette assicurazioni, da momento in cui il presente accordo di trasferimento, a qualunque titolo avvenga, diventerà esecutivo. Di conseguenza le parti saranno obbligate ad adempiere a tutte le formalità relative anche nei confronti delle Assicurazioni, ogni eccezione rimossa e rinunciata.

Luogo e Data



Società di provenienza
Il Legale Rappresentante



Società di destinazione
Il Legale Rappresentante

SPAZIO RISERVATO ALLA LEGA

F.I.G.C.**2004/2005****OPERATORE
SANITARIO
AUSILIARE****Legna Professionisti Serie C****CONTRATTO**

Con la presente scrittura privata, in quadruplica copia, tra la Società ed il tesserato sottoindicato si stipula il seguente contratto economico.

SOCIETA'

SEDE

Rappresentata da

Qualifica

SIG.	(nato a)	(#)	Qualifica (1)
DOMICILIO		Codice Fiscale	Matricola
(via, piazza, n. civico, CAP, località e provincia)			N.

Art. 1

Decorrenza del contratto dal

al

Art. 2

Compenso globale annuo € (da corrispondere in 12 rate mensili uguali)

Art. 3 - Il trattamento economico previsto dall'articolo precedente assorbe ogni altro emolumento, indennità o assegno cui, per qualsivoglia titolo, il tesserato abbia eventualmente diritto per legge, consuetudine generale o particolare, o norma contrattuale preesistente, in conseguenza od in relazione all'attività svolta nella sua qualità di tesserato.

Art. 4 - Il rapporto in tal modo instaurato tra le parti sottoscritte si intende regolato - per quanto attiene ai diritti ed ai doveri delle parti stesse, alla sua natura, alle modalità di pagamento dei compensi, ai loro limiti minimi, alla loro riducibilità nonché alle sanzioni per i casi di inadempienza - dal Regolamento e dalle Norme economiche della Lega Professionisti Serie C per i rapporti fra società e tesserati, vigenti per l'anno sportivo 2004 - 2005.

Le parti dichiarano di ben conoscere il Regolamento e le Norme economiche della Lega sopra richiamati e di accettarli integralmente e incondizionatamente anche per quanto riguarda il divieto e la nullità di qualsiasi pattuizione di emolumenti non risultante da contratti depositati in Lega.

Art. 5 - Noi sottoscritti membri dell'organo amministrativo della Società e/o Dirigenti in carica e tesserati, come appresso indicati, con la sottoscrizione che segue ognuno per la sua parte, assumiamo l'obbligo di osservare le norme dello Statuto e quelle Federali presenti e future da esso richiamate o derivate. Assumiamo, altresì, l'impegno di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla F.I.G.C., dai suoi Organi e Soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nello relativo vortenza di carattere tecnico, disciplinare ed economico, dichiarando in particolare di accettare senza riserve la clausola compromissoria di cui all'art. 27 dello Statuto della F.I.G.C., cui con la firma delle presente prestiamo piena ed incondizionata adesione. Ogni violazione o azione comunque tendente alla elusione dell'obbligo di cui sopra comporterà sanzioni disciplinari sino alla misura della revoca della affiliazione per la società e le associazioni, o della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. per la persona fisica. Prendiamo, inoltre, atto dell'obbligo di sottoposizione al tentativo obbligatorio di conciliazione davanti alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport istituita presso il C.O.N.I. ed all'eventuale successivo arbitrato dinanzi alla medesima, così come previsto dal 3° e 4° comma del citato art. 27.

Art. 6 - Le parti confermano di conoscere e accettare la regola secondo la quale ogni violazione od azione comunque tendente ad eludere quanto previsto dall'art. 5 determina sanzioni disciplinari fino alla misura della revoca della affiliazione per lo società o le associazioni e della radiazione per le persone fisiche.

Art. 7 - Il tesserato si impegna a non svolgere altra attività sportiva per la durata del presente contratto e inoltre a non svolgere nello stesso periodo altra attività lavorativa o imprenditoriale in proprio o a favore di terzi salvo esplicita preventiva autorizzazione della Società ratificata dall'Organo federale competente.

Art. 8 - Il tesserato è tenuto a mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà sportiva, al rispetto per le disposizioni impartite dalla Società o ad osservare il dovere di fedeltà nei confronti della stessa Società.

Art. 9 - Il tesserato riconosce alla Società il diritto di apporre nomi o simboli commerciali, anche di terzi, sugli indumenti da lui indossati in occasione delle attività sociali, di consentire l'effettuazione di qualsiasi iniziativa pubblicitaria o promozionale in abbinamento a gare, allenamenti o altre attività sociali cui egli partecipi, nonché di sfruttare in ogni forma le gare sportive anche concedendone a terzi la riproduzione o la diffusione cinematografica, alla tassativa condizione che ciò non richiada da parte del tesserato attività particolari oltre alle normali prestazioni cui è tenuto per contratto.

Art. 10 - A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio legale presso la sede della Società indicata in epigrafe.

(Luogo e data)

PER LA SOCIETA'
IL LEGALE RAPPRESENTANTE



OPERATORE SANITARIO
AUSILIARE

Le parti dichiarano di aver preso cognizione del contenuto delle clausole previste dagli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e delle norme economiche e disciplinari ivi citate e le approvano specificatamente.

PER LA SOCIETA'
IL LEGALE RAPPRESENTANTE



OPERATORE SANITARIO
AUSILIARE

N. B.: punto 1) Indicare se massaggiatore sportivo, massofisioterapista, fisioterapista, terapeuta della riabilitazione.

Il presente contratto, in quattro esemplari, deve essere depositato a cura della Società presso la Lega Professionisti Serie "C" entro il quinto giorno successivo alla data di stipulazione.

Spazio riservato alla Segreteria

2004

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
COMMISSIONE AGENTI DI CALCIATORI
Corso d'Italia n° 35/b - 00198 Roma

MANDATO TRA CALCIATORE E AGENTE

Il calciatore nato a il
residente in via cap tesserato della (di seguito "Calciatore")

e
l'Agente nato a il
residente in via cap iscritto all'Albo Agenti di Calciatori istituito presso
la F.I.G.C. (di seguito "Agente") stipulano il presente contratto ai sensi del vigente Regolamento della F.I.G.C. per l'esercizio dell'attività di Agente di Calciatori (di seguito "Regolamento").

1. Il Calciatore conferisce mandato in via esclusiva all'Agente affinché lo stesso curi i suoi interessi, prestando opera di consulenza nelle trattative dirette alla stipula di un contratto di prestazione sportiva con società di calcio professionistiche, assistendolo nell'attività diretta alla definizione, durata, compenso ed ogni altra pattuizione del contratto stesso e curando, altresì, le trattative per eventuali rinnovi contrattuali. 2. L'Agente, nel rispetto del Regolamento, è autorizzato dal Calciatore ad attribuire i diritti economici e patrimoniali derivanti dal presente contratto alla Società con sede in via cap di cui l'Agente è legale rappresentante.

3. Il mandato ha validità fino al (durata non superiore a due anni). La durata può essere prorogata, da entrambe le parti, sottoscrivendo apposito documento da depositare o inviare con lettera raccomandata a.r. presso la Segreteria della Commissione Agenti di Calciatori (di seguito "Commissione"), entro venti giorni dalla sua sottoscrizione. 4. Per l'attività svolta, l'Agente ha diritto al seguente compenso (contrassegnare la parte che interessa): a) ad una somma forfettaria di € da corrispondersi alla data di decorrenza del contratto di prestazione sportiva che l'Agente ha negoziato per il Calciatore; b) ad una somma determinata nella misura percentuale del % del corrispettivo annuo lordo del Calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva depositato, da corrispondersi entro e non oltre quattro mesi dalla data di decorrenza dello stesso, per ognuna delle stagioni contrattuali. 5. Ove il compenso spettante all'Agente non sia determinato fra le pari, è fissato nella misura percentuale del 3% del corrispettivo annuo lordo del Calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva depositato. Nessun compenso è dovuto all'Agente nel caso in cui il contratto del Calciatore sia stato stipulato secondo i minimi federali della categoria di appartenenza. 6. In caso di retrocessione della società di appartenenza del Calciatore dalla categoria professionistica a quella dilettantistica, il cambiamento di status dello stesso comporta l'automatica decadenza del mandato, e nessun compenso spetta all'Agente relativamente alle annualità contrattuali successive alla retrocessione. 7. Il Calciatore può revocare il mandato con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi all'Agente con lettera raccomandata a. r., depositando contestualmente o inviando con lo stesso mezzo alla Segreteria della Commissione copia della lettera di revoca, unitamente all'attestazione postale di spedizione effettuata all'Agente.

Il Calciatore è comunque obbligato a corrispondere il compenso pattuito per tutta la durata del contratto, nei termini e secondo le modalità convenute. 8. Il Calciatore, ove la revoca non sia avvenuta per giusta causa, è altresì obbligato a corrispondere all'Agente (contrassegnare la parte che interessa):

- a) la somma, consensualmente predeterminata dalle parti, di €
b) la somma di:
- | | |
|--|--|
| - € 31.000,00 per i calciatori di serie A; | - € 5.200,00 per i calciatori di serie C1; |
| - € 15.500,00 per i calciatori di serie B; | - € 2.600,00 per i calciatori di serie C2. |

secondo la categoria della Società per la quale è in atto il tesseramento a titolo definitivo del Calciatore, nel momento in cui la revoca viene depositata o spedita.

Ove le parti non abbiano stabilito il pagamento della somma di cui alla lettera a), nel caso in cui il calciatore stipuli un nuovo contratto entro il termine di durata previsto dal punto 3 del presente contratto, l'Agente revocato, dietro sua espressa richiesta, ha diritto ad un indennizzo pari al 5% del corrispettivo annuo lordo del Calciatore per ciascuna stagione sportiva del nuovo contratto, qualora tale indennizzo sia superiore agli importi minimi indicati alla lettera b). In tal caso del pagamento dell'indennizzo risponde in via solidale con il Calciatore anche l'Agente subentrato a quello revocato. 9. L'Agente può recedere dal mandato con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi al Calciatore con lettera raccomandata a. r., depositando contestualmente o inviando con lo stesso mezzo alla Segreteria della Commissione copia della lettera di recesso, unitamente all'attestazione postale di spedizione effettuata al Calciatore. Il Calciatore, salvo che il recesso dell'Agente sia avvenuto per giusta causa, può richiedere al Collegio Arbitrale la determinazione di un equo indennizzo. 10. Le parti possono risolvere consensualmente il mandato in qualunque momento, con apposito accordo debitamente sottoscritto depositato o inviato mediante lettera raccomandata a.r. presso la Segreteria della Commissione. 11. Ogni controversia comunque nascente dal presente contratto, relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione dello stesso, verrà decisa con arbitrato rituale amministrato dalla Camera Arbitrale costituita presso la F.I.G.C. ai sensi del Regolamento per le procedure arbitrali, allegato B del Regolamento. Le parti s'impegnano irrevocabilmente ad accettare il lodo arbitrale ed a darvi esecuzione. 12. Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espressamente riferimento alle norme del Regolamento.

Letto, confermato e sottoscritto in..... addì

Il Calciatore L'Agente

L'esercente la potestà genitoriale (in caso di calciatore minorenni)

Le parti approvano e sottoscrivono specificamente, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, Codice Civile, la clausola compromissoria di cui al punto 11 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto in..... addì

Il Calciatore L'Agente

L'esercente la potestà genitoriale (in caso di calciatore minorenni)

Il mandato, a pena di inefficacia, deve essere redatto esclusivamente sul presente modulo federale e deve essere depositato o inviato mediante lettera raccomandata a. r. presso la Segreteria della Commissione Agenti di Calciatori entro venti giorni dalla sua sottoscrizione. Il mandato ha efficacia giuridica nell'ordinamento federale dalla data di ricezione dell'atto risultante dal visto per deposito, ovvero dalla data di spedizione accertata dall'ufficio postale. In caso di mancata indicazione della scadenza del mandato, la sua durata sarà pari a due anni.

IL PRESENTE ATTO DEVE ESSERE COMPILATO IN STAMPATELLO (CARATTERE TUTTO MAIUSCOLO NECESSARIO PER L'ARCHIVIAZIONE CON LETTORE OTTICO) E COMPLETATO IN OGNI SUA PARTE

Spazio riservato alla Segreteria

2004

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
COMMISSIONE AGENTI DI CALCIATORI
Corso d' Italia n° 35/b - 00198 Roma**

MANDATO TRA SOCIETÀ E AGENTE

La Società _____ in persona del legale rappresentante _____
con sede in _____ via _____ cap _____
affiliata alla _____ (di seguito "Società")

e
l'Agente _____ nato a _____ il _____
residente in _____ via _____ cap _____

scritto all'Albo Agenti di Calciatori istituito presso la F.I.G.C. (di seguito "Agente") stipulano il presente contratto ai sensi del vigente Regolamento della F.I.G.C. per l'esercizio dell'attività di Agente di Calciatori (di seguito "Regolamento").

1. Oggetto. La Società conferisce mandato in via esclusiva all'Agente affinché lo stesso curi i suoi interessi, prestando opera di assistenza nella conclusione di uno o più affari determinati, relativamente al tesseramento o alla cessione di contratto del/i seguente/i calciatore/i:

2. Compenso. Per l'attività svolta, l'Agente ha diritto ad una somma forfettaria di € _____ da corrispondersi con le seguenti modalità e tempi:

L'Agente, nel rispetto del Regolamento, è autorizzato dalla Società ad attribuire i diritti economici e patrimoniali derivanti dal presente contratto alla Società _____ con sede in _____ via _____ cap _____ di cui l'Agente è legale rappresentante.

3. Durata. Il mandato ha validità fino al _____ (durata non superiore a due anni). La durata può essere prorogata, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento.

Le parti prendono atto dei modi di estinzione del presente contratto secondo le previsioni dell'art.11 del Regolamento.

4. Clausole Aggiuntive.

5. Clausola Compromissoria. Ogni controversia comunque nascente dal presente contratto, relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione dello stesso, verrà decisa con arbitrato rituale amministrato dalla Camera Arbitrale costituita presso la F.I.G.C. ai sensi del Regolamento per le procedure arbitrali, allegato B del Regolamento. Le parti s'impegnano irrevocabilmente ad accettare il lodo arbitrale ed a darvi esecuzione.

6. Note finali. Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espressamente riferimento alle norme del Regolamento.

Letto, confermato e sottoscritto in _____ addì _____

La Società _____ L'Agente _____

Le parti approvano e sottoscrivono specificamente, ai sensi dell'art.1341, secondo comma, Codice Civile, la clausola compromissoria di cui al punto 5 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto in _____ addì _____

La Società _____ L'Agente _____

Il mandato, a pena di inefficacia, deve essere redatto esclusivamente sul presente modulo federale, e deve essere depositato o inviato mediante lettera raccomandata a. r. presso la Segreteria della Commissione Agenti di Calciatori entro venti giorni dalla sua sottoscrizione. Il mandato ha efficacia giuridica nell'ordinamento federale dalla data di ricezione dell'atto risultante dal visto per deposito, ovvero dalla data di spedizione accertata dall'ufficio postale. In caso di mancata indicazione della scadenza del mandato, la sua durata sarà pari a due anni.

Spazio riservato alla Segreteria

2004

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
COMMISSIONE AGENTI DI CALCIATORI
Corso d' Italia n° 35/b - 00198 Roma

ATTO DI INCARICO - GIOVANI CALCIATORI

I sottoscritti [] e [] nati rispettivamente a [] il [] ed a [] il [] residenti in [] via [] cap [] esercenti la potestà genitoriale sul Calciatore tesserato della F.I.G.C. [] nato a [] il [] conferiscono incarico in via esclusiva all'Agente [] nato a [] il [] residente in [] via [] cap []

iscritto nell'Albo degli Agenti di Calciatori istituito presso la F.I.G.C. affinché presti la sua attività di consulenza in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento della F.I.G.C. per Agenti di Calciatori.

Il presente incarico a titolo gratuito e di durata biennale, deve essere depositato o inviato mediante lettera raccomandata a.r., a cura dell'Agente entro venti giorni dalla sua sottoscrizione, presso la Segreteria della Commissione Agenti di Calciatori, la quale ne trasmetterà copia al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., ai fini del riconoscimento della sua efficacia.

L'incarico si intende approvato decorsi trenta giorni dalla sua trasmissione ove non intervenga un provvedimento di diniego. In qualunque momento, il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. può dichiarare inefficace l'incarico, con provvedimento motivato non soggetto a reclamo.

L'Agente deve inviare semestralmente una relazione scritta alla Segreteria della Commissione Agenti di Calciatori, che ne curerà l'inoltro al Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. Il mancato invio della relazione costituisce infrazione disciplinare e comporta l'automatica decadenza dell'incarico.

Il presente incarico verrà comunque a cessare nel momento in cui il Calciatore conferirà altro incarico, ai sensi del Regolamento della F.I.G.C. per Agenti di Calciatori, in previsione o in conseguenza del suo cambiamento di status.

Letto, confermato e sottoscritto in addì

Gli esercenti la potestà genitoriale

L'Agente

Autentica notarile

Il mandato, a pena di inefficacia, deve essere redatto esclusivamente sul presente modulo federale, e deve essere depositato o inviato mediante lettera raccomandata a. r. presso la Segreteria della Commissione Agenti di Calciatori della F.I.G.C. entro venti giorni dalla sua sottoscrizione. Il mandato ha efficacia giuridica nell'ordinamento federale dalla data di ricezione dell'atto risultante dal visto per deposito, ovvero dalla data di spedizione accertata dall'Ufficio postale.

SOCIETA'

RISERVATO AL C. E. D.

NUMERO DI MATRICOLA DELLA SOCIETA'

NUMERO DI MATRICOLA DEL CALCIATORE

(località e data)

RACCOMANDATA A.R.

Al Calciatore

e p. c. Alla

**LEGA PROFESSIONISTI SERIE C
FIRENZE**

Instaurazione di rapporto di addestramento tecnico - Calciatore classe 1985.

Questa società, avvalendosi del disposto dell'art. 33/2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., comunica l'intendimento di instaurare, e per gli effetti con il presente atto con Lei instaura, un rapporto di addestramento tecnico specifico fino al termine della stagione sportiva 2004-2005 al fine di impartirLe gli insegnamenti teorico-pratici necessari per la Sua qualificazione tecnico-professionale, in vista di successivi impegni come calciatore professionista.

Pertanto Lei dovrà rendere nell'arco della stagione sportiva sopra indicata, in favore di questa Società, le prestazioni sportive che Le verranno richieste e frequenterà le apposite sedute di addestramento tecnico.

La scrivente si obbliga a corrisponderLe l'indennità globale annua lorda nell'importo stabilito con particolare riferimento alla Sua età.

Alla Lega in indirizzo si inviano due esemplari della presente ai fini regolamentari, nonché il talloncino della raccomandata inviata al calciatore.

Cordiali saluti.

N. B. - Offerta da spedire nel periodo dal 1° al 16 Luglio 2004.



(firma del legale rappresentante della Società)

RISERVATO ALLA LEGA ED ALL'UFFICIO TESSERAMENTO DELLA F.I.G.C.			
DATA TESSERAMENTO			SCADENZA TESS.
GIORNO	MESE	ANNO	30 - 6 - 2005
			CODICE
			4
(TIMBRO DELLA LEGA)			

F.I.G.C.
Lega Professionisti Serie C

2004/2005

**CONTRATTO TIPO PER
DIRETTORE SPORTIVO - SEGRETARIO e FIGURE ASSIMILATE**
In regime di autonomia

Con la presente scrittura privata, da valore ad ogni effetto di Legge, tra la Società _____
con sede in _____ partita IVA n. _____
rappresentata da _____ qualifica _____
ed il Sig. _____ nato a _____ il _____
domiciliato in _____ via/piazza _____
Codice Fiscale n. _____ partita IVA n. _____ si stipula e si conviene quanto segue:
Art. 1) Il Sig. _____ si impegna a prestare la sua attività
di _____ in regime di autonomia e senza alcun vincolo
di subordinazione, nel rispetto solo delle direttive di massima impartite dalla società, per il raggiungimento dei programmi societari a
decorrere dal _____ a fino al _____
avendo l'incarico di** _____

Art. 2) La Società si impegna a corrispondere al Sig. _____
a) compenso annuo lordo € _____ (per contratti pluriennali indicare l'importo
pattuito per ciascuna stagione sportiva);
b) eventuali premi collettivi lordi come da separata pattuizione fra Società e calciatori;
c) clausole particolari _____

Art. 3) Il compenso di cui al precedente art. 2 comma a) sarà corrisposto dalla Società nel seguente modo:

Art. 4) Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano a recepire e rispettare integralmente le pattuizioni dell'Accordo
Collettivo stipulato tra la F.I.G.C. - Lega Nazionale Professionisti e Lega Professionisti Serie C - e l'A.D.I.S.E., che qui si intende riportato e trascritto
in ogni sua parte.

Art. 5) Noi sottoscritti membri dell'organo amministrativo della Società e/o Dirigenti in carica o tesserati, come appresso indicati, con la
sottoscrizione che segue ognuno per la sua parte, assumiamo l'obbligo di osservare le norme dello Statuto o quelle Federali presenti e future da
esso richiamate o derivate. Assumiamo, altresì, l'impegno di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le
decisioni particolari adottate dalla F.I.G.C., dai suoi Organi e Soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative
vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, dichiarando in particolare di accettare senza riserva la clausola compromissoria di cui all'art. 27
dello Statuto della F.I.G.C., cui con la firma della presente prestiamo piena ed incondizionata adesione. Ogni violazione o azione comunque
tendente alla elusione dell'obbligo di cui sopra determinerà sanzioni disciplinari sino alla misura della revoca della affiliazione per la società e le
associazioni, e della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. per le persone fisiche. Prendiamo, inoltre, atto
dell'obbligo di sottoposizione al tentativo obbligatorio di conciliazione davanti alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport istituita presso il
C.O.N.I. ed all'eventuale successivo arbitrato dinanzi alla medesima, così come previsto dal 3° e 4° comma del citato art. 27.

Art. 6) A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio presso la propria sede, il tesserato nel luogo indicato in epigrafe,
salvo variazioni delle quali dovrà essere data comunicazione scritta alla Società ed alla Lega di competenza.

Luogo e data _____

Per la Società
Il Legale Rappresentante

Il Tesserato

Le parti dichiarano di aver preso esatta cognizione del contenuto delle clausole del presente contratto, ed in particolare, degli artt. 4 e 5 che
approvano specificatamente.

Per la Società
Il Legale Rappresentante

Il Tesserato

*) Indicare se Direttore Generale, Direttore Sportivo, Segretario Generale, Segretario del Settore Giovanile, etc.

**) Invece riferimento, se compatibile, alle attività di cui all'art. 1 comma 2 del Regolamento Direttori Sportivi oppure specificare, almeno nella sua linea
generale, l'oggetto della prestazione, inserendo anche l'eventuale potere di rappresentare la società agli effetti sportivi o nei rapporti con gli Organi
federali, come previsto dall'art. 3 del Regolamento della Lega di competenza.

N. 043223

COPIA PER IL SETTORE TECNICO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
RICHIESTA EMISSIONE TESSERA DI TECNICO
 (SCRIVERE IN STAMPATELLO)

2004 - 2005

Il Tecnico:

Cognome e nome	codice F.I.G.C.	luogo di nascita	data di nascita	cittadinanza
RESIDENZA				
indirizzo		città		provincia

iscritto nei ruoli del Settore Tecnico con la firma della presente richiesta, chiede di essere tesserato per la seguente società:

denominazione Società		n° di matricola Società		
indirizzo Società		città		provincia
Lega o Comitato di appartenenza		campionato		

Qualifica del tecnico <input type="checkbox"/> Direttore Tecnico <input type="checkbox"/> Allenatore Professionista di 1° cat. <input type="checkbox"/> Allenatore Professionista di 2° cat. <input type="checkbox"/> Allenatore di Base <input type="checkbox"/> Allenatore Diettante di 3° cat. <input type="checkbox"/> Istruttore di Giovani Calciatori <input type="checkbox"/> Allenatore di Calcio a cinque di 1° livello <input type="checkbox"/> Allenatore di Calcio a cinque <input type="checkbox"/> Preparatore Atletico cat. A <input type="checkbox"/> Preparatore Atletico cat. B <input type="checkbox"/> Medico <input type="checkbox"/> Operatore Sanitario	Incarico nella Società <input type="checkbox"/> Responsabile Prima Squadra <input type="checkbox"/> Allenatore in Seconda Prima Squadra <input type="checkbox"/> Collaboratore Prima Squadra <input type="checkbox"/> Responsabile Squadra Primavera <input type="checkbox"/> Allenatore in Seconda Squadra Primavera <input type="checkbox"/> Squadro minori / Settore Giovanile <input type="checkbox"/> Preparatore Atletico Prima Squadra <input type="checkbox"/> Allenatore Portieri <input type="checkbox"/> Responsabile Sanitario della Società <input type="checkbox"/> Medico Addetto Prima Squadra <input type="checkbox"/> Medico Sociale <input type="checkbox"/> Massaggiatore Sportivo <input type="checkbox"/> Massofisioterapista <input type="checkbox"/> Fisioterapista <input type="checkbox"/> Terapista della Riabilitazione
---	---

Dichiara di accettare lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.G.C. ed ogni norma Federale.

Al sensi e per effetto del D.Lgs. n° 626/94 e dell'art. 19 del D.M. 18/3/99, il tesserato, durante lo svolgimento dell'attività sportiva, dovrà attenersi alle disposizioni in materia di sicurezza, comunicategli dal Preposto alla Sicurezza della Società di appartenenza, ovvero della F.I.G.C. in caso di convocazione nello Squadro Nazionale. Al sensi degli artt. 11, 20 e 28 della Legge n. 675 del 31.12.96, letto o presa visione della informativa allegata, con la sottoscrizione della presente, si dà il consenso al trattamento dei dati personali, alla comunicazione e trasferimento degli stessi nei limiti della predetta informativa.

FIRMA DEL TECNICO

DATA

Il sottoscritto Presidente conferma la richiesta di tesseramento ed inoltre sotto la propria responsabilità, dichiara che il Tecnico è stato riconosciuto, per la stagione sportiva in corso, idoneo fisicamente all'attività di allenatore come da certificazione medica, depositata in Società, secondo la vigente regolamentazione sulla tutela sanitaria.

TIMBRO
DELLA
SOCIETÀ

FIRMA DEL PRESIDENTE

DATA

N.B. - IL TESSERAMENTO SARÀ EFFETTUATO SOLO SE IL PRESENTE MODULO È STATO COMPILATO INTEGRALMENTE ALLEGARE LA FOTOGRAFIA DEL TECNICO INDICANDO SUL RETRO NOME E COGNOME IN STAMPATELLO

LEGA PROFESSIONISTI SERIE C - F.I.G.C.

N° 13142

2004/2005

ESTREMI SPED. O DEPOSITO	
R. n. _____	Da _____
del _____	
PROT. _____	DATA INPUT E SIGLA _____

Luogo e Data: _____

**VARIAZIONE DI TESSERAMENTO
PER CALCIATORI PROFESSIONISTI**

(In caso di Cessione di Contratto unire il documento in bollo)

Società di destinazione:

DENOMINAZIONE SOCIALE (in stampatello)	COMUNE DI RESIDENZA (in stampatello)	NUMERO DI MATRICOLA DELLA SOCIETA'
LEGA DI APPARTENENZA		

Calciatore:

COGNOME E NOME (in stampatello)	DATA DI NASCITA			DOMICILIO		NUMERO DI MATRICOLA DEL CALCIATORE
	Giorno	Mese	Anno	Comune	Provincia	
INDIRIZZO:				CITTADINANZA:		

Apporre il segno X sulla casella che interessa	1.	<input type="checkbox"/> Richiesta di Tesseramento alla F.I.G.C. <input type="checkbox"/> Per calciatore proveniente da Federazione estera					
	2.	<input type="checkbox"/> Cessione di Contratto A <input type="checkbox"/> DEFINITIVA B <input type="checkbox"/> DEFINITIVA CON ACCORDO DI PARTECIPAZIONE C <input type="checkbox"/> TEMPORANEA					
		<input type="checkbox"/> TEMPORANEA CON DIRITTO DI OPZIONE E <input type="checkbox"/> TEMPORANEA CON DIRITTO DI OPZIONE - CONTROOPZIONE F <input type="checkbox"/> TEMPORANEA CON DIRITTO DI OPZIONE CON ACCORDO DI PARTECIPAZIONE G <input type="checkbox"/> TEMPORANEA CON DIRITTO DI OPZIONE CON ACCORDO DI PARTECIPAZIONE - CONTROOPZIONE					
	3.	<input type="checkbox"/> Aggiornamento Posizione per decadenza del precedente tesseramento					
Società di provenienza (in stampatello)		N. MATRICOLA		COMUNE DI RESIDENZA (in stampatello)		LEGA O COMITATO DI APPARTENENZA	

Nei sottoscritti membri dell'organo amministrativo della Società e/o Dirigenti in carica e tesserati, come appresso indicati, con la sottoscrizione che segue ognuno per la sua parte, assumiamo l'obbligo di osservare le norme dello Statuto e quelle Federali presenti e future da esso richiamate o derivate. Assumiamo, altresì, l'impegno di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla F.I.G.C., dai suoi Organi e Soggetti delegati nella materia comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative variazioni di carattere tecnico, disciplinare ed economico, dichiarando in particolare di accettare senza riserve la clausola compromissoria di cui all'art. 27 dello Statuto della F.I.G.C., cui con la firma della presente prestiamo piena ed incondizionata adesione. Ogni violazione o azione comunque tendente alla elusione dell'obbligo di cui sopra determinerà sanzioni disciplinari sino alla misura della revoca della affiliazione per le società e le associazioni, e della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. per le persone fisiche. Prendiamo, inoltre, atto dell'obbligo di sottoposizione al tentativo obbligatorio di conciliazione davanti alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport istituita presso il C.O.N.I. ed all'eventuale successivo arbitrato dinanzi alla medesima, così come previsto dal 3° e 4° comma del citato art. 27.

La Società di destinazione dichiara che l'atteta è in regola con le vigenti disposizioni in materia di tutela sanitaria dell'attività sportiva (D.M. 18.2.1982; art. 7 L. 23.3.1981, n. 91; D.M. 13.3.1985). "Ai sensi e per effetto del D. Lgs. n° 898/84 e dell'Art. 18 del D.M. 18/3/85, il tesserato, durante lo svolgimento dell'attività sportiva, dovrà attenersi alle disposizioni in materia di sicurezza, comunicategli dal Preposto alla Sicurezza della Società di appartenenza, ovvero della F.I.G.C. in caso di convocazione nelle Squadre Nazionali".

Le parti contraenti autorizzano la Lega Professionisti Serie C a comunicare e diffondere al pubblico l'avvenuto deposito del presente atto, ai sensi della L. 075/86.

Timbro della Società (Solo in caso di CESSIONE DI CONTRATTO) SOCIETÀ DI PROVENIENZA IL LEGALE RAPPRESENTANTE	FIRMA DEL CALCIATORE	Timbro della Società SOCIETÀ DI DESTINAZIONE IL LEGALE RAPPRESENTANTE
---	----------------------	---

RISERVATO ALLA LEGA DI APPARTENENZA DELLA SOCIETÀ DI DESTINAZIONE

DATA TESSERAMENTO			TIPO TESS.	SCADENZA TESS.	TITOLO TESS.
Giorno	Mese	Anno			<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> T
(TIMBRO E FIRMA DELLA LEGA)					

LEGA PROFESSIONISTI SERIE C - F.I.G.C.

2004/2005

N° **10984**

ESTREMI SPED. O DEPOSITO

R. n. _____ Da _____

del _____

PROT. _____ DATA INPUT E SIGLA _____

Luogo e Data

**VARIAZIONE DI TESSERAMENTO
PER CALCIATORI GIOVANI DI SERIE**
(Unire documento in bollo)

Società di destinazione:

DENOMINAZIONE SOCIALE (In stampatello)	COMUNE DI RESIDENZA (In stampatello)	NUMERO DI MATRICOLA DELLA SOCIETA'
	LEGA DI APPARTENENZA	

Calciatore:

COGNOME E NOME (In stampatello)	DATA DI NASCITA			DOMICILIO			NUMERO DI MATRICOLA DEL CALCIATORE
	Giorno	Mese	Anno	Luogo di nascita	Comune	Provincia	
INDIRIZZO:				CITTADINANZA:			

Trasferimento. DEFINITIVO TEMPORANEO TEMPORANEO CON DIRITTO DI OPZIONE/CONTROOPZIONE

Apporre il segno X sulla casella che interessa

Società di provenienza da indicare solo nel caso n. 2 (In stampatello)	N. MATRICOLA	COMUNE DI RESIDENZA (In stampatello)	LEGA O COMITATO DI APPARTENENZA

Noi sottoscritti membri dell'organo amministrativo della Società e/o Dirigenti in carica e tesserati, come appreso indicati, con la sottoscrizione che segue ognuno per la sua parte, assumiamo l'obbligo di osservare le norme dello Statuto o quelle Federali presenti e futuro da esso richiamate o derivate. Assumiamo, altresì l'impegno di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla F.I.G.C., dai suoi Organi e Soggetti delegati nella materia comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, dichiarando in particolare di accettare senza riserve la clausola compromissoria di cui all'art. 27 dello Statuto della F.I.G.C., cui con la firma della presente prestiamo piena ed incondizionata adesione. Ogni violazione o azione comunque tendente alla elusione dell'obbligo di cui sopra determinerà sanzioni disciplinari sino alla misura della revoca della affiliazione per la società o la associazione, e della prosecuzione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. per le persone fisiche. Prendiamo, inoltre, atto dell'obbligo di sottoposizione al tentativo obbligatorio di conciliazione davanti alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport istituita presso il C.O.N.I. ed all'eventuale successivo arbitrio dinanzi alla medesima, così come previsto dal 3° e 4° comma del citato art. 27.

La Società di destinazione dichiara che l'atleta è in regola con le vigenti disposizioni in materia di tutela sanitaria dell'attività sportiva (D.M. 18.2.1982; art. 7 L. 23.3.1981, n. 91; D.M. 13.3.1995). "Al sensi e per effetto del D. Lgs. n° 696/94 e dell'Art. 19 del D.M. 18/3/86, il tesserato, durante lo svolgimento dell'attività sportiva, dovrà attenersi alle disposizioni in materia di sicurezza, comunicategli dal Preposto alla Sicurezza della Società di appartenenza, ovvero della F.I.G.C. in caso di convocazione nelle Squadre Nazionali".

Le parti contraenti autorizzano la Lega Professionisti Serie C a comunicare e diffondere al pubblico l'avvenuto deposito del presente atto, al sensi della L. 675/98.

<p>Timbro della Società</p> <p>SOCIETÀ DI PROVENIENZA IL LEGALE RAPPRESENTANTE</p>	<p>FIRMA DEL CALCIATORE</p> <p>FIRMA DI ENTRAMBI GLI ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE</p> <p>La firma di chi esercita la potestà genitoriale è obbligatoria per tutti i calciatori che non hanno anagraficamente compiuto il 18° anno.</p>	<p>Timbro della Società</p> <p>SOCIETÀ DI DESTINAZIONE IL LEGALE RAPPRESENTANTE</p>
--	--	---

RISERVATO ALLA LEGA DI APPARTENENZA DELLA SOCIETÀ DI DESTINAZIONE

DATA TESSERAMENTO			TIPO TESS.	SCADENZA TESS.	TITOLO TESS.
Giorno	Mese	Anno			<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> T
(TIMBRO E FIRMA DELLA LEGA)					

Lega Professionisti "Serie C"



2004/2005

10084

RISOLUZIONE CONSENSUALE ANTICIPATA DELL'ACCORDO DI PARTECIPAZIONE

Tra la Società
rappresentata da qualifica

e la Società
rappresentata da qualifica

Con riferimento all'accordo di partecipazione N.
relativo al calciatore

Si conviene quanto segue:

1) Accordo che prevede la liquidazione del diritto di partecipazione della Società

per l'importo globale di €

(..... (IN CIFRE))
(..... (IN LETTERE))

Pagamento annuale/biennale

Stagione Sportiva 2004/2005 €

Stagione Sportiva 2005/2006 €

2) Accordo che prevede la cessione a titolo definitivo del calciatore

dalla Società

alla Società

per l'importo globale di €

(..... (IN CIFRE))
(..... (IN LETTERE))

Pagamento annuale/biennale

Stagione Sportiva 2004/2005 €

Stagione Sportiva 2005/2006 €

Data

Timbro e firma Società

Firma del calciatore

Timbro e firma Società

SPAZIO RISERVATO ALLA LEGA



BARRARE SE TRATTASI DI
ACCORDO PRELIMINARE
DA DEPOSITARE ENTRO
IL 30 GIUGNO 2003

2003/2004

LEGA NAZIONALE - F.I.G.C.
POSTA BOLLO - BOLLO IN
FIDUCIARIAE - 10% IN FID.
MAGGIORE - 20% DEL 1978

Accordo di partecipazione N. 0900

La Società _____ titolare del
diritto alle prestazioni sportive del calciatore _____
a seguito di atto di cessione definitiva di contratto regolarmente stipulato con la Società _____

_____ riconosce a quest'ultima Società, che accetta,
il diritto di partecipazione, nella misura del 50%, agli effetti patrimoniali conseguenti alla titolarità del contratto stesso.
Il corrispettivo per la cessione del diritto di partecipazione viene determinato nella complessiva
somma di €. _____
_____ e la Società _____

si impegna a versare, tramite la Lega di competenza, alle scadenze regolamentari (in una annualità,
in caso di due / tre annualità) Stag. 2003/2004 €.

Stag. 2004/2005 €.

Stag. 2005/2006 €.

Le parti convengono che, entro i termini fissati annualmente dal Consiglio Federale, dovrà essere definito tale accordo di
partecipazione, sulla base di una delle ipotesi seguenti:

- a) Accordo delle parti, da stipularsi nei termini regolamentari, che dovrà prevedere o la liquidazione del diritto della
Società titolare della partecipazione, o la cessione a titolo definitivo del calciatore alla Società di origine.
I corrispettivi concordati tra le parti per tali ipotesi, dovranno essere versati tramite la Lega competente, alle scadenze
regolamentari.
- b) In caso di mancato accordo, le parti devono provvedere a depositare presso la Lega competente, la propria offerta
in busta chiusa, ai fini della definizione del rapporto sulla base dell'offerta più elevata.
L'offerta dovrà prevedere, a pena di nullità, che il pagamento del corrispettivo indicato avvenga in una sola annualità,
alle scadenze previste dalla normativa in vigore.
L'importo minimo da indicare nella busta è di €. 500. Se una Società dovesse omettere la cifra, oppure indicare un
importo inferiore, questa Lega provvederà a parteciparla con il minimo sopracitato.
Nel caso in cui le due Società dovessero indicare nella loro offerta somme eguali, avrà prevalenza l'offerta della Società
presso la quale il calciatore è tesserato.
Nell'ipotesi di annullamento dell'offerta avrà valore l'offerta effettuata dall'altra Società con conseguenza anone sul
tesseramento.
Il deposito di una sola offerta determina la definizione del rapporto a favore della Società offerente, con effetti sia
patrimoniali che di tesseramento.
Il mancato accordo tra le parti e il mancato deposito di offerta da entrambe le Società determina la decadenza, a carico
della Società titolare del diritto di partecipazione, da ogni inerente diritto.

Data _____

TIMBRO E FIRMA DELLA SOCIETÀ
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

TIMBRO E FIRMA DELLA SOCIETÀ
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

c) Nel caso in cui l'accordo di partecipazione venga definito (o per accordo o mediante offerta in busta chiusa) a favore della Società che non è titolare del tesseramento del calciatore, si conviene che il nuovo rapporto sarà regolato come segue.

2003/2004

Lega Nazionale Professionisti - F.I.G.C.

CONTRATTO

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra la Società ed il calciatore professionista sottoindicati, si stipula e si conviene quanto segue:

Società: _____		Sede: _____		Numero Partita 1741 _____	
Rappresentata da _____		Qualifica _____			
COGNOME E NOME DEL CALCIATORE _____			DATA E LUOGO DI NASCITA _____		
_____			_____		
_____			_____		
DOMICILIO _____		CODICE FISCALE _____		MATRICOLA _____	
_____		_____		N. _____	
Via: Piazza: N. civico: CAP: Località e Provincia: _____					
REGOLATO PERSONALE AI FINI DELLE COINVOLTAZIONI DI CUI ALL'ACCORDO COLLETTIVO					

Assistito da:

COGNOME E NOME DELL'AGENTE DI CALCIATORI _____

N. DI SCRIZIONE ALL'ALBO _____

Art. 1 - Il Sig. _____

si impegna, nella sua qualità di calciatore professionista tesserato della F.I.G.C., come sarà in d'ora individuato in contratto a prestare la sua attività nelle squadre della Società _____

a decorrere dal _____ e fino al 30 giugno _____

Art. 2 - La Società si impegna a corrispondere al Sig. _____

Stagione Sportiva 2003/2004 **in caso di risoluzione anticipata**

a) compenso annuo lordo di €.

b) se indicato con altra valuta, equivalente a €.

da rapportare al periodo effettivo di tesseramento:

Stagione Sportiva 2004/2005 _____

per contratti biennali indicare l'importo pattuito per ciascuna stagione sportiva).

di eventuali premi collettivi lordi come da separata pattuizione che la Società è tenuta a depositare in Lega entro cinque giorni dalla stipulazione degli stessi.

di Quota lorda spettante quale partecipazione alle eventuali iniziative promozionali della Società da indicare specificamente in caso di accordo contestuale al contratto: €.

In caso di mancato accordo contestuale al contratto l'importo sarà previsto da separato accordo ai sensi della Convenzione per la pubblicità che la Società è tenuta a depositare entro cinque giorni dalla stipulazione.

Art. 3 - Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto di prestazione sportiva, si impegnano a recepire e rispettare integralmente le pattuizioni concordate tra F.I.G.C., Lega Nazionale Professionisti, Lega Nazionale Professionisti Serie C ed A.I.C. - contenute nell'Accordo Collettivo vigente ed in quelle che saranno stipulate alle scadenze successive.

Art. 4 - Con la firma del presente contratto le parti assumono l'obbligo di osservare le norme dello Statuto e quelle Federali, assumono altresì l'impegno di accettare a piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla F.I.G.C. dai suoi Organi e Soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Ogni violazione od azione comunque tendente alla elusione dell'obbligo di cui sopra, comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 5 - A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio presso la propria sede, il calciatore nel luogo indicato in epigrafe salvo variazioni delle quali dovrà essere data comunicazione scritta alla Società a mezzo lettera con A.R. ed alla Lega di competenza. Fino al ricevimento della lettera esposta i suoi effetti il domicilio indicato nel presente contratto.

Luogo e data _____

Il Calciatore _____

Per la Società _____

FIRMA DI ENTRAMBI GLI ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE (*)

Le parti dichiarano di aver preso esatta cognizione del contenuto delle clausole previste dagli artt. 3 - 4 - 5 del presente contratto e le approvano specificatamente. _____
Il Calciatore

Per la Società _____

FIRMA DI ENTRAMBI GLI ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE (*)

(*) La firma di chi esercita la potestà genitoriale è obbligatoria per tutti i calciatori che non hanno anagraficamente compiuto il 18° anno.



2004/2005



Accordo di partecipazione N. 10195

La Società , titolare del
diritto alle prestazioni sportive del calciatore
a seguito di atto di cessione definitiva di contratto regolarmente stipulato con la Società

....., riconosce a quest'ultima Società, che accetta, il
diritto di partecipazione, nella misura del 50%, agli effetti patrimoniali conseguenti alla titolarità del contratto stesso.

Il corrispettivo per la cessione del diritto di partecipazione viene determinato nella complessiva
somma di € (.....)
IN CIFRE IN LETTERE

che la Società
si impegna a versare, tramite la Lega di competenza, alle scadenze regolamentari in una/due annualità.

(in caso di due annualità) Stag. 2004/2005.....
Stag. 2005/2006.....

Le parti convengono che, entro i termini fissati annualmente dal Consiglio Federale, dovrà essere definito tale
accordo di partecipazione, sulla base di una delle ipotesi seguenti:

- Accordo delle parti, da stipularsi nei termini regolamentari, che dovrà prevedere o la liquidazione del diritto della Società titolare della partecipazione, o la cessione a titolo definitivo del calciatore alla Società d'origine. I corrispettivi concordati tra le parti per tali ipotesi, dovranno essere versati tramite la Lega competente, alle scadenze regolamentari, in una/due annualità.
- In caso di mancato accordo, le parti devono provvedere a depositare presso la Lega competente, la propria offerta in busta chiusa, ai fini della definizione del rapporto sulla base dell'offerta più elevata. L'offerta dovrà prevedere, a pena di nullità, che il pagamento del corrispettivo indicato avvenga in una sola annualità, alle scadenze previste dalla normativa in vigore. L'importo minimo da indicare nella busta è di € 500,00. Se una Società dovesse omettere la cifra, oppure indicare un importo inferiore, questa Lega provvederà a parificarla con il minimo sopracitato. Nel caso in cui le due Società dovessero indicare nella loro offerta somme eguali, avrà prevalenza l'offerta della Società presso la quale il calciatore è tesserato. Nell'ipotesi di annullamento dell'offerta avrà valore l'offerta effettuata dall'altra Società con conseguenza anche sul tesseramento. Il deposito di una sola offerta determina la definizione del rapporto a favore della Società offerente, con effetti sia patrimoniali che di tesseramento. Il mancato accordo tra le parti e il mancato deposito di offerta da entrambe le Società determina la decadenza, a carico della Società titolare del diritto di partecipazione, da ogni inerente diritto.

Data

TIMBRO E FIRMA DELLA SOCIETÀ
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

TIMBRO E FIRMA DELLA SOCIETÀ
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Lega Professionisti "Serie C"

2004/2005

**RISOLUZIONE CONSENSUALE DEI TRASFERIMENTI
E DELLE CESSIONI A TITOLO TEMPORANEO
(Art. 103 bis N.O.I.F.)**

Con la presente le Società

SOCIETÀ CEDENTE	
DENOMINAZIONE SOCIALE	SEDE
RAPPRESENTATA DA	QUALIFICA

SOCIETÀ CESSIONARIA	
DENOMINAZIONE SOCIALE	SEDE
RAPPRESENTATA DA	QUALIFICA

<i>intendono risolvere la variazione di tesseramento temporanea N°</i>	
RELATIVA A:	
<input type="checkbox"/> CESSIONE DI CONTRATTO	<input type="checkbox"/> TRASFERIMENTO GIOVANE DI SERIE
<i>riguardante il calciatore</i>	<i>stipulata in data</i>

Si ripristinano pertanto i rapporti con l'originaria Società cedente.

Data

.....
Timbro e firma Società

.....
Firma del calciatore

.....
Timbro e firma Società

SPAZIO RISERVATO ALLA LEGA

Alla LEGA PROFESSIONISTI SERIE CCon riferimento al Documento di Variazione
di Tesseramento N. _____**2004/2005****N. 12004**

Calciatore

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA			NUMERO DI MATRICOLA DEL CALCIATORE
	GIORNO	MESE	ANNO	

Società di provenienza

DENOMINAZIONE SOCIALE	SEDE
RAPPRESENTATA DA	QUALIFICA

Società di destinazione

DENOMINAZIONE SOCIALE	SEDE
RAPPRESENTATA DA	QUALIFICA

CALCIATORE GIOVANE DI SERIE

 Trasferimento a titolo: DEFINITIVO
 TEMPORANEO

CALCIATORE A REGIME CONTRATTUALE

 Cessione del contratto: DEFINITIVA
 TEMPORANEA

Importo globale dell'operazione: € _____ (+ IVA) (Euro _____)

Pagamento biennale

Stagione Sportiva 2004/2005: € _____ (+ IVA) (Euro _____)

Stagione Sportiva 2005/2006: € _____ (+ IVA) (Euro _____)

Eventuali condizioni risolutive (Art. 95/6 N.O.I.F.):

A) Visita medica _____ B) Servizio militare _____

CLAUSOLE PARTICOLARI IN CASO DI: CESSIONE TEMPORANEA DEL CONTRATTO**O TRASFERIMENTO TEMPORANEO (solo nel caso n.1)**

1) Diritto di opzione per l'acquisizione definitiva a favore della Società di destinazione

per € _____ (+ IVA) (Euro _____)

Diritto di controopzione per la Società di provenienza

per € _____ (+ IVA) (Euro _____)

2) Diritto di opzione per l'acquisizione definitiva a favore della Società di destinazione

per € _____ (+ IVA) (Euro _____)

con accordo di partecipazione a favore della Società di provenienza

per € _____ (+ IVA) (Euro _____)

Diritto di controopzione da parte della Società di provenienza

per € _____ (+ IVA) (Euro _____)

Si allega accordo di partecipazione di colore giallo

Eventuali premi di valorizzazione da riconoscersi alla Società di destinazione

con versamento della somma di € _____ (Euro _____)

Condizioni per il riconoscimento del premio: _____

Visita medica:

La Società di destinazione deve provvedere a che il tesseramento sia _____



Saison 1997-1998

CLASSE DE 7 EXEMPLAIRES
À REMPLIR IMPÉRATIVEMENT
EN DACTYLOGRAPHIE

CONTRAT D'ENTRAÎNEUR PROFESSIONNEL DE FOOTBALL

(exclusivement réservé au titulaire du diplôme d'entraîneur professionnel de football et pour les clubs professionnels)

Entre les soussignés :

Nom et adresse du club)

représenté par M
agissant au nom du Club en qualité de

Et

Nom de l'Entraîneur Professionnel de Football) (prénoms)

de nationalité, né le à

domicilié à (adresse complète)

A été convenu ce qui suit :

L'Entraîneur Professionnel de Football s'engage à diriger l'entraînement
du football d au mieux
de ses capacités, conformément aux stipulations du Statut des Éducateurs de Football (dispositions particulières aux entraîneurs
professionnels dont un exemplaire lui a été remis.

Le (nom du club) s'engage à verser à
l'Entraîneur professionnel de Football plus haut nommé un salaire mensuel de
des primes de résultat fixées conformément au statut des Éducateurs de Football pour les rencontres de Championnat de France
Professionnel, de Deuxième Division, Coupe de France, Coupes d'Europe, matches amicaux.

Le (nom du club)
et l'Entraîneur Professionnel de Football s'engagent à respecter tant dans leurs relations
réciproques qu'à l'égard des tiers les prescriptions édictées par la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL et la LIGUE NATIONALE
DE FOOTBALL, notamment le statut des Éducateurs de Football et le statut du Club.

Le présent contrat prend date au pour une durée de saisons
et ne peut être renouvelé ou résilié qu'en conformité du Statut des Éducateurs de Football.

En cas de défaillance du club, pour le paiement des salaires, en cas de manquements sérieux aux engagements pris par
l'Entraîneur Professionnel de Football, la F.F.F. et la L.N.F. devront être avisées, par le contractant qui s'estime lésé, au plus tard dans
la quinzaine du manquement constaté.

Les soussignés déclarent sur l'honneur qu'aucune autre convention dans le cadre de la profession n'a été passée entre
eux en dehors du présent contrat.

Fait à le 19.....

Pour être VALABLE ce document doit comporter les signatures MANUSCRITES sur chacun des sept exemplaires.

Signature du Club,
précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé"

Signature de l'Entraîneur,
précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé"

Année d'obtention du diplôme d'Entraîneur Professionnel de Football ou son équivalence

RECYCLAGE : L'entraîneur professionnel, titulaire du D.E.P.F., s'engage à suivre régulièrement les journées d'information prévues annuellement, comme
stipulé à l'article 5 du Statut des Éducateurs.
Le non-respect de cet engagement entraîne l'interdiction d'utiliser le D.E.P.F. (article 5).



UN
 MASSE DE 7 EXEMPLAIRES
 À REMPLIR IMPÉRATIVEMENT
 EN DACTYLOGRAPHIE

Saison 1997-1998

CONTRAT DE JOUEUR ASPIRANT

Entre les soussignés :
 Le Club : N° Affil. F.F.F.
 Représenté par M
 Le Joueur (nom et prénom) ⁽¹⁾
 de nationalité, né le à
 Adresse complète

CLUBS dans lesquels évoluait le joueur au cours des sept saisons précédentes :
 19.../19..... 19.../19.....
 19.../19..... 19.../19.....
 19.../19..... 19.../19.....
 19.../19..... Poste habituellement occupé : Attaquant - Milieu - Défenseur ⁽²⁾

SPECIMEN

A été convenu ce qui suit :
 Le Club s'engage à donner ou à faire donner
 à M à dater du
 une formation professionnelle méthodique et complète de joueur *Aspirant*.

Le présent contrat est conclu pour une durée de saisons et prendra normalement effet
 le

Le Club
 s'engage à verser audit joueur pendant la durée du présent contrat un salaire mensuel fixe correspondant à
 points pour l'année préparatoire
 points pour la première année
 points pour la deuxième année
 Annexe I - art. 4 de la Charte du Football Professionnel

augmenté de points correspondant à une contrepartie des avantages en nature si ceux-ci ne sont pas
 assurés (30 points au maximum).

Les primes sont celles prévues pour les joueurs professionnels lorsqu'il y a participation aux matches
 ouvrant droit.

Il déclare connaître et s'engager à respecter les statuts et règlements de la L.N.F. et de la Fédération
 Française de Football, en particulier le statut du Joueur *Aspirant* inséré dans la Charte du Football Professionnel.

Fait en sept exemplaires à le

Pour être VALABLE ce document doit comporter les signatures MANUSCRITES sur chacun des sept
 exemplaires.

Signature du Club,

Signature du Joueur,
 précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé"

Signature et bon pour autorisation
 du représentant légal si le Joueur est mineur,
 précédés de la mention manuscrite "lu et approuvé"

Le joueur Signature du Joueur,
 reconnaît avoir été informé par le club et avoir reçu
 communication de la décision de la D.N.C.G. concernant le
 recrutement par le club
 (pouvant entraîner la non homologation du présent document).

(1) D'après la carte d'identité officielle de l'intéressé
 (2) Rayer la mention inutile



FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL
LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL

6, rue Léo-Delibes, 75116 Paris - Tél. 01 53 65 38 00

Homologué le
Le Directeur Général

CLASSE DE 7 EXEMPLAIRES
à REMPLIR IMPÉRATIVEMENT
en DACTYLOGRAPHIE

SAISON 1998- 1999

AVENANT DE PROLONGATION DE CONTRAT STAGIAIRE

Les soussignés :

Monsieur représentant le

Club

Et

Nom du Joueur) (prénoms)

de nationalité né le à

et domicilié à (adresse complète)

Conformément à l'article 6 du Statut Stagiaire, le contrat intervenu entre les parties à la date du

..... est prolongé de saison (s) expirant à la fin de la saison /

Le Club

s'engage à verser audit joueur pendant la durée du présent contrat un salaire mensuel fixe correspondant à

..... points pour la deuxième année } Annexe I - art. 5 de la Charte du Football Professionnel

..... points pour la troisième année }

augmenté de points correspondant à une contrepartie des avantages en nature si ceux-ci ne sont pas assurés (30 points au maximum).

Les primes sont celles prévues pour les joueurs professionnels lorsqu'il y a participation aux matches ouvrant droit.

Il déclare connaître et s'engager à respecter les statuts et règlements de la L.N.F. et de la Fédération Française de Football, en particulier le statut du Joueur *Stagiaire* inséré dans la Charte du Football Professionnel.

Fait en sept exemplaires à le

Pour être VALABLE ce document doit comporter les signatures MANUSCRITES sur chacun des sept exemplaires.

Signature du Club,

Signature du Joueur,
précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé"

Signature et bon pour autorisation
du représentant légal si le Joueur est mineur,
précédés de la mention manuscrite "lu et approuvé"

Le joueur Signature du Joueur,

reconnaît avoir été informé par le club et avoir reçu communication de la décision de la D.N.C.G. concernant le recrutement par le club

(pouvant entraîner la non homologation du présent document).

(1) D'après la carte d'identité officielle de l'intéressé
(2) Rayer la mention inutile



FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL
LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL

24, boulevard de Courcelles, 75017 Paris - Tél. 01 42 27 87 05

Homologué le

Sous le N°

Le Directeur Général

CLASSE DE 7 EXEMPLAIRES
À REMPLIR IMPÉRATIVEMENT
EN DACTYLOGRAPHIE

Saison 1997-1998

CONTRAT DE JOUEUR (professionnel ou semi-professionnel) (1)

Entre les soussignés :

Le Club : N° Affil. F.F.F.

représenté par M
Le Joueur (nom et prénoms) (2)

de nationalité, né le à

domicilié à (adresse complète)

Code postal Ville

CLUBS dans lesquels évoluait le joueur au cours des sept saisons précédentes, en précisant les mutations

temporaires :
19.../19... .. 19.../19... ..
19.../19... .. 19.../19... ..
19.../19... .. 19.../19... ..
19.../19... .. 19.../19... ..

LE JOUEUR

était-il en fin de contrat avec son club oui non Club formateur

est-ce son premier contrat professionnel ? oui non

vient-il d'une Fédération étrangère ? oui non si oui, laquelle

Poste habituellement occupé : Attaquant - Milieu - Défenseur (1)

A été convenu ce qui suit :

Le Joueur (nom et prénoms) s'engage à
pratiquer le football en qualité de joueur professionnel ou semi-professionnel (1) au (nom du Club)

à dater du

pendant une période de saisons expirant à la fin de la saison 199...-199...

Le (nom du club) s'engage à verser audit joueur :

1° Un salaire mensuel fixe correspondant à points, conformément aux dispositions de
l'annexe I à la Charte du Football Professionnel (art. 7 et 8).

2° Une prime de présence dans les conditions prévues à l'article 11 de l'annexe I à la Charte du
Football Professionnel.

3° Une prime de résultat et de qualification dans les conditions prévues à l'article 12 de l'annexe I
à la Charte du Football Professionnel.

4° Une prime de classement en fin de compétition, conformément aux dispositions de l'article 13 de
l'annexe I à la Charte du Football Professionnel.

5° Une prime d'intéressement dont les conditions sont fixées conformément à l'article 14 de l'annexe I
à la Charte du Football Professionnel.

Club et joueur s'engagent à respecter toutes les dispositions de la Charte du Football Professionnel
dont un exemplaire a été remis au joueur qui déclare en avoir pris préalablement connaissance, ainsi qu'un
exemplaire du règlement intérieur du club dont il déclare accepter toutes les stipulations.

Fait en sept exemplaires à le

Pour être VALABLE ce document doit comporter les signatures MANUSCRITES sur chacun des sept
exemplaires.

Signature du Club,

Signature du Joueur:

précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé"

Le joueur Signature du Joueur,
reconnait avoir été informé par le club et avoir reçu
communication de la décision de la D.N.C.G. concernant le
recrutement par le club
(pouvant entraîner la non homologation du présent document).

(1) Rayer la mention inutile
(2) D'après la carte d'identité officielle de l'intéressé

THE ROYAL SPANISH FOOTBALL FEDERATION

THE NATIONAL PROFESSIONAL FOOTBALL LEAGUE

SEASON
97-98

CLUB.....

DIVISION.....

EMPLOYMENT CONTRACT OF PROFESSIONAL FOOTBALL PLAYER

In..... on 19.....

B E T W E E N

I. Messrs and of age, acting as and of the Management Board of the Club, in name and on behalf thereof and duly authorised to represent it (hereinafter referred to as the Club), of the first part, and

II. Mr..... aged holder of National ID Document or Passport number.....(hereinafter referred to as the Player).

Both parties agree to conclude this **TEMPORARY EMPLOYMENT CONTRACT**, to be governed by the following provisions:

CLAUSES

ONE.- This contract concerns the professional services of a football player to the Club during the effective term laid down in the following clause.

TWO.- This contract will have an effective term of.....(always fixed), coming into effect on..... and ending on

THREE.- In return, the football player will receive the following amounts:

1. MONTHLY SALARY (compulsory):
2. CONTRACT BONUS:
3. MATCH BONUS:.....
4. OTHER REMUNERATION:

At all events, the football Player will earn as minimum, the Guaranteed Minimum Wage pursuant to the current wage bargaining agreement in force.

FOUR.- Once the Player has signed this contract, during the course of the following 15 days, he will be submitted to a medical examination carried out by doctors appointed by the Club, for the purposes of ensuring that the player is physically fit to play football, completing such tests as may be indicated to him for the purposes.

In the event that the medical examination proves negative, this contract will be rendered invalid, and neither of the parties will be able to claim compensation, and the player will be duly informed of this fact during the five days following the aforementioned deadline.

FIVE.- The player hereby states that he is familiar with the Clubs' Regulations and Sporting Rules on football, which the Club will provide him with if necessary, and likewise hereby declares that he is not signed with any other football Club.

SIX.- In all matters not covered hereby, this Contract is subject to the provisions of Royal Decree No. 1006 of 26th June 1985 that governs the special working relationship of Professional Sportspersons, to the current wage bargaining agreement and to the remaining relevant applicable regulations.

ADDITIONAL CLAUSES

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

In witness whereof, both parties hereby sign and seal six copies hereof, in the place and date indicated.

The Club

The Player

The President.

The Secretary,

F.A. PREMIER LEAGUE AND FOOTBALL LEAGUE CONTRACT

F. A. Copy	
League Copy	
Club Copy	
Player Copy	

AN AGREEMENT made the..... day of..... 19

between (name).....

of (address).....

acting pursuant to Resolution and Authority for and on behalf of.....

..... Football Club Limited (hereinafter referred to as "the Club") of the one part and

(name).....

of (address).....

a Football Player (hereinafter referred to as "the Player") of the other part.

WHEREBY it is agreed as follows:-

1. This Agreement shall remain in force until the 30th day of June 19..... unless it shall have previously been terminated by substitution of a revised agreement or as hereinafter provided.
2. The Player agrees to play to the best of his ability in all football matches in which he is selected to play for the Club and to attend at any reasonable place for the purpose of training in accordance with instructions given by any duly authorised official of the Club.
3. The Player agrees to attend all matches in which the Club is engaged when directed by any duly authorised official of the Club.
4. The Player shall play football solely for the Club or as authorised by the Club or as required under the Rules of The Football Association and either the Rules of The F.A. Premier League or the Regulations of The Football League* dependent on the League in which the Club is in membership. The Player undertakes to adhere to the Laws of the Game of Association Football in all matches in which he participates.
5. The Player agrees to observe the Rules of the Club at all times. The Club and the Player shall observe and be subject to the Rules of The Football Association and either the Rules of The F.A. Premier League or the Regulations of The Football League* as appropriate. In the case of conflict such Rules and Regulations shall take precedence over this Agreement and over Rules of the Club.
6. The Club undertakes to provide the Player at the earliest opportunity with copies of all relevant Football Association Rules and F.A. Premier League Rules or Football League* Regulations as appropriate, the Club Rules for players and any relevant insurance policy applicable to the Player and to provide him with any subsequent amendments to all the above.
7. (a) The Player shall not without the written consent of the Club participate professionally in any other sporting or athletic activity. The Player shall at all times have due regard for the necessity of his maintaining a high standard of physical fitness and agrees not to indulge in any sport, activity or practice that might endanger such fitness. The Player shall not infringe any provision in this regard in any policy of insurance taken out for his benefit or for the benefit of the Club.
 (b) The Player agrees to make himself available for community and public relations involvement as requested by the Club management, at reasonable times during the period of the contract (e.g. 2/3 hours per week).
8. Any incapacity or sickness shall be reported by the Player to the Club immediately and the Club shall keep a record of any incapacity. The Player shall submit promptly to such medical and dental examinations as the Club may reasonably require and shall undergo, at no expense to himself, such treatment as may be prescribed by the medical or dental advisers of the Club in order to restore the Player to fitness. The Club shall arrange promptly such prescribed treatment and shall ensure that such treatment is undertaken and completed without expense to the Player notwithstanding that this Agreement expires after such treatment has been prescribed.

Subject to the provisions of clause 10, in the event that the Player shall become incapacitated by reason of sickness or injury the Club shall, unless provision for the continuation of bonus payments be set out in the Schedule to this Agreement during the period of incapacity, pay to the Player for the first twenty-eight weeks of incapacity his basic wage as specified in the Schedule plus a sum equivalent to the amount of sickness benefit which the Club is able to recoup. After twenty-eight weeks of incapacity the Club shall, unless provision for the continuation of bonus payments be set out in the Schedule to this Agreement, pay to the Player his basic wage as specified in the Schedule without reduction for any state sickness or injury benefit that he may receive. The provisions of this Clause apply only to the playing season.

The Player agrees to notify the Club of any sickness benefit received after the end of the playing season in order for the Club to deduct the amount from the Player's gross wage.

10. In the event that the Player shall suffer permanent incapacity the Club shall be entitled to serve a notice upon the Player terminating the Agreement. The Player's minimum entitlement shall be to receive 6 month's notice where the Agreement has not more than 3 years to run with an extra month's notice for each year or part year in excess of the said 3 years, provided that the parties shall be able to negotiate a longer period of notice if they so wish. The notice may be served at any time after:-
- (a) the date on which the Player is declared permanently totally disabled in a case where the Player suffers incapacity within the terms of the Football League and/or F.A. Premier League Personal Accident Insurance Scheme; or
 - (b) in any other case, the date on which the incapacity is established by independent medical examination.
- Where the player is declared permanently totally disabled under the terms of The Football League and/or F.A. Premier League Personal Accident Insurance Scheme he will be entitled to receive a lump sum disability benefit in accordance with the terms of the relevant policy.
11. (a) The Player shall not reside at any place which the Club deems unsuitable for the performance of his duties under this Agreement.
- (b) The Player shall not without the previous consent of the Club be engaged either directly or indirectly in any trade, business or occupation other than his employment hereunder.
12. The Player shall be given every opportunity compatible with his obligations under this Agreement to follow courses of further education or vocational training if he so desires. The Club agrees to give the Footballers' Further Education and Vocational Training Society particulars of any such courses undertaken by the Player.
13. The Player shall permit the Club to photograph him as a member of the squad of players and staff of the Club provided that such photographs are for use only as the official photographs of the Club. The Player may, save as otherwise mutually agreed and subject to the overriding obligation contained in the Rules of The Football Association not to bring the game of Association Football into disrepute, contribute to the public media in a responsible manner. The Player shall, whenever circumstances permit, give to the Club reasonable notice of his intention to make such contributions to the public media in order to allow representations to be made to him on behalf of the Club if it so desires.
14. (a) The Player shall not induce or attempt to induce any other Player employed by or registered by the Club, or by any other Club, to leave that employment or cease to be so registered for any reason whatsoever.
- (b) The Club and the Player shall arrange all contracts of service and transfers of registration to any other Football Club between themselves and shall make no payment to any other person or agent in this respect.
15. No payment shall be made or received by either the Player or the Club to or from any person or organisation whatsoever as an inducement to win, lose or draw a match except for such payments to be made by the Club to the Player as are specifically provided for in the Schedule to this Agreement.
16. If the Player shall be guilty of serious or persistent misconduct or serious or persistent breach of the Rules of the Club or of the terms and conditions of this Agreement the Club may on giving fourteen days' written notice to the Player terminate this Agreement in accordance with the Rules of The Football Association and either the Rules of The F.A. Premier League or the Regulations of The Football League* as appropriate and the Club shall notify the Player in writing of the full reasons for the action taken. Such action shall be subject to the Player's right of appeal (exercisable within seven days of the receipt by the Player of such notice and notification of reasons from the Club) as follows:-
- (a) he may appeal to the Board of either The F.A. Premier League or The Football League, dependent on the League in which the Club is in membership, who shall hear the appeal within fourteen days of receipt of the notice of appeal.
 - (b) either the Club or the Player may appeal against the decision of the Board to The Football League* Appeals Committee and such further appeal shall be made within seven days of the receipt of the Board's decision and shall be heard within fourteen days of receipt of the notice of the further appeal.
- Any such termination shall be subject to the rights of the parties provided for in the Rules of The F.A. Premier League or the Regulations of The Football League* as appropriate. The Club may at its discretion waive its rights under this Clause and take action under the provisions of Clause 18.

- If the Club is guilty of serious or persistent breach of the terms and conditions of this Agreement the Player may on giving fourteen days' written notice to the Club terminate this agreement. The Player shall forward a copy of such notice to The Football Association and either The F.A. Premier League or The Football League* dependent on the League in which the Club is in membership. The Club shall have a right of appeal as set out in Clause 16(a) *mutatis mutandis* (exercisable within seven days of the receipt by the Club of such notice from the Player) and the Club or the Player as the case may be shall have a further right of appeal as set out in Clause 16(b).
18. If the Player is guilty of misconduct or a breach of any of the training or disciplinary rules or lawful instructions of the Club or any of the provisions of this Agreement the Club may either impose a fine not exceeding two weeks' basic wages or order the Player not to attend at the Club for a period not exceeding fourteen days. The Club shall inform the Player in writing of the action taken and the full reasons for it and this information shall be recorded in a register held at the Club. The Player shall have a right of appeal as set out in Clause 16(a) (exercisable within seven days of the receipt by the Player of such written notification from the Club) and the Club or the Player as the case may be shall have a further right of appeal as set out in Clause 16(b) of this Agreement. Any penalty imposed by the Club upon the Player shall not become operative until the appeals procedures have been exhausted.
19. In the event of any grievance in connection with his employment under this Agreement the following procedures shall be available to the Player in the order set out:-
- (a) the grievance shall be brought informally to the notice of the Manager of the Club in the first instance;
 - (b) formal notice of the grievance may be given in writing to the Manager of the Club;
 - (c) if the grievance is not settled to the Player's satisfaction within fourteen days thereafter formal notice of the grievance may be given in writing to the Secretary of the Club so that it may be considered by the Board of Directors or Committee of the Club or by any duly authorised committee or sub-committee thereof. The matter shall thereupon be dealt with by the Board or Committee at its next convenient meeting and in any event within four weeks of receipt of the notice;
 - (d) if the grievance is not settled by the Club to the Player's satisfaction the Player shall have a right of appeal as set out in Clause 16(a) (exercisable within seven days of the Club notifying the Player of the decision of the Board or Committee) and the Club or the Player as the case may be shall have a further right of appeal as set out in Clause 16(b) of this Agreement.
20. The Player may if he so desires be represented at any personal hearing of an appeal under this Agreement by an official or member of the Professional Footballers' Association.
21. Upon the execution of this Agreement the Club shall effect the Registration of the Player with The Football Association and The F.A. Premier League or The Football League* as appropriate in accordance with their Rules and Regulations. Such Registration may be transferred by mutual consent of the Club and the Player during the currency of this Agreement and this Agreement will be deemed to be terminated (but not so as to affect accrued rights) on the Registration by the The Football Association and by The F.A. Premier League or The Football League* as appropriate of such transfer.
22. The Rules and Regulations of The F.A. Premier League and The Football League* as to the re-engagement and transfer of a registration shall apply to the Club and Player both during the currency and after the expiration of this Agreement.
23. The remuneration of the Player shall be set out in a Schedule attached to this Agreement and signed by the parties. The Schedule shall include all remuneration to which the Player is or may be entitled. In the event of any dispute the remuneration set out in the Schedule shall be conclusively deemed to be the full entitlement of the Player.
24. The Player shall be entitled to a minimum of four weeks' paid holiday per year, such holiday to be taken at a time which the Club shall determine. The Player shall not participate in professional football during his holiday.
25. Reference herein to Rules, Regulations or Bye-laws of The Football Association; The F.A. Premier League, The Football League*, the Club and any other body shall be treated as a reference to those Rules, Regulations and Bye-laws as from time to time amended.
26. If by the expiry of this Contract the Club has not made the Player an offer of re-engagement or the Player has been granted a Free Transfer under the provisions of The F.A. Premier League Rules or The Football League* Regulations then he shall continue to receive from his Club as severance payment his weekly basic wage for a period of one month from the expiry date of this Contract or until he signs for another Club whichever period is the shorter provided that where the Player signs for a Club within the month at a reduced basic wage then his old Club shall make up the shortfall in basic wage for the remainder of the month.
27. The terms and conditions of this Contract shall continue to apply in the event of the Club losing Football League status to join The Football Conference except that the references to "Football League*" in Clauses 4, 5, 6, 16, 17, 21, 25 and 26 shall be deemed to read "The Football Conference" and in Clause 22 the words "The Regulations of The Football League" shall be altered to read "The Rules of The Football Association".
28. All previous agreements between the Club and Player are hereby cancelled.

Arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst meerderjarige contractspelers betaald voetbal

De ondergetekenden:

1. De (Vereniging of Stichting)
gevestigd te, hierna te noemen "de Werkgever",
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer
(functie:)
en de heer (functie:);
en
2. De heer
wonende te
hierna te noemen "de Werknemer";

In aanmerking nemende dat:

- De aan de arbeidsovereenkomst gehechte en door partijen ondertekende bijlagen integraal en onlosmakelijk deel uitmaken van deze arbeidsovereenkomst; (specificatie bijlagen)
 1. Bijlage inzake.....
 2. Bijlage inzake.....
- Partijen de bepalingen en voorwaarden van het dienstverband wensen vast te leggen in de onderhavige overeenkomst.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1: Aanvang, duur en beëindiging van de arbeidsovereenkomst

- 1.1 De Werknemer treedt per / / in dienst bij Werkgever in de functie van voetballer/contractspeler.
- 1.2 De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd voor de duur van jaar/maanden en eindigt derhalve van rechtswege op / / zonder dat enige opzeggingshandeling vereist is, tenzij bij wet of CAO anders bepaald.
- 1.3 Indien de Werknemer deze arbeidsovereenkomst tussentijds wenst te beëindigen is hij een afkoopsum verschuldigd aan de Werkgever ter hoogte van NLG
- 1.4 Tevens is de Werknemer verplicht aan de Werkgever een bedrag te vergoeden gelijk aan een nader vast te stellen deel van het op basis van artikel 6.4 ontvangen Hand- en Teken-geld. De vergoeding wordt vastgesteld naar rato over de periode van niet-nakoming van deze overeenkomst.
- 1.5 De beëindiging met wederzijds goedvinden vloeit niet zonder meer voort uit de bereidheid tot betaling door of namens de Werknemer van de totale op basis van de leden 1.3 en 1.4 verschuldigde vergoeding. De uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de Werkgever blijft steeds noodzakelijk.

Artikel 2: Arbeidsduur

- 2.1 De arbeidsduur bedraagt gemiddeld 40 uur per week en is mede afhankelijk van het speelschema.
- 2.2 Onder de arbeidsduur wordt begrepen de arbeidstijd die gepaard gaat met alle werkzaamheden die de Werknemer verricht op aanwijzing van de directie, technische staf of bestuur van de Werkgever. Hieronder worden mede verstaan de werkzaamheden in verband met trainingen, wedstrijden, de voorbereidingen daarop en de daarmee in verband staande medische verzorging, alsmede de werkzaamheden tijdens trainingskampen in Nederland en tijdens door Werkgever vastgestelde perioden van reis en verblijf in het buitenland.
- 2.3 De Werknemer heeft recht op 2 vrije dagen per week. De Werkgever kan hiervan in bijzondere omstandigheden afwijken, met name indien het speelschema of de voorbereiding op wedstrijden dit vereist.



CONTRAT DE JOUEUR DE FOOTBALL.

ANNEXE 2 à la convention du/...../199...

CLAUSE D'ESSAI

Les parties signataires du contrat précité et de la présente annexe ont convenu de suspendre le caractère définitif du contrat à l'accomplissement d'une période d'essai.

La durée de la période d'essai est fixée àmois (min.1, max 6) , prenant cours le/...../..... pour se terminer de plein droit le/...../.....

Au cours de la période d'essai, le Joueur percevra les rémunérations suivantes :

Indemnité fixe :FEB./mois ou semaine,

Indemnités variables :

prime de résultat :

.....

divers-avantages :

.....

Les parties ont le droit de mettre fin aux relations contractuelles, au cours de la période d'essai, par lettre recommandée, moyennant un préavis de sept jours ou le paiement d'une indemnité compensatoire équivalente.

A défaut de notification de résiliation au cours de la période d'essai susdite ou de paiement de l'indemnité compensatoire, le contrat deviendra définitif et sortira ses pleins et entiers effets.

La présente annexe fait partie intégrante du contrat sous rubrique.

Fait à, le....., en deux exemplaires originaux, le Club et le Joueur reconnaissant avoir retiré l'exemplaire qui leur revient.

LE CLUB

LE JOUEUR

DFB Confirmation



Employment Contract

Between the Club.....

legally represented by.....

hereinafter referred to as „the Club“,

and Mrborn on.....in.....

Address.....Nationality.....

(for minors: legally represented by.....)

hereinafter referred to as „the Player“,

the following Contract has been concluded:

§ 1 Basis of employment

The Club will employ the Payer according to the provisions of this Contract as a licensed player in the terms of the licensed player statute (Lst) of the German Football League (DFB).

The statutes and rules of the DFB as well as those of regional and state associations, which in their various versions constitute the generally recognised principles of German football athletics, shall also be authoritatively applicable on the basis of this Contract for all football activities.

The Player shall explicitly recognise them as binding on him, in particular the DFB licensed player statute (Lst), DFB Playing Rules (SpO), DFB Legal and Procedural Rules (RuVO), the procedural regulations for national games and the DFB doping procedural rules contained therein, in all cases in their applicable versions, and shall abide by these rules. The same shall apply for decisions by DFB organs and agents or by organs or agents of regional associations in regard to the Player, in particular in cases where League penalties are imposed in accordance with § 45 of the DFB Statutes.

The Player shall furthermore submit to the statutes of his club in its applicable version and, in particular, to his club's penalty authority, to the extent that legal prerequisites therefor obtain.

§ 2 Player's obligations

The Player obligates himself to unlimitedly deploy all of his energies and his sporting ability for the Club, to do everything to maintain and enhance it and to refrain from anything which could be detrimental to it, in particular before and during club games. In accordance with these principles the Player is particularly obligated:

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ



ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Π.Α.Ε.:

..... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ:

Σύμφωνα με:

1. Τον ν. 1958/91.
2. Την Υ.Α. 41.167/1991 όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις Υ.Α. 47589/92 & 26124/1992 (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Νο 1).
3. Την Υ.Α. 22.305/1992. (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Νο 2).
4. Το Π.Δ. 505/91.

Στην σήμερα την ημέρα
τα δύο μέρη που υπογράφουν αυτό το συμβόλαιο από το ένα μέρος ο
που ενεργεί με την ιδιότητα του Προέδρου / Διευθύνοντα Συμβούλου σαν νόμιμος εκπρόσωπος της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας (Π.Α.Ε.) με την επωνυμία που αγωνίζεται στην Εθνική Κατηγορία και στην συνέχεια θα καλείται για συντομία «εργοδότης» και από το άλλο ο , όνομα πατρός ημερομηνία γεννήσεως , εθνικότητα , κάτοικος οδός , αριθμός , κάτοχος της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και στη συνέχεια θα καλείται για συντομία «ποδοσφαιριστής» συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν ρητά και ανεπιφύλακτα τα παρακάτω:

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Ο ποδοσφαιριστής υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις και τους κανονισμούς τεχνικού αθλητικού και πειθαρχικού χαρακτήρα.
2. Ο εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύσει στον ποδοσφαιριστή αντίτυπα όλων των ισχυόντων Κανονισμών και διατάξεων τεχνικού αθλητικού και πειθαρχικού χαρακτήρα, όπως επίσης και των κανονισμών του Συλλόγου. Γίνεται μνεία ότι η κοινοποίηση όλων των παραπάνω θα αποδεικνύεται με απόδειξη παραλαβής υπογεγραμμένη από τον ποδοσφαιριστή. Ακόμη πρέπει να τον ενημερώσει για οποιαδήποτε ασφαλιστική κάλυψη αφορά το άτομό του και να τον εφοδιάσει με τις αναγκαίες επεξηγήσεις για τα παραπάνω.

ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ

την

από τ..... / Ε.Π.Α.Ε.

Ο Πρόεδρος

6. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ

(b) pay to the Football S.A. to which he belongs the sum of
drachmas.

11. Finally, all the terms of the present contract are considered vital and may not be amended, unless otherwise stipulated by law. The parties contracting here mutually waive any right or claim with respect to impugn or terminate the present contract.

Crediting all the aforementioned, the present contract was drafted and signed in six copies of which the player received 1 upon signing, while the remaining five copies will be sent to the Hellenic Football League, which, after ratifying these, will send one (1) each to the Hellenic Football Union, the Panhellenic Association of Professional Football Players and to the representative with special authority who is appointed by the player as per article 21 to be , resident of , no , Street , tel. no.

FOR THE EMPLOYER FOOTBALL S.A.

THE PLAYER

BIBLIOGRAFIA

AMBROSIO-MARANI TORIO, *L'iter parlamentare della legge 23 marzo 1981 n. 91 sui rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Rivista Diritto Sportivo*, 1981

AA.VV., *Diritto sportivo* – Utet, 1999

BARILE, *La Corte di giustizia della Comunità Europea e i calciatori professionisti*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1977.

BERNINI, *Lo sport e il diritto comunitario dopo Maastricht: profili generali*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1993.

BIANCHI D'URSO – VIDIRI, *Lavoro sportivo e ordinamento giuridico dello Stato: calciatori professionisti e società sportive*, in *Diritto del Lavoro*, 1972

BIANCHI D'URSO, *Riflessioni sulla natura giuridica del vincolo sportivo*, in *Dir. giur.*, 1979, I.

BLANPAIN R., COLUCCI M. *Europa, Diritto e Sport* – Edus Law International, 1998

BORRUSO R., *Lineamenti del contratto di lavoro sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1963.

BOTTA-ZINGAROPOLI-LONGOBARDO-STAIANO, *Mobbing, stress e diritti violati* – Edizioni scientifiche italiane, 2003

BRECCIA-FRATADOCCHI, *Profili evolutivi e istituzionali del lavoro sportivo*, in *Diritto del Lavoro*, 1989, I

CALO', *Via libera agli atleti extracomunitari: i casi Ekong e Sheppard* in *Corriere Giuridico*, 2001

CASTELLANETA, *La libera circolazione degli sportivi dopo la sentenza Bosman*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 1996.

COCCIA, *La libera circolazione degli allenatori nell'UE* in *Rivista del Diritto sportivo*, 1995

COCCIA, *L'indennità di trasferimento e la libera circolazione dei calciatori professionisti nell'Unione europea*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1994.

COLUCCI M., *Lo Sport e il Diritto. Profili istituzionali e regolamentazione giuridica* – Novene Editore, 2004

COLUCCI M., *Sports law in Italy* – Kluwer Law International, 2004

DALLA COSTA, *La disciplina giuridica del lavoro sportivo: analisi e proposte relative alla normative sul professionismo sportivo*, Vicenza, 1993

DE CRISTOFARO, *Problemi attuali di diritto sportivo*, in *Diritto del Lavoro*, 1989, I

D'HARMANT FRANCOIS, *Note sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro sportivo*, in *Riv. it. lav.*, 1983, I.

D'HARMANT FRANCOIS, *La libera circolazione nel calcio professionistico*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1987.

DI FILIPPO, *La libera circolazione dei calciatori professionisti alla luce della sentenza Bosman*, in *Rivista italiana Diritto del Lavoro*, 1996, II

DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in *Rivista italiana Diritto del Lavoro*, 1983.

FOGLIA, *Tesseramento dei calciatori e libera circolazione nella Comunità europea*, in *Diritto del lavoro*, 1989, I.

FOIS, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Nuove leggi civili commentate*, 1982

GIUGNI, *La qualificazione di atleta professionista*, in *Rivista di Diritto sportivo*, 1986.

GRASSELLI, *L'attività dei calciatori professionisti nel quadro dell'ordinamento sportivo*, in *Giurisprudenza italiana*, 1974, IV

GRASSELLI, *L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti* in *Diritto del Lavoro*, 1982, I

GUIDOLIN R., *Da Bosman a Ronaldo: i trasferimenti in pendenza di contratto*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1998.

LANDOLFI S., *La legge 91 del 1981 e la emersione dell'ordinamento sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1982.

MACRI' CARMINE, *Problemi della nova disciplina del sport professionistico*, in *Rivista di diritto civile*, 1981, II.

MANZELLA A., *L'Europa e lo sport: un difficile dialogo dopo Bosman?*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1996, I.

MARANI TORO, *Nuove leggi sullo sport in Italia*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1979.

MARANI TORO, *Sport e lavoro*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1971.

MARZOLA L., *Il mercato del lavoro negli sport professionistici di squadra* – Editrice Universitaria, 1981.

MILITERNI, *Sui poteri del Direttore generale* in *Rivista di Diritto sportivo*, 1990.

MINERVINI, *Il trasferimento del giocatore di calcio*, in *Rass. civ.*, 1984.

ORLANDI M., *Ostacoli alla libera circolazione dei calciatori e numero massimo di “ stranieri comunitari ” in una squadra: osservazioni in margine alla sentenza Bosman*, in *Giustizia civile*, 1996, I.

PAGLIARA F., *La libertà contrattuale dell'atleta professionista*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1990.

QUARANTA ALFONSO, *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1979.

SANNINO M.(a cura di), *Diritto sportivo* – CEDAM, 2002

SICA SALVATORE, *Sport in international Context. Italian National report*, 2002.

TRABUCCHI, *Le limitazioni all'ingaggio dei giocatori stranieri professionisti*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1976.

VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giustizia Civile*, 1993

VIDIRI, *Contratto di lavoro dello sportivo professionista, patti aggiunti e forma ad substantiam*, in *Giustizia Civile*, 1999, I

VIDIRI, *Sulla forma scritta del contratto di lavoro* in *Giustizia Civile*, 1993.

ZAULI BRUNO, *Dilettantismo e professionismo nello sport*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1955.

ZOLI, *Sul rapporto di lavoro sportivo professionistico*, in *Giustizia civile*, 1985, I.

ZOPPINI, *I procuratori sportivi nell'evoluzione del Diritto dello sport*, in *Rivista del Diritto sportivo*, 1999, I.

SITOGRAFIA

www.diritto.it
www.lavoroprevidenza.com
www.globalsportslaw.com
www.altalex.it
www.ipsoa.it
www.iuritalia.it
www.calciatori.com
www.romalavoro.net
www.mobbing.it
www.calcioelege.com
www.coni.it
www.europa.eu.int
www.lega-calcio.it
www.settoregiovanilefigc.it
www.sportlex.it